

Doc. XXIII

n. 11

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

(istituita con legge 7 agosto 2018, n. 99)

(composta dai senatori: Morra, Presidente, Bellanova, Caliendo, Campagna, Ciriani, Cirinnà, Corrado, Endrizzi, Faggi, Giarrusso, Grasso, Iannone, Lannutti, Lonardo, Lunesu, Mangialavori, Mirabelli, Montani, Marco Pellegrini, Pepe, Vicepresidente, Saccone, Steger, Sudano, Urraro e Vitali; e dai deputati: Davide Aiello, Piera Aiello, Ascari, Baldino, Bartolozzi, Cantalamessa, Caso, Dara, Ferro, Segretario, Lattanzio, Lupi, Miceli, Migliore, Migliorino, Nesci, Palazzotto, Paolini, Pellicani, Pentangelo, Pretto, Salafia, Savino, Tonelli, Segretario, Verini)

**RELAZIONE
SU ROSARIO LIVATINO MAGISTRATO**

Approvata dalla Commissione nella seduta pomeridiana del 18 maggio 2021

(Relatori: senatore GRASSO e deputato CANTALAMESSA)

*Comunicata alle Presidenze il 25 giugno 2021
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z), della legge 7 agosto 2018, n. 99*

TOMO I



Senato della Repubblica



Camera dei Deputati

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Il Presidente

Roma, 25 giugno 2021
Prot. n. 4199/CommAnt

Illustre Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dall'articolo 1, comma 1, lettera z) della legge 7 agosto 2018, n. 99, la Relazione su Rosario Livatino, magistrato, approvata dalla Commissione che mi onoro di presiedere nella seduta del 18 maggio 2021.

Con i migliori saluti.

Nicola Morra

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
SEDE



Senato della Repubblica



Camera dei Deputati

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Il Presidente

Roma, 25 giugno 2021
Prot. n. 4200/CommAnt

Illustre Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dall'articolo 1, comma 1, lettera z) della legge 7 agosto 2018, n. 99, la Relazione su Rosario Livatino, magistrato, approvata dalla Commissione che mi onoro di presiedere nella seduta del 18 maggio 2021.

Con i migliori saluti.

Nicola Morra

On. Roberto FICO
Presidente della Camera dei deputati
SEDE

I N D I C E

TOMO I

Relazione

1. Introduzione	<i>Pag.</i> 3
2. Il contesto storico-criminale	» 4
3. Il magistrato Rosario Angelo Livatino	» 10
4. I provvedimenti	» 13

Interventi

1. Senatore Pietro Grasso	<i>Pag.</i> 18
2. Deputato Gianluca Cantalamessa	» 20
3. Consigliere Alfredo Mantovano	» 24

Allegati

1. Doc. 701.1 (XVIII legislatura) – Raccolta di decreti per l'applicazione di misure di prevenzione disposte dal tribunale di Agrigento, dal 16 dicembre 1989 al 17 settembre 1990, nei quali figura il giudice Rosario Angelo Livatino .	<i>Pag.</i> 31
2. Resoconto stenografico della missione ad Agrigento del 21 maggio 1990 (X legislatura) – Audizione del procuratore della Repubblica di Agrigento, dott. Giuseppe Vajola e del sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento, dott. Roberto Saieva; Audizione di padre Angelo Chillura, parroco di Naro	» 291
3. Doc. 1891.1 (X legislatura) – Relazione titolata « Problematiche connesse al fenomeno mafioso » a firma del prefetto di Agrigento, Pietro Massocco, consegnata in data 29 luglio 1991 in occasione della visita di una delegazione della Commissione antimafia ad Agrigento. In allegato « Verbali delle sedute del Comitato provinciale di Agrigento per l'ordine e la sicurezza pubblica » stralcio	» 321

4. Doc. 5.1 (X legislatura) – Verbali delle sedute del Comitato provinciale di Agrigento per l'ordine e la sicurezza pubblica (anni 1986-1987), trasmessi dal prefetto di Agrigento - stralcio Pag. 346

TOMO II

5. Doc. 139.2 (X legislatura) – Sentenza n. 302 del 23 luglio 1987, pronunciata dal tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento penale n. 274/87 Reg. Gen., in, nei confronti di Ferro Antonio e altri (*Segue Tomo III*) » 385

TOMO III

6. *Segue*: Motivi della decisione – Sentenza n. 302 del 23 luglio 1987, pronunciata dal tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento penale n. 274/87 Reg. Gen., nei confronti di Ferro Antonio e altri » 927

« Chi domanda giustizia deve poter credere che le sue ragioni saranno ascoltate con attenzione e serietà; che il giudice potrà ricevere ed assumere come se fossero sue e difendere davanti a chiunque. Solo se offre questo tipo di disponibilità personale il cittadino potrà vincere la naturale avversione a dover raccontare le cose proprie ad uno sconosciuto; potrà cioè fidarsi del giudice e della giustizia dello Stato, accettando anche il rischio di una risposta sfavorevole ».

Rosario Livatino

1. Introduzione

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, dando seguito alla pubblicazione disposta nel corso della precedente legislatura (*Doc. XXIII*, n. 21) ha ritenuto di approvare un documento che rende pubblici e liberamente consultabili alcuni provvedimenti adottati dal magistrato Rosario Angelo Livatino dall'avvio della sua carriera fino al giorno del suo estremo sacrificio. In occasione della beatificazione che ha avuto luogo il 9 maggio 2021, la Commissione antimafia intende valorizzare il profilo di magistrato giudicante e requirente, giovane e valoroso, il cui straordinario valore intellettuale si completava con doti professionali fuori dal comune. In tale circostanza la Commissione ha inteso raccogliere, tramite un'audizione, le testimonianze del dottor Alfredo Mantovano, giudice della Suprema Corte di cassazione e vice presidente del Centro studi Rosario Livatino, e del dottor Antonio Tricoli, presidente del tribunale di Sciacca ⁽¹⁾.

La presente relazione non è, dunque, da intendersi come la mera celebrazione delle preclare qualità di un magistrato tragicamente scomparso troppo presto. È anche occasione per tentare di ricostruire, pur per ampie volute, il clima che segnava la provincia agrigentina nel passaggio di decennio tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso. Quel territorio – vi si tornerà più diffusamente oltre – era assai difficile da interpretare, per via di un tessuto criminale in netta evoluzione e dai tratti peculiari. È proprio per offrire un contributo a questa ricostruzione storica che la Commissione antimafia, nell'ambito di una collaborazione con il Centro studi Rosario Livatino, ha deliberato di pubblicare, oltre ai più rilevanti provvedimenti di prevenzione personale e patrimoniale emessi da Rosario Livatino, anche il resoconto stenografico relativo a una missione svolta dalla stessa Commissione antimafia ad Agrigento, il 21 maggio 1990, pochi mesi prima dell'assassinio del magistrato. Segue anche la pubblicazione della relazione intitolata « Problematiche connesse al fenomeno mafioso » della prefettura di Agrigento, consegnata in data 29 luglio 1991. Quest'ultima è una relazione composita che da un lato tratteggia gli elementi generali del quadro criminale che si presentava di fronte alle forze di pubblica sicurezza, nell'estate del 1991; dall'altro, si sofferma sugli inquietanti risvolti connessi alla profanazione della tomba del giudice Livatino, pochi mesi prima, nell'aprile dello stesso anno.

Allo scopo di dar conto del contesto ambientale e criminale immediatamente precedente il 1990 sono, altresì, pubblicati i verbali delle sedute

⁽¹⁾ Sedute del 13 e del 18 maggio 2021, audizione del dottor Alfredo Mantovano, giudice della Suprema corte di cassazione e vice presidente del Centro studi Rosario Livatino, e del dottor Antonio Tricoli, presidente del tribunale di Sciacca.

tenutesi alla fine degli anni Ottanta dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica della medesima prefettura. La valenza storica della documentazione è accresciuta dal poter leggere le parole pronunziate dal dottor Livatino che prese parte ad alcune di queste sedute, in qualità di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Agrigento.

Chiude il complesso documentale in pubblicazione, la sentenza del tribunale di Agrigento n. 302 del 23 luglio 1987, che, oltre a porsi, già a quei tempi, come un vero e proprio maxiprocesso sulle mafie agrigentine, qui rileva in modo specifico, in quanto Rosario Livatino contribuì come pubblico ministero in modo rilevante nella complessa fase d'indagine.

Nel loro insieme si tratta di documenti che danno conto non solo del contesto criminale in cui maturò il barbaro omicidio di Rosario Livatino, ma anche delle difficoltà nell'interpretare il salto di qualità della capacità criminale di compagini di cui non si comprendevano a fondo le caratteristiche morfologiche e la carica di pericolosità.

La presente relazione illustrativa si sofferma analiticamente: sul contesto storico criminale maturato negli anni Ottanta in Sicilia, con particolare riguardo alle propaggini, solo apparentemente periferiche, che erano attive nell'agrigentino; sul ruolo e le funzioni nell'ordine giudiziario svolte dal 1979 al giorno della sua morte, il 21 settembre 1990, da Rosario Livatino; sui provvedimenti di cui Livatino fu estensore o comunque componente del collegio relativi alle tipologie di misure di prevenzione allora previste dalla normativa antimafia.

L'auspicio della Commissione antimafia è quello di offrire, dunque, un quadro integrato sull'esemplare opera di uno straordinario magistrato nel contesto storico in cui si trovò ad agire. Al contempo, questa pubblicazione consente di avviare una riflessione, di valore diacronico, sugli istituti della prevenzione criminale, ancora oggi al centro di un vivace dibattito dottrinale e oggetto di costanti tentativi di potenziarne l'efficacia e l'operatività.

2. Il contesto storico-criminale

Tra il 1981 e il 1984 in Sicilia si assistette a un violento conflitto interno all'organizzazione mafiosa denominata « Cosa nostra », che si concluse con l'affermazione dell'egemonia della fazione corleonese capeggiata da Salvatore Riina, attraverso lo sterminio dei tradizionali rappresentanti dell'aristocrazia criminale palermitana. Dopo l'assassinio di Stefano Bontate e di Salvatore Inzerillo e l'allontanamento dall'Italia di Tommaso Buscetta e Gaetano Badalamenti, vennero uccise più di cento persone ritenute vicine alle famiglie perdenti e la fazione criminale facente capo a Salvatore Riina e Bernardo Provenzano assunse il comando di Cosa nostra. I mutati assetti criminali non potevano non riflettersi sulle articolazioni dell'organizzazione anche nelle altre province della regione e, per quanto qui interessa, nella provincia di Agrigento, dove si assistette a una spaccatura interna alle varie famiglie di Cosa nostra, caratterizzata ancora una volta dalla contrapposizione tra le fazioni tradizionali e quelle sostenitrici del nuovo potere corleonese.

Se a Palermo vi fu una violenta e sanguinaria faida, in altre zone vi furono più tenui contrapposizioni o la semplice espulsione da Cosa nostra di coloro che rimanevano legati ai vecchi punti di riferimento gerarchico e non riconoscevano il potere dei corleonesi. Tale diminuita compattezza delle famiglie mafiose radicate nelle singole province, ma anche l'esigenza di rivalsa dei « fuoriusciti », lasciò spazio ad altri gruppi che, stringendo alleanze con questi ultimi o offrendo all'una o all'altra delle fazioni che coesistevano nelle « famiglie » il proprio sostegno criminale, avviarono una spietata offensiva contro le fazioni avverse, mirando a sottrarre loro il controllo del territorio e delle attività illecite per riaffermare il predominio dei « messi fuori famiglia » o delle fazioni cosiddette « perdenti » e, con il loro appoggio, essere ritualmente ammessi all'interno di Cosa nostra.

Infatti, a differenza di quanto accaduto nelle province di Palermo e di Trapani dove Cosa nostra aveva sempre mantenuto il monopolio assoluto delle attività criminali, in altre province il potere delle « famiglie » era stato affiancato da meno organizzati gruppi locali, dediti prevalentemente al compimento di rapine e di reati contro il patrimonio, che convivevano con la più importante struttura criminale, offrendo all'occorrenza alla stessa i propri servizi. Tali gruppi di manovalanza criminale, insediati in quasi tutte le province dell'agrigentino, del nisseno e del ragusano, fino alla presa di potere di Salvatore Riina, avevano mantenuto con le « famiglie » rapporti di pacifica convivenza, tolleranza e anche collaborazione. Nell'indebolirsi di tali più tradizionali e radicate articolazioni locali di Cosa nostra i gruppi di nuova formazione, gli « emergenti » come solevano chiamarsi, trovarono l'occasione per realizzare un ambizioso progetto, quello cioè di avviare una strategia di guerra e sterminio nei confronti degli appartenenti alle « famiglie » mafiose, con l'unico scopo di affermare la propria identità e valenza negli assetti criminali presenti nei territori locali. Strinsero a tal fine alleanze con i « messi fuori famiglia » o con le fazioni « perdenti » e avviarono una lotta congiunta finalizzata all'eliminazione delle organizzazioni mafiose insediate nel territorio ed egemoni, in modo da riaffermare il comando dei primi ed essere ammessi, quali uomini d'onore, all'interno di Cosa nostra.

Proprio in ragione di tale ambizioso disegno, nella metà degli anni Ottanta, nelle cittadine di Palma di Montechiaro, Canicattì, Campobello di Licata, Porto Empedocle, Racalmuto, Favara, Gela, Vittoria, Riesi, Niscemi, Mazzarino, e Marsala, ebbe inizio un violento scontro tra tali gruppi di nuova formazione, che verranno in seguito denominati « *stidda* », e le « famiglie » locali di Cosa nostra.

A Palma di Montechiaro, in particolare, il gruppo degli « emergenti », capeggiato da Giovanni Calafato⁽²⁾ e di cui facevano parte, tra gli altri, Paolo Amico, Domenico Pace, Gaetano Puzangaro⁽³⁾ e Salvatore Cala-

⁽²⁾ Giovanni Calafato veniva condannato in via definitiva per l'omicidio di Rosario Livatino all'esito della celebrazione del processo denominato Livatino *ter* (definito in primo grado con sentenza della Corte di assise di Caltanissetta, I Sezione, n. 3 del 4 aprile 1998).

⁽³⁾ Paolo Amico e Domenico Pace venivano condannati in via definitiva per l'omicidio di Rosario Livatino all'esito della celebrazione del processo denominato Livatino I (definito in primo grado con sentenza n. 7 del 1992 pronunciata il 18 novembre 1992 della Corte di assise di Caltanis-

fato⁽⁴⁾, stringeva alleanza con i « perdenti » di Cosa nostra (Di Vincenzo, Sambito, Farruggio e Bordino) e avviava una lotta cruenta avverso la corrente egemone, la famiglia mafiosa dei Ribisi. Questi ultimi rappresentavano in realtà il braccio armato anche della famiglia mafiosa canicattinese, facente capo a Giuseppe Di Caro, divenuto rappresentante provinciale di Cosa nostra dopo l'arresto di Antonio Ferro, subentrato al vertice della provincia mafiosa di Agrigento a seguito dell'uccisione del vecchio *boss* Carmelo Colletti⁽⁵⁾, legato al *clan* palermitano perdente degli Inzerillo-Bontate e capomafia del mandamento di Ribera⁽⁶⁾.

Benché non vi fosse un aperto conflitto all'interno della famiglia di Canicattì, la fazione facente capo a Di Caro trovava l'opposizione del gruppo « Ferro-Guarneri » al quale, in nome della menzionata strategia di avversione a Cosa nostra, si era avvicinato il gruppo degli emergenti di quel comune, capeggiato da Antonio Gallea⁽⁷⁾ e di cui facevano parte, tra gli altri, Giovanni Avarello⁽⁸⁾, Bruno Gallea, Giuseppe Montanti, Salvatore Parla⁽⁹⁾.

Analoghe contrapposizioni interessavano i territori confinanti. A Gela, il gruppo denominato « Iannì-Cavallo », unitamente a quello di Riesi, formato dai Riggio e Annaloro (fuoriusciti da Cosa nostra), dei Russo di Niscemi e dei Sanfilippo di Mazzarino si contrapponeva alla « famiglia » capeggiata da Giuseppe Madonia. Nella cittadina di Porto Empedocle il gruppo degli emergenti capeggiato dai Grassonelli si opponeva alla famiglia mafiosa dei Messina⁽¹⁰⁾.

I gruppi emergenti, fondati su imprevedibili intese tra le manovalanze criminali e fazioni mafiose, avviavano una violenta e serrata azione di sterminio contro gli uomini di Cosa nostra, come detto, non al fine di pervenire alla eliminazione della « famiglia », ma con l'obiettivo di annientare la componente di comando riconosciuta, restituire il potere ai « fuoriusciti » o « perdenti » ed entrare formalmente in Cosa nostra, divenendo essi stessi « la famiglia » di quel territorio.

Al fine di raggiungere il comune obiettivo, i diversi gruppi « emergenti » dei vari territori della provincia si stringevano in una rete di alleanze e patti di collaborazione, raggiungendo accordi di tipo confederativo che

setta); Gaetano Puzzangaro condannato in via definitiva per l'omicidio di Rosario Livatino all'esito della celebrazione del processo denominato Livatino *bis* (definito in primo grado con sentenza della Corte di assise di Caltanissetta n. 3 del 13 luglio 1995).

⁽⁴⁾ Salvatore Calafato veniva condannato per l'omicidio di Rosario Livatino all'esito della celebrazione del processo denominato Livatino *ter* (definito in primo grado con sentenza della Corte di assise di Caltanissetta, I Sezione n. 3 del 4 aprile 1998).

⁽⁵⁾ Avvenuta a Ribera in data 30 luglio 1983.

⁽⁶⁾ Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, verbale n. 13/86.

⁽⁷⁾ Antonio Gallea veniva condannato in via definitiva per l'omicidio di Rosario Livatino all'esito del processo denominato Livatino *ter* (definito in primo grado con sentenza della Corte di assise di Caltanissetta, I Sezione n. 3 del 4 aprile 1998).

⁽⁸⁾ Giovanni Avarello veniva condannato in via definitiva per l'omicidio di Rosario Livatino all'esito della celebrazione del processo denominato Livatino *bis* (definito in primo grado con sentenza della Corte di assise di Caltanissetta n. 3 del 13 luglio 1995).

⁽⁹⁾ Parla e Montanti venivano condannati in via definitiva per l'omicidio di Rosario Livatino all'esito della celebrazione del processo denominato Livatino *ter* (definito in primo grado con sentenza della Corte di assise di Caltanissetta, I Sezione n. 3 del 4 aprile 1998).

⁽¹⁰⁾ Analoghi gruppi « emergenti » erano i Barba di Favara, i Carbonaro di Vittoria, i Sole di Racalmuto e gli Zicchitella e i Canino di Marsala.

consentivano a ciascun gruppo il mantenimento di una piena autonomia nell'ambito del proprio territorio e garantendo, al tempo stesso, l'appoggio dei federati attraverso il supporto nelle azioni criminose, lo scambio di manovalanza, *killer*, armi e mezzi, nonché la predisposizione di covi comuni.

La strettissima intesa tra gli emergenti di Canicattì e quelli di Palma di Montechiaro, l'appoggio fornito alla corrente dei Bordino di Palma e dei « Ferro-Guarneri » di Canicattì, si alimentavano così anche di ulteriori alleanze strette con i gruppi di diversi territori. Nelle azioni criminose contro i Ribisi e i Di Caro venivano impiegati anche soggetti provenienti da altre province, in un'offensiva per un verso meno prevedibile dagli avversari e perciò più efficace, per altro meno comprensibile alle forze dell'ordine che vedevano criminali comuni coinvolti in gravi episodi criminosi al fianco o in contrapposizione ai mafiosi del territorio. Quale triste risultato dello scambio di favori, programmato e indispensabile strumento per il perseguimento dell'ambizioso progetto, le strade delle cittadine siciliane di quegli anni erano insanguinate dall'elevatissimo numero di azioni di morte, in un contesto sociale ed economico già ampiamente degradato⁽¹¹⁾. Le forze dell'ordine erano del tutto impreparate e la magistratura incapace di comprendere il significato di quelle condotte, eseguite con l'impiego di *killer* e di mezzi in dotazione all'uno o all'altro gruppo e con l'unico denominatore dell'avversione a Cosa nostra.

Lo scontro avviato dai gruppi emergenti era evidente nelle cittadine di Canicattì e di Palma di Montechiaro, divenute sul finire degli anni Ottanta teatro di moltissimi agguati mortali in pregiudizio di uomini appartenenti alle due famiglie egemoni. Soggetti provenienti dai territori limitrofi venivano dunque impiegati, unitamente a quelli locali nell'uccisione a Palma di Montechiaro di Gioacchini Ribisi e Girolamo Castronovo⁽¹²⁾. Poco tempo dopo Paolo Amico e Domenico Pace, componenti del gruppo degli « emergenti » di Palma di Montechiaro, venivano attinti da colpi di arma da fuoco esplosi dall'interno di un'autovettura e loro stessi esplodevano dei colpi all'indirizzo degli aggressori, ferendo Rosario Ribisi. Quest'ultimo, il

⁽¹¹⁾ Sulla grave situazione di emergenza e degrado sociale in cui versava in quegli anni la provincia di Agrigento ed, in particolare, il comprensorio di Palma di Montechiaro, cfr. la relazione, redatta dall'allora magistrato consulente Pietro Grasso, approvata dalla Commissione parlamentare antimafia il 31 luglio 1990, poche settimane prima dell'omicidio del magistrato, sulle « risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti circa lo stato della lotta alla mafia ad Agrigento ed a Palma di Montechiaro » (X legislatura, Doc. XXIII, n. 21). Con rara efficacia descrittiva, la Commissione delineava un quadro generale decadente e di profonda desolazione: « (...) Grave e preoccupante è il degrado ambientale, sociale, economico e politico-amministrativo riscontrato dalla Commissione a Palma di Montechiaro. Dopo le audizioni, la delegazione della Commissione ha effettuato un giro per la cittadina, posta a ventotto chilometri da Agrigento, constatando de visu il degrado ambientale in cui è ridotta. Si sono potuti notare interi quartieri abusivi, con costruzioni non rifinite, privi di strade asfaltate, di fogne, di acqua, luce e di qualsiasi opera di urbanizzazione, che soffocano con le loro brutture l'antica struttura urbanistica formata da splendidi edifici barocchi, in lento e inesorabile disfacimento, allineati lungo il corso principale fino alla cattedrale. Nella medesima città ove sopravvive l'antico palazzo dei principi di Lampedusa, una grande cloaca a cielo aperto raccoglie i reflui urbani trascinandoli e disperdendoli sul suolo. » Conclude: « Il degrado dell'ambiente fa da triste sfondo a quello della collettività, dilaniata da perenni conflittualità tra le forze politiche e da scontri mortali tra la criminalità organizzata. »

⁽¹²⁾ Gioacchino Ribisi e Girolamo Castronovo venivano uccisi a Palma di Montechiaro il 5 agosto 1989.

giorno seguente veniva ricoverato presso l'ospedale civile di Caltanissetta dove, nel successivo mese di ottobre, veniva eliminato insieme a Carmelo Ribisi che era andato ad assisterlo. Altri appartenenti alla famiglia egemone di Cosa nostra di Palma di Montechiaro⁽¹³⁾ venivano uccisi nella stessa cittadina per mano di *killer* prestati dai vari gruppi emergenti e a tali azioni seguivano altrettante violente risposte. Analoga strategia di guerra ispirava l'azione a Canicattì dove nel 1990 venivano eseguiti gli omicidi di Amedeo Corrao, Rosario Coniglio e Maurizio Montagna, tutti appartenenti alla famiglia mafiosa di Giuseppe Di Caro, anch'egli ucciso nel febbraio del 1991.

Analoghe mortali aggressioni subivano i componenti di Cosa nostra a Marsala, Porto Empedocle, a Sommatino⁽¹⁴⁾ e altrove, scatenando reazioni di corrispondente violenza in danno dei gruppi degli *stiddari*.

Le cittadine in provincia di Agrigento divenivano, dunque, in quegli anni scenari di molteplici delitti al punto che gli abitanti avevano timore a uscire e avevano attuato una sorta di spontaneo coprifuoco⁽¹⁵⁾ in forza del quale, all'imbrunire, le strade della città erano frequentate solo da « squadre di morte », gruppi di pregiudicati locali impegnati nella ricerca di avversari da colpire.

La preoccupazione per il diffondersi degli omicidi e di un fenomeno all'epoca ancora indecifrabile, era oggetto dell'audizione di alcuni rappresentanti della magistratura inquirente di Agrigento, in occasione del sopralluogo della Commissione antimafia pochi mesi prima della morte di Livatino⁽¹⁶⁾. Emergono chiaramente dalla lettura di quei resoconti le gravi difficoltà che incontravano gli investigatori nel far fronte al gran numero di omicidi verificatisi negli ultimi anni in ragione della proverbiale omertà degli abitanti, della mancanza di pentiti e delle gravi carenze di personale e di organico tanto nelle forze dell'ordine quanto nella magistratura⁽¹⁷⁾. Risulta evidente da quelle audizioni come fossero del tutto oscure, all'epoca, le dinamiche che animavano quella strategia di sangue, di cui non si riusciva a individuare movente, esecutori e mandanti.

⁽¹³⁾ Il 1° novembre 1989 a Palma di Montechiaro venivano uccisi Traspadano Anzalone e Rosario Allegro.

⁽¹⁴⁾ A Marsala veniva ucciso Antonino Titone appartenente alla cosca mafiosa di quel territorio; a Porto Empedocle veniva ucciso il capo della famiglia mafiosa, Albanese ed a Sommatino uno dei membri della locale famiglia, Calogero Pulci.

⁽¹⁵⁾ X legislatura, Missione della Commissione parlamentare antimafia ad Agrigento e Racalmuto del 29 luglio 1991. Registrazione inedita.

⁽¹⁶⁾ Resoconto stenografico della missione della Commissione parlamentare antimafia ad Agrigento del 21 maggio 1990: audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Agrigento Giuseppe Vajola e del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Agrigento Roberto Saieva.

⁽¹⁷⁾ Sul particolare clima di scoramento, profonda omertà e pressione intimidatoria in cui versava la provincia di Agrigento anche rispetto alle altre provincie siciliane, vedi « Relazione sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti circa lo stato della lotta alla mafia ad Agrigento ed a Palma di Montechiaro » approvata dalla Commissione nella seduta del 31 luglio 1990 (X legislatura, Doc. XXIII n. 21): « Assai significativo del clima di diffusa intimidazione e di omertà instaurato dalle organizzazioni mafiose appare l'aumento degli attentati e dei danneggiamenti e la pressoché totale assenza di denunce di estorsioni (...). Si è avvertito lo scoramento delle forze dell'ordine e la diffusione di una rassegnata forma di generica intimidazione e di sfiducia nella legge da parte della popolazione nel vedere tornare tali soggetti, pur condannati a pesanti pene, liberi di muoversi nel loro territorio. ».

La medesima crescente preoccupazione per l'intensificarsi degli episodi criminali in quei territori traspare dalla lettura dei verbali dagli atti dei comitati provinciali per l'ordine e per la sicurezza pubblica, acquisiti da questa Commissione e oggetto della presente pubblicazione⁽¹⁸⁾. Il Comitato, che si riuniva con notevole frequenza dal 1986 al 1988, affrontava in più occasioni le criticità relative alla carenza di uomini e mezzi delle forze di polizia; le esigenze di tutela dei magistrati impegnati nel contrasto alla criminalità per fornire una pronta risposta da parte dello Stato, non solo nei tradizionali luoghi di radicamento di Cosa nostra, ma anche nelle province più remote, come quella di Agrigento.

Di ciò non dubitava Rosario Livatino che ben conosceva quei territori, da dove proveniva e dove operava dal 1979. Egli, nella veste di magistrato del pubblico ministero, si era occupato della prima rilevante indagine sulla mafia agrigentina, sfociata nel maxiprocesso denominato « Ferro Antonio più 43 » che aveva portato alla condanna di molti *boss* mafiosi operanti prevalentemente nella provincia di Agrigento. Nell'ambito di tale inchiesta e per la sua dedizione alla ricerca della verità, egli aveva potuto conoscere a fondo le realtà criminali che insistevano in quell'area territoriale e ne aveva colto l'essenza e il modo di agire, apprezzando il più profondo significato di elementi di fatto pur apparentemente di minimo rilievo per delineare alleanze e contrapposizioni e comprendere il qualificato profilo criminale di ciascuno dei soggetti che vi operava⁽¹⁹⁾.

Ne è dimostrazione il decreto applicativo della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e di confisca dei beni emesso nei confronti di Vincenzo Collura⁽²⁰⁾, nel quale Rosario Livatino mostrava di comprendere la valenza, in termini criminali, dei rapporti del proposto, non più limitati alla frequentazione di pregiudicati locali impegnati nella commissione di reati comuni, ma estesi anche a soggetti quali Michele Montagna, ritenuto esponente delle cosche della criminalità organizzata operanti in questo territorio. Tale circostanza, in apparenza di modesto significato ma estremamente rilevante nelle dinamiche criminali di quel periodo storico, veniva invece considerata dal giudice Livatino che ne affermava il rilievo quale elemento che « getta una luce sinistra sull'evoluzione della personalità del proposto e concreta il sospetto che da quella comune egli fosse transitato nella più dirompente forma della criminalità appena menzionata »⁽²¹⁾, ritenuto tale da giustificare, unitamente agli altri « addendi » indicati nel provvedimento, l'applicazione della misura richiesta.

Il giudice comprendeva benissimo il significato di quelle frequentazioni, specie in una cittadina quale Canicattì, dove era nota l'appartenenza alla mafia di alcuni soggetti, la cui frequentazione diventava di per sé estremamente pericolosa.

È appena il caso di ricordare che Vincenzo Collura non era uno qualsiasi.

⁽¹⁸⁾ Verbali del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cfr. Allegato 4.

⁽¹⁹⁾ Sentenza del tribunale di Agrigento n. 302 del 23 luglio 1987.

⁽²⁰⁾ Decreto n. 43/87 emesso dal tribunale di Agrigento sezione per le misure di prevenzione in data 20 luglio 1990.

⁽²¹⁾ *Ibidem*.

Il mandante dell'omicidio di Rosario Livatino, Giovanni Calafato, lo indicava quale *stiddaro* del gruppo di Canicattì e riferiva che proprio Collura era animato da un profondo rancore nei confronti del giudice (firmatario di alcune misure di prevenzione a suo carico) che neanche la morte di quest'ultimo aveva potuto acquietare: il Collura infatti si rendeva autore di uno spregevole gesto, la profanazione della tomba del giudice nella notte tra il 22 ed il 23 aprile del 1991, e se ne vantava ⁽²²⁾.

3. Il magistrato Rosario Angelo Livatino

La scelta di pubblicare gli atti presenti in archivio è sorta dall'esigenza di fare piena luce su quale fosse il peculiare momento storico nel quale Rosario Angelo Livatino viveva e svolgeva le sue funzioni di magistrato in un territorio difficile e remoto quale quello della provincia agrigentina e delineare la figura dell'uomo magistrato quale traspare dalla lettura dei provvedimenti da lui redatti.

Egli ha svolto le funzioni di sostituto procuratore dal 29 settembre 1979 al 20 agosto 1989 e poi di giudice penale fino al 21 settembre 1990, giorno del suo efferato omicidio. Anni in cui la legislazione antimafia era agli albori (la disposizione inserita nell'articolo 416-*bis* del codice penale era stata introdotta solo nel 1982) e non era stata ancora prevista l'aggravante nota come « articolo 7 », inserita dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (oggi articolo 416-*bis*.1 del codice penale), che consente di aumentare la pena per i delitti commessi « avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo ».

Va ricordato, a tal proposito, che uno dei motivi che ha portato all'uccisione di Livatino è stata la pena comminata oltre il minimo edittale in un processo per violazione delle leggi sulle armi a carico di Giovanni Calafato, Antonio Gallea e Santo Rinallo, i primi due riconosciuti quali mandanti e organizzatori del suo omicidio ⁽²³⁾.

La sua profonda conoscenza della provincia agrigentina, e in particolare della cittadina di Canicattì ove egli viveva con i genitori, il suo attento studio e rigoroso approfondimento delle vicende che gli venivano sottoposte, quale traspare dalla lettura dei provvedimenti da lui vergati a mano, uniti al suo essere un giudice estremamente accorto e competente, gli consentivano di comprendere a fondo il significato delle vicende che doveva giudicare. Ma era il suo ben noto coraggio di assumere decisioni adeguate alla realtà che era chiamato a valutare a renderlo un avversario estremamente temibile e, infatti, fortemente avversato dalle organizzazioni criminali che in quel territorio operavano.

⁽²²⁾ Cfr. dichiarazioni di Giovanni Calafato, riportate a pagina 135 della sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta n. 10 del 25 settembre 1999; cfr. relazione « Problematiche connesse al fenomeno mafioso » del Prefetto di Agrigento consegnata del 29 luglio 1991.

⁽²³⁾ Cfr. sentenze pubblicate in XVII legislatura, Doc. XXIII n. 21, relazione approvata nella seduta del 21 settembre 2016.

Proprio in ragione di tali qualità e potendo valutare in pieno la pericolosità di Giovanni Calafato (capo degli emergenti di Palma di Montechiaro) e di Antonio Gallea (capo degli emergenti di Canicattì), dovendone giudicare le condotte di concorso nella detenzione di una pistola con matricola abrasa e di 200 grammi di materiale esplosivo, rinvenuti in possesso di Santo Rinalli dopo che questi, accortosi della presenza delle forze dell'ordine, si era allontanato dai due per assicurare loro l'impunità, il collegio di cui Livatino faceva parte li aveva condannati a quattro anni di reclusione e due milioni di lire di multa, disponendo in via cautelare la detenzione in carcere e non accogliendo (se non per Rinallo) le reiterate istanze di scarcerazione⁽²⁴⁾.

Tale rigorosa valutazione, confermata nel successivo grado di appello ma evidentemente non comune nelle sentenze dell'epoca, confermava quel giudizio diffuso nella criminalità canicattinese della necessità di uccidere il giudice Livatino, individuato quale nemico dei pericolosi gruppi « emergenti » e ostacolo all'attuazione dell'ambizioso progetto che essi perseguivano.

Una eliminazione da attuare con un gesto esemplare e da compiere per mezzo di sicari di Palma di Montechiaro, oltre che di Canicattì, quale espressione della lotta congiunta a Cosa nostra da parte degli *stiddari* e, a un tempo, quale mezzo per dimostrare a essa la forza criminale dei gruppi « emergenti ».

Non era stato ancora introdotto il regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che sarà previsto solo dalla normativa del 1992⁽²⁵⁾ proprio sulla consapevolezza della necessità di recidere il permanere durante la detenzione carceraria, dei collegamenti tra *boss* mafiosi e di costoro con il mondo esterno, collegamenti che consentivano di trasmettere ordini, di verificarne la corretta esecuzione e di mantenere il controllo dell'associazione criminale di provenienza.

L'omicidio del giudice era stato ideato e deciso proprio attraverso la comunicazione tra *boss* detenuti e tra loro e gli affiliati in libertà: Antonio Gallea, capo della *stidda* di Canicattì era detenuto nel carcere di Agrigento con Giovanni Calafato, capo della *stidda* di Palma di Montechiaro – entrambi erano ristretti nel medesimo carcere in forza della citata sentenza di condanna per la detenzione di armi ed esplosivo – quando il primo comunicava al secondo il proposito omicida e chiedeva un aiuto e una sorta di benessere per l'esecuzione dell'efferato delitto. La decisione maturava a seguito dei colloqui che Giovanni Calafato effettuava con il fratello Salvatore, che con lui condivideva il progetto criminoso di Giovanni Avarello. Nei loro colloqui emergeva il profondo risentimento per la durezza delle misure di prevenzione richieste da Livatino quale pubblico ministero nei confronti di loro affiliati e, del pari, emesse quale giudice del

⁽²⁴⁾ *Ibidem.*

⁽²⁵⁾ Lo strumento per contrastare la criminalità organizzata sul fronte del sistema penitenziario verrà introdotto solo dal decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, a cavallo tra le stragi mafiose di Capaci e via D'Amelio.

tribunale, nonché la severa condanna inflitta a Giovanni Calafato, Antonio Gallea (zio di Avarello) e Santo Rinallo per violazione della legge sulle armi. Gli *stiddari* di Canicattì, e tra essi Avarello, al fine di persuadere quelli di Palma di Montechiaro, avevano infatti sottolineato che Livatino aveva avuto un atteggiamento più rigoroso nei confronti degli *stiddari* rispetto alla frangia mafiosa rimasta in Cosa nostra, circostanza però smentita dalle sentenze dei tre giudizi che hanno riguardato il suo omicidio.

Livatino era perfettamente consapevole dell'indissolubilità del vincolo mafioso. Nonostante, come ogni buon giudice, fosse sempre pronto a considerare gli elementi di segno contrario eventualmente risultanti in atti, segnalava come « la partecipazione a una consorterìa mafiosa viene meno solamente con la morte »⁽²⁶⁾.

Dai provvedimenti di Livatino appare nitida la sua profonda conoscenza del fenomeno mafioso e ciò nonostante il fatto che, all'epoca in cui aveva svolto funzioni inquirenti, non avesse potuto contare sull'ausilio delle informazioni dei pentiti⁽²⁷⁾. Il contributo di questi ultimi avrebbe agevolato, anche in quel territorio, la ricostruzione delle connotazioni strutturali, degli assetti gerarchici e delle dinamiche interne ed esterne, nonché delle strategie e del *modus operandi* delle cosche, ma il contesto socio-culturale nel quale egli viveva e lavorava, particolarmente ostile, omertoso e poco incline al fenomeno del pentitismo, non favoriva alcuna forma di collaborazione con la giustizia.

Del resto, va ricordato che fu proprio grazie al coraggioso contributo di Piero Ivano Nava – testimone oculare del tutto estraneo al territorio e tuttora sottoposto allo speciale programma di protezione – che fu possibile effettuare, già nell'immediatezza dei fatti, una prima ricostruzione della dinamica del cruento omicidio. Quanto dichiarato da Nava, agente di commercio in viaggio d'affari sull'isola, fu decisivo per instradare correttamente le indagini e risalire agli esecutori materiali del delitto⁽²⁸⁾.

Giova evidenziare, altresì, che negli anni in cui Livatino ha svolto le sue funzioni di magistrato non erano state ancora istituite né la Direzione nazionale antimafia né le procure distrettuali. A quei tempi, il collegamento delle indagini, comunque già previsto dal codice di procedura penale⁽²⁹⁾, era però nella pratica affidato alla discrezionalità e alla sensibilità dei singoli uffici.

I provvedimenti pubblicati e le notizie raccolte nelle sentenze emesse nei « processi Livatino »⁽³⁰⁾ dimostrano l'assiduo impegno del magistrato in

⁽²⁶⁾ Tribunale di Agrigento, decreto n. 60 del 2 aprile 1990.

⁽²⁷⁾ Va tenuto presente, inoltre, che la normativa sui collaboratori di giustizia venne introdotta anch'essa dopo la morte di Livatino con il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, successivamente modificata dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45.

⁽²⁸⁾ Cfr. XVII legislatura, resoconto stenografico n. 171 del 21 settembre 2016, audizione di Piero Ivano Nava, in Relazione per la memoria di Rosario Livatino, Doc. XXIII, n. 21.

⁽²⁹⁾ Art. 371 c.p.p., « rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero ».

⁽³⁰⁾ Sentenza « Livatino I », Corte di assise di Caltanissetta n. 7 del 18 novembre 1992.

materia di misure di prevenzione rilevante non soltanto sul piano quantitativo⁽³¹⁾, ma anche per la « qualità » dei soggetti destinatari delle stesse.

La mole dei procedimenti trattati dal giudice, non solo in termini numerici, ma anche in considerazione del peso degli stessi, deve essere letta anche alla luce della gravissima carenza di magistrati rispetto a una pianta organica di per sé assolutamente inadeguata in relazione alla realtà del territorio: in procura mancavano due sostituti procuratori su cinque, mentre in tribunale erano carenti cinque giudici su una pianta organica che ne prevedeva undici⁽³²⁾.

Ciò nonostante, i provvedimenti redatti da Livatino e oggetto di pubblicazione, estesi a mano con grafia curata ed elegante, sono sempre ampiamente motivati (alcuni sono lunghi decine di pagine), a dimostrazione del tempo e dell'attenzione che egli dedicava allo studio delle questioni di fatto e di diritto e, non ultimo, tempestivamente depositati.

4. I provvedimenti

Nei provvedimenti pubblicati unitamente alla presente relazione è possibile rinvenire tutte le tipologie di misure di prevenzione allora previste dal legislatore: da quelle personali, come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con le dovute prescrizioni, alle prime, qualificate e per certi aspetti innovative, applicazioni delle misure patrimoniali di sequestro e confisca dei beni ritenuti di origine illecita.

Livatino era pienamente consapevole di quanto tali misure costituissero un efficace strumento per contenere e controllare l'operare di soggetti pericolosi, ancor prima e in mancanza di un accertamento giudiziario della loro appartenenza a organizzazioni mafiose, spesso difficile in ragione del già accennato particolare contesto socio-culturale e dei limiti di carattere normativo.

Di questo è traccia in tutti i provvedimenti oggetto di pubblicazione laddove il giudice Livatino, così come quando svolgeva le funzioni di pubblico ministero, mostra di tenere in grande conto il valore di tutti gli elementi sottoposti alla sua attenzione, per trarre, o escludere, il significato

⁽³¹⁾ Quale sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento aveva avanzato dal 14 gennaio 1988 al 19 agosto 1989, 79 proposte per applicazione di misure di prevenzione, fra le quali sono da ricordare, per la qualità dei prevenuti, le misure richieste nei confronti di: Rosario Coniglio e Gioacchino Di Bella contigui alla famiglia Di Caro-Ferro-Guarneri di Canicattì; Gioacchino Sferrazza contiguo alla *stidda* di Canicattì e Giovanni (inteso Gianmarco) Avarello appartenenti alla *stidda* di Canicattì (proposta del 17/3/1988 - procedimento fissato per il 17/1/1991); Rosario Ribisi, Calogero Ribisi, Ignazio Ribisi appartenenti alla famiglia mafiosa di Palma di Montechiaro; Giuseppe Grassonelli ed altri componenti della *stidda* di Porto Empedocle.

Quale giudice del tribunale di Agrigento, in poco più di un anno, aveva emesso cinquanta decreti in materia di misure di prevenzione fra i quali sono da ricordare, sempre in ragione dello spiccato spessore criminale dei propositi, le misure disposte nei confronti di: Vincenzo Collura della *stidda* di Canicattì; Antonino Ferro capo dell'omonima « famiglia » di Canicattì; Gaspare Mallia vicino all'area palermitana della « famiglia » Madonia; Bruno Maurizio Gallea, componente della *stidda* di Canicattì.

⁽³²⁾ Attualmente il tribunale di Agrigento, per l'area penale, suddivisa in due sezioni, può contare su un organico di nove giudici e due presidenti di sezione, oltre alla sezione GIP - GUP, mentre per la procura la pianta organica prevede, oltre al procuratore della Repubblica, dodici sostituti e un procuratore aggiunto. Cfr. *Home page* Ministero della giustizia.

di pericolosità criminale che era chiamato a valutare alla luce della normativa vigente che egli, con acume e lungimiranza, poneva sempre a base dei suoi provvedimenti e ancor prima del suo pensiero.

Padronanza dei principi e delle norme, frutto di costante studio e approfondimento del diritto anche *de iure condendo*. A tal proposito è degno di nota il decreto del 4 aprile 1990⁽³³⁾ con cui Livatino, in qualità di giudice estensore, disponeva l'applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti di un noto «colletto bianco» dell'agrigentino. Il provvedimento veniva emesso pochi giorni prima dell'entrata in vigore della legge 19 marzo 1990, n. 55, prima profonda riforma della legge Rognoni-La Torre, connotata da una lunga e tormentata gestione nelle aule del Parlamento e, infatti, durata oltre due anni.

Dal decreto si evince come Livatino fosse particolarmente attento e aggiornato sulle vicende parlamentari del disegno di legge «Gava - Vassalli». È facile dedurre, da quanto scritto nel provvedimento, come egli ne abbia seguito costantemente l'*iter* normativo, cercando di cogliere dal dibattito parlamentare la *ratio* più profonda, interrogandosi sulla portata della futura novella sul diritto vivente quanto meno sul piano logico ed ermeneutico.

Era un provvedimento lungamente atteso, soprattutto da chi, come il giudice Livatino, si trovava nell'esigenza quotidiana di dare forma e anima a una branca del diritto ancora giovane (la portata concreta della prima norma in cui si introdussero termini come «mafia» e «mafioso» – la legge 31 maggio 1965, n. 575 – non fu invero di grande momento⁽³⁴⁾), quello della prevenzione e della repressione mafiosa, che prospettava, appunto con quel disegno di legge, di fare il salto di qualità, da normativa dell'emergenza a normativa di lotta sistemica alla mafia.

Così, nella IX legislatura fu proprio la Commissione parlamentare antimafia istituita dalla legge Rognoni-La Torre (articolo 32 della legge 13 settembre 1982, n. 646) a farsi carico per prima dell'onere di verificare il livello di efficacia di detta normativa. Già nella relazione del 16 aprile 1985 a firma del presidente on. Abdon Alinovi furono elaborate una serie di articolate proposte che, a distanza di anni, furono valorizzate dal legislatore nella citata legge n. 55 del 1990.

Per meglio contestualizzare la narrazione nel clima di tensione ambientale vissuto da Livatino come giudice operante in un territorio ad alta densità mafiosa, giova qui ricordare alcuni passi della citata relazione del 1985 della Commissione antimafia e, in particolare, del capitolo «Un fenomeno nuovo: il terrorismo politico-mafioso», titolo singolare nella sua triste lungimiranza,

⁽³³⁾ Tribunale di Agrigento, decreto n. 34 del 4 aprile 1990.

⁽³⁴⁾ Sebbene fosse all'epoca riconosciuto un potenziale valore alla legge 31 maggio 1965, n. 575, fu comunque scarso l'apporto concreto nell'aggressione al fenomeno mafioso. Cfr. pag. 39 della Relazione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, presentata il 16 aprile 1985 (IX legislatura, Doc. XXIII, n. 3): «Nel 1965 fu poi approvata la legge 31 maggio, n. 575, che fu la prima legge antimafia della Repubblica, espressamente intitolata "contro la mafia" (...). In verità la portata concreta di questa legge non fu di grande momento, e fu certamente inadeguata alle esigenze di una efficace lotta alla mafia (...)». Vedi anche, pag. 72, dove pur riconoscendo come «(...) evidenti le notevoli potenzialità della legge 646» se ne auspicava comunque una pronta riforma delle disposizioni ivi previste.

che si direbbe quasi profetica di quella dimensione stragistica di Cosa nostra che vedrà la sua massima latitudine nel 1992 con la morte di altri due magistrati, Falcone e Borsellino. La Commissione antimafia ricordava come, negli anni compresi tra il 1976, anno di conclusione dei lavori della precedente analoga commissione d'inchiesta, e il 1982, anno di approvazione della legge Rognoni-La Torre, la criminalità mafiosa siciliana avesse fatto registrare « un decisivo salto di qualità, manifestandosi principalmente attraverso una impressionante serie di omicidi in danno di personalità dello Stato e di esponenti politici ». Oltre ai delitti « tradizionali » (162 omicidi nel 1980, 235 nel 1981, oltre 40 sequestri di persona e più di 100 gravi estorsioni nello stesso periodo), si assisteva in quegli anni alla « messa in atto di tutta una serie di azioni di terrorismo politico-mafioso »⁽³⁵⁾.

Contro tale sfida mafiosa lo Stato oppose il varo della legge Rognoni-La Torre e l'istituzione dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Purtroppo, segnalava la relazione della Commissione antimafia del 1985, « continua la serie degli assassini politico-terroristici perpetrati dalla mafia »⁽³⁶⁾. Dunque, la Commissione antimafia già nel 1985 si interrogava su come rendere ancora più efficace il dispositivo di prevenzione e proponeva una serie di articolate riflessioni incentrate in modo particolare sulle misure di prevenzione patrimoniale⁽³⁷⁾.

Gli stessi interrogativi si poneva il giudice Livatino, mirando a ottenere dallo strumento normativo di cui era chiamato a fare uso, il risultato più efficace per il contrasto alla criminalità che dilagava nel territorio in cui viveva e che poteva toccare con mano ogni giorno. Certamente nella sua

⁽³⁵⁾ La Commissione ripercorre la scia di sangue stragista facendola risalire al 20 agosto 1977, con l'uccisione del tenente colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo. La sequenza di morte del « terrorismo politico-mafioso » diventa impressionante nel 1979 (3 marzo 1979, uccisione del segretario provinciale della Democrazia cristiana Michele Reina; 21 luglio 1979, uccisione del vice questore capo della squadra mobile di Palermo, Boris Giuliano; 25 settembre 1979, uccisione del magistrato Cesare Terranova, ex componente della Commissione d'inchiesta sulla mafia e del maresciallo di pubblica sicurezza Lenin Mancuso, suo accompagnatore. Intanto a Milano, sempre nello stesso anno 1979, l'11 luglio, veniva ucciso l'avvocato Giuseppe Ambrosoli evocando l'intreccio di relazioni tra mafia e finanza quale indagò pure la Commissione d'inchiesta sul « caso Sindona ») e continua nel 1980 con i « grandi delitti » del presidente della Regione siciliana, Piersanti Mattarella (6 gennaio), il comandante della compagnia dei carabinieri di Monreale, Emanuele Basile (4 maggio), il procuratore capo della Repubblica di Palermo, Gaetano Costa (6 agosto). Nel 1982 vengono soppressi, in aprile, l'onorevole Pio La Torre con il suo accompagnatore Rosario Di Salvo e, il 3 settembre, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che da pochi mesi aveva assunto l'incarico di prefetto di Palermo, con la moglie Emanuela e l'agente di pubblica sicurezza Giuseppe Russo.

⁽³⁶⁾ Ancora una volta, il prezzo più alto è pagato dalla magistratura e dalle forze dell'ordine impegnate in Sicilia: il 25 gennaio 1983, è ucciso il Sostituto procuratore della Repubblica di Trapani Giacomo Ciaccio Montalto; il 13 giugno 1983 è assassinato il successore del Capitano Basile nel comando della compagnia dei Carabinieri di Monreale, il capitano Mario D'Aleo e, infine, il 28 luglio 1983 viene commesso il delitto più eclatante di quella stagione per le modalità di esecuzione, la strage di via Pipitone Federico a Palermo in cui cadeva, insieme a due carabinieri di scorta ed al portiere del suo stabile, il capo dell'ufficio istruzione del tribunale di Palermo, il consigliere Rocco Chinnici. Anche la stampa, pagò di lì a poco il prezzo della libertà dell'informazione opposta all'odiosa pratica dell'omertà: il 9 maggio 1978 Giuseppe (Peppino) Impastato, giornalista e conduttore radiofonico pagava con la vita le sue denunce pubbliche contro il malaffare di Cosa nostra, il 21 luglio 1979 perdeva la vita il giornalista Mario Francese, ucciso per il suo coraggio e fiuto di cronista nelle vicende di mafia degli anni '70, il 5 gennaio 1984, veniva assassinato a Catania Giuseppe Fava, giornalista che stava svolgendo significative inchieste giornalistiche sugli inquinamenti mafiosi a Palermo e nella sua città.

⁽³⁷⁾ Cfr. Capitolo Terzo - paragrafo « Le misure di prevenzione. Problemi connessi e proposte di modifica » della Relazione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, presentata il 16 aprile 1985 (IX legislatura, Doc. XXIII, n. 3), pag. 69 e seguenti.

memoria e nel rigore con cui affrontava il suo dovere, era l'esempio del giudice Antonino Saetta, suo mentore e amico, ucciso con il figlio minorente mentre percorreva la stessa strada statale 640 Agrigento-Canicattì ove, due anni dopo, avrebbe incontrato anche lui la morte.

In ciascun provvedimento egli, dunque, esamina con dovizia di particolari i fatti da cui desumere la pericolosità del soggetto proposto, pone in collegamento gli elementi raccolti in altri procedimenti, analizza il contenuto delle informazioni riferite degli organi di polizia, valorizza il significato di relazioni, incontri e frequentazioni. Con il medesimo impegno, verifica la corrispondenza del fatto, così compiutamente ricostruito, alla normativa vigente e, con chiarezza espositiva e tecnica affronta le questioni di diritto controverse come, nel decreto cui si è appena fatto cenno⁽³⁸⁾, quella dei rapporti tra misure di prevenzione e misure di sicurezza o quella dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al giudizio penale.

Tutto quanto detto emerge dalla lettura dei numerosi provvedimenti redatti dal giudice Livatino per accogliere le proposte di applicazione di misure di prevenzione o per disporre la modifica o la cessazione. Essi rivelano altresì il profondo rispetto del giudice per tutte le parti processuali: in particolare, non trascura le allegazioni della difesa ma esamina, una per una, le deduzioni difensive e fornisce per ciascuna di esse, adeguata e puntuale risposta.

Nel decreto di applicazione della misura di prevenzione a carico di Antonio Ferro⁽³⁹⁾, egli tratteggia l'allarmante profilo di un capo di Cosa nostra, che viveva proprio a Canicattì: dopo avere rappresentato la « tendenza del proposto alle violazioni tipiche dell'associato mafioso » e averne illustrato i legami di sangue e le relazioni interpersonali con altri esponenti della criminalità organizzata siciliana, evidenzia con particolare efficacia le connessioni di carattere economico-finanziario e gli interessi del proposto nel settore degli appalti pubblici per dimostrarne l'incongruenza con l'apparente attività economica di modesto agricoltore e commerciante di bestiame.

Colpisce, in particolare, l'attenta analisi che Livatino opera delle possidenze del proposto; cespite per cespite, immobile per immobile, ricerca fonti lecite della ricchezza per valutare anno per anno, la sussistenza di « sperequazione tra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati »⁽⁴⁰⁾.

La conoscenza delle persone sottoposte al suo giudizio, del territorio in cui vivevano e operavano e dei fenomeni mafiosi, anche ove non ancora riconosciuti in pronunce giudiziali, come di quelli *in fieri*, non era limitata al solo centro cittadino di Canicattì o di Agrigento, ma si estendeva a tutti i territori della provincia, consentendo al giudice Livatino di comprendere i fenomeni criminali insistenti nelle cittadine viciniori ed emettere prov-

⁽³⁸⁾ Decreto n. 34 del 4 aprile 1990 a carico di Armenio Giuseppe di Licata.

⁽³⁹⁾ Decreto n. 60 del 2 aprile 1990 emesso dal tribunale di Agrigento, Sezione per le misure di prevenzione.

⁽⁴⁰⁾ *Ibidem*.

vedimenti altrettanto motivati nei confronti di soggetti di spicco della criminalità organizzata operante, per mero esempio, a Porto Empedocle ⁽⁴¹⁾, Licata ⁽⁴²⁾ e, soprattutto, Palma di Montechiaro ⁽⁴³⁾.

In proposito non può omettersi il riferimento al decreto con il quale il tribunale di Agrigento, estensore il giudice Livatino, applicava a Giovanni Anzalone e ai fratelli Scrofani di Palma di Montechiaro la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno ⁽⁴⁴⁾. La misura era stata proposta anche nei confronti di Giuseppe Calafato, Gaspare Calafato e Francesco Allegro ma la posizione di questi ultimi era stata separata. Avrebbe dovuto essere decisa la mattina del 21 settembre 1990: quella nella quale il giudice Livatino veniva ucciso.

Il provvedimento rivela la piena conoscenza, da parte del giudice, delle strutture mafiose operanti sul territorio e la sua chiara comprensione del significato dei numerosi episodi delittuosi accertati. La valutazione della proposta viene, infatti, operata alla luce dello « sfondo ambientale » e « degli avvenimenti che hanno caratterizzato la vita del centro di Palma di Montechiaro nell'ultimo decennio »: « l'impressionante serie di attentati alla proprietà privata e di reati contro il patrimonio in genere costituiscono una prova tanto obiettiva quanto eloquente dell'esistenza in tale centro di agguerriti gruppi criminali organizzati, ai quali soltanto può ricondursi un'attività sì devastante e duratura nel tempo. L'ancor più sconvolgente susseguirsi di omicidi e tentati omicidi costituisce – per la cadenza temporale, le modalità esecutive, la qualità delle persone coinvolte – un sintomo inequivocabile della connotazione mafiosa di questi gruppi e dell'esistenza di uno stato di conflitto fra gli stessi che, quale che ne sia la causa, può senz'altro definirsi cronico e senza quartiere ».

Il giudice Livatino descrive con chiarezza quanto tale agire incidesse sulla vita della cittadina di Palma di Montechiaro : « il tutto offre, infine, un'immagine vivida e giuridicamente valorizzabile di una cittadina oppressa da questa deteriore manifestazione della sua convivenza sociale, manifestazione che nella latitudine temporale e nel forte impatto emotivo sulla pubblica opinione che l'accompagna, appare averla permeata al punto da condizionarne inevitabilmente espressioni ed abitudini di vita collettiva ». E con efficacia rendeva quanto fosse noto e diffuso il condizionamento indotto dalle « cosche mafiose del palmese », così descrivendo i componenti della famiglia Ribisi: « né può essere sottaciuto che questi soggetti traspaiono dagli atti essere stati noti per tale sinistra identità, nella consapevolezza pubblica della loro città ben prima che le armi da fuoco e l'intervento giudiziale imprimevano a essi il proprio suggello ».

Così, pochi mesi dopo avere scritto quelle parole, la mattina del 21 settembre 1990, mentre raggiungeva come tutti i giorni il tribunale di

⁽⁴¹⁾ Decreto n. 42 del 30 luglio 1990 emesso dal tribunale di Agrigento, Sezione per le misure di prevenzione.

⁽⁴²⁾ Decreto n. 10 del 13 luglio 1990 emesso dal tribunale di Agrigento, Sezione per le misure di prevenzione.

⁽⁴³⁾ Decreto n. 53 del 19 febbraio 1990, emesso dal tribunale di Agrigento, Sezione per le misure di prevenzione, a carico di Bruno Maurizio Gallea; decreto n. 8 del 4 luglio 1990.

⁽⁴⁴⁾ Decreto n. 21 del 30 agosto 1990, emesso dal tribunale di Agrigento sezione per le misure di prevenzione.

Agrigento, avendo rinviato l'inizio delle sue ferie per poter concludere quel procedimento, veniva raggiunto da un gruppo di quattro sicari che esplodevano al suo indirizzo più colpi d'arma da fuoco e lo conducevano alla morte.

L'uccisione di un magistrato scrupoloso e lungimirante, ma soprattutto coraggioso e di elevato rigore morale. Un uomo giusto.

1. Intervento del senatore Pietro Grasso

Quel 21 settembre del 1990 la notizia dell'uccisione di Rosario Livatino mi giunse mentre mi trovavo a Roma alla Commissione parlamentare antimafia, come consulente. Tornai immediatamente a Palermo, raggiunsi in procura Giovanni Falcone, già insediato come procuratore aggiunto e insieme, addolorati e sgomenti, cercammo di comprendere le ragioni di quel vile attentato. Sapevamo che nella veste di magistrato del pubblico ministero, si era occupato della prima rilevante indagine sulla mafia agrigentina, sfociata nel processo denominato « Ferro Antonio più 43 », che aveva portato alla condanna di molti mafiosi. Riferii a Falcone che l'avevo incontrato a maggio, pochi mesi prima, in occasione di una missione della Commissione antimafia, decisa dopo uno sconvolgente susseguirsi di omicidi che per la loro efferatezza avevano colpito l'opinione pubblica, senza che se ne riuscissero a comprendere le dinamiche. Da circa un anno era passato come giudice allo stesso tribunale, ed era stato destinato alle cause civili, ma per le note carenze di magistrati talvolta integrava il collegio penale e si occupava a tempo pieno di misure di prevenzione e confisca di beni.

Il giorno dopo insieme a Falcone mi recai ai funerali, a Canicattì.

Ho ricordi vividi di quel momento: la bara, portata a spalla dai suoi colleghi, deposta in chiesa, avvolta dalla toga e dal tricolore, coperta di fiori; accanto, in piedi, sei magistrati in toga; dietro, due corazzieri inviati dal Presidente della Repubblica.

Una forte ondata di emozione pervase il Paese, che solo in quel momento scoprì la sua storia di uomo buono e la sua vita di giudice rigoroso e schivo, il suo volto pulito: diventò per tutti, e sarà per sempre, il « giudice ragazzino ».

È importante ricordare quanto fosse pesante in quel momento l'atmosfera in Sicilia, perché emerge con ancora più forza il suo coraggio e il suo diventare, suo malgrado, un martire.

La guerra di mafia scatenata a Palermo dai Corleonesi di Riina aveva provocato un indebolimento di Cosa nostra anche in altre province siciliane e favorito la formazione, attorno a mafiosi « messi fuori famiglia » o delle fazioni perdenti, di nuovi gruppi criminali, denominati *stidda* (stella), con l'obiettivo di soppiantare, attraverso una violenta e serrata opera di sterminio, le famiglie di Cosa nostra locali.

Come era emerso dal sopralluogo della Commissione antimafia, il territorio, presidiato da un drappello di magistrati e forze dell'ordine assolutamente inadeguato, era abbandonato alle scorribande delle squadre

della morte, al punto che gli abitanti avevano attuato una sorta di spontaneo coprifuoco per paura di essere coinvolti nei numerosi scontri armati.

Grazie all'immediata collaborazione di un testimone oculare, Pietro Nava, agente di commercio, che sarà costretto per la sua sicurezza ad abbandonare il lavoro e a emigrare all'estero, le indagini e tre processi susseguitisi negli anni hanno fatto piena luce sulle cause, sui mandanti e sugli esecutori del suo eccidio.

Quella tiepida mattina del 21 settembre 1990, Rosario Livatino, riposti nella borsa i fascicoli, studiati fino a tarda notte, dell'udienza delle misure di prevenzione nei confronti di alcuni pericolosi *stiddari*, che voleva assolutamente definire, dopo avere, di proposito, rinviato le ferie, percorreva come ogni mattina a bordo della sua autovettura Ford Fiesta la superstrada che da Canicattì, dove viveva coi genitori, lo portava al tribunale di Agrigento.

Lungo il percorso lo intercettò un commando di quattro uomini della *stidda*, che subito aprirono il fuoco. Ferito a una spalla, provò a salvarsi, fuggendo a piedi, ma venne braccato come una preda, come un animale, inciampò, si fratturò una caviglia e venne raggiunto in fondo alla scarpata. Come riferì uno degli inseguitori che finì per collaborare, pose la domanda di chi ha la consapevolezza di aver agito secondo legge e coscienza: « Picciotti, cosa vi ho fatto ? ». La risposta fu un colpo di grazia alla testa.

La sua profonda conoscenza della provincia agrigentina, e in particolare della cittadina di Canicattì, divenuta centro di importanti interessi, dove viveva accanto a mafiosi che era stato chiamato a giudicare; il suo attento studio e il rigoroso approfondimento dei fatti processuali; il suo ben noto coraggio di assumere decisioni rigorose e adeguate alla pericolosità dei soggetti sottoposti alla sua valutazione; lo avevano reso un avversario estremamente temibile, sia per le pesanti condanne che aveva inflitto, che per le numerose misure di prevenzione e di confisca dei beni, che, aveva dapprima proposto come pubblico ministero e poi irrogato come giudice. A torto, lo ritennero meno severo nei confronti dei mafiosi di Cosa nostra e quindi nemico dei pericolosi gruppi « emergenti » ed ostacolo all'attuazione dell'ambizioso progetto che essi perseguivano.

Una eliminazione, la sua, da attuarsi con un gesto esemplare, compiuta da *killer* di Palma di Montechiaro e di Canicattì, quale espressione della lotta congiunta a Cosa nostra da parte degli *stiddari* e, a un tempo, quale mezzo per dimostrare a essa, con l'uccisione di un giudice, la forza criminale dei gruppi « emergenti », della *stidda*.

Indicativo l'episodio raccontato da uno dei mandanti del suo omicidio. Tale Vincenzo Collura della *stidda* di Canicattì, memore del gravoso provvedimento della confisca dei beni applicatogli da Livatino, non pago della sua efferata eliminazione, si vantava di essere l'autore della spregevole profanazione della tomba del giudice, effettivamente commessa nella notte tra il 22 ed il 23 aprile del 1991.

Per capire chi fosse realmente Rosario Livatino si può partire da un particolare: su una pagina della sua agenda e in altri suoi scritti si rinvenne una piccola croce e sotto la sigla S.T.D.: le tre lettere furono un vero rompicapo da enigmisti. La spiegazione si trovò nel titolo della sua tesi di

laurea e nella sua fede: con quella sigla, *sub tutela Dei*, Rosario invocava l'assistenza divina nella sua quotidiana opera di giudice, avendo del suo ruolo un'altissima considerazione: fedeltà alla legge e alla propria coscienza; impegno nella preparazione professionale e nella cura delle decisioni; rigorosa condotta di vita, serietà, equilibrio, responsabilità e umanità. Qualità di cui ancora oggi la magistratura dovrebbe dare testimonianza quotidiana, per togliersi quell'ombra di sistema correntizio e di potere politico-mediatico-giudiziario, che, a causa del comportamento di alcuni suoi componenti, infanga la credibilità di un'intera categoria.

È necessario, contro ogni tentativo contrario e strumentale, riacquistare quella credibilità che giustifichi l'indipendenza della magistratura non come privilegio di casta ma come servizio, tutela e garanzia per i cittadini.

Giovanni Paolo II, dopo aver tenuto con tenerezza, tra le sue, le mani della mamma e consolato il padre per la solitudine causata dalla perdita violenta del loro giovane unico figlio, definì Livatino « un martire della giustizia, e indirettamente della fede ». Colpito da quell'incontro, nella valle dei templi, abbandonando il discorso ufficiale, lanciò il suo grido di dolore contro la mafia, invitando i mafiosi a non calpestare il diritto divino alla vita e a convertirsi.

Ho avuto il privilegio di partecipare a Canicattì, nella basilica dedicata a San Diego, alle sue esequie e pochi giorni fa, nella cattedrale di Agrigento, alla cerimonia della sua beatificazione, e spero risuonino nei cuori e nelle coscienze di tutti le sue parole, sempre attuali: « Non vi sarà chiesto se siete stati credenti ma se siete stati credibili ». Rosario Livatino il giudice ragazzino, l'uomo giusto, il beato.

2. Intervento del deputato Gianluca Cantalamessa

Rosario Livatino entra in magistratura all'età di 26 anni, il 18 luglio del 1978.

« Ho prestato giuramento, da oggi quindi sono in magistratura. Che Iddio mi accompagni e mi aiuti a rispettare il giuramento e a comportarmi nel modo che l'educazione, che i miei genitori mi hanno impartito, esige », così scrive nel suo diario a memoria del suo battesimo nella magistratura.

Parole che sembrano ammonire ognuno di noi. Rosario Livatino non è solo un eroe civile, ma è anche un testimone della coerenza tra fede e storia. Difatti papa Francesco lo ha definito « martire della giustizia e della fede ».

Testimone, laico e credente, che ha infuso, soprattutto nei giovani, fiducia, speranza e una « cultura alta e altra » rispetto alla « non-cultura » di sopraffazione, morte ed egoismo della criminalità organizzata.

Livatino ha svolto le funzioni di sostituto procuratore dal 29 settembre 1979 al 20 agosto 1989 e poi di giudice penale dal 21 agosto 1989 al 21 settembre 1990, giorno della sua morte. Anni in cui la legislazione antimafia era agli albori. Basti pensare che la disposizione inserita nell'articolo 416-*bis* del codice penale era stata introdotta solo nel 1982 e non era stata ancora prevista l'aggravante nota come « articolo 7 », inserita dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge

12 luglio 1991, n. 203 (oggi articolo 416-bis.1 del codice penale), quello che consente di aumentare la pena per i delitti commessi.

Le stragi di Capaci e di via D'Amelio e le inchieste di « Tangentopoli » hanno avuto l'effetto di svelare, da un lato, le potenzialità e l'aggressività della mafia siciliana, da molti sino ad allora sottovalutata o ignorata, dall'altro la capillare diffusione della corruzione nel nostro sistema politico-economico.

Rosario Angelo Livatino è stato antesignano, profeta di un tempo di là a breve da venire, e che non è ancora concluso. Saranno infatti cambiati usi, costumi, simboli e stile ma le mafie sono ben lontane dal dirsi sconfitte !

Nuove generazioni criminali sono cresciute, adattandosi ai cambiamenti del sistema e tornando a tessere le trame della loro strategia. Nel 2018 il *Corruption Perception Index* (CPI), elaborato e pubblicato annualmente da *Transparency International*, un'organizzazione non governativa con sede a Berlino, ha collocato l'Italia come fanalino di coda tra i paesi dell'Unione europea, alla cinquantasettesima posizione della graduatoria mondiale, alle spalle del Ruanda e della Namibia. Il che la dice lunga sull'opinione che la popolazione e gli operatori economici hanno del nostro paese. Ma soprattutto su quel che il beato Livatino aveva intuito e che Giovanni Falcone inizierà a delineare prima di essere anch'egli ucciso.

Il « giudice ragazzino » aveva intravisto sin dalle prime esperienze della sua carriera professionale, come la corruzione non si riduce al semplice malaffare politico amministrativo, ma è lo strumento attraverso cui si « facilitano » i grandi fenomeni criminali come la prostituzione, lo spaccio di sostanze stupefacenti, il commercio internazionale degli organi umani e così via. Questo rapporto tra il grande crimine organizzato e la corruzione, reato silenzioso e invisibile, non viene spesso evidenziato. Il « giudice ragazzino » era stato capace di presagire ogni cosa.

Nella sua attività Rosario Livatino si era occupato di quella che sarebbe poi esplosa come la Tangentopoli siciliana, utilizzando tra i primi lo strumento della confisca dei beni ai mafiosi.

La vita di Rosario Livatino trasuda, in particolare, di quei distillati della formazione culturale e spirituale ricevuta. Il forte senso di dignità, corrispondente al suo essere erede di quella millenaria tradizione di pensiero cattolico, che lo spinge a essere uno spirito veramente libero, riflessivo e critico: « Centun anni », così lo chiamavano i suoi compagni di classe, per sottolinearne la saggezza, del tutto incompatibile con la sua giovane età.

E poi quell'umiltà autentica, di chi sa che la ricerca della verità comporta uno sforzo quotidiano e mai definitivo.

Pur in un contesto così deprimente, dove la pressione mafiosa incombeva fin sull'uscio di casa, e dove anche l'ambiente professionale talora si mostrava ostile, e molto più spesso del previsto, Livatino rimase aggrappato a quella che sapeva bene essere una missione: servire la giustizia.

Non erano anni facili. Tra il 1981 e il 1984 in Sicilia vi era un violento conflitto interno all'organizzazione mafiosa *Cosa nostra*, che si concluse con l'affermazione della fazione capeggiata da Salvatore Riina. Egemonia

che si impose attraverso lo sterminio dei tradizionali rappresentanti dell'aristocrazia criminale palermitana.

Le cittadine siciliane in provincia di Agrigento divennero presto, in quegli anni, teatro di molteplici delitti al punto che gli abitanti avevano timore a uscire e avevano attuato una sorta di naturale coprifuoco: all'imbrunire, le strade della città erano frequentate solo da gruppi di pregiudicati impegnati nella ricerca di avversari da sterminare.

Mutate alleanze e nuove contrapposizioni orientavano le scelte criminali. Inattese, spesso incomprensibili, anche per le forze dell'ordine e gli inquirenti.

Tra esse nasceva l'azione congiunta degli emergenti di Palma di Montechiaro e di Canicattì per eseguire l'efferato omicidio del giudice Rosario Livatino.

La preoccupazione per il diffondersi degli omicidi e di un fenomeno all'epoca di difficile comprensione, era oggetto dell'audizione di alcuni rappresentanti della magistratura inquirente di Agrigento.

Il Comitato agrigentino, che si riuniva con notevole frequenza dal 1986 al 1988, affrontava le difficoltà connesse alle carenze di organico e di personale delle forze di polizia presenti sul territorio - corsi e ricorsi storici - e alle esigenze di tutela dei magistrati impegnati nel contrasto alla criminalità e, quindi, alla necessità di fornire una pronta risposta da parte dello Stato. Non solo in quei luoghi ormai diventati « tradizionali » per la presenza di Cosa nostra, ma anche nella provincia di Agrigento.

Rosario Livatino conosceva bene quel territorio. Nell'ambito del maxiprocesso « Ferro Antonio più 43 », la sua prima e rilevante indagine sulla mafia di Agrigento, aveva potuto conoscere il profilo delle entità criminali che insistevano in quell'area.

Ne è dimostrazione il decreto applicativo della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e di confisca dei beni che Livatino emise nei confronti di Vincenzo Collura. Mostrò subito di comprendere il valore, in termini criminali, dei rapporti del proposto. Ma soprattutto dimostrò il suo essere lungimirante nelle indagini.

Vincenzo Collura non era uno qualsiasi.

Il mandante dell'omicidio di Rosario Livatino, Giovanni Calafato, lo indicava quale *stiddaro* del gruppo di Canicattì e riferiva che proprio Collura, memore della gravosa misura di prevenzione applicatagli da Livatino, e non pago della sua efferata uccisione, si rese autore di uno spregevole gesto: la profanazione della tomba del giudice nella notte tra il 22 ed il 23 aprile del 1991.

È urgente e importante ricordare che uno dei motivi che ha portato all'uccisione di Livatino è stata la pena comminata oltre il minimo edittale in un processo per violazione delle leggi sulle armi a carico di Giovanni Calafato, Antonio Gallea e Santo Rinallo, tutti appartenenti alla *stidda* e i primi due riconosciuti quali mandanti e organizzatori del suo omicidio.

Non era stato ancora introdotto il regime *ex* articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che sarà previsto solo nella normativa del 1992 proprio sulla consapevolezza della necessità di recidere durante la detenzione carceraria i collegamenti tra *boss* mafiosi e quanti sono fuori.

Collegamenti che consentivano, e troppo spesso ancora oggi consentono, di trasmettere ordini, di verificarne la corretta esecuzione e di mantenere il controllo dell'associazione criminale.

L'omicidio del « giudice ragazzino » venne ideato e deciso proprio attraverso la comunicazione tra *boss* detenuti e gli affiliati in libertà: Antonio Gallea, capo della *stidda* di Canicattì era detenuto nel carcere di Agrigento con Giovanni Calafato, capo della *stidda* di Palma di Montechiaro.

Come si può immaginare di modificare o addirittura cancellare il 41-*bis* ?

La Commissione antimafia già nel 1985 si interrogava su come rendere ancora più efficace il dispositivo di prevenzione. E se lo domandava anche Livatino.

Va ricordato, e sottolineato, come la Direzione distrettuale antimafia di Palermo il 30 gennaio 2021 emetteva nei confronti di Antonio Gallea, mandante dell'omicidio di Livatino, un provvedimento di fermo di indiziato di delitto. Come noto, in estrema sintesi, Antonio Gallea, con Santo Rinallo, veniva ammesso alla semilibertà. Uno al quale il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, nel 2015, riteneva « impossibile » la collaborazione essendo accertati tutti i reati da lui commessi. E che sfruttando la normativa premiale, è stato promotore e riorganizzatore della *stidda* nell'agrigentino, ricostruendo le medesime dinamiche: dopo 25 anni di carcere, mafioso era rimasto.

Il che assume particolare significato se posto a confronto con le polemiche più recenti.

Livatino applicò, a Giovanni Anzalone e ai fratelli Scrofani di Palma di Montechiaro, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in più regioni. Misura proposta anche nei confronti di Giuseppe Calafato, Gaspare Calafato e Francesco Allegro e che avrebbe dovuto essere decisa la mattina del 21 settembre del 1990, ma la storia ci ha raccontato, poi, cos'è successo invece, quella mattina.

Una mattina che annunciava il mite autunno siciliano, quando Livatino, riposti nella borsa i fascicoli processuali su cui aveva lavorato fino a tarda notte, si avviava verso il tribunale di Agrigento a bordo della sua Ford Fiesta rosso amaranto. Quel giorno avrebbe potuto essere in ferie, e invece, il suo carattere sarà il suo destino.

Con la sigla S.T.D., *sub tutela Dei*, Rosario invocava l'assistenza divina nella sua quotidiana opera di giudice che non mancherà e che resisterà anche il giorno del suo omicidio.

Manifestazione dell'indipendenza sana da ogni corrente che diventerà il fondamento del suo essere magistrato.

Il prestigio dell'ordine giudiziario, negli anni recenti, è risultato, ahimè, intaccato dolorosamente dall'emergere di dinamiche sottese alla designazione dei vertici degli uffici giudiziari.

In questo panorama pieno di ombre, la Chiesa cattolica eleva agli onori degli altari un magistrato, proprio mentre talune procure annaspano. E mai come ora, ribadisco, occorre riflettere profondamente sulla sua figura e sulla sua eliminazione. Uno che non ebbe ad aderire mai ad alcuna corrente e che

fuggì sempre dalla pretesa superiorità etica del magistrato fino a legittimare una visione padrona del diritto.

Rosario Livatino ci ha insegnato che le frasi di circostanza e la polvere nascosta sotto il tappeto possono ricordare solo quelle *colf* poco professionali: l'illusione di una casa linda e pulita dura sempre poco !

E questo richiamo a un eroe integerrimo del passato che è stato il beato Livatino non resti vuoto nel migliore dei casi e né mendace nel peggiore.

Il nostro « giudice ragazzino », con il sacrificio della sua vita, ha indicato la via: se un sistema è malato, la sua rifondazione non può essere affidata alle parole. Ma a una rivoluzione mentale che deve investire tutto l'ordine.

Livatino, come la stragrande maggioranza dei magistrati di oggi, ha insegnato, che non è tollerabile l'autoreferenzialità corporativa, che non consente di mettere i magistrati al servizio della società.

« Il compito del magistrato è e rimane quello fondamentale in ogni paese democratico di applicare le leggi che la società si dà attraverso le proprie istituzioni. Il giudice non può e non deve essere un protagonista occulto dei cambiamenti sociali e politici ».

Facendo altrimenti « vi è il rischio che i giudici presentino all'opinione pubblica l'immagine di una giustizia parziale, fiancheggiatrice di un partito politico o di un gruppo di potere, pubblico o privato. Certo, non è possibile impedire al giudice di avere un proprio convincimento sui temi fondamentali della nostra convivenza sociale. Essenziale è però che la decisione non sia il portato della collocazione del giudice nell'area di questo o di quel gruppo politico. Bene si è detto quando è stato osservato che il Giudice, oltre che "essere", deve anche "apparire" indipendente. L'indipendenza del giudice, infatti, non è solo nella propria coscienza, nella incessante libertà morale, nella fedeltà ai principi, nella sua capacità di sacrificio, nella credibilità che riesce a conquistarsi con le sue decisioni. L'indipendenza del giudice è anche nella sua moralità, nella trasparenza della sua condotta dentro e fuori delle mura del suo ufficio. Solo se il Giudice realizza in se stesso queste condizioni, la società può accettare ch'egli abbia sugli altri un potere così grande come quello che ha ».

In queste parole, pronunziate da Livatino nel corso di una conferenza tenuta a Canicattì, nel 1984, sul tema *Il ruolo del giudice nella società che cambia*, può dirsi scolpito il modello del giudice e, dunque, la vera questione della magistratura, di ogni tempo ! Si ringraziano le dottoresse Di Domenico e Zuin, nonché il colonnello Solazzo, per il lavoro svolto con professionalità per la stesura di questa relazione.

3. Intervento del consigliere Alfredo Mantovano

Sono molto grato alla Commissione antimafia per il lavoro che presenta oggi, con la pubblicazione dei provvedimenti giudiziari a firma di Rosario Livatino, quattro giorni dopo la sua proclamazione come beato. Finora avevamo appreso molto del suo profilo professionale dalle sentenze pronunciate nei tre tronconi giudiziari che hanno affrontato il suo omicidio. Dalle testimonianze, dalle collaborazioni rese da parte di uno dei *killer* e

di uno degli organizzatori del delitto, e dai documenti raccolti nei tre giudizi, è stato possibile comprendere chi fosse Livatino magistrato.

Ma un conto è farselo raccontare, un conto è studiare direttamente, alla fonte: è quello che la ricerca della Commissione oggi permette di fare. Sarebbe bello, anzi, al fine di far emergere la figura di Livatino, mettere insieme quel che si ricava da questi documenti e i dati contenuti nel processo canonico di beatificazione: può costituire ulteriore terreno di approfondimento.

1. Quando è stato ucciso, a Rosario mancavano pochi giorni per compiere 38 anni. Se fosse vivo sarebbe ancora in magistratura: tanti che hanno lavorato con lui sono ancora in servizio. Non è un personaggio lontano nella storia, pur se in 30 anni molto è cambiato sul fronte del contrasto alla criminalità mafiosa. Sarebbe un errore avvicinarsi a Livatino, immaginando – quasi in automatico – che le condizioni nelle quali, anche in zone a forte radicamento mafioso, opera un togato nel 2021 siano simili a quelle che hanno caratterizzato il decennio abbondante durante il quale Rosario ha esercitato il mestiere di magistrato, dapprima come pubblico ministero poi di giudice penale.

Perdere di vista le profonde differenze di quadro normativo, di qualità e di intensità del contrasto giudiziario, di percezione diffusa, e di correlato consenso sociale, del fenomeno mafioso, esistenti fra i due periodi significa ignorare quale fosse la quotidiana esperienza degli anni 1980-1990, e alla fine precludersi la comprensione del sacrificio di Livatino. Prendiamo in mano un codice, penale e di procedura penale, di quelli che presumibilmente egli in quegli anni aveva sul suo tavolo di lavoro, sfogliamo, vediamo che cosa esso contiene, e soprattutto quello che non contiene.

2. Nel 1990 non esisteva una legislazione sui collaboratori di giustizia: le prime disposizioni in materia interverranno qualche mese dopo, nel gennaio 1991. Il che vuol dire che in un territorio a fortissima penetrazione mafiosa, qual era l'agrigentino, Livatino ha dovuto fare a meno di quelle informazioni che, provenienti dall'interno dei *clan*, negli anni seguenti hanno contribuito a disarticolarne tanti. Ancora più distante era una legislazione sui testimoni di giustizia, che sarebbe stata introdotta solo nel 2001. Nel 1990 non esisteva il cosiddetto 41-*bis*, il « carcere duro » per i mafiosi: dai processi sull'omicidio di Livatino viene fuori che il mandante trasmise l'ordine di morte mentre era detenuto, e in carcere ha seguito le fasi della preparazione e della realizzazione del crimine, fino alla mattinata del 21 settembre 1990, quando venne informato che l'uccisione era stata compiuta.

Il sistema delle misure di prevenzione, in particolare di quelle reali, era ancora allo stadio iniziale: mancavano quegli strumenti, introdotti fra il 2008 e il 2010, che hanno permesso di colpire i patrimoni in modo penetrante ed efficace, superando interposizioni fittizie e trasferimenti simulati. Anche sul piano della risposta repressiva, le sanzioni previste per i partecipanti all'associazione mafiosa erano ben più contenute di quanto non lo siano oggi, e mancava l'aggravante mafiosa, quella oggi prevista

dall'articolo 416-*bis*.1 del codice penale, dalla cui riconosciuta sussistenza dipende non soltanto un sensibile incremento delle pene, ma anche la limitazione dei benefici penitenziari. Sul piano organizzativo, non esistevano né la procura nazionale, né le procure distrettuali antimafia, e quindi non erano pochi i problemi di coordinamento fra le circa 160 procure disseminate sul territorio italiano, e fra esse e le sezioni giudicanti di riferimento, mentre non pochi degli uffici giudiziari più esposti avevano organici ridotti al lumicino (al tribunale di Agrigento erano scoperti 5 posti sugli 11 previsti).

In una battuta, Livatino – come i suoi colleghi dell'epoca in terra di mafia – operava a mani nude contro una criminalità radicata e aggressiva. E questo rende ancora più significativo il lavoro che ha svolto, di cui oggi abbiamo finalmente documentazione diretta.

3. È la prima volta che un magistrato viene beatificato. Se noi oggi ci troviamo qui è perché la Chiesa ha fatto un passo importante, e ci sollecita a capire, nell'autonomia fra ambito professionale e ambito religioso, quale profondo legame fra essi abbia reso specifica l'esperienza di Livatino.

Lui fa il magistrato in un momento storico in cui non sono pochi i giudici uccisi per mano mafiosa. Che cosa ha in comune con loro? Che cosa ha in comune con quelle due straordinarie figure di magistrati della grande Palermo, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino? Che cosa lega la sua esperienza di lavoro, così circoscritta e periferica, con i contatti proficuamente attivati con gli Stati Uniti d'America e con le autorità dei più importanti Stati nel mondo, da Falcone, e in qualche modo anche da Borsellino?

In comune vi erano certamente la statura morale, la qualificazione e il rigore professionale. Vi è però qualcosa che fa di Livatino un *unicum*. Intanto il luogo nel quale egli è chiamato a esercitare la sua professione: la remota provincia sicula, una sorta di isola nell'isola. Palermo era già altro mondo, per non parlare di Roma. Vi è il contesto professionale: un contesto «artigianale», se paragonato con le risorse e gli strumenti dei quali si sono magistralmente avvalsi Falcone e Borsellino.

Un contesto di reale isolamento. Se ne ha un'idea se solo si ricorda che un vicino di casa di Livatino, al n. 4 di piazza Roma, è il capo cosca Antonio Ferro: nei suoi confronti Livatino dapprima istruisce il procedimento su Cosa nostra operante in quella provincia, che si conclude nel 1987 con la condanna, fra gli altri, dello stesso Ferro a dodici anni di reclusione. Poi, il 2 aprile 1990, Rosario prende parte al collegio che decide nei suoi confronti a sorveglianza speciale per cinque anni e al divieto di soggiorno, con la confisca dei beni.

4. In più d'una pagina dell'agenda trovata a Livatino al momento della morte compare un piccolo segno di Croce, sotto il quale si trovano le tre lettere S.T.D.: chi ha svolto le indagini sul suo omicidio all'inizio ha pensato a un messaggio cifrato, magari per indicare il nome di chi lo perseguitava. Poi quelle lettere sono state identificate per ciò che signifi-

cavano: le iniziali dell'espressione *sub tutela Dei*. Quella sigla, presente già nella tesi di laurea in giurisprudenza, si trova in tutte le agende di Rosario: spiega il professor Giovanni Tranchina, che di Livatino fu docente di diritto penale, che quelle lettere ricordano « le invocazioni con le quali, in età medievale, si impetrava la divina assistenza nell'adempimento di certi uffici pubblici ».

Sub tutela Dei, non sotto la tutela di una corrente della magistratura associata, né sotto la tutela di una ideologia cui si è vicini. Viene fin troppo facile contrapporre Livatino al tipo di magistrato che potremmo definire « di sistema », per riprendere il titolo di un libro che descrive certi usi della magistratura attuale. Perché lui ne è così radicalmente diverso? Che cosa insegna a chi oggi indossa la toga in un qualsiasi ufficio giudiziario, e in particolare in quelli maggiormente esposti alla repressione della criminalità?

Uno dei limiti più frequenti del lavoro giudiziario odierno è riassumibile nella parola sciatteria: che vuol dire scarsa cura del magistrato per la preparazione e per l'aggiornamento, e al tempo stesso approssimazione nella redazione dei provvedimenti e nel rispetto dei termini. In Livatino è impressionante, insieme con la qualità insita in ogni sua singola decisione e con l'alta caratura criminale degli imputati o dei soggetti proposti per le misure di prevenzione, la quantità di decreti e di sentenze che scrive nei dodici mesi di lavoro in tribunale: lo si può cogliere anche dall'anno di formazione del fascicolo. Pare quasi che quei vecchi procedimenti abbiano atteso l'arrivo di Rosario per essere definiti!

Sentenze e decreti di cui Livatino è estensore ignorano il « copia e incolla »: non soltanto perché per la gran parte sono scritti a mano, ma perché in ogni loro passaggio emerge la cura per il dettaglio e per la ricostruzione d'insieme. In ciascun singolo procedimento di prevenzione, per esempio, egli esamina in modo rigoroso gli elementi identificativi della pericolosità del soggetto proposto, collega fra loro sentenze già pronunciate, verbali di osservazione della polizia giudiziaria, frequentazioni; si mostra preciso nelle indicazioni e nei riferimenti; affronta con chiarezza problemi di diritto controversi, come quelli dei rapporti fra misure di prevenzione e misure di sicurezza, e sulla pregiudizialità dell'accertamento di merito rispetto a quello di prevenzione; si confronta sulla prima applicazione di leggi appena approvate in materia; è dettagliato nella descrizione dei beni da sottoporre a confisca, ne identifica le tracce e le intestazioni fittizie; esamina una per una le deduzioni difensive e per ciascuna fornisce replica rispettosa, ma sempre ferma e documentata.

5. Vi è un ultimo aspetto, che rientra nella voce « professionalità »: fra la data della decisione e la data del deposito del decreto o della sentenza trascorrono pochi giorni, pur non trattandosi quasi mai di pronunce semplici. È l'ulteriore espressione del rispetto profondo per il lavoro e per la funzionalità dell'ufficio, e non era consueto né allora né oggi: sappiamo bene quante sentenze, anche brevi, attendono mesi prima del deposito della motivazione. Non è problema di carico di lavoro, come sarebbe facile

obiettare; Livatino ne aveva tanto. È che per Rosario essere magistrato non è un lavoro qualsiasi.

Per lui fare il magistrato coincide con l'essere magistrato. In lui non vi sono ostentazioni di superiorità, vi è l'autorevolezza che deriva dalla credibilità di una vita spesa nella ricerca della verità, vi è l'umiltà di riconoscere che esistono limiti e regole che non sempre permettono di conseguire il risultato auspicato, ma che non per questo meritano pieno ossequio.

Il suo rigore professionale non gli ha mai impedito di tenere nella giusta considerazione i diritti degli imputati e di rispettare il ruolo del difensore. Non recitava una parte, e questo era ben recepito dagli avvocati, che non gli hanno mai fatto mancare sincere attestazioni di stima.

Due dati confermano, fra gli altri, il sincero ossequio per le garanzie che ha connotato l'esercizio della funzione. Il primo è la quantità di rigetti di proposte di applicazione di misure di prevenzione che Livatino ha sottoscritto, quale estensore o quale componente del collegio giudicante, nei dodici mesi di esperienza in tribunale: il vaglio di Rosario non è appagato da elementi di fatto non compiutamente verificati, o dall'enunciazione di meri sospetti. Il secondo è un episodio riferito da don Giuseppe Livatino, postulatore della fase diocesana della causa di beatificazione: « Nel corso di un regolamento di conti, un *boss* mafioso viene colpito a morte. A un ufficiale dei carabinieri tutto soddisfatto e gongolante accanto a quel corpo senza vita, Livatino dice: "Di fronte alla morte chi ha fede, prega; chi non ce l'ha, tace!" ».

6. Fra le sue virtù, divenute indice di santità, vi è stato il riserbo: per Rosario il giudice parla coi suoi provvedimenti, e al di fuori di essi su di essi non ha nulla da dire. In dodici anni di attività non ha mai rilasciato una intervista, non ha mai preso parte a un programma tv, non si è mai lasciato sfuggire una indiscrezione, una valutazione, una anticipazione su ciò di cui si occupava. Il contrario di un costume diffuso già trenta e più anni fa, con l'ostentazione mediatica degli arresti, con la propalazione delle indagini avviate senza aver svolto un minimo di accertamenti, con iniziative - dalle perquisizioni ai sequestri - volte a determinare la condanna a mezzo stampa, a prescindere dalle verifiche giudiziarie.

Ancora. Sarebbe riduttivo limitarsi a dire che Livatino rifuggiva le correnti, tanto che non aveva aderito ad alcuna di esse. Egli ha fatto di più: ha colto già da allora la voce principale della questione morale riguardante - oggi come in quegli anni - la magistratura italiana: oltre all'aspirazione angosciante a ricoprire posti di vertice, oltre alla spartizione correntizia degli incarichi, la pretesa di superiorità etica del magistrato, quell'« attivismo giudiziario » che decide che esistono vuoti normativi, e che punta a colmarli andando oltre i confini della interpretazione, per giungere alla creazione normativa vera e propria.

Il terreno di sperimentazione di tale « attivismo » è quello dei cosiddetti nuovi diritti, rispetto ai quali il giudice si attribuisce il ruolo non già di risolutore di conflitti alla stregua del diritto vigente, bensì di artefice delle regole: pretende di stabilire chi ha titolo di vivere e chi no, o di

inserirsi nell'intimo dei legami familiari e di filiazione forzando le regole scritte dalla natura. Fra i giudici che oggi tradiscono il loro mandato non ci sono soltanto coloro che lo fanno in nome della carriera, bensì pure coloro che procedono nel nome, non meno censurabile, dell'ideologia, come ha mirabilmente ricordato Papa Francesco, in occasione dell'udienza concessa agli iscritti al Centro studi intitolato a Livatino, il 29 novembre 2019.

7. Nella sua autobiografia Edith Stein riferisce un episodio che ha inciso non poco sulla sua conversione. Questa donna straordinaria aveva già avuto modo di conoscere il cattolicesimo, ma era ancora distratta dalla vita universitaria a Friburgo e dall'azione politica; un giorno stava visitando per turismo insieme con altri il duomo di Francoforte, e vide una signora, una donna « qualsiasi », entrare in chiesa con le borse della spesa, inginocchiarsi e pregare. Fu colpita da quel mettersi così naturalmente a tu per tu con Dio, un semplice gesto di comunione col Signore nella vita quotidiana; non aveva visto nulla di simile in sinagoga o nelle chiese evangeliche, dove si va per la preghiera organizzata.

Le « borse della spesa » di Livatino erano i fascicoli che gli venivano assegnati, erano i processi che era chiamato a trattare, erano i provvedimenti che assumeva. Anche gli ultimi istanti della sua vita sono espressione, nella tragicità del momento, della semplicità e della naturalezza di chi vive in pace con Dio, e in sua presenza. È impossibile sapere le ragioni per le quali nei dieci giorni che precedono la sua morte egli abbia smesso di annotare sull'agenda i fatti e le scadenze quotidiane; nell'ultima pagina – quella del 10 settembre – compare solo un segno di Croce.

Che presentisse il pericolo è sicuro; non è dato conoscere se ne valutasse così prossima la realizzazione concreta. Nei terribili istanti del blocco della Fiesta da parte dei *killer*, dei colpi esplosi sulla strada e poi dell'inseguimento per la scarpata, ha avuto ben chiaro che il suo destino si stava compiendo. Fra gli assassini vi è chi ha poi intrapreso la via della collaborazione, e ha raccontato che Rosario, ferito e piegato su sé stesso li aveva guardati negli occhi e aveva chiesto loro: « Cosa vi ho fatto, picciotti ? » Non ha inveito, né minacciato: ha rivolto una domanda, spontanea: state uccidendo chi non vi ha fatto nulla, non sono io la causa del male che è in voi.

Cosciente di avere davanti a sé pochi attimi, e quindi di non dover chiedere più nulla alla vita terrena, Livatino interpella i *killer*, sollecita loro un ripensamento, si preoccupa del torto che può aver loro provocato. L'uomo che ha fatto della giustizia la sua missione si conferma giusto fino alla fine, perfino nel mettere gli assassini davanti alle loro coscienze e all'ingiustizia che stavano compiendo. Poiché soltanto la fede al momento della morte poteva fargli intravedere nella carità l'inveramento della giustizia.

225

000939

DECRETO

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati: _____

Dott. Maria Agnello	Presidente	APPELLO :
Dott. R. A. Sirchia	Giudice Est.	13-8-90 AVV. G.
Dott. Luigi Trico	Giudice	Medinella.

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

per l'applicazione di misura di prevenzione a

carico di Caramanna Angelo _____nato il 31/7/1962 in Arborea _____

domiciliato in _____



Vista

la proposta del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale del 26/3/1990 con la quale è stata richiesta l'applicazione della M.P. della sorveglianza speciale di P.S. nei confronti del suddetto;

Visti

le conclusioni del P.M. e del difensore rassegnate nell'udienza camerale del 22/6/1990;

Considerato

- che milita già a carico del proposto il di lui

2.

- certificato penale del quale risulta che in breve spazio temporale egli è rimasto coinvolto in tre vicende giudiziarie più gravi contro il patrimonio, violazioni alle leggi sulle armi, violenza a P.U.
- che il dettaglio fattuale degli episodi descritti alle pagg. 2/3 della segnalazione (aggressione alla g.g. Marsala; danneggiamento dell'auto dell'App.to Drogo; necrosione del cane da caccia di Fortino Giuseppe) ~~ha rivelato~~ l'indole aggressiva violenta ed antisociale -
 - che tali connotati personali trovano conferma nella denuncia per rapina che il C.C. formò a suo carico con R.G. del 10/2/1986, nella vicenda del Pononi (anch'essa fatto di minuziosità come quella dell'App.to Drogo), nello scontro avuto con il pregiudicato Samello -
 - che purtuttavia quest'ultimo episodio appare significativo giacché verificatosi non solo dopo le due precedenti condanne (30/9/1986; 2/11/1987), non solo dopo che per quest'ultima ^{il Carabiniere} vicenda ricevuta la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e che per il fatto di danneggiamento aveva usufruito del perdono giudiziale (22/10/1986) - il che accelera ^{sia} non solo la totale indifferenza al monito di quelle esperienze giudiziarie

226

000940
3.

- recavano con se', ~~ma~~ sia l'assoluta inaccessibilita' alle «aperture di credito» e successi dell'Ordinamento - ma anche dopo (appena due mesi dopo) era stato notificata la diffida del Conestore -
- che l'identica chiave di Lettina pro' adoperarsi fu ^{denuncia su} lesioni passuali a mezzo coltello proeyate al Kovack, anche questa ~~denuncia~~ successiva a quegli eventi ed evanesimo sintomo della sua disponibilita' alla soddisfazione
 - che rilevante appare anche il carico pendente per violazione alla legge sugli stampatori che comporta i sospetti del fepulatore sull'evoluzione negativa del soggetto e sulle ragioni del suo sequestro con il fratello -
 - che elementi sono anche le sue frequentazioni come testimonia i loro certificati penali allegati alla proposta
 - che, pertanto, quest'ultima e' fondata, apparendo necessario imporre la particolare tenace del Caramanno con l'opera di prevenzione che si stima possano protrarre per anni due;

P. Q. M.

Applica a Caramanno Angelo la M.P. della sorveglianza speciale della P.S. per la durata di anni due.

Pone a suo carico le spese del procedimento.

Fa obbligo allo stesso di attenersi alle seguenti prescrizioni:

Comunicato al Procuratore Generale della Repubblica mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. 23-7-30 del 23-7-30 P.U./ADDETTO

Comunicato al Procuratore della Repubblica mediante consegna di copia nella segreteria, a mani di De Falco oggi 18-7-30 P.U./ADDETTO

- 1) vivere onestamente;
- 2) rispettare le leggi;
- 3) non dare ragioni di sospetto;
- 4) non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'Autorità locale di P.S.;
- 5) non associarsi abitualmente a pregiudicati e a sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- 6) non rincasare la sera dopo le ore venti e di non uscire al mattino prima delle ore sei (ore diciotto e ore sette dal 1° novembre al 15 marzo) senza comprovata necessità da segnalare tempestivamente alla locale Autorità di P.S.;
- 7) non detenere o portare armi o munizioni;
- 8) non trattenersi abitualmente in osterie o bar;
- 9) non partecipare a pubbliche riunioni.

Così deciso in Agrigento, il 16/7/1990

IL PRESIDENTE Karica A. Puello

IL GIUDICE Arretho

IL GIUDICE

N. 20318 Comp. Pen.

Depositato in Cancelleria il 18-07-1990

Il Cancelliere

Arretho

224

La Corte di Appello di Palermo Sez. II, con decreto
emesso in data 17-12-1931, riportato in data 27-3-33,
V^o l'ord. n. L. 1423/36, rigetta l'impugnazione proposta
dal Carissimo Difeso contro il decreto pronunciato
dal Tribunale di Agrigento in data 16-2-1930,
riportato in cancelleria il 19-2-30 e conferme
indefinitamente Tale decreto.

Contro il Carissimo Difeso al pagamento delle
spese processuali relative al 2^o grado del giudizio.
Decreto di rinvio depositato il 04-05-1933.

Restata scelta da Corte Appello il 06-08-1933.
Agrigento li 18-14-33

Il Collaboratore di Cancelleria

Apello

E' fotocopia dell'originale per uso

ufficiale

31-03-34

Il Collaboratore
di Cancelleria

Apello

000941

218

000932

N. 10 / 90 M.P.

N 85/80 R.D.M.P.

DECRETO

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati:

Dott. Roscio Angelo direttore Presidente

Dott. Luisa Tyreo Giudice

Dott. Giuseppe Smpo Giudice

APPELLATO DA :

01-10-1980 ed. S. Bunnell

nell'interesse del popolo

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

per l'applicazione di misura di prevenzione a

carico di Paccoboni Angelo

nato il 14/5/1967 in Licata

domiciliato in Licata.



Vista

la Proposta formulata dal Questore di Agrigento in data 22/3/1990 e diretta ad ottenere l'applicazione nei confronti del nominato della sottoghianza speciale della P.S.

Restato richiesta da

Sentite

C. App. PA. il 17-8-82

le conclusioni rassegnate dal P.M. e dal difensore all'udienza del 13/7/1990;

N° 70541

Considerato

- che la Proposta riceve validi elementi a conforto del proprio assunto giacché risulta che il proposto

2.

- nello spazio di un paio d'anni è stato denunciato ben sette volte per reati che vanno da quelli di aggressioni al patrimonio all'oltraggio a P.U. all'associazione per delinquere alla minaccia di maltrattamenti in famiglia
- che è particolarmente significativo che la maggior parte di tali denunce - quasi tutte effettuate nel biennio stato di arresto o di fermo - siano successe alla diffida emessa nei suoi confronti dal Giudice di Appello in data 13/5/1988 (due - quella del 18/7/1988 e del 26/9/1988 - adottate tra posteriori di pochi mesi), intanto inequivocabile di una assoluta indifferenza del soggetto verso i richiami dell'autorità ed i severi moniti dei quali le precedenti vicissitudini giudiziarie avrebbero dovuto essere portatrici e dunque ed anche della particolare essenza della propensione al crimine da egli dimostrata
- che spiega fra tali vicissitudini quella esitata con la sentenza N° 5/90 R.M.30 emessa da questo Tribunale in data 21/2/1990 (v. acquisizioni alla udienza del 4/7/1990) con la quale il Ricco-beni veniva condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e nella quale spiccano particolarmente per la loro coerenza i tre episodi

LPP

000933

3.

ex art. 611 C.P., che condannano come la sua pericolosità sia in grado di generare altre restando quell'effetto diffusivo assolutamente dirompente in la sicurezza pubblica che è uno degli obiettivi primari della tutela affidata all'attività prevenzionistica

- che il complesso delle notizie fornite non difetta neanche del dato relativo alle frequentazioni e contrindicazioni, empiendo l'abitudine del proposto di eleggere la compagnia di pregiudicati come il B. mma, il Pasati, il Diparotti, il Sulone con taluno dei quali (v. il B. mma) la compagnia assume a vera e propria coesita (v. la sentenza già citata);

Pratempo

putando che sussistano i presupposti per poter far luogo all'accoglimento della proposta e che adeguato appare disporre l'opera di prevenzione per anni due;

P. Q. M.

Visto gli artt. 3 e segg. d. 27/2/1956 N° 1423;
 APPLICA a Praccobeni Angelo in premessa generalizzata la M.P. della sorveglianza speciale della P.S. per la durata di anni due.

TONÈ a carico dello stesso le spese del procedimento.

Fa obbligo allo stesso di attenersi alle seguenti prescrizioni:

Comunicato al Procuratore Generale della Repubblica mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. 2668 del 17-08-1980 P.U. ADDETTO

Comunicato al Procuratore della Repubblica mediante consegna di copia nella segreteria, a mani di oggi 06-08-80 P.U. ADDETTO

- 1) vivere onestamente;
- 2) rispettare le leggi;
- 3) non dare ragioni di sospetto;
- 4) non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'Autorità locale di P.S.;
- 5) non associarsi abitualmente a pregiudicati e a sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- 6) non rincasare la sera dopo le ore venti e di non uscire al mattino prima delle ore sei (ore diciotto e ore sette dal 1° novembre al 15 marzo) senza comprovata necessità da segnalare tempestivamente alla locale Autorità di P.S.;
- 7) non detenere o portare armi o munizioni;
- 8) non trattenersi abitualmente in osterie o bar;
- 9) non partecipare a pubbliche riunioni.

Così deciso in Agrigento, il 13/7/1980

IL PRESIDENTE Est. *Pratko*

IL GIUDICE

IL GIUDICE

Depositato in Cancelleria il 03-08-1980

Il Cancelliere

Apello

226

000934

La Corte di Appello - Sezione unica, con decreto N° 228/30 Ref. Ric. del 24-03-1952 depositato in Cancelleria il 13-4-1952, v. l'art. 4 L. 27-12-1956 N° 1423, riflette l'impegnazione proposta da Riccardo Anfelo contro il decreto pronunciato dal Tribunale di Agrigento in data 13-02-1950, depositato nella Cancelleria il giorno 3 del mese successivo, e conferma integralmente tale decreto.

Contiene Riccardo Anfelo il pagamento delle
 per processuali relativi al secondo grado del giudizio
 - Decreto di merito definitivo in data 24-5-52 -
 Agrigento li, 04-11-1952

Il Collaboratore di Cancelleria
 Anfello

E' trascritto nell'originale per USC

31-03-54

Anfello

216

000930

N. 26/190 M.P.

DECRETO

REPUBBLICA ITALIANA

N. 86/40 R.D.H.P.

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati: _____

Dott. Maria Agnello _____ Presidente

Dott. Rosario Angelo Siratino _____ Giudice Est.

Dott. Luigi Tiro _____ Giudice

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

nel procedimento per l'applicazione di una M.P.
nei confronti di Ontaria Giuseppe, nato in Camiat
il 16/12/1965, irresidente.

Vista _____

la proposta del Procuratore della Repubblica presso
questo Tribunale formulata in data 2/5/1990 e
tendente ad ottenere nei confronti del summaritato
l'applicazione della sorveglianza speciale della P.S.

Sentita _____

le conclusioni rassegnate dal P.M. e dal difensore
nell'ultima udienza;

Considerato _____

che tanto il certificato penale quanto quello dei carichi
pendenti relativi al proposto risultano negativi
che la denuncia per insolvenza fu voluta men-

P.

zionata nella segnalazione, oltre a non essere corroborata da un avallo dell' A.G. (come s'è detto. Il certificato c.p. risulta negativo), e, per la natura del reato, di ben scarso rilievo ai fini della determinazione di un giudizio di "pericolosità per la sicurezza pubblica".

- che, sostanzialmente, l'unico elemento di un certo spessore che dovrebbe confortare la proposta sarebbe costituito dalle numerose frequentazioni contraindicate alle quali il Contava si dedicerebbe, elemento che, di per sé solo non godrebbe del requisito della sufficienza per i fini che qui interessano.

- che, comunque, visionati i certificati penali di questi referenti del proposto, emerge in gli stessi (fatta eccezione di un precedente per delitto delitto feibarnasi del Contava d'imp.) e di uno per contravvenzione dello feibarnasi) sono tutti incensurati;

Avvertito

per tanto che non si ravvisano dati per poter fondatamente ritenere che il proposto sia "dedito a traffici illeciti" ed anzi meno, allo stato degli atti, che possa discostarsi di quelle "pericolosità" sopra accennate;

P. Q. M.

Rigetta la proposta specificata in premessa.

214

Agrigento, li 13/7/1990

000931

Il Giudice Estensore
Pratino

Il Presidente
Mario Apulo

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE PENALE E MIS. DI PREV.

Depositato in Cancelleria
oggi 24-08-1990

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

Apulo

Comunicato al Procuratore della Repubblica mediante consegna di copia nella segreteria, a mani di Cancelliere
Querci oggi 4-8-90

P.U. ADDETTO

Apulo


Comunicato al Procuratore Generale della Repubblica mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. 3667 del 17-8-90

P.U. ADDETTO

Apulo

E' invio al Procuratore Generale

31-03-84



Apulo

244

000928

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

N° 6/90 R.M.P.

N° 87/90 R.D.H.P.

D E C R E T O

Il Tribunale di Agrigento, competente ex art.
3 d. 27/12/1956 N° 1263, composto dai Signori:

1) Dott. Maria Agnelho	Presidente
2) Dott. R. A. Cristoforo	Giudice Est.
3) Dott. Amiga Ingeo	Giudice

e rinviato in Camera di Consiglio ha emesso il
seguente

D e c r e t o

nel procedimento per l'applicazione di una M.P.
nei confronti di Termino Taolo, nato in Bieme
(R.F.T.) li 28/6/1968, residente in Caltabellotta.

Vista

la proposta del Procuratore della Repubblica presso
questo Tribunale del 28/3/1990 diretta ad otte-
nere l'applicazione nei confronti del somminato della
sorveglianza speciale di P.S.;

Sentite

le conclusioni rassegnate dalle parti nell'udienza del
6/4/1990;

Considerato

2.

- che tanto il certificato penale quanto quello dei carichi pendenti relativi al proposto risultano negativi;
- che le precedenti vicende giudiziarie an'acema la segnalazione risalgono (tranne quella attinente la violazione delle leggi sulle armi della quale si dichiara poco più avanti) al 1963 ed anteriormente, sicché è fondato desumere dal fatto ^{che esse} non emergano da quei certificati che ~~essa~~ non abbiano trovato avallo nelle valutazioni dell'A.C. e comunque sono troppo lontane nel tempo per trovare validamente elementi attuali di giudizio;
- che scarsamente rilevanti appaiono le frequenze menzionate ancora nella segnalazione, giacché (se si eccettua una condanna per minacce riportata dal Todaro e per la quale, pualtro, questi ha ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena) il soggetto cui esse si riferiscono risultano dai loro certificati penali come degli incensurati;

Ritenuto

pertanto che l'unico dato serio che rischia a carico del proposto è la condanna da egli subita per violazione alle leggi sulle armi posteriormente alla diffida, ~~applicata~~ ma che esso - pur nella sua con-

215

000929

cretanza e serietà - non appare, ~~tra~~ appunto per la
sua inimità, idoneo a dar seguito - essendo
quella in trattazione una proposta formulata dal
Procuratore della Repubblica - alla "dedizione a traf-
fici illeciti" del Termine ed a materiale sufficiente-
mente il giudizio di "pericolosità pubblica per la si-
curezza pubblica" che deve sussistere a suo carico; —
P. Q. M.

Proietta la Proposta specificata in premessa.
Agrigento, li 13/4/1990

Il Giudice Estensore
Artino

Il Presidente
Mario Aquella

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE PENALE E MIS. DI PREV.

Depositato in Cancelleria

oggi 14.04.1990

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

Artino

Comunicato al Procuratore della Re-
pubblica mediante consegna di copia
nella segreteria, a mani di Carrolliere
Autoci oggi 14.04.90

P. U. ADDETTO

Artino

Comunicato al Procuratore Generale
della Repubblica mediante lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento
n. 3666 del 12.04.90

P. U. ADDETTO

Artino

223

000937

DECRETO

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati:

- Dott. Maria Agnello Presidente
- Dott. R. A. Siretino Giudice Est.
- Dott. Anisa Tureo Giudice

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

per l'applicazione di misura di prevenzione a

carico di VERZAPELLE FILIPPO

nato il 22/3/1968 in Suacca

domiciliato in Menfi

Vista

la proposta del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale con la quale è stata richiesta l'applicazione nei confronti del nominato della M. P. della sorveglianza speciale della P.S.;

Restante richiesto

Senza

il 20-5-81

le conclusioni rassegnate dal P.M. e dalla difesa all'udienza del 22/6/1990;

Considerato

- che le motivazioni addotte dal P.M. a fondamento della sua richiesta appaiono giustificate sol

2.

che si esamini il certificato penale del proposto dal quale risulta: a) che costui, appena quindicienne, ~~era~~ commetteva ben sei reati di furto plurigravato continuato per i quali fu ~~in~~ importava condanna; b) che nonostante il monito che tale esperienza giudiziaria avrebbe dovuto rappresentare per lui e nonostante la fiducia accordatagli con la concessione della sospensione condizionale della pena in quella sede inflittagli, appena qualche giorno dopo ~~era~~ il passaggio in giudizio della precedente sentenza, realizzava una serie di gravi delitti (rapina continuata in concorso, furto continuato in concorso, violazioni alle leggi sulle armi, associazione per delinquere, minaccia, violenza privata) per i quali importava condanna, così dimostrando non solo assoluto disprezzo per quel monito e quella fiducia, ma anche spiccata capacità di rapida e perversa evoluzione nella propria scelta di vita criminale) —

- che, ancora una volta, benché per quest'ultima condanna ~~presentata irrevocabile in data~~ pronunciata dalla Corte d'Appello per i Minori di Palermo in data 12/11/1986, ~~importasse la sanzione~~ l'applicazione di una pena di anni quattro di reclusione, meno di un mese dopo dava modo all'Asc.

224

000938

3.

- ma di Menfi di demmerlo pu furto aggravato (oltracui pu associazione pu delinquere), reato pu il quale veniva rinviato a giudizio
- che, nonostante raggiunto da innumerevoli benefici (una applicazione di amnistia, due applicazioni di condono, tre riduzioni di pena pu liberazione anticipata), altrettanto nonostante se ne dimostrava in mente verde ingiungendo in un'altra denuncia della Compagnia Q. Q. di Sciacca, con cio definitivamente ingigrendo la propria, sempre tendenza a delinquere,
 - che emigra frequentazioni del Mezapelle (alcune delle quali assunte a complicita nelle menzionate denunce) la commotazione soggettiva della quali (assettata dai certificati penali allegati) e di sicura conferma alla disatta qualita del prevenuto;

Ritenuto

putando che da quanto fuote il Mezapelle viene sicuramente disegreto come persona pericolosa pu la sicurezza pubblica e pu costringo si passa il periodo di probatione chiesto dal P.M.;

P. Q. M.

APPLICA a Mezapelle Filippo la M.P. della sorveglianza speciale della P.S. pu la durata di anni tre.

Fa obbligo allo stesso di attenersi alle seguenti prescrizioni:

Comunicato al Procuratore della Repubblica mediante consegna di copia nella segreteria, a mani di ref. P. U. ADDETTO oggi 27-2-50

Comunicato al Procuratore Generale della Repubblica mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. 8364 del 27-3-50 P. U. ADDETTO

- 1) vivere onestamente;
- 2) rispettare le leggi;
- 3) non dare ragioni di sospetto;
- 4) non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'Autorità locale di P.S.;
- 5) non associarsi abitualmente a pregiudicati e a sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- 6) non rincasare la sera dopo le ore venti e di non uscire al mattino prima delle ore sei (ore diciotto e ore sette dal 1° novembre al 15 marzo) senza comprovata necessità da segnalare tempestivamente alla locale Autorità di P.S.;
- 7) non detenere o portare armi o munizioni;
- 8) non trattenersi abitualmente in osterie o bar;
- 9) non partecipare a pubbliche riunioni.

*Decreto notificato al
 signor ref. P. U. ADDETTO
 ricevuto nel ref. P. U. ADDETTO
 il 15-04-1950
 decreto di deposito definitivo
 di data 26-04-1950
 ripresentato li 3-4-50*

*non o suo carico le spese del procedimento.
 Così deciso in Agrigento, il 28/6/1950*

IL PRESIDENTE Mario Apullo
 IL GIUDICE Arstino
 IL GIUDICE

Collaboratore di Cancelleria Depositato in Cancelleria il 21-07-1950
 Il Cancelliere Apullo
31-03-54
 P. U. ADDETTO
 Cancelleria
Apullo

228

000942

N. 56/86 M.P.

DECRETO

REPUBBLICA ITALIANA

N. 4/86 R.P.P.

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

N. 68/86 R.D.M.P.

composto dai Signori Magistrati:

Dott. *Maria Agnello* Presidente

Dott. *Rosario Di Stefano* Giudice Est.

Dott. *Omnia Turco* Giudice

05-07-1986 presidente

dell'intermediazione

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

Aut. E. M. Michele nuovo

DECRETO

in appello e ricorso in

nel procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali ai sensi della d. 31/5/1965 N. 575 nei confronti di **CIVARONCI Antonio**, nato in Camicchi li 16/9/1930, in residenza.

comunicazione.



Vista

la proposta del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale in data 12/11/1986 con la quale sono state richieste a carico del nominato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno in un comune determinato lontano dalla Sicilia nonché il sequestro di tutti i beni intestati al medesimo ed ai familiari conviventi di cui agli atti allegati alla predetta proposta;

2.

Visto

il decreto di sequestro N° 56/86 M.P. e 7/86 R.P.P. del 9/12/1986 di questo Tribunale con il quale è stata accolta la seconda di tali richieste;

Visto

l'art. 23-bis della ~~costit.~~ d. 546/1989 introdotto dall'art. 9 della d. 19/3/1990 N° 55;

Considerato

che dagli atti allegati a corredo della proposta e dal contesto della stessa risulta che i fatti materiali sui quali dovrebbe fondarsi il giudizio di pericolosità sono largamente coincidenti (v. in particolare l'estratto della sentenza istruttoria N° 287/84 A.P.M. e N° 10/85 A.G.I. emessa dal G.I. di Agrigento) con quelli costituenti gli addebiti del giudizio sulla responsabilità del proposto per il delitto di cui all'art. 416-bis C.P. nell'ambito del procedimento penale sorto Ferruccio Antonio ed altri al quale si riferiscono gli estratti delle sentenze della Corte d'Appello - 4ª Sezione Penale di Palermo del 29/7/1988 e della Corte di Cassazione del 11/7/1989 in atti;

Prelievo

che l'accertamento della sussistenza di tali fatti del quale si occupa il predetto proc. pen. comporta

229

000943

3.

quindi in influenza della cognizione dell'indicato
delitto sulla presente fattispecie;

Pretanto

e che dai documenti prodotti dalla difesa del Guas-
neri Antonio e dall'esito dell'accertamento egra-
to su le vie brevi da questo Tribunale nel corso
dell'udienza dell'1/6/1990 è emerso che il detto
procedimento penale è tuttora pendente;

Pretanto

per tanto e che, su tali premesse, deve qui trovare appli-
cazione il citato art. 23-bis, comma 3°;

Letta

la conforme richiesta del P.M. in data 6/6/1990;

P. Q. M.

DISPONE che il presente procedimento rimanga sospe-
so fino all'emanazione di sentenza ineccepibile
nel procedimento specificato in premessa, fermo restan-
do ogni effetto del decreto di sequestro N° 56/86
M.P. e F/86 R.P.P. del 9/12/1986 in premessa come
indicato.

DISPONE che a cura di questa Cancelleria vengano,
con periodicità mensile, acquisite informazioni pres-
so i competenti Uffici Giudiziari circa la predetta emana-
zione con obbligo di tempestivo avviso a questa A.G.

DISPONE che il presente provvedimento venga comunica-



to al P.M. in sede, agli interessati ed ai custodi
dei beni in sequestro.

Agrigento, li 13/6/1990

Il Giudice Estensore

~~Arbitro~~

Il Presidente

Maria Aquello


TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE PENALE E MIS. DI PREV.

Depositato in Cancelleria

oggi 15 GIU. 1990

IL CANCELLIERE



230

000944

La Corte Suprema di Cassazione Sez. 1^a con
 sentenza N 206/51 del 21-1-51 depositata in
 Cancelleria il 14-02-1951, qualificata l'impugnazione
 come ricorso in appello, dispone la trasmissione
 degli atti alla Corte di Appello di Palermo.

- La Corte di Appello Sez. II Penale con processo
 verbale del 24-8-51 rimise per conoscenza
 effettiva e rispettiva i due procedimenti pendenti
 i NN 43/51 e 224/50 (proc. 43/51 importante il proc.
 emanato dalla Corte Suprema di Cassazione e il proc.
 emanato dal Tribunale della Corte di Appello di Palermo).

- La Corte di Appello Sez. II Penale con decreto
 N 224/50 Ref. Ric. del 01-10-1951 depositato in Cancelleria
 il 12-05-1953; l'ord. 4L. 27-12-1956 N 1423,
 ripete l'impugnazione proposta da Guarnieri
 Antonio all'orso il decreto pronunciato dal
 Tribunale di Agrigento in data 13-06-1950,
 depositato nella Cancelleria il giorno 15 dello
 stesso mese, e conferma integralmente tale
 decreto.

Agrigento 20-02-1954

Collaboratore di Cancelleria

Spello

Il sottoscritto è incaricato per uso

1954
AGS

31-3-54

Il sottoscritto
 è incaricato



Spello

233

DECRETO000947
N. 14/89 M.P.

REPUBBLICA ITALIANA

N. 65/30 R. H.P.

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati:

Dott. *Mania Agnello* PresidenteDott. *Rosario Angelo Siratino* Giudice Est.Dott. *Enisa Imco* Giudice

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

nel procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione a carico di *Simblici Angelo*, nato in *Farage* h. 8/8/1959 ivi residente.

Vista

la proposta del Procuratore della Repubblica di Agrigento in data 11/12/1987 con la quale è stata richiesta l'applicazione nei confronti del suddennominato della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno in un Comune lontano diverso da quello di residenza;

ditta

in particolare la perizia medico-legale espletata sulla persona del proposto per incarico di questo Tribunale;

P.

Sentite

le conclusioni dalle parti prese all'indigenza del 18/5/1930;

Considerato

che dalla perizia appena menzionata emerge non soltanto che il ditubici Tolti non è in grado di assistere utilmente al procedimento ma anche un'affezione di natura tale - patologia vascolare malformativa artero-venosa in sede parieto-occipitale sx con emisinrome piramidale dx, abulia, disturbi della coscienza e della memoria di fissazione, anoressia, grave deperimento organico, disorientamento spazio-temporale, scarso stato di vigilanza, disinteresse per l'ambiente esterno che lo esonda - da ottenere quella possibilità di relazione fra l'individuo ed il mondo esterno essenziale perché il primo possa esprimere qualivunque influenza sul secondo e dimostrarsi, per la peculiarità di questa influenza, pericoloso per la società e comicità;

Prelato

che, quindi, negli esiti tecnici non consentano allo stato di equiparare il presupposto di cui al 1° comma dell'art. 3 della d. 1523/1956;

Intento

che ponendo in sinossi gli esiti in parola con quelli

231

000948

dell'indagine disposta dall'A.G. di Massa Carrara e di cui alle prediche difensive del 26/3/1990, si evidenziano una continuità ed una dimensione temporale dell'effettione che giustificano la valutazione di quest'ultima - e dunque del «cancellamento» della pericolosità presunta dal Proposante - come un fenomeno non contingente;

Pretenuto

conclusivamente che non sussiste attualmente la pericolosità necessaria per l'accoglimento della Proposta;

P. Q. M.

Progetta la Proposta indicata in permesso.
Agrigento, li 7/6/1990

Il Giudice Estensore
Prete

Il Presidente
Mario Aquello

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE PENALE E MIS. DI PREV.

Depositato in Cancelleria

oggi 09-06-1990

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

offetto

Comunicato al Procuratore della Repubblica mediante consegna di copia nella segreteria, a mani di Cancelliere
Dulci oggi 09-06-1990

P. U. ADDETTO

P.

Comunicato al Procuratore Generale della Repubblica mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. 7082 del 29-06-90

P. U. ADDETTO

P.

231

000945

DECRETO

N. 9 / 86 M.P.P.

REPUBBLICA ITALIANA

N. 66/80 R.D.M.P.

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati: _____

Dott. Maria Agnello Presidente

Dott. Rosario Angelo Diatino Giudice Est.

Dott. Anisa Tyreo Giudice

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

nel procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione reale ai sensi della d. 310/5/1965 N. 575 a carico di Campo Paolo, nato in Ribera li 1/6/1900 ivi residente.

Visto

la proposta del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale in data 6/11/1986 con la quale ~~è~~ è stata chiesta l'applicazione nei confronti del somminato Campo dell'obbligo di soggiorno in un comune determinato quale indiziato mafioso ed all'attuazione delle misure patrimoniali previste dall'art. 2-ter della d. 575/1965;

Visto

il decreto di sequestro di questo Tribunale N. i 64/86 M.P. e 9/86 R.P.P. del 9/12/1986 con

2.

il quale sono stati sottoposti a sequestro svariati beni di pertinenza del proposto, di Cufalo Angela, di Campo Giuseppe, di Campo Antonino, di Purolo Carolina;

Visto

il decreto n° 64/86 M.P. in data 15/3/1989 ^{di questo Tribunale} con il quale è stata ordinata la separazione del profilo patrimoniale da quello personale;

Visto

il decreto N° 66/89 R.M.P. in data 20/3/1990 della Corte di Appello di Palermo - Sez. VI^a con il quale, in riforma del decreto appena menzionato, è stata pronunciata declaratoria di non farsi luogo ad alcuna misura di purificazione personale nei riguardi del Campo;

Considerato

che è pacifico che nel sistema delle misure patrimoniali applicabili previsto dalle L. 575/1965 e s. cc. modif., l'applicabilità della confisca è subordinata alla contestuale o già avvenuta applicazione della misura personale, sicché l'esito appena descritto del giudizio attivato dal Campo esclude l'esistenza di questo presupposto legittimante e sanziona l'impossibilità per questo Cindice di pervenire ad una eventuale decisione ablativa.

238

000946

ai sensi del 3° comma dell'art. 2-ter della legge citata; _____

3.

----- Pratermto -----

che il sequestro disposto con il provvedimento sopra menzionato essendo istituito meramente strumentale diretto ad assicurare il buon fine dell'esenziale con fissa, onde l'impossibilità di tale decisione finale determina l'assenza di qualunque titolo che giustifichi il mantenimento del vincolo che va immediatamente revocato; _____

----- Visto -----

il conforme parere espresso dal P.M.; _____

----- P.Q.M. -----

Preveca il sequestro disposto da questo Tribunale con decreto N° 64/86 M.P. del 9/86 R.P.P. del 9/10/1986 e, per l'effetto, relativamente ai beni immobili compresi in tale decreto, AUTORIZZA il Conservatore dei Registri Immobiliari di Agrigento alla cancellazione delle formalità trascritte in data 9/1/1986 ai n. 513-514-515-516 del Reg. d'ordine e v. i 377-378-379-380 del Reg. particolare, sollevandolo da ogni responsabilità al riguardo.

DICHIARA il non luogo a procedere sulle proposte specificate in premessa.

DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato,

attuati ai soggetti indicati dall'art. 3-ter della
 L. 575/1965, anche al predetto Conservatore ed
 ai custodi dei beni già sottoposti a sequestro ai
 quali, a cura di questa Cancelleria, dovrà essere
 certificata l'esecutività del provvedimento stesso accen-
 ta la mancata proposizione di ricorso e comunque di
 mancata applicazione del 3° comma dell'art. 3-ter
 citato.

Agrigento, li 2/6/1990

Il Giudice Estensore
B. R. T. H.

Il Presidente
 Mario Apello

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE PENALE E MIS. DI PREV.

Depositato in Cancelleria

oggi 23-06-1990

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

Apello

El fascicolo originario per uso
 ufficio.

37-03-34

Ministero
 di Giustizia



Apello

235

000949

N. 41/88 M.P.

DECRETO

REPUBBLICA ITALIANA

N. 64/30 R.D.H.P.

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati: _____

Dott. *Mania Agnello* PresidenteDott. *Rosario Angelo Siratino* Giudice Est.Dott. *Smisa Turco* Giudice

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

nel procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione nei confronti di Tatino Cierino, nato in Agrigento di 19/7/1965 ivi residente.

Vista

la proposta del Questore di Agrigento in data 15/11/1988 con la quale è stata richiesta l'applicazione nei confronti del summanato di una misura di prevenzione ai sensi della d. N° 14.23/1956;

Sentite

le conclusioni delle parti nell'udienza dell'1/6/1990;

Intenuto

che il proposto è stato colpito dalla diffida in data 20/7/1985 (v. nota del Questore in data 7/5/1990)

Ritenuto

quindi che il presente procedimento non rientra fra

quelli fatti salvi dal comma 4° dell'art. 1 della
L. 327/1958;

P. Q. M.

Dichiara la sopravvenuta inefficacia del presente
procedimento.

Agrigento, li 1/6/1990

Il Giudice Estensore
F. S. M.

Il Presidente
Mario Aquello

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE PENALE E MIS. DI PREV.

Depositato in Cancelleria

oggi 07-06-1990

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

A. Fello

PROCURA GENERALE - PALERMO

Palermo, li 11. 6. 90

IL SOST. PR. GEN.

Comunicato al Procuratore della Re-
pubblica mediante consegna di copia
nella segreteria, a mani di se. Palermo
Di Benedetto oggi 07-06-1990

P. U. ADDETTO

A. Fello


E' fotocopia dall'originale per uso
ufficio.

Agrigento, li

31-03-94

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

A. Fello



169

000883

DECRETO

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati:

Dott. B. A. L. Sotino Presidente

Dott. A. Ticoletti Giudice

Dott. L. Tureo Giudice *ed*

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

N. 18 / 86 M.P.

N. 4 / 86 R.P.P.

N. 26 / 80 R.D.M.P.

APPELLATO DA:

M/9/80: Av. E. Quattrocchi

DECRETO

per l'applicazione di misura di prevenzione a

carico di Polletti Felippo

nato il 18.1.1947 in Ribera

domiciliato in Ribera, Via Platania 2.

Letta la proposta del Procuratore del
la Repubblica in sede del 31.5.1985;Visto il decreto di sequestro emesso
da questo Tribunale in data 4.7.1985;Sentito il proposto ed anche il terzo
interessato Felice Giuseppe;

Sentiti il P.M. e il difensore del Polletti;

che hanno concluso come da verba;

Rilevato che dagli atti emerge una

moltiplicità di indizi circa l'apparte-

nenza del Polletti alla consorteria

mafiosa operante nell'ambito della



provincia di Agrigento;
Ritenuto che elementi da cui trarre
il convincimento di tale affiliazione
si traggono:

1) dalle dichiarazioni accusatorie
rese da Centorno Salvatore il qua-
le, interrogato quale imputato di rea-
ti connessi, ha affermato che Filip-
po Colletti era un affiliato della
associazione mafiosa denominata
"Cosa Nostra";

2) dalle relazioni personali intratte-
nute dal predetto con numerosi
esponenti mafiosi agrigentini e
di altre province, quali Selafani
Giuseppe, Garofalo Luigi, Mistretta
Gaetano, Infianco Leonardo,
Develitto Giovanni e Francesco Gen-
mino (va rilevato infatti che Garo-
falo, Mistretta e Selafani sono ~~sta-~~
tati tra gli invitati al suo ma-
trimonio, celebrato nel 1981;
che il Colletti è stato notato in
compagnia di Leonardo Infianco
il 12.6.1983 da PP. di Montalegno;

170

000884



che è in rapporti di amicizia, per sua stessa ammissione, con Duclito Giovanni - per la salvezza della personalità di tali soggetti v. provvedimenti dell'A.P. in atti -);

3) del grave attentato che lo ha colpito al pari del fratello in data 17 Dicembre 1983 e che dimostra come per gli appartenenti al gruppo avversario il Colletti aveva un ruolo preciso nella cosa e potesse costituire un pericolo da eliminare;

4) del suo ambito familiare (figlio di Carmelo Colletti, noto capo mafia della provincia di Agrigento ucciso il 30.7.1983 e fratello di Vincenzo Colletti, recentemente condannato per il delitto di cui all'art. 415 bis c.p. con sentenza passata per tale capo in giudicato ed in atto sottoposto alla M.P. delle sorveglianza speciale della P.S. con divieto di soggiorno in Sicilia, Calabria e Campania);

5) della gestione comune che ha

Prestip

P

caratterizzato l'attività economica della sua famiglia, fondata direttamente o indirettamente sulle attività illecite poste in essere dal padre e dal fratello;

Considerato che gli elementi sopra evidenziati trovano puntuale conferma nelle risultanze probatorie dell'ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal P.I. di questo Tribunale in data 14 Gennaio 1989 nei confronti del proposto per il reato di cui all'art. 415 bis C.P. (in atti);

Ritenuto, altresì, con riferimento alla attualità della pericolosità del COLLETI, che la partecipazione del predetto ad una consorteria mafiosa è indice di una pericolosità tale da dover essere ritenuta permanente nel tempo e presente anche nell'attuale momento; che, in ogni caso, la partecipazione ad una consorteria mafiosa viene meno solamente con la morte, apparendo impossibile pensare da un punto di vista logico, che una simile struttura eliminata possa tenere in vita soggetti non più legati ad essa ed a conoscenza dei segreti della

171

000885



organizzazione, con gravissimo pericolo per l'esistenza della stessa; che, pertanto, non emergono dagli atti alcun elemento di segno contrario, né può ragionevolmente presumersi che i collegamenti mafiosi del Polliti non siano venuti meno; considerato che, per tali ragioni, appare necessario influenzare la pericolosità dello stesso con adeguata misura di prevenzione che lo allontani dai comuni ed "alta densità mafiosa", a cioè Sicilia, Calabria e Campania per un periodo che si stima adeguato a determinate in anni tre e mesi sei;

Ritenuto, invece, quanto alla misura di prevenzione di carattere patrimoniale, che la confisca dei beni di provenienza illecita non è conseguenza automatica della dichiarazione di pericolosità qualificata, ma può essere disposta soltanto in presenza di positivi e validi indizi atti e fatti ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, dei quali indizi la leg.

ge stessa fa un esempio (notabile spe-
regueziane fra il tenore di vita e l'entità
dei redditi apparenti o dichiarati);
Considerato che, nel caso di specie, tali
indizi possono ritenersi consistenti solo
per il bene indicato al n. 1 del decreto
di sequestro emesso da questo Tribunale
in data 4.7.1986, mentre per tutti gli altri
beni sequestrati non si ravvisa la sus-
sistenza di concreti e validi indizi circa
la loro illecita provenienza, anche sotto
l'aspetto del reimpiego di illeciti guadagni;

Rilevato, inoltre, che il bene di cui al n. 1
del summenzionato decreto di sequestro
è stato acquistato dal Colletti nel 1980
e che in quell'anno il detto bene aveva
il valore, determinato dall'UTE, di
£ 44.000.000 (nell'atto di compravendi-
ta era stato dichiarato il valore di
£ 9.000.000);

Considerato, invece, che dalle dichiara-
zioni dei redditi presentate dal Collet-
ti nel periodo 1974/1979 non è dato
riscontrare in capo allo stesso reddito

171

000885



organizzazione, con gravissimo pericolo per l'esistenza della stessa; che, pertanto, non emergendo dagli atti alcun elemento di segno contrario, si può ragionevolmente presumere che i collegamenti mafiosi del Colletti non sono venuti meno; considerato che, per tali ragioni, appare necessario influenzare la pericolosità dello stesso con adeguata Misura di Prevenzione che lo allontani dai territori ad "alta densità mafiosa", a cioè Sicilia, Calabria e Campania per un periodo che si stima adeguato a determinate in anni tre e mesi sei;

Ritenuto, invece, quanto alla misura di prevenzione di carattere patrimoniale, che la confisca dei beni di provenienza illecita non è conseguenza automatica della delibrazione di pericolosità qualificata, ma può essere disposta soltanto in presenza di positivi e validi indizi atti a far ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, dei quali indizi la leg.

172

000886



Leiti compatibili con quell'acquisto immobiliare, avendo il medesimo dichiarato, complessivamente, in quel primo quinquennio, la somma di £ 47.000.000 circa ed avendo lo stesso, tra l'altro, effettuato in quegli stessi anni l'acquisto di diversi automezzi per svariate milioni di lire;

Primitivo, pertanto, che la sperequazione sopra menzionata costituisce e connota e valida indizio circa la illecita provenienza, sotto l'aspetto del reimpiego di illeciti guadagni, del bene sopra indicato;

Primitivo, altresì, che risulta dal rapporto dei PP di Sciacca del 6/7/1984 che la attività commerciale di cui al punto 2) del decreto di sequestro non fu avviata dal proposto, bensì dal di lui padre Polletti Carmelo, per cui tale circostanza rende verosimile l'assunto difensivo secondo il quale il sopra menzionato bene è pervenuto a Filippo Polletti in via ereditaria; che, pertanto, il sequestro di tale

Polletti

Polletti

bene va sequestrato, potendo la confisca riguardare solamente quei beni che la persona nei cui confronti è applicata la misura di prevenzione ha acquistato con il frutto di attività illecite o con il loro reimpiego;

Ritenuto, ancora, con riferimento agli automezzi di cui ai nn. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto di sequestro, che gli stessi sono stati acquistati dal Colletti nel periodo compreso tra il 1972 e 1981 per delle somme del tutto compatibili con i redditi leciti dichiarati dal proposto per ciascun anno di acquisto dei detti mezzi;

che, in ogni caso, ^{per i veicoli indicati ai nn. 9, 13 e 14} il sequestro andrebbe revocato per inesistenza materiale dell'oggetto emergendo dalla nota del P.AEI di Agrigento del 12.7.1985 che non si è potuto procedere alla trascrizione dei verbali di sequestro riguardanti i mezzi citati risultando gli stessi già radiati per demolizione;

che, invece, per ciò che concerne i beni

173
000887

di essi ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 non sono emersi dal procedimento indizi tali da indurre a ritenere che tali mezzi costituiscono il frutto di illecite attività o del loro reimpiego, non risultando dagli atti alcun elemento che possa utilmente condurre all'anno di acquisto degli stessi mezzi ed al loro valore nel periodo considerato; che, pertanto, va revocato anche il sequestro di tali beni;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 e segg. L. 575/1965, 1 e segg. L. 645/82;

Applica a Coletti Filippo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. per la durata di anni tre e mesi sei con divieto di soggiorno nei comuni delle provincie delle regioni Sicilia, Calabria e Campania.

Ordina la confisca del bene indicato al n. 1 del decreto di sequestro n. 4/86 R.P.P. emesso da questo Tribunale in data 4.7.1986 e, segnatamente:

1) terreno sito in Ribera e/da Carmine



Art. 173

Art. 173


Lo esteso con 97,10 in esposto alla partita
11102 fog. 55 part. 78 e 79.

Revoca il sequestro dei beni indicati ai
nn. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 del sopra
menzionato decreto di sequestro, dispo-
nendo la restituzione dei predetti
beni agli intestatari.

Ordina la cancellazione delle trascri-
zioni relative ai beni dei quali è
stato disposto il sequestro esoneran-
do il conservatore da ogni responsa-
bilità.


Pone a carico del Ballati le spese
processuali.

Manda alla Cancelleria per gli
adempimenti di legge.



17

000388



Fa obbligo allo stesso di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- 1) vivere onestamente;
- 2) rispettare le leggi;
- 3) non dare ragioni di sospetto;
- 4) non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'Autorità locale di P.S.;
- 5) non associarsi abitualmente a pregiudicati e a sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- 6) non rincasare la sera dopo le ore venti e di non uscire al mattino prima delle ore sei (ore diciotto e ore sette dal 1° novembre al 15 marzo) senza comprovata necessità da segnalare tempestivamente alla locale Autorità di P.S.;
- 7) non detenere o portare armi o munizioni;
- 8) non trattenersi abitualmente in osterie o bar;
- 9) non partecipare a pubbliche riunioni.

Comunicato al Procuratore Generale della Repubblica mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. 221 del 28/9/80 P. U. ADDETTO

C. Cupello

Comunicato al Procuratore della Repubblica mediante consegna di copia nella segreteria, a mani di ANTOCCI 1990 2 AGO. 1990 P. U. ADDETTO

C. Cupello

Così deciso in Agrigento, il 1.6.1990

IL PRESIDENTE *Arta*

IL GIUDICE *Reise Tucco et.*

IL GIUDICE

Depositato in Cancelleria il 31-07-1990

Il Cancelliere

Arta

175

Il Tribunale con ordinanza N° 144/81 del 4/5-10-81,
in applicazione dell'art. 24 D.L. 152/81 convalidato in
legge N° 203/81, sostituisce il divieto di soggiorno in
Liguria, Calabria e Campania, con l'obbligo di
soggiorno nel Comune di Montecosaro Almo (R.C.),
disponendo il trasferimento entro gg. 10 dalla data
di notifica della presente ordinanza.

Aquisanto li, 08-10-1981

Il Collaboratore di Cancelleria

Rfello

000889

E' incaricato d'uso per uso

Data

31-93-84

Data

Il incaricato
di Cancelleria

Rfello

261

DECRETO

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati:

- Dott. Maria Agnello Presidente
- Dott. Rosario A. Livatino Giudice Est.
- Dott. Luigia Turco Giudice

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

per l'applicazione di misura di prevenzione a

carico di Branco Giuseppe
 nato il 14/5/1958 in Canicattì
 domiciliato in S. Elisabetta

Vista

la proposta del Questore di Agrigento in data 11/12/1989 con la quale è stata richiesta l'applicazione di misura;

Sentite

le conclusioni prese dal P.M. e dalla difesa all'udienza del 27/4/1990;

Considerato

che la proposta è senz'altro fondata per la chiarezza degli elementi di fatto che la escludono dai quali vanno in particolare citati:

000952
 N. 1/90 M.P.
 N 56/90 R.D.M.P.

PROCURA GENERALE REP
 PALERMO
 15 MAR 1990
 SEZIONE III - AFFARI PE

B.S. 90: Ricorso
 in appello Avv.
 E. Quattrocchi fu
 J. Brancato

2.

- la miriade di denunce da egli ipotizzate sin dalla età di dieci anni e che si spingono sino a pochissimi mesi prima della data della proposta stessa designando una sensibile "evoluzione" dai reati contro il patrimonio, che si susseguono a ritmo regolare nell'arco di un ventennio, agli inquietanti episodi che vedono il suo ferreo in quel di Vicenza per associazione per delinquere ad altro (27/3/1988: v. i particolari e la concretezza dell'elemento il commento a ff. 4/8 della proposta) ed in seguito per favoreggiamento fraudolento (episodio che si segnala in questa sede per il risvolto fattuale ben più grave di quanto la forma dell'imputazione delinea e per gli eloquentissimi comportamenti posti in essere dal Broncato subito dopo aver ottenuto la libertà violando l'obbligo della dimora ed attentando alla serietà della fonte di prova) —
- le manifestazioni criminali cui ha dato luogo in terreni diversi da quelli della sua abituale residenza (v. la vicenda di furto nella quale è rimasto coinvolto in Belgio; v. l'episodio di Roma - 9/3/1985 - che lo vede in compagnia di quel Blando di recente sottoposto alla s.s. con obbligo di soggiorno da questo Tribunale; v. il caso di Vicenza già commentato) e che testimoniano come le sue capacità delinquenziali siano tali da po-

246

tersi dispiegare anche in ambienti fra loro eterogenei —
 - la povertà della sua scelta di vita antisociale e l'assoluta insensibilità ai ristretti provvedimenti dall' autorità, insensibilità che nascente il suo e proprio disprezzo se si considera che molti dei dati negativi che lo riguardano (e fra l'altro i più gravi) sono posteriori non solo alla diffida del 1982 ^{anche} ma a due proposte procedure per M.P. instaurate contro di lui ed al recentissimo "avviso orale" —

3.

000960

- le frequentazioni assolutamente negative come quelle del Vasile, dello Spataro, del Dalì Cardillo, del ~~Fucipane~~, indicative queste ultime, fra l'altro, di un ulteriore ancora più pronunciato "salto di qualità" degli interessi criminali del soggetto; —

Detenuto

che ricorrono dunque i presupposti di cui al 2° comma dello art. 4 della L. 1423/1956 e che per il grado di pericolosità che gli elementi addotti evidenziano l'opera di prevenzione si ritiene debba svolgersi per un periodo non inferiore ad anni tre e mesi sei; —

P. Q. M.

Applicare a Renato Giuseppe la sorveglianza speciale della P.S. per anni 3 e mesi 6. Porre a suo carico le spese del procedimento.

Fa obbligo allo stesso di attenersi alle seguenti prescrizioni: —

- 1) vivere onestamente; _____
- 2) rispettare le leggi; _____
- 3) non dare ragioni di sospetto; _____
- 4) non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'Autorità locale di P.S.; _____
- 5) non associarsi abitualmente a pregiudicati e a sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; _____
- 6) non rincasare la sera dopo le ore venti e di non uscire al mattino prima delle ore sei (ore diciotto e ore sette dal 1° novembre al 15 marzo) senza comprovata necessità da segnalare tempestivamente alla locale Autorità di P.S.; _____
- 7) non detenere o portare armi o munizioni;
- 8) non trattenersi abitualmente in osterie o bar; _____
- 9) non partecipare a pubbliche riunioni. _____

Così deciso in Agrigento, il 9/5/1990

IL PRESIDENTE *Maria Apello*

IL GIUDICE *Arti*

IL GIUDICE

Depositato in Cancelleria il 10-05-1990

Il Cancelliere

Apello

18-5-90

Arti

Ufficio
Agrigento, il 31-03-94
Il Cancelliere
M. Apello
Apello

217

000961

DECRETO

N. 1/87 R.P.P.

REPUBBLICA ITALIANA

N. 54/90 R.D.M.P.

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati:

Dott. Maria Agnello Presidente

Dott. Rosario Angelo Giustino Giudice Est.

Dott. Antonio Tricoli Giudice



ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

nel procedimento per l'applicazione di una misura patrimoniale ex l. 31/5/1965 N° 575 nei confronti di Vella Antonia, nato in Palermo li 16/12/1940

PROCURA GENERALE REP. PALERMO
5 MAR 1990
SEZIONE III - AFFARI PENALI

Vista

H. Agui

la proposta in data 31/12/1986 con la quale il Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale richiese nei confronti del sin nominato Vella l'applicazione delle misure personali e reali previste dalla l. 31/5/1965 N° 575;

Tricoli

Visto

il decreto N° 10/87 M.P. - 1/87 R.P.P. emesso da questo Tribunale in data 5/2/1987 con il quale sono stati sottoposti a sequestro beni di pertinenza del proposto e della di lui moglie Santa Rosa;

Visti

2.

gli atti di esecuzione del predetto decreto tratti perfezionati nei mesi di marzo ed aprile dell'anno 1987;

Visto

il decreto pari numero del predetto emesso in data 19/4/1989 ancora da questo Tribunale con il quale il profilo attinente la miniera reale è stato separato da quello relativo alla miniera personale applicata con il decreto stesso;

Voluto

Le conclusioni prese dalle Parti nell'udienza del 13/4/1990;

Osserva

Al fine dell'esito del presente procedimento occorre tener conto dello "ms. superveniens" costituito dall'entrata in vigore della l. 19/3/1990 N° 55, avvenuta pochi giorni prima della celebrazione dell'udienza appena menzionata, ed in particolare della modifica da essa apportata al comma 3° dell'art. 2°-ter della l. 31/5/1965 N° 575

Il secondo periodo di tale comma infatti è stato aggiunto la frase «...; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del Tribunale»; integrazione chiaramente leggibile nel senso che, nell'ipotesi nella quale, a causa della complessità delle indagini e imposte dall'esigenza della sua omf:

248

000962

3.

ca, la componente della pretesa statale relativa alla confisca venga separata da quella pertinente l'applicazione della misura personale (che quindi viene servita' altro deciso), la possibilità per il Tribunale di emanare un provvedimento di accoglimento di quella pretesa, una volta che sia trascorso un anno ~~che~~ dalla data nella quale è stato portato ad effetto il sequestro di cui al 2° comma dello stesso art. 2-ter, è condizionata alla emissione da parte dello stesso Tribunale di un provvedimento nel quale (con motivazioni che dia certezza alle regioni delle ulteriori necessità temporali) venga disposta la proroga di un anno. Questa novella condizionale elimina le differenti interpretazioni circa il carattere ordinatorio (così come lo aveva ritenuto l'indiscreto di questo Collegio, espresso in particolare nella decisione n° 6/87 R.M.P. del 21/3/1990) o meno del termine previsto nella precedente formulazione del 3° comma in argomento: l'esigenza di un espresso provvedimento di proroga e la mancata previsione di un analogo meccanismo allo spirare del secondo anno postulano invece inequivocabilmente l'inapplicabilità (relativa nel primo caso, assoluta nel secondo) dei termini attuali con la conseguente, comminata sanzione processuale della decadenza riferita al potere del Giudice della Determinazione di disporre la confisca.



4. Trattandosi di norma attinente al rito e non ricorrendo
la d. 55/1990 disposizioni transitorie nel punto, non
può dubitarsi della sua immediata applicabilità ai
procedimenti ancora in corso.

Trasferendo tali considerazioni nella presente fattispecie,
non pare possa disattendersi la loro validità in essa
e la fondatezza della eccezione richiesta dalle Parti
giacché i) il presente incidente probatorio (in forma parti-
moniale originariamente trattata congiuntamente a quello par-
ziale e poi da essa separata) è quello cui si commetteva il ri-
dotto 3^o comma; b) il sequestro è andato ad effetto (in prin-
cipio) oltre un biennio fa, per cui non solo è scaduto il
termine ma esso non può essere più proposto.

Sicché essendo decaduto il potere di questo Giudice di
promuovere la confisca questo procedimento è divenuto pri-
vo del suo provvedimento finale ed il sequestro - istituito
tipicamente strumentale - ha prodotto la propria giustifica-
zione;

— P. Q. M. —

Però il decreto di sequestro N° 10/87 M.P. - 1/87 R.P.

P. emesso da questo Tribunale in data 3/2/1987. —

Ordina, per l'effetto,

1) al Sig. Conservatore dei R.P. II. di Agrigento
di procedere alla cancellazione delle formalità
trascritte in data 11/3/1987 ai n. 1304/

249

000963

3700

- 2) al sig. Conservatore del R.R. II, di Pa-
lermo di procedere alla cancellazione della
formalita' trascritta in data 2/4/1987 ai
N. i 13168/9824 (09874)
- 3) al sig. Conservatore del P.R. A. di Agrigento
di procedere alla cancellazione della formalita'
trascritta in data 5/3/1987 al N.° A 008176/
874521,

esonerandoli da ogni responsabilita' al riguardo.
Agrigento, li 6/5/1990

Il Giudice Estensore
Artho

Il Presidente
Mario Aquillo

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE PENALE E MIS. DI PREV.

Depositato in Cancelleria
oggi 27-05-1990

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

Apollo

PROCURA GENERALE - PALERMO


Visto Palermo, li 18-5-90

IL SOST. PROC. GEN.

Apollo

Il fotocopie dell'originale per uso

ufficiale
Anagrafica N. 31-03-84



Il Collaboratore
di Cancelleria

Apollo

1) nella pluralità di reati per i quali ha riportato condanna con sentenza del 9/7/1986 della Corte di Appello di Palermo, fra i quali si segnalano, per la gravità, i reati di associazione per delinquere, omicidio continuato in concorso, eseguito per assicurarsi l'impunità di una rapina precedentemente commessa, rapina continuata, ancora rapina, porto abusivo di armi, etc.

2) nei rapporti che lo stesso ha intrattenuto con Martorana Antonio Salvatore e Morreale Rosario, insieme ai quali ha costituito un sodalizio criminoso;

Ritenuto che lo stato di carcerazione per espiazione di pena cui si trova il soggetto proposto per una misura di prevenzione non é incompatibile con l'applicazione della misura stessa, restando salva la potestà del proposto, dopo la cessazione dello stato di carcerazione, di chiedere la revoca della misura per il venir meno della sua pericolosità per effetto dell'incidenza positiva della funzione risocializzante della pena (cfr. Cass. Sez. I 7.4.1986, Saccà); ~~che,~~ ~~che,~~ ~~che,~~ per le ragioni sopra esposte, appare opportuno porre un freno all'attività delinquenziale del Puccio con l'applicazione di una adeguata misura di prevenzione; che, a tal fine, congrua si appalesa la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. per la durata di anni due;

P. Q. M.

261

Visti gli artt.1 e segg. L. 1423/1956 e succ. mod.; il combinato disposto dell'art.2 L. 575/65 e 19 L. 152/75;

000975

Applica a Puccio Angelo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. per la durata di anni due.

Ordina che l'Autorità di P.S. dia esecuzione al presente decreto.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Fa obbligo allo stesso di attenersi alle seguenti prescrizioni:

PAGINA
MANCANTE

253

000969

N. 12/87 M.P.

N. 52/90 R.D.M.P.

DECRETO

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati:

Dott. Maria Agnello	Presidente
Dott. R. A. Silitano	Giudice Est.
Dott. Luisa Tmes	Giudice



ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

per l'applicazione di misura di prevenzione a

carico di Antonino Vincenzo

nato il 2/1/1960 in dicata

domiciliato in dicata.

PROCURA GENERALE R.P.P. PALERMO
11 MAG. 1990
SEZIONE III - AFFARI PENALI

APPELLO:
23-5-80 Adv. P. Ranella
per il proprio.

Vista

la proposta del Procuratore della Repubblica di Agrigento in data 3/1/1987 con la quale e' stata richiesta l'applicazione di emi in epigrafe;

Sentiti

Recette - Avv. P. Ranella

nell'udienza del 21/3/1980 il P.M. ed il difeso dell'Antonino;

12-8-82

Comp. Pen. N. 20538

Intenuto

sotto l'aspetto del rito:

A) - che non merita accoglimento l'eccezione di inabilita proposta contro il decreto di fissazione di udienza del

2.

15/1/1990, atteso che in esso risultano completamente riportate in sintesi le forme di comportamento sulle quali si fonda il giudizio di priorità alla luce del quale il P.M. ha formulato la propria proposta, il che è sufficiente a soddisfare l'esigenza di contestazione concepita dalla giurisprudenza della Suprema Corte;

B) - che parimenti non può darsi seguito all'eccezione di improcedibilità poiché sul presente procedimento non dispiegano alcun effetto paralizzante le previsioni dell'art. 1 della ~~l. 327/1988~~ ^{"a contrario"} poiché la caducità ^{di efficacia} sanata dalla lett. "a" del comma 4° di tale norma investe soltanto i procedimenti "iniziati in forza di diffida", presupposto procedurale al quale rimane estranea la fattispecie che ci occupa, azionata dal Procuratore della Repubblica in virtù del potere concessogli dal 1° comma dell'art. 19 della l. 152/1975 e, dichiarando applicabili le disposizioni di cui alla l. 575/1965, richiama anche (anzi, soprattutto) l'art. 2 di quest'ultimo testo normativo nel quale si afferma appunto («, anche se non vi sia stata diffida»), secondo la lettera anteriore alla l. 327/1988) l'irilevanza circa la persistenza o meno del provvedimento del Questore (con la conseguenza che le proposte del Procuratore della

256

000970

3.

Repubblica non sono mai formulate - e, per riflesso, i procedimenti mai da esse instaurati - "in forza di" - avendo, cioè, come condizione legittimante (a - diffida);

Considerato

che già dai dati forniti dai documenti che costituivano la proposta emergeva una carica antisociale dell'attività tale da giustificare l'avvio nei suoi confronti di un'opera di prevenzione; ed infatti:

a) il di lui esordio nel mondo della criminalità avveniva nel 1979 - era appena diciannovenne! - con un grave episodio che oltre a vederlo coinvolto in numerosi reati contro il patrimonio offriva l'inquietante risvolto di un incendio colposo connesso ad uno di tali reati in conseguenza del quale erano periti due corredi del proposto

b) nonché la modifica del suo ambiente di residenza valeva a innescare la tendenza all'evoluzione negativa che la sua personalità chiaramente dimostrava: trasferitosi in Germania subì (v. nota Quistore di Asquinto del 10/12/1986) una condanna da parte di quella A.G. per debito contro il patrimonio

c) rientrato in Italia, venne nel 1985 diffidato dal Quistore di Asquinto, ma arricchì trarne da tale



H. Agui
bratho

4. provvedimento e dalle precedenti esperienze giudiziarie motivi per mutare la propria condotta, riportava nel solo anno successivo ben quattro denunce fra le quali spiccavano quella per detenzione e porto il fegale di cantere e per violenza carnale, sfruttamento della prostituzione, in chei quanto mai eloquenti della more, fin pericolose sfere di illecito alle quali egli si dirigeva.

a) la scelta delle sue frequentazioni appariva in perfetta sintonia con quanto appena ricordato: gli indirizzi indicati a f. 11 della segnalazione ed a f. 2 della nota della Omistria sono abbondantemente qualificati dai documenti che si stanno commentando e diversi fra essi sono stati necessariamente protagonisti in questa sede di vicende giudiziarie in procedimenti penali ordinari e per M.P. che ne hanno confermato ed esaltato l'assoluta pericolosità che non può non riflettersi sulla posizione del proposto.

Rilevato

che queste iniziali risultanze non sono state affatto smentite nel corso dello sviluppo di questa Misura, ma hanno anzi in esso incontrato ulteriore corroboramento e sostegno; deve invece essere posto in adeguato risalto che l'Autore ebbe la prima notizia della

252

000971

5.

ponderosa della Misura stessa già nel 29/1/1987:
 ovvero, invece di astenersi (anche al solo fine di
 creare un'apparenza) da qualsivoglia atteggiamento che
 potesse costituire riscontro a quanto si assumeva a
 suo carico, si evince dalla nota dell'Ateneo di ricerca
 del 1/3/1990 che successivamente a quella data il
 soggetto è stato ritratamente coinvolto in fatti che
 hanno riproposto la minaccia che egli costituisce per
 la sicurezza pubblica e dei quali vanno qui segna-
 lati:

- la nuova denuncia su induzioni e sfruttamento della
 prostituzione e minaccia aggravata continuata
 di cui al R.G. del giugno 1987 (il provvedimento
 era comparso domani questo Giudice nell'aprile
 dello stesso anno), denuncia che richiama in
 modo quanto mai significativo quella già menzio-
 nata dell'anno precedente - costituendo un sinto-
 mo inequivocabile della perfetta costanza nel tem-
 po della di lui illecite tendenze - e che ripropone,
 come in questa, un parallelo episodio di illicita coa-
 zione (entrambe le donne, d'altronde, nascono
 da iniziative delle pp.oo.) che sottolinea come
 l'individuo sia uso ad approfondire situazioni
 già antiginidiche ricorrendo a forme di sopra-
 faczione.



- 6.
- il controllo che lo trova in compagnia di un difidato e pregiudicato fu associazione fu delinquere, riprova anche questa (siamo nel settembre 1987) della ~~ricerca da parte sua~~ mai interrotta sua attrazione verso ambienti del tutto contraindicati
 - il rapporto del giugno 1988 che lo disegna come coinvolto in episodi di incendio doloso a danno di terzi, episodi la natura dei quali rende legittima la deduzione di strumentalità rispetto ad altre forme di aggressione e mai può non riportare sinistramente alla memoria la vicenda che più sopra si è indicata quale suo esordio
 - la segnalazione dell'ottobre 1989 che lo coglie in possesso illegittimo di sostanza stupefacente e che va "letto" congiuntamente alle rilevate sue frequentazioni con quel Caiola da Gela - centro notoriamente opprso dalla presenza di gruppi criminali dediti fra l'altro al commercio illecito degli stupefacenti - così potendosi interpretare ~~essa~~ qui come segnale di un modo suo interesse criminale;

Ritenuto

che questo comportamento ora ora descritto, così co-

ma quello che fece seguito alla diffida del 1985, ~~è~~ evidenza non solo la correttezza delle sue posizioni antisociali ma anche la totale insensibilità, se non l'aperta disprezzo, da egli manifestata nei riguardi dei richiami dell'Autorità;

Ritenuto

ancora e pertanto che la proposta del Procuratore della Repubblica possiede senz'altro una valenza attuale, dovendosi a tutt'oggi ritenere che - per gli elementi di fatto via via lumeggiati - l'Autona sia persona abstrattamente dedicata a traffici illeciti e particolarmente pericolosa per la sicurezza pubblica;

Ritenuto

infine che l'opera di prevenzione addegnata a quanto detto non può avere durata inferiore a quella richiesta dal P.M.;

P. Q. M.

APPLICA ad Autona Vincenzo la sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza per la durata di anni due e mesi tre.

Porre a carico dello stesso le spese del procedimento.

Visto l'art. 5 della L. 27/12/1956 n° 1423,

Fa obbligo allo stesso di attenersi alle seguenti prescrizioni:

253

000972

7.



- 1) vivere onestamente; _____
- 2) rispettare le leggi; _____
- 3) non dare ragioni di sospetto; _____
- 4) non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'Autorità locale di P.S.; _____
- 5) non associarsi abitualmente a pregiudicati e a sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; _____
- 6) non rincasare la sera dopo le ore venti e di non uscire al mattino prima delle ore sei (ore diciotto e ore sette dal 1° novembre al 15 marzo) senza comprovata necessità da segnalare tempestivamente alla locale Autorità di P.S.; _____
- 7) non detenere o portare armi o munizioni;
- 8) non trattenersi abitualmente in osterie o bar; _____
- 9) non partecipare a pubbliche riunioni. _____

Comunicato al Procuratore della Repubblica meridionale consegna di copia nella segreteria, a mani di Luigi Di Biase oggi 5-5-90
 IL P. U. ADDETTO

Così deciso in Agrigento, il 3/5/1990


IL PRESIDENTE Anna Apullo

IL GIUDICE Di Biase

IL GIUDICE

Depositato in Cancelleria il 8 MAG. 1990

Il Cancelliere



11-5-90

da Corte di Appello di Palermo con Decreto N. 95/50
 Ref. Ric. del 25-11-51 depositato in Cancelleria il 31-3-52,
 0° l'art. 4 L. 1423/56, ripete l'improprietà proposta
 da Antonio Vincenzo contro il decreto pronunciato
 dal Tribunale di Agrigento in data 2-5-50, e
 conferma integralmente tale decreto.
 Condanna Antonio Vincenzo al pagamento delle spese
 processuali relative al 2° grado del giudizio.
 - Decreto di rinvio definitivo in data 02-05-1952
 Agrigento li 11-11-1952

Il Collaboratore di Cancelleria

A. Pella


259

000973

È fotocopia dell'originale per uso

interno

in data 31-03-54



A. Pella

250

000964

N. 4/87 M.P.

N. 53/90 R.D.N.P.

DECRETO

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati: _____

APPELLO: 23-05-1990

Dott. Maria Agnello Presidente

Adv. S. Russo

Dott. Rosario Angelo di Ketimo Giudice Et.

Dott. Anisa Tyneo Giudice

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

PROCURA GENERALE REP. PALERMO
11 MAR. 1990
SEZIONE III - AFFARI PENALI

DECRETO

per l'applicazione di misura di prevenzione a

carico di Salvia Inciano _____

nato il 2/12/1959 in Palma di Montechiaro

domiciliato in Palma di Montechiaro.



lista

la proposta del Procuratore della Repubblica di Agrigento in data 22/12/1986 con la quale è stata richiesta l'applicazione di onni in epigrafe;

M. Agui

sentiti nell'udienza del 21/3/1990 il P.M. ed il difensore dell'Antona;

Restetti - esposto il

16-10-82 Jo E. App. PA

Ritenuto

Comp. Pen.

sotto l'aspetto del rito:

N° 70546

A) che non merita accoglimento l'eccezione di nullità proposta contro il decreto di fissazione di udienza del

2.

15/1/1990, atteso che in esso risultano completamente riportate in sintesi le forme di comportamento sulle quali il P.M. ha fondato il giudizio di fondatezza che ha determinato la formulazione della proposta, il che è sufficiente a soddisfare l'esigenza di contestazione invocata dall'eccezione;

B) che l'eccezione relativa al difetto di provvedimento di diffida rilevante ex d. 327/1988 deve essere disattesa sia in fatto che in diritto poiché:

1. - in fatto risulta (v. nota Giustiziana di Agrigento del 12/3/1990) che il provvedimento "de quo" è stato emanato il 19/2/1986 e modificato in data 22/5/1987 e dunque nel periodo utile cui fa riferimento la lett. "a" del comma 4° dell'art. 1 della legge suddetta

2. - in diritto, in ogni caso, contestato che sul presente procedimento passano dispięgare a ogni effetto paralizzante le previsioni della ~~norma~~ appena citata; la caducazione di efficacia dalla stessa implicitamente sanata investe soltanto i procedimenti "iniziati in forza di diffida", presupposto procedurale al quale rimane estranea la fattispecie che si occupa, azionata dal Procuratore della Repubblica in virtù del potere concessogli dal 1° comma dell'art. 13 della d. 152/1985 (in questo senso ~~resta~~ il Tribunale si era

251

000965
3.

già espresso con l'ordinanza del 19/11/1983) che, dichiarando applicabile le disposizioni di cui alla d. 575/1965, richiama anche (anzi, soprattutto) l'art. 2 di quest'ultimo testo normativo nel quale si afferma appunto («anche se non vi sia stata diffida», secondo la lettera anteriore alla d. 327/1988) l'irrillevanza circa la persistenza o meno del provvedimento del Questore (con la conseguenza che le proposte del Procuratore della Repubblica non sono mai formulate - e, per riflesso, i procedimenti mai da esse instaurati - "in forza di" - avendo cioè come condizione legittimante la - diffida);

Osserva

La proposta del Procuratore della Repubblica ricava già con sé elementi sufficienti a consentire l'accoglimento.

Ed invero:

1. - il Parlamento non ~~ha~~ aveva ancora compiuto i sedici anni allora, nel 1975, ebbe a far intendere di sé le Forze dell'Ordine per un episodio - resistenza ed oltraggio a P.U. - che già ne dimostrava la tendenza alla sopraffazione e l'indifferenza verso le regole della sociale convivenza
2. - appena due anni dopo questo episodio, avvenuto in Palma di Montechiaro, rimase coinvolto nella R.

H. Agui
Pretino

4.

F.T. (il che dimostra la capacità del soggetto di "esper-
tare" le manifestazioni della propria pericolosità) in
un grave episodio di violenza fra omniciniali (dal che
si ricava subito la conferma della tendenza appena men-
zionata) nel quale uno di essi corresse pericolo di vita ed
uno fu ucciso; sul punto va rilevato che la conclusione
giudiziarla di questa vicenda non sottrae a questo elemento
di fatto il valore che esso possiede ai fini del presente pro-
cedimento in quanto dalle stesse decisioni della Suprema
Corte e della Corte di Appello - Sez. Minori (anche in occasio-
ne di questo secondo episodio il Salvia era ancora in prechi-
eotteme) di Bologna prodotta dalla difesa si ricava
che quella esclusione si fondava esclusivamente sull'assenza
di uno specifico riscontro probatorio per accorruar il Salvia
nel progetto omicidario, ma non escludeva la presenza dello
Salvo nell'episodio nel fronte degli aggressori e la condi-
visione da parte sua degli intenti di violenza - sia pure
meno intesi di quelli portati per ~~ad~~ effetto dell'Ingianno -
da questi ~~portati~~ ad effetto - dell'Ingianno ("...reati
come le ferosse e le lesioni personali (reati certamen-
te voluti dal Salvia)" dice chiaramente la Corte d'Ap-
pello)

3. - in data 6/10/1981 commise ~~la~~ ancora reati - lesio-
ni personali e violenza privata continuata - che in testimo-
niano l'indole aggressiva, per i quali riporto condan-

252

000966

5.

ha ad 1 anno e 6 mesi di reclusione con sentenza
dell' 8/3/1983

4.- nonostante l'indulgenza della quale egli usufruì
nell'occasione ricevendo la concessione sia del beneficio
di cui all'art. 163 c.p. sia quello di cui all'art.
175 c.p., appena un anno dopo si ripeté responsabile
di un reato contro il patrimonio (ricettazione) per il quale
successivamente venne pure condannato: in fine sotto-
censì che in questa sede possono trovare adeguata consi-
derazione le argomentazioni svolte nella nota della
Questura di Anversa del 21/11/1986 che dal rinvio men-
to della prova di pertinenza del proposto indicava un
suo ben più grave ruolo

5.- risultava collegato con soggetti (v. f. 3° della se-
gnalazione) la cui negativa qualità è ampiamente desu-
mibile dagli atti: tutti costoro peraltro risultavano coin-
volti nella rapina cui si collegava il fatto menzionato sub
h e del Calafato e del Bonello si è di recente occu-
pato questo Tribunale rispettivamente per una imputazio-
ne di tentata rapina e per una proposta per M.P. che
è stata accolta.

Ma tali elementi, lungi dal incidere in dispaup-
ramento nello sviluppo procedurale di questa vicenda, si
sono arricchiti di preziose conferme. Si evince infatti dal-
le note di aggiornamento (Questura di Firenze del 4/3/1990;



6. Questura di Ajaccio del 12/3/1990; Compagnia OO di
dicata del 5/3/1990):

- il suo avvicinamento agli ambienti mafiosi sia in
Palma di Montecarlo che in Toscana: v. in parti-
colare l'esito del controllo che lo colse con quel dom-
bando segnalato per associazione per delinquere, associa-
zione di tipo mafioso, rapina, tentato omicidio
- il suo inserimento nell'ambiente del traffico degli
stupefacenti, riscontrato dalla sua presenza in una
indagine su una organizzazione a livello internazio-
nale decisa a tale traffico e soprattutto dal procedi-
mento penale a suo carico in Toscana per fatti di de-
tenzione e spaccio illeciti di ~~droghe~~ delle sostanze con-
messi in concorso con altre persone, procedimento
per il quale egli è rimasto detenuto per otto
anni venendo scarcerato solo nel giugno dello scorso
1989.

Queste conferme posseggono una duplice valenza:
da un canto dimostrano la differenziazione degli in-
teressi criminali del soggetto nonché la perversa
evoluzione della sua personalità ormai proietta-
ta - in piena rispondenza con i timori a suo tempo
espressi dal segnalatore - verso le manifestazioni più
inquietanti dell'illecito; dall'altro costituiscono un'in-
contestabile testimonianza della tenacia di questo suo

253

000967
F.

negativo orientamento e della totale indifferenza verso i richiami dell' autorità, atteso che le informative in argomento attingono a periodi successivi non solo alla notifica della diffida ma anche alla conoscenza della pendenza del presente procedimento (conoscenza che risale all' 11/2/1987), durante la pendenza del quale chiunque l'individuo ha continuato ad assecondare le proprie tendenze senza neppure esprimersi di offrire di sé un'immagine apparente atta a distogliere quanto si assumera contro di lui.

Questa, profonda ed attuale è dunque la sua pericolosità per la sicurezza pubblica; validi gli elementi di fatto rassegnati per ritenere che egli sia deciso a traffici illeciti; degna di accoglimento per riflesso la proposta del Procuratore sia per la forma dell'opera di prevenzione sia per la durata del suo dispiegarsi;

P. Q. N.

Visti gli artt. 1 e segg. della L. 27/12/1956 N° 1423;

APPLICA

a Sallia Inciano, in premessa generalizzata, la sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza per la durata di anni due e mesi sei.

Pone a carico dello stesso le spese del procedimento.

Fa obbligo allo stesso di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- 1) vivere onestamente; _____
- 2) rispettare le leggi; _____
- 3) non dare ragioni di sospetto; _____
- 4) non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'Autorità locale di P.S.; _____
- 5) non associarsi abitualmente a pregiudicati e a sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; _____
- 6) non rincasare la sera dopo le ore venti e di non uscire al mattino prima delle ore sei (ore diciotto e ore sette dal 1° novembre al 15 marzo) senza comprovata necessità da segnalare tempestivamente alla locale Autorità di P.S.; _____
- 7) non detenere o portare armi o munizioni;
- 8) non trattenersi abitualmente in osterie o bar; _____
- 9) non partecipare a pubbliche riunioni.

Così deciso in Agrigento, il 2/5/1990

IL PRESIDENTE *Marie Apullo*

IL GIUDICE *Artilio*


IL GIUDICE

Depositato in Cancelleria il 3 MAG. 1990

PROCURA GENERALE - PALERMO

Viso l'elenco li 4-5-90

IL SOSI. PROC. GEN.



Il Cancelliere

Angelo

Comunicato al Procuratore della Repubblica
 nella seg. pubblica modificata connessa di copia
A. Di Rausello
 IL P.U. ADDETTO
Apullo
 5-5-90

85.

000968

La Corte di Appello di Palermo con decreto n. 10/80
 Rep. Ric. del 12/15-5-82, rigetta il ricorso proposto
 da Lollia Luciana contro il decreto emesso dal
 Tribunale di Agrigento il 2-5-1982 e conferma
 totalmente l'impugnato decreto.

Costatata il predetto al pagamento delle spese
 relative al presente grado del giudizio -
 Decreto di vendita del finitimo in data 14-7-82
 Agrigento li, 08-11-1982

Il Collaboratore di Cancelleria
A. Pello

E' fotocopia dell'originale per uso
 ufficio.

Agrigento, il

31-03-84

Il Collaboratore
 di Cancelleria

A. Pello



2.

zione, risultando una sua condanna - appena
ventinove - per un delitto di falso seguito l'an-
no successivo da altra condanna per reato con-
tro il patrimonio - che l'Andolina commette no-
nostante il monito che doveva provenire dalla
precedente decisione giudiziaria e nonostante
l'apertura di credito concessagli con l'applica-
zione di entrambi i benefici di cui agli artt.
163 e 175 C.P. - e, tre anni dopo, dal con-
volgimento in un ulteriore procedimento ancora
per reato contro il patrimonio dal quale viene as-
solto con formula dubitativa e che dunque pro-
gredisce l'abbandono come riscontro della continua-
tendenza all'illecito dell'individuo (opinione confer-
mata dal fatto che anche per la sentenza del 1980
all'Andolina erano stati elargiti i doppi benefici)

- che l'esigenza della detta opus appare però indispensa-
bile e fronte degli elementi - pluri-
mi e concreti - che dimostrano l'avvenimento pieno in-
scrimato del proposto nell'ambiente del traffico illeci-
to di sostanze stupefacenti: lo stesso infatti risulta
(v. aut. carichi pendenti P.M. Siracusa) condannato in
data 3/3/1988 dal Tribunale di Siracusa per natura
ta violazione dell'art. 48 d. 685/1975; nonostante
tali condanna, appena un mese dopo (v. anche il pro-

posta) viene nuovamente denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti (da notare che nel febbraio del 1988 era stato anche tratto in arresto per tale illecito) ed in atto pendono nei suoi confronti ben tre procedimenti per tale tipo di illecito (fra l'altro fondati su precise indicazioni testimoniali: v. la nota del CC di Padova) dei quali uno comprende quattro distinti episodi di violazioni del citato art. 11 e gli altri due fatti specie ex art. 11 d. 685/1975 (il che denota il "pronunciante" "salto di qualità" dal "piccolo" spaccio alle gestioni di quantità non modeste di sostanze stupefacenti); vi va sottacento che una delle denunce da parte della P.G. per questi fatti è perfino posteriore alla data della proposta (v. nota Cristina) del 6/12/1988);

- che gli atti non sono neanche sprovisti di valide indicazioni in circa le autorizzate frequentazioni dell'Andolina
 - che pertanto giustificato appare applicarli la medesima proposta del P.M. per il tempo da questi richiesta;
- P. O. M.

APPLICA ad Andolina Simone, in premessa generalizzata, la sorveglianza speciale della P.S. per anni due e mesi tre. PONE a carico dello stesso le spese del procedimento; Visto l'art. 5 della L. 27/12/1956 n° 1423

Fa obbligo allo stesso di attenersi alle seguenti prescrizioni:

264

000983

3.



- 1) vivere onestamente; _____
- 2) rispettare le leggi; _____
- 3) non dare ragioni di sospetto; _____
- 4) non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'Autorità locale di P.S.;
- 5) non associarsi abitualmente a pregiudicati e a sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; _____
- 6) non rincasare la sera dopo le ore venti e di non uscire al mattino prima delle ore sei (ore diciotto e ore sette dal 1° novembre al 15 marzo) senza comprovata necessità da segnalare tempestivamente alla locale Autorità di P.S.; _____
- 7) non detenere o portare armi o munizioni;
- 8) non trattenersi abitualmente in osterie o bar; _____
- 9) non partecipare a pubbliche riunioni. _____

Così deciso in Agrigento, il 26.4.1990

IL PRESIDENTE *Marco Aquella*

IL GIUDICE *Aratino*

IL GIUDICE

Depositato in Cancelleria il 27.04.90

PROCURA GENERALE - PALERMO

Viso Palermo, il 11.5.90

IL SOG. PROC. GEN.

Il cancelliere

Allo

Comunicato al Procuratore della Repubblica mediante consegna di copia nella segreteria, a mani di *Cavallone*
Allo
 oggi 28-4-90
 IL P.U./ADDETTO
Allo

270

000984

La Corte di Appello di Palermo con decreto
 emanato in data 10-12-1891, in parziale accoglimento
 dell'appello proposto da Antolinio Limone addresso
 il decreto del Tribunale di Agrigento emanato
 nei suoi confronti il 26-4-1890, riduce la
 durata della misura di prevenzione inflitta
 ad anni uno e mesi nove e conferma nel
 resto l'impugnato decreto.

- 24-03-1892 redatto e cheso da Corte Appello
 Palermo.

Decreto ritenuto definitivo in data 01-02-1892.

Agrigento li 16-06-1892

Il Collaboratore di Cancelleria

Affello

È l'originale dell'istruttoria per uso
 ufficio.

Adempimento 31-03-94



Affello

133

001025

DECRETO

N. 31/85 M.P.

REPUBBLICA ITALIANA

N. 8/80 R.P.C. (M.P.)

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati:

Dott. M. Agnello Presidente

Dott. B.A. Kratimo Giudice

Dott. P. Tureo Giudice enf.

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente


DECRETO

Vista l'istanza avanzata da Gaetano Carmelo, nato in Peltaninella il 2 settembre 1960, tendente ad ottenere la revoca o la modifica della Misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale delle P.S. irrogatagli con decreto di questo Tribunale ^{del} 25.11.1985;

Letta la nota della Questura di Agrigento in data 8 Marzo 1990;

Uditi il P.M. e il difensore che hanno concluso come da verba;

Prelavato che il disposto dell'art. 4 legge 1423/55 richiede per la revoca o la modifica della misura di prevenzione che il comportamento attuale dell'interessato sia imadice, nel suo complesso, di



riadattamento sociale o di attenuazione della pericolosità, tale da non giustificare più il mantenimento di tutte le limitazioni della libertà personale in precedenza imposte (cfr. Pen. pen. leg. I 16.12.1970 n. 2955; Pen. pen. leg. I 6.5.1972 n. 761);
 Considerato che, nel caso di specie, non emerge dagli atti una mutata condotta di vita del Gaudio;
 Ritenuto che, peraltro, anche le sue abitudini di vegetano loggic ha fondato l'esigenza di imporgli delle regole di comportamento;
 che, pertanto, l'istanza del Gaudio va rigettata;

P. Q. M.

Rigetta l'istanza di cui in premessa
 Agrigento 27.4.1990 Il Presidente
Luigi Tureo es. Mario Apullo

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
 SEZIONE PENALE E MIS. DI PREV.

Depositato in Cancelleria
 oggi 27.04.1990

IL COLLABORATORE
 DI CANCELLERIA

Apullo

IMPRESA GENERALE - FANTINI

Via Polverino, 11 - 41057 - 80

12/05/90

134

001026

Comunicato al Procuratore della Repubblica mediante consegna di copia nella segreteria, a mani di Consellieri


Quilici oggi 28-04-80

P. U. ADDETTO

Allo

È fotocopie dell'originale per uso ufficio

31-03-80



UFFICIO CENTRALE
C. Consolida

Allo

264

000978

DECRETO

N. 93 / 87 M.P.

REPUBBLICA ITALIANA

N. 49 / 80 R.D.H.P.

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati:

Dott. *Mania Agnello* Presidente

Dott. *R. A. Bilattino* Giudice Est.


Dott. *Antonio Tricoli* Giudice

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente



D E C R E T O

nel procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione a *TAPIA Giuseppe*, nato in Favara li 2/4/1958 ivi residente, instaurato su proposta del Procuratore della Repubblica di Agrigento in data 11/12/1983.



Vista

la proposta di cui in epigrafe formulata nei confronti del *Tapia* e di *Chiribici Agnello*, posizione dalla quale la prima è stata separata all'indizio del 17/2/1983, per l'applicazione nei confronti di entrambi della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza;

H. Agnello
Bilattino

Sentiti

il P.M. ed il difensore del *Tapia*, nell'indizio

2.

del 13/4/1990;

Pretanto

sotto l'aspetto del rito, che sul presente procedimento non dispiagano alcun effetto paralizzante le previsioni dell'art. 1 della d. 327/1988 sicché la ^{comma} esecutoria di efficacia sancita dalle lett. "a" dell'art. 14° di tale norma investe soltanto i procedimenti "iniziati in forza di diffida", presupposto procedurale al quale rimane estranea la fattispecie che si occupa, azionata dal Procuratore della Repubblica in virtù del potere conferitogli dal 1° comma dell'art. 19 della d. 152/1985. Si dichiarando applicabili le disposizioni di cui alla d. 525/1965, richiama anche (anzi, soprattutto) l'art. 2 di quest'ultimo testo normativo nel quale si afferma appunto («... anche se non vi sia stata diffida»), secondo la lettera anteriore alla d. 327/1988) l'irilevanza circa la persistenza o meno del provvedimento del Questore (con la conseguenza che le proposte del Procuratore della Repubblica e, per riflesso, i procedimenti da esse instaurati - non sono mai formulate "in forza di" - arando, cioè, come condizioni legittimanti la - diffida);

Considerato

sotto l'aspetto del merito, che

265

000979

3.

a) ~~la~~ la personalità del Papia quale emerge dal suo certificato penale è davvero tale da farlo ritenere soggetto dedito a traffici delittuosi pericolosi per la sicurezza pubblica: appena diciottenne, infatti, egli si rese responsabile, in un ecuteo territoriale di cui era dal proprio (il che ne dimostra le "ottime" capacità di riserimento negli ambienti malavitosi), di un reato certo di non gravità criminale come quello di cui all'art. 455 C.P. (ma l'altro commesso in un ambito concorsuale di vasto respiro, come attesta la riconoscenza sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 N° 1 C.P.); per tale identico reato (ancora commesso con altri) venne inizialmente condannato nel 1981 ed in tale occasione fu pure riconosciuto colpevole di reato plurigravato in concorso, di ~~quattro~~ fatti commessi nella Regione di Puglia (cioè confermando quella suscettibilità territoriale della sua capacità delinquenziale della quale si diceva) - tipo di reato anche questo identico ad altro per il quale aveva ottenuto il proscioglimento con formula dubitativa nel 1976; con la stessa formula (sono quindi episodi giudiziali dei quali può tenersi debito conto in questa sede) ebbe esito



4.

istituto la grave vicenda criminale commentata
a f. 6 della Segnalazione ed a f. 3 della
nota della Procura di Appalto dell'1/12/
1987 che si offre all'attenzione:

- per la presenza dei reati di rapina e di vio-
lazione alle leggi sulle armi che denotano
la sua "evoluzion" verso forme più allar-
manti di aggressività

- per la ~~manifestazione~~ forma omogenea nella quale
i reati furono realizzati, emersa riprova
dell'effetto potenziatore che sulle attività
delinquenziali dell'individuo produce il
contatto con altri soggetti

- per il coinvolgimento nella stessa di indivi-
dualità (Boschi, Arista) provenienti da
quella ~~Provincia~~ (Cappella) dove già il Papia
aveva dato prova di essersi negativamente am-
bientato (elemento che pueltro propone una
inquietante reciprocità di trasferimenti crimi-
nali), come attestato, oltre che dalla con-
danna già menzionata del 1984, da
quella di ~~perdammesso~~ (altro fatto di
aggressione al patrimonio mediante violen-
za) del Pretore di La Spezia del 1981

b) non appare infondato sostenere la sua compromis-

266

000980

5.



- sione anche nell'organizzazione di dimensioni internazionali inquadrate dall'A.G. di Massa Carrara, ~~apparenti~~ qui essendo sufficienti a tal fine:
- la telefonata di cui a f. 11 della citata nota della Questura poiché il nome, "Babbia", e la relazione di parentela con il dimoblici lo identificano come la persona cui quest'ultimo intendeva riferirsi.
 - l'appartenenza a tale organizzazione della propria sorella Providence, nonché dello stesso dimoblici del Boschi e dell'Arresta, cioè di quegli stessi soggetti insieme ai quali era stato accusato di essersi associato nel proclama del 1981.
 - Che già nel 1978 - v. f. 2 della ridetta nota della Questura - era stato tratto in arresto in Germania - prese dove esisteva un "ramo" dell'organizzazione capeggiato da un favorevole e con il quale interessavano i contatti telefonici del dimoblici - come indicato di altra parte di altre organizzazioni criminali dedicate alla perpetrazione di estorsioni in danno di commercianti italiani di quel paese;
- compromissione che ancora una volta in segno il pensiero "salto di qualità" - che giunge no-

6. nonostante i motivi che avrebbe dovuto costituire le passate vicende giudiziarie e nonostante i benefici in queste ricolti (sospensioni condizionali della pena, condoni) - sia rispetto all'oggetto dell'illecito (il traffico internazionale di sostanze stupefacenti) sia rispetto ai gruppi delinquenziali all'elisione dei quali sembra aver legato la propria antisociale scelta di vita;

c) ancora nel gennaio 1989 risultava ristretto (v. nota N° 25701/43-1 del 10/1/1989) dell'Arma di Ferrara) - e lo era dal maggio dell'anno precedente! - nelle carceri del Belgio per violazioni alle leggi sugli stupefacenti, notizia che ne conferma, in tempi recenti, la costanza della pericolosità e l'intensità della stessa tale da far apparire al proposto come ristretto l'ambito del territorio nazionale e che costituisce un ulteriore indizio per la fondatezza di quanto commentato sub "b";

d) pertanto sussistono, come detto, in modo flagrante i presupposti per svolgere nei confronti del soggetto un'inevitable opera di prevenzione, che esattamente il P.M. propriamente avverta individuato nell'obbligo di dimora poiché la personalità delinquente dagli elementi via via accertati dimostra

267

000981

all'evidenza che altissimo è l'alimento che il soggetto trae dalla possibilità di spostarsi e di perdere contatto con molte realtà criminali; sicché la misura più adeguata a rendere efficace la detta opera di prevenzione appare proprio quella che ne sopprime la libertà di movimenti; in luogo di quella suggerita dal PropONENTE - non più applicabile poiché scomparsa dal sistema prevenzionistico - va dunque scelto l'obbligo di dimora nel comune di residenza, la misura che, fra l'altro, offre il vantaggio di sottoporre il Papia al controllo di autorità di Polizia che già in corso sono le capacità e che sono in grado di agevolmente individuare vecchi e nuovi contatti contruibili;

e) quanto al tempo di applicazione, il livello della pericolosità sul quale si è più volte insistito non consente di fissarlo in misura inferiore a quella indicata dal P.M. d'udienza;

P. Q. M.

Visto l'art. 4 della L. 27/12/1956 n° 1423 e succ. modif.;

APPLICATA

a Papia Giuseppe, in promessa generalizzata, la sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di Pissolunga per la durata



di anni due e mesi sei.

PONE

a carico dello stesso le spese del procedimento.

FA CARIC@

allo stesso di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- 1) vivere onestamente;
- 2) rispettare le leggi;
- 3) non dare ragioni di sospetto;
- 4) non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'Autorità locale di P.S.;
- 5) non associarsi abitualmente a pregiudicati e a sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- 6) non rincasare la sera dopo le ore venti e non uscire al mattino prima delle ore sette senza comprovata necessità da segnalare tempestivamente alla locale Autorità di P.S.;
- 7) non detenere o portare armi o munizioni;
- 8) non trattenersi abitualmente in osterie o bar;
- 9) non partecipare a pubbliche riunioni;

Così deciso in Agrigento, il 26/4/1990.

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE EST.

Meris e A. Puccio

Bratko

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE PENALE E MIS. DI PREV.

Depositato in Cancelleria

oggi 22-04-1990

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

UFFICIO GENERALE - PALAZZO

Via Palocco, li 11-5-90

IL SOG. AS. C. GEN.



E' fotocopia dell'originale per uso ufficio. Aggrigento, li 3-03-94 Il Collaboratore di Cancelleria

Aggrigento

271

000985

TRIBUNALE DI AGRIGENTO


N° 10/88 M.P.

D E C R E T O

N° 47/90 R.D.M.P.

Il Tribunale di Agrigento, composto dai Signori:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1) Dott. MARIA AGNELLO | Presidente |
| 2) Dott. ROSARIO A. LIVATINO | Giudice - Est. |
| 3) Dott. LUISA TURCO | Giudice |



riunito in camera di consiglio;

V I S T A

la proposta in data 10/5/1988 con la quale il Questore di Agrigento ha richiesto l'applicazione nei confronti di Gambino Domenico, nato in Agrigento il 14/6/1952 ivi residente, della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno in un determinato comune;

L E T T I

gli atti del fascicolo ed in particolare la nota della Questura di Agrigento del 16/2/1990;

S E N T I T I

il P.M. e la difesa che hanno concordemente richiesto l'improcedibilità della proposta;

C O N S I D E R A T O

che essendo stata effettuata la diffida nei confronti del proposto in data 27/9/1974 tale provvedimento, ai sensi del 2° comma dell'art.1 L. 3/8/1988 N°327, ha cessato di avere efficacia ed altrettanto, ai sensi del comma 4° della norma appena citata, é avvenuto per il presente procedimento;

P. Q. M.

Dichiara la sopravvenuta inefficacia del presente procedimen
to.

Agrigento, li 23/4/1990

IL Giudice Estensore

IL Presidente

Gretho

Mario Aquila

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE PENALE E MIS. DI PREV.

Depositato in Cancelleria

oggi 27-04-1990

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA


Afello

11-5-1990

E' fotocopia dell'originale per uso
ufficio.

31-03-94

Agrigento, li



Afello

135

001027

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

N° 33/87 M.P.

N 2/90 R.P.C. (M.P.)

DECRETO

Il Tribunale di Agrigento, competente ex art. 4
 L. 1223/1950, composto dai Signori _____
 1) Dott. Maria Agnello Presidente
 2) Dott. R. A. di Tetim Cinque - Est.
 3) Dott. Luisa Tureo Cinque
 e rinviato in Camera di Consiglio; _____
 lista

istanza in data 5/1/1990 con la quale Pasquino
 Salvatore, nato in Campobello di Licata li 27/9/1960,
 in atto sottoposto alla sorveglianza speciale della P.S.
 con decreto N° 33/87 M.P. del 19/10/1988, ha chiesto
 la revoca anticipata della predetta misura; _____
 Sentiti

nell'udienza del 30/3/1990 il P.M. ed il difensore
 del prevenuto; _____
 Considerato

che la revoca di un decreto applicativo di una M.P. in
 tanto si giustifica in quanto il comportamento del pre-
 venuto dopo l'esecuzione dello stesso sia stato tale da
 far ritenere certa la sopravvenuta carenza di perico-
 losità da parte sua e conseguentemente la soppressio-

ta della prosecuzione dell'opera di prevenzione
 - In ^{completare} nel caso di specie, lungi dal ~~provocare~~ una siffatta
 situazione, le informazioni fornite dall'Autorità
 Segretaria hanno evidenziato che in tempi recentissimi
 si è avuta una spazio temporale inferiore al mese il
 provvedimento è stato, per due distinti episodi, adottato
 all'A.G. penale, sicché non solo non si configurano
 i presupposti della contestata revoca ma si delineano
 in prospettiva quelli dell'eventuale applicazione
 dell'art. 11 della L. 1423/1956;

P.Q.N.

Proietta l'istanza di cui in premessa.

Agrigento, li 9/4/1990

Il Cancelliere Estensore

Bretino

Il Presidente

Mario Aquino

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE PENALE E MIS. DI PREV.

Depositato in Cancelleria


oggi 09-04-1990

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

Affello

E' fotocopia dell'originale per uso
ufficiale

Agrigento, li 31-03-94



Il Cancelliere
di Cancelleria

Affello

PROCURA GENERALE - PALERMO

Via Palermo, li 20-4-90

IL SOST. PROC. GEN.

Affello

131

001023

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

N° 44/85 M.P.

N° 1/80 R.P.E. (M.P.)

D E C R E T O

Il Tribunale di Agrigento, composto dai

Sigg.

APPELLO:

1) Dott. Maria Gnello

Presidente

30.05-1550 Ad. E.

2) Dott. P. A. di Stefano

Giudice Est.

Quattrocchi.

3) Dott. Luisa Turco

Giudice,

nominato in Camera di Consiglio;

Vista

la richiesta in data 30/11/1985 con la quale
 l'Avv. Diego Zangarone ha avanzato istanza
 come procuratore speciale di Torretta Calogero, n.
 in Nano li' 26/11/1956, in atto sottoposto - in virtù del
 decreto N° 44/85 del 15/1/1986 di questo Tribunale -
 alla M.P. della sorveglianza speciale della P.S., al
 fine di ottenere la revoca del provvedimento appli-
 cativo dell'anzidetta M.P.;

Sentiti

nell'udienza del 6/1/1990 il P.M. e la difesa del
 Torretta che hanno concluso come da separato verba-
 li;

Considerato

che la revoca di un decreto applicativo di una M.P.
 in tanto si giustifica in quanto il esportamento veni-

ficabili e significato del provvedimento dopo l'applicazione dello stesso sia stato tale da far ritenere certa la sopravvenuta carenza di pericolosità da parte sua e conseguentemente la superfluità della prosecuzione dell'opera di prevenzione —
 — che nel caso di specie risulta qualunque controllabile notizia sulla condotta tenuta dal Tonetta successivamente all'emanazione del decreto, essendo lo stesso allontanato dal territorio dello Stato qualtrio mesi sottostandosi all'attenzione che la Giustizia gli stava decretando, sicché mancano i presupposti per ritenere che quel provvedimento non sia più conforme alle esigenze della sicurezza pubblica; —
 — P. Q. M. —

Rifietta la richiesta di cui in premessa. —

Agrigento, li 3/4/1990

Il Giudice Estensore

A. V. I. N. O.

Il Presidente

Mario A. Puddu

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
 SEZIONE PENALE E MIS. DI PREV.

Depositato in Cancelleria

oggi 04-04-1990

IL COLLABORATORE
 DI CANCELLERIA

A. V. I. N. O.

PROCURA GENERALE - PALERMO

FILE PENALE N. 20/4.90

IL CAPO D. C. N. I.

132

001024

La Corte di Appello con Decreto N. 82/50 Reg. Ric. Trib.
 22-11-53; d. gli artt. 4 e 2 L. 22-12-1956 N. 1423;
 Riferite il ricorso in appello proposto dal difensore di
 Torretta Calogero contro il decreto emesso il 3-4-1950 del
 Tribunale di Afulera con cui fu rifiutata l'istanza di
 revoca della misura di protezione già applicata al
 suddetto Torretta dallo stesso Tribunale con provvedimento
 reso il 15-1-1956 e conferme totalmente l'imputato
 decreto. Custodia Torretta Calogero al pagamento delle
 spese processuali relative al presente grado del giudizio.
 Decreto definitivo depositato il 30-01-1954
 Afulera li 23-02-1954

Il Collaboratore di Cancelleria

Afulera

E' intestato dall'archivio per uso
ufficio

Afulera li 31-03-54

Il Collaboratore
di Cancelleria

Afulera

L

262

000976

DECRETO

N. 190 M.P.

REPUBBLICA ITALIANA

N 50/80 R.D.M.P.

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati: _____

Dott. Maria Agnello Presidente

Dott. R. A. di Martino Giudice Est.

Dott. Giuseppe Sinigaglia Giudice

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

nel procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione a carico di Ciccotto Angelo, nato a Jarava li 17/2/1958 ivi residente.

PROCURERIA GENERALE REP. ITALIA
15 MAR 1987
SEZIONE III - AFFARI PENALI

Vista

la proposta del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale formulata in data 23/5/1985 con la quale è stata richiesta l'applicazione della M.P. della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno nei confronti del suddominato (oltre che di altri quattro soggetti del procedimento nei confronti dei quali la posizione del Ciccotto è stata separata alla sentenza del 5/3/1980);

Visti

il P.M. ed il difensore del proposto che hanno concluso come da separato verbale;

10.

Considerato

che dei documenti allegati alla citata proposta la personalità del Cicotto appaiva effettivamente tale da giustificare nei suoi confronti un'opera di prevenzione, ma che tutte le informazioni atte a suffragare tale giudizio erano, ovviamente, anteriori alla data della proposta stessa e risalivano quindi ad un quinquennio addietro;

Rilevato

che successivamente a quella data e durante l'ampio arco temporale dello sviluppo del presente procedimento non sono pervenute ulteriori notizie atte a corroborare la persistenza di quella originaria pericolosità (tal non potendo considerarsi il contenuto meramente accertativo della nota N° 019489/20-5 del 18/2/1983 della Compagnia CC di A. Gigante) né il vago riferimento alla prosecuzione delle fughe e fugantazioni riportate in altre informative), confermando anzi i vari aggiornamenti pervenuti nel tempo l'assenza di nuovi specifici comportamenti valutabili in quel senso (nota CC Ferrara del 2/10/1987: "a suo carico non figura alcuna vicenda giudiziaria" necessaria alla segnalazione; nota della stessa Ferrara del 13/10/1988 che fa cenno al fatto sul Cicotto); nota Questura di A. Gigante del 3/12/1988: "non risulta che successivamente alla

263

000977

3.

proposte abbia commesso reato"; nota dei CC di Savona del 19/1/1990: "non si ha nulla da aggiungere a quanto indicato nell'aggiornamento del 13/10/1988" ed, come si è detto, sul (centro nella precisa) ed addirittura positivi riscontri di una contrattendenza dell'atteggiamento sociale del proposto come la costituzione di un nucleo familiare e l'essersi dedicato ad attività lavorative per il sostentamento dello stesso (v. nota del 19/1/1990 sopra richiamata) che l'uomo persino condotto sulla via dell'emigrazione (v. nota dell'Ufficio di Savona del 22/2/1990);

Esseverato

che tali indizi di contrattendenza maggiormente si apprezzano, per contrasto, rispetto all'"evoluzion" fortemente negativa che ha invece caratterizzato nello stesso periodo la personalità degli originari co-proposti (v. decreto pronunciato da questo Tribunale contro gli stessi allegato in copia al presente proc.);

Ritenuto

pertanto e conclusivamente che nella fattispecie è evidente un affievolimento sopravvenuto della personalità dell'individuo in misura tale che allo stato non può disersi di attribuirgli della stessa;

P. Q. M.

Visto l'art. 4 della L. 27/12/1956 n° 1623; —

Pijetta la proposta di cui in premessa.

Aggranto, li 9/4/1990

Il Giudice Estensore
Lirio

Il Presidente

Maria Aiello

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE PENALE E MIS. DI PREV.

Depositato in Cancelleria

oggi 30-04-1990

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

Aiello

PROCURA GENERALE - PALERMO

Palermo, li 18-3-90

IL SUST. PROC. GEN.


[Signature]

E' fotocopia dell'originale per uso
ufficio.

Severino il 31-03-84

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

[Signature]



236

000950

N. 34/89 M.P.

N. 63/90 R.D.H.P.

DECRETO

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati:

Dott. <i>Mario Anello</i>	Presidente
Dott. <i>Rosario Angelo Sivertino</i>	Giudice Est.
Dott. <i>Luisa Tineo</i>	Giudice

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

per l'applicazione di misura di prevenzione a

carico di *Aemenio Giuseppe* _____
 nato il *5/1/1923* in *Sicata* _____
 domiciliato in *Sicata* _____

Vista la proposta del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale in data 12/12/1987 con la quale è stata richiesta nei confronti dell'Aemenio - e nei confronti di altri soggetti la posizione dei quali è stata separatamente definita - l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un comune lontano da quello di residenza;

Sentiti

le conclusioni rassegnate dalle Parti nell'udienza



2.

La del 2/3/1980;

OSSECUVA

1. - La immanità ha esaminato la questione attinente all'influenza sulla decisione della presente fattispecie dell'esito del procedimento penale contro Ferro Antonio ed altri al quale entrambe le Parti hanno fatto, nelle loro rispettive e concordi conclusioni, ampio riferimento.

Allo stato della legislazione vigente al momento della formulazione della nuova etn. con questo provvedimento si sceglie, non v'è dubbio - conformemente del resto al prevalente insegnamento della Suprema Corte - che il procedimento penale e procedimento per M.P. corra una relazione di perfetta autonomia, sicché il Giudice della Perversione non incontra alcun ostacolo di carattere giuridico nell'adattare o rivalutare, ai diversi fini e con i distinti parametri che reggono il suo potere rispetto a quelli che informano la cognizione dell'azione penale, il materiale addotto a fondamento (nel caso che si occupa) dell'incriminazione di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso di cui all'art. 1 della d. 575/1965 quale etn. sia o sia stato il giudice: su tale materiale quale prova della sussistenza del delitto di cui all'art. 415-bis C.P., salve ri =

237

000951

manando le ovvie diversificazioni nel grado di approfondimento della motivazione.

Ma anche "de iure condendo" una certa etnare di letture di quell'influenza percepibile nelle dette conclusioni non appare suscettibile d'essere condivisa.

Ci si intende riferire a quella parte del disegno di legge Cava-Rassalli che sembra di imminente promulgazione essendo stato approvato dalla Commissione Giustizia del Senato in sede deliberante proprio il giorno antecedente (1° marzo 1990) quello della anzidetta formulazione di riserva ed in particolare alla disposizione secondo la quale la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento dal delitto di cui all'art. 416-bis C.P. dovrebbe avere autorità di cosa giudicata nel procedimento di prescrizione per quel che attiene l'"accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale". Anche tale (formula) insomma, infatti, non implicherebbe l'automatizzazione della proposta in piena dipendenza della formula di proscioglimento da quell'accusa, atteso che la riportata dizione dimostra all'evidenza che una simile conseguenza sarebbe collegata ad una ben meno significativa condizione. Essa, ~~invece~~ intanto, infatti, riprende alla lettera l'espressione contenuta nel testo dell'art. 28 del C.P.P. app. con R.D.



H. Daga

L. R. D.

4. N° 1393/1930 (e che si ritrova anche in quello dell'art. 654 del C.P.P. app. con D.P.R. N° 457/1988) e consente quindi, per la propria intelligibilità, di ricorrere ai risultati dell'attività interpretativa compiuta su quest'ultimo. Tali risultati, che si pongono in piena armonia con il senso che si ricava dal semplice ricorso lessicale delle parole, sono adeguatamente sintetizzati dai seguenti arresti giurisprudenziali: « nel giudizio civile l'autorità del giudicato penale è limitata alla sussistenza dei "fatti materiali", cioè agli avvenimenti intesi nella loro realtà fenomenica, nella loro oggettività naturalistica, spogli dell'elemento soggettivo e di ogni qualificazione giuridica. Sicché è sempre consentito al giudice civile di valutare liberamente i fatti stessi per quegli eventuali diversi effetti che possano derivarne alla stregua delle norme di diritto civile » (Cass. Civ. : 9/11/1961 N° 3590 ; 8/3/1963 N° 556) ; « l'autorità del giudicato penale nel giudizio amministrativo è circoscritta al solo accertamento dei fatti materiali, ma non si estende alla valutazione di conformità o meno all'ordinamento che di tali fatti sia stata compiuta dal giudice penale ovvero alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi (Cons. di Stato, dec. V, 20/1/1978 N° 47 ; Cass. Civ. 11/7/1973 N° 3993) ; « stante la

6. senza in un determinato episodio, la riferibilità a lui di un dato documento etc.) addotti quali riscontri di prova, nel giudizio, dell'addebito associativo ed il disconoscimento della veridicità storica dei quali, consacrato dal giudizio, impedisce a quel Giudice di utilizzarli qualora recati anche a sostegno della Proposta ex l. 575/1965; ma ove la sentenza di proscioglimento non abbia negato la realtà dei detti elementi bensì escluso la loro idoneità ad assicurare a dignità di prova dell'imputazione, ciò non comporterà alcun sgravamento per ~~quel~~ il detto Giudice per l'ovvia considerazione che il grado d'intensità che un elemento di riscontro deve possedere ai fini della prova rilevante ex art. 533 C.P.P. è ben diverso da quella che da esso si esige ai fini dell'incriminazione rilevante ex art. 1 l. 575/1965. Onde la valutazione negativa alla quale potrà pervenire il Giudice dell'Art. 533 C.P.P. ~~non comporta~~ per primo di quei fini non comporterà - a condizioni, appunto, che essa non sia frutto della negazione della realtà storica dell'elemento - il dispiegamento di quel meccanismo preclusivo per la separata valutazione che, per il secondo diverso fine su un diverso piano e con diversi parametri, dovrà operare il Giudice

23P


000953

7.

della Proposta.

E, facendo buona ed immediata applicazione di questa conclusione nel caso di specie, va senz'altro riconosciuto che neppure l'aspettativa legislativa che si è commentata renderebbe l'esito giuridicamente invalicabile poiché la lettera degli statuti della sentenza di II° grado e della sentenza della Corte di Cassazione in atti non offre alcuna incertezza sul fatto: che il secondo Circolo non ha riconosciuto la verità storica degli elementi che avevano consentito la condanna dell'ammiraglio in I° istanza ad 8 anni di reclusione ma semplicemente interpretato gli stessi in una chiave più riduttiva che, pur consentendo ad essi un'apprezzabile carica probatoria, non consentivano di pervenire ad una soluzione che andasse oltre l'allora vigente formula ambivalente; e che il Circolo di Legittimità, lungi dall'occuparsi (né, nei limiti assegnati alla sua giurisdizione, avrebbe potuto farlo) di quella verità storica, ~~ha~~ ha espresso il proprio intendimento alla censura dell'error tecnico commesso dalla Corte d'Appello nella scelta della formula assoluta rispetto alle proprie premesse motivazionali.

2. - Così, sgombrato il campo d'ogni malinteso ~~equivo-~~
~~co~~, può procedersi - a quel diverso fine, in quel



H. Dequ
Bistino

8. di farsi franco e con quei diversi parametri - alla valutazione del comitato di inchiesta in piena indipendenza di giudizio.

Ed in questa cornice l'impostazione non v'è dubbio che la proposta scritta del Procuratore della Repubblica sia ricca di fondamento.

È astorrebbe da sola a suffragarla, concludendo direttamente l'indizio creato, quegli esiti delle intercettazioni telefoniche dai quali emergeva una diretta attribuzione della qualità di affiliato mafioso al prevenuto e ciò in circostanze e fra interlocutori tali da renderla perfettamente attendibile: le conversazioni delle quali sono protagoniste le donne della sua famiglia e che instaurano la questione del fidanzamento di sua figlia Maria Anna con Cosetta Calogero sono assolutamente espliciti nell'indicare l'omogeneità mafiosa delle due famiglie come da un canto il motivo per il quale il fenomeno appoggiava quel pretendente e dall'altro la ragione fondamentale per la quale la detta figlia - evidentemente affranta - si, come esattamente rilevava il G. I. di Agrigento nella sua sentenza della quale v'è stralcio in atti, dalle tendenze ambientali del padre - fieramente a quel progetto si opponeva. Così com'è di rilievo che lo stesso fidanzato-aspirante avesse tentato di valora-

210

000954

9.

dare tale omogeneità - dimostrando di essere al corrente in pieno della "qualità" del proposto - per superare le resistenze della ragazza. Ne va sottile accorta la corritività del padre, nel insistere sulla precedenza che doveva essere tributata ai propri legami nonostante il fermo diniego della figlia, acogliendosi in ciò, con tutta eloquenza, che il significato e l'importanza che egli ammetteva a quei legami erano tali da subordinare loro le scelte ed i desideri di quest'ultima su un aspetto così fondamentale del suo avvenire; una situazione classica, addirittura da tradizione letteraria in questa sua ambientale.

Facendo a questo espositissimo indicio altro se ne pone di non meno esplicito spessore. Occorre infatti segnalare che la decisione della Corte di Cassazione in atti è annullata, nei confronti (fra gli altri) degli ex-ecimptati dell'odierno proposto Ferruccio Antonio, Lombardozzi Cesare Calogero, Lattuca Salvatore e Vella Antonio, la sentenza di condanna solo per quanto attiene le circostanze del reato pendente così ineludibile la negazione a loro carico della sussistenza del reato stesso e dunque della loro appartenenza all'unico sodalizio mafioso ipotizzato nel capo d'imputazione. Ciò premesso, la frequentazione intensa, affabile e contemporanea con tutti i predetti



10. Individui non può non essere letto, appunto, come un ulteriore pesantissimo indizio per la bontà della tesi del Proponente. Numeri delle utenze telefoniche in reciproco possesso, partecipazioni ad incontri conviviali, presenze in eventi familiari di spiccata intimità (come una messa) sono sintomi inequivocabili della stretta solidarietà d'intenti e d'interessi che accomuna l' fenomeno a questi suoi referenti e sottopongono qualsiasi proprio ai tentativi di egli fatti nel processo penale ed anche in questa Missiva di relegare questi contatti nel minimo rango di occasioni discendenti dalla sua attività bancaria, rendendoli anzi elementi rivelatori dell'esigenza da egli fortemente avvertita di scoufessare le reali dimensioni di quei rapporti in quanto ben scouficio della carica incriminante da essi posseduta. E nel ribaltamento dell'ottica propria del prevenendo, quelle occasioni legittimamente possono interpretarsi come una precisa operazione da parte dei referenti in questione dell'^{agenzia} ~~istituto~~ da egli diretta per la sicurezza ~~causapurezza~~ del trattamento di favore che la peculiare natura dei detti rapporti avrebbe loro assicurato: in questa luce può riguardarsi il viaggio di un personaggio della statura del Ferro sino a dicata per sottoporre una fidejussione in favore dell'ANTONA, possono spiegarsi le negoziazioni di as

241

000955

11.

segui in quell'occasione da parte dei figli del Ferro (la famiglia Ferro risiede in (Camicati). L'elemento, d'altronde, ritrova conferma nei già richiamati esiti delle intercettazioni telefoniche da dove la moglie dell'fermerio, commentando con la suocera gli arresti dei soggetti in parola avvenuti in quel procedimento, esclama preoccupata: «... Ferro, dall'ora, io li conosco che venivano qua. "E l'avvocato non c'è? dobbiamo fare una cena insieme"... io che sapevo ... dico: Pippo... c'è Lombardozzi ... Maria! Maria! Tutte queste persone venivano a casa mia...», così dimostrando non solo una volta di più la fondatezza ed intensità effettive di quei rapporti ma anche come la donna avesse validi motivi per trarre da quegli arresti uno stato di personale ansietà.

A questi due capitoli di riscontro altri se ne aggiungono a fungere da sostegno e - in verità - superfluo - sostegno:

a) - i rapporti con Bufalo Giuseppe Costini e diivenuta definitiva la formula contestativa con la quale ne stato assolto dall'imputazione ex art. 116-116 bis C.P.; questo esito processuale è quanto mai prezioso per ritenuto, a fronte dei dati che lo riguardano e che sono contenuti in questi atti (v., in particolare, f. 56 e segg. della segnalazione), ad ogni buon titolo

12.

un indiziato mafioso; e con ~~essi~~ costui l'Almerino intratteneva rapporti d'affari ed anche personali di tal natura che il Bufalo (un ex pastore con numerosi trascorsi giudiziari) lo ~~elegge~~ ~~si~~ senza esitazione (non si dimentichi che l'Almerino era quello che si dice "uno stimato funzionario di banca") quale proprio interlocutore per acquisire notizie telefoniche circa la vicenda processuale che intrusava il loro comune amico Falsone Vincenzo;

b) - l'accesso che alla casa del proposto avevano soggetti di conelamato (tanto che lo stesso Almerino ne fece parziale ammissione) al bene mafioso come Gambino Vito (socio anch'egli - e significativo - del Bufalo) e Sarrenti Vito;

c) - ancora: i legami intercorsi variamente con soggetti come Di Caro Calogero e Falsone Vincenzo; la vicenda processuale di costoro nel procedimento che li vedeva coimputati con il prevenendo non risulta ancora conclusa, ma non deve dimenticarsi che allo stato gli stessi ~~risultano~~ ~~sono~~ colpiti da una condanna in 1° grado per il delitto di cui agli artt. 416-416 bis C.P. ad anni sette di reclusione ed in questa sede una tale condizione processuale consente ampiamente di ritenere quei legami rilevanti ai fini della tesi qui in verifica; e che tali legami vi fossero non pare - soprattutto per

Ldl

000956
13.

le regole di valutazione che assistono questo Giudice -
 possa seriamente provocarsi in dubbio; cioè sia fra
 il Di Caro Calogero, relativamente al quale
 vanno specificatamente ricordate le due cambiali
 a firma del proposto ed in suo favore intervenute in
 causa del Falsone (si noti come fitta la trama in-
 tussoggettiva) e la presenza della moglie dell'Agemmo
 nella Coop. della quale il Di Caro era sindaco (e
 della quale era socio - anche lui attraverso l'intepo-
 sizione della moglie - il già menzionato Vito Gam-
 bino: si noti ancora come il eserito relazionale
 si mantiene costante pur nella molteplicità degli
 individui che lo alimentano); sia soprattutto fra
 il Falsone la variegazione e profondità dei rap-
 porti personali e d'affari (dalla compravendita di
 terreni alle fidejussioni - nelle quali coinvolge anche
 la propria moglie - in suo favore al reciproco scambio
 di assegni) di segno esattamente quello simbiosi
 di vita cui accennava il G. J. di Agrippento
 nella sua già citata sentenza (ed in essa stessa con-
 ferma di quella trama e di quel eserito - si ram-
 menti che la Suprema Corte non ha affatto smentito
 questi rapporti ma semplicemente negato che gli stessi potes-
 sero sorgere sul piano probatorio e nella sede di legitti-
 mità - il ricorso del P. G. - si desidera annotare come

14. il falsone (n. 14) a sua volta socio d'affari del Bufalo e quest'ultimo del Cambino), simbiosi della quale appaiono particolarmente evidenti per la tesi del PropONENTI l'episodio dell'intessamento dello Hennerio nella vicenda giudiziaria nella quale il suo socio-amico rimase coinvolto nel 1981 evidenziandosi da esso
- il significativo parallelismo con gli interventi del Lombardozzi (leggi: Colletti/Ciancimino); i connotati della frequentazione con quest'ultimo non consentono qui di dubitare che i due, lungi dall'agire l'uno all'insaputa dell'altro, stessero realizzando un'azione esecrta (e l'importanza di questo aggettivo nel presente contesto non esige commento) sia pure per strade diverse ma con un'unica direzione (gli ambienti giudiziari agguerriti) —
 - l'intensità della spinta che lo animava e che non gli faceva temere di esporsi di fronte a dei Magistrati —
 - il tono ~~tradimento~~ ^{insato} con la moglie del falsone (v. pag. 630 della ridetta sentenza del G. J.) nel commentare l'operato dell'Ufficiale di P. G. che, in acuto scontro con la sua immagine sociale (lo "stimato funzionario di banca" del quale si diceva), viveva come l'adesione ambientale che gli si contesta si estendesse pure anche ai sentimenti ed agli atteggiamenti mentali. —
3. - I pertinenti sono per le argomentazioni del Custore di cui alla nota del 14/12/1989 secondo la quale la trascrizione:

233

000957

15.

za delle progressive manifestazioni cui si collega l'indizio di
mafiosità. lascia priva di apprezzabile rilievo la condotta
del proposto nell'ultimo periodo e ciò tenuto conto an-
che dell'esiguità di tale periodo (il detenuto ha riacquisi-
to la libertà nel luglio del 1988 e già dall'aprile di
quell'anno era al esente della pendenza del presente pro-
cedimento) a fronte della latitanza temporale comporta-
ta alla contiguità mafiosa.

4. - La proposta va dunque accolta ed adeguato esan-
dimento dell'opera di prevenzione con essa richiesta appare lo sta-
damento del soggetto da quei territori nei quali, su dato no-
torio e su le specifiche informazioni attribuite questa fattispecie,
quella contiguità può essere maggiormente agevolata (Sicilia,
Campania, Calabria e Toscana) tramite l'imposizione del
divieto di soggiorno (va stata domandata la massima inibizione al-
lora prevista) per la durata di anni due e mesi sei.

P. G. M.

Visti gli artt. 3 e segg. L. 1423/1956, 1 e segg. L. 575/1965;

APPLICA

ad Ateneo Giuseppe, in premessa generalizzata, la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale dello P.S. con divieto di
soggiorno nelle Province delle Regioni Sicilia, Calabria, Campania e
Toscana per il periodo di anni due e mesi sei.

TORRE a suo carico le spese del procedimento.

Fa obbligo allo stesso di attenersi alle se-

guenti prescrizioni:

- 1) vivere onestamente; _____
- 2) rispettare le leggi; _____
- 3) non dare ragioni di sospetto; _____
- 4) non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'Autorità locale di P.S.; _____
- 5) non associarsi abitualmente a pregiudicati e a sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; _____
- 6) non rincasare la sera dopo le ore venti e di non uscire al mattino prima delle ore sei (ore diciotto e ore sette dal 1° novembre al 15 marzo) senza comprovata necessità da segnalare tempestivamente alla locale Autorità di P.S.; _____
- 7) non detenere o portare armi o munizioni; _____
- 8) non trattenersi abitualmente in osterie o bar; _____
- 9) non partecipare a pubbliche riunioni. _____

Così deciso in Agrigento, il 4 Aprile 1990

IL PRESIDENTE

Marica Aquillo

IL GIUDICE

Prethino

IL GIUDICE

Depositato in Cancelleria il 02-06-1990

Il Cancelliere

Aquillo

IL SOSE. P. S. S. S.

LH

000958

APPELLATO DA :

16.6.90 Intreneto e Aw. Grossi Mario

10.8.90 alle Corti d'Appello.

È vietata la ristampa non usata

31-03-94



Ministero
della Giustizia

Spese

136

DECRETO

000900 N. 60/86 M.P.

N. 46/90 R.D.M.P.

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati:

Dott. MARIA AGNELLO	Presidente
Dott. ROSARIO ANGELO LIVATINO	Giudice
Dott. LUISA TURCO	Giudice



ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

per l'applicazione di misura di prevenzione a carico di FERRO ANTONIO

nato il 15/7/1927 in CANICATTI' (AG)

domiciliato in Canicatti, Piazza Roma n.4.

Letta la proposta del Procuratore della Repubblica di Agrigento del 24 novembre 1986;

In contumacia del prevenuto ed assenti i terzi interessati

FERRO Rosalia, FERRO Calogero, FERRO Giuseppe e CORSELLO

Luigia;

Sentiti il P.M. e i difensori dei predetti che hanno concluso

come da verbale;


Rilevato, quanto alla improcedibilità della misura per

violazione del principio del ne bis in idem dedotta in sede

definitiva, che per costante interpretazione giurisprudenziale

non sussiste incompatibilità fra il procedimento di prevenzione

per appartenenza ad associazioni di tipo mafioso



2

e procedimento penale per il delitto di cui all'art.416 bis C.P., presentando i due procedimenti caratteristiche peculiari a ciascuno di essi che li rendono perfettamente autonomi sia per la diversità dei presupposti da cui traggono origine che per la finalità dagli stessi perseguite e le sanzioni da applicare (cfr. Cass. Sez.I 30.1.1985, Piraino; Cass. Sez. IV 9.9.1985, Puccio; Cass. Sez.I 24.9.1987, Anzalone);

Ritenuto, pertanto, che la detta eccezione va rigettata;

Considerato, quanto al merito del procedimento, che dagli atti emerge una molteplicità di indizi circa l'appartenenza del Ferro alla consorteria mafiosa operante nella provincia di Agrigento, nell'ambito della quale il predetto svolge un ruolo di preminenza;

Ritenuto che elementi da cui trarre il convincimento di tale affiliazione si traggono:

- 1) dai suoi trascorsi giudiziari, dai quali emerge una specifica tendenza del proposto alle violazioni tipiche dello associato mafioso, quali la reiterata violazione alla disciplina sulle armi, nonché al rispetto di una delle regole tipiche delle associazioni di tal fatta: l'assistenza ai latitanti (ha riportato condanna per detenzione abusiva di armi e munizioni nell'anno 1975. E' stato, inoltre, colpito da ordine di cattura nell'anno 1979 per detenzione abusiva di armi e munizioni, nonché per favoreggiamento personale;

137

000901³

nelle sue proprietà infatti ha trovato ospitalità Vincenzo Di Calogero, evaso dal carcere di Enna ove scontava una condanna ad anni 26 di reclusione per omicidio);

2) dal suo ambito familiare (figlio di Calogero Ferro, morto nel 1969, riconosciuto esponente mafioso della zona di Canicatti);

3) dalle relazioni personali intrattenute dallo stesso con numerosi esponenti mafiosi agrigentini vivi e deceduti, fra i quali si segnalano, per il notevole rilievo rivestito in organizzazione mafiose della provincia di Agrigento e di altre province, Carmelo Colletti, Leonardo Greco, Giuseppe De Cristina, Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Benedetto Santapaola, Giuseppe Settecasì, Calogero Ilardo (v. per la sussistenza di tali rapporti: intercettazioni telefoniche, dichiarazioni di Bono Benedetto e rapporti del Nucleo P.T. di Agrigento, nonché, per la valutazione delle relative personalità, i rapporti di P.G. e i provvedimenti della A.G. allegati alla proposta);

4) dal rapporto continuo e dalla coincidenza di interessi che lo ha legato al defunto boss mafioso Carmelo Colletti, indiscusso capo mafia di Ribera, dal quale è stato sempre trattato senza arroganza e con rispetto, elemento questo che da solo basta a dimostrare il ruolo di preminente rilievo assunto dal proposto nell'organizzazione mafiosa operante nel territorio della provincia di Agrigento (indicative in tal



H. AQ
[Signature]

4

senso, oltre al tenore delle conversazioni telefoniche tra i due, sono le visite fatte dal Colletti ad Antonio Ferro, ricoverato nell'anno 1982 presso l'Ospedale Gemelli di Roma, nonché gli accertamenti della P.T. che hanno permesso di evidenziare il giro di svariate centinaia di milioni che interessava le due famiglie, non giustificato da alcun rapporto economico lecito);

5) dai rapporti economici intrattenuti dal predetto con numerosi appartenenti ad associazioni di tipo mafioso ed evidenziati nei rapporti della Guardia di Finanza di Agrigento, dai quali emerge un rilevantissimo ed ingiustificato movimento di denaro tra il Ferro e tali soggetti, inequivocabile dimostrazione dell'illeceità di detti legami;

6) dall'interessamento mostrato dal proposto per gli appalti relativi alla costruzione della scorrimento veloce Palermo-Sciacca, certamente incompatibile con la sua attività professionale di commerciante di bestiame prima e di agricoltore poi;

Ritenuto che ulteriore conferma a tali elementi promana dal fatto che il Ferro è stato recentemente condannato per il reato di cui allo art.416 bis C.P. con sentenza passata per tale capo in giudicato (v. dispositivo della sentenza emessa in data 11.7.1989 dalla Corte Suprema di Cassazione nel procedimento penale contro Ferro Antonio ed altri, allegato agli atti);

188
5
000902

Considerato altresì, con riferimento all'attualità della pericolosità dello stesso Ferro, che la processualmente provata partecipazione del predetto ad una consorzeria mafiosa è indice di una pericolosità tale da doversi ritenere permanente nel tempo e presente anche nell'attuale momento; che, in ogni caso, la partecipazione ad una consorzeria mafiosa viene meno solamente con la morte, apparendo impossibile pensare da un punto di vista logico, che una simile struttura criminale possa tenere in vita soggetti non più legati ad essa ed a conoscenza dei segreti dell'organizzazione, con gravissimo pericolo per l'esistenza della stessa; che, pertanto, non emergendo dagli atti alcun elemento di segno contrario, si può ragionevolmente presumere che i collegamenti mafiosi del Ferro non sono venuti meno;

Ritenuto, altresì, che le condizioni psicofisiche dello stesso, quali emergono dalla documentazione medica in atti, non sono tali da diminuire la sopraevidenziata sfera di pericolosità sociale;

Considerato che, per tali ragioni, appare necessario infrenare la pericolosità dello stesso con adeguata Misura di Prevenzione che lo allontani dai Comuni delle Regioni ad "alta densità mafiosa", e cioè Sicilia, Calabria e Campania per un periodo che, atteso il ruolo ~~di~~ ^{di} preminente rilievo svolto dallo stesso in seno all'associazione, si stima adeguato determinare in anni cinque;



6

Ritenuto, invece, quanto alla misura di prevenzione di carattere patrimoniale, che la confisca dei beni di provenienza illecita non é conseguenza automatica della dichiarazione di pericolosità qualificata, ma può essere disposta soltanto in presenza di positivi e validi indizi atti a far ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, dei quali indizi la legge stessa fa un esempio (notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati);

Considerato che, nel caso di specie, tali indizi possono ritenersi sussistenti solo per i beni indicati ai nn.V, VI e VII, intestati a Ferro Antonio, e II, III e IV, intestati a Corsello Luigia, del decreto di sequestro emesso da questo Tribunale in data 12.2.1987, mentre per tutti gli altri beni sequestrati i concreti e validi indizi dell'illecita provenienza esplicitati nel summenzionato provvedimento sono stati notevolmente sminuiti nel corso della trattazione del procedimento;

Rilevato, invero, che i suindicati beni sono stati tutti acquistati dal predetto e dalla di lui moglie nel triennio che va dall'anno 1956 all'anno 1959, periodo di tempo in cui non si sono riscontrati in capo al Ferro redditi leciti compatibili con quegli acquisti immobiliari;

che, infatti, nel periodo sopraevidenziato, i soli redditi che emergono dagli atti sono quelli derivanti dall'attività

189

000908

di commerciante di bestiame svolta dal proposto, i quali (operando una valutazione decrescente a ritroso che trova un riscontro nel dato oggettivo offerto dagli avvisi di accertamento dei redditi dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Canicattì per gli anni 1965, 1967 e 1968, prodotti dalla difesa e che evidenziano appunto un reddito decrescente a ritroso nel tempo) possono ragionevolmente determinare in ^{lire} ~~lire~~ 5.000.000 circa annui, assolutamente incompatibili con l'estensione - circa ottanta ettari - degli acquisti effettuati nello stesso periodo di tempo; estensione che rende del tutto irrisori i valori dichiarati negli atti di acquisto degli stessi beni, che già da soli, comunque, bilancerebbero la somma prima determinata;

Considerato, in ogni caso, che l'altro cespite certo del Ferro in quel periodo (la vendita di bene immobile effettuata nell'anno 1955 per la somma di lire due milioni, evidenziata a f.5 della nota della P.T. del 27.12.1985), trova immediato compenso nell'operazione economica inversa compiuta nello stesso anno (vedi stesso foglio nota P.T.);

che, pertanto, trattandosi di importi equivalenti è indifferente stabilire la loro corrispondenza o meno al reale, considerato che trattasi di posta contabile che si autoannulla;

Ritenuto, quanto alle scritture private prodotte dalla difesa, che le stesse non sono di data certa e che, in ogni caso, non recano elementi che possano far abbinare il loro oggetto con



H. Agn

8

qualcuno dei beni acquistati in quel periodo;

che, pertanto, la sperequazione sopraevidenziata costituisce concreto e valido indizio circa l'illecita provenienza, sotto l'aspetto del reimpiego di illeciti guadagni, dei beni sopraindicati;

Ritenuto, invece, che successivamente al periodo considerato emerge dagli atti un arco temporale di sei anni prima che il Ferro abbia effettuato dei nuovi acquisti di tipo immobiliare (1965);

che, pertanto, ai redditi sopraevidenziati (che raggiungano una connotazione certa proprio negli anni 1965/1968 ammontando per quel triennio a circa quarantacinque milioni di lire) devono aggiungersi, per il periodo di tempo successivo al 1965, quelli derivanti dalla conduzione dei fondi prima indicati;

che, tale considerazione, attesa l'abilità di agricoltore del Ferro, quale emerge dalle condizioni estremamente valorizzate dei suoi terreni al momento del sequestro, consente di ritenere accettabile in suo favore l'argomento che i beni acquistati negli anni 1956/1959 siano stati resi produttivi e che, quindi, nei sei anni di cui si è detto egli abbia tratto un reddito adeguato alla produttività di circa ottanta ettari di terreno;

Rilevato che, pertanto, gli introiti derivanti dalla somma dei cespiti sopraevidenziati non consente di ritenere sussi-

190

000904

9

stente quell'inspiegabile sperequazione che fonda l'indizio di cui all'art.2 ter L.575/1965 per gli acquisti successivi all'anno 1965;

Considerato che, tali argomentazioni valgono anche per gli acquisti effettuati negli anni 1969, 1971 e 1972, periodo in cui, peraltro, ai redditi suindicati va aggiunto il reddito di una alienazione effettuata nel 1970 e che solo nell'importo dichiarato ammonta a £.15.000.000 (v. nota P.T. del 27.12.1985);

Ritenuto, ancora, che in questa fase temporale occorre tenere in debita considerazione altro rilevante elemento reddituale, costituito dalla notoria espansione negli anni settanta in questo territorio dell'attività di coltivazione del vigneto a tendone (risulta provato, infatti, che la azienda del Ferro é stata in larga parte valorizzata con tale tipo di coltura - in parte impiantata nel 1978, ma sicuramente preesistente a quella data considerato che esistono riscontri in atti di vigneti a tendone esauritisi nel tempo (v. relazione tecnica estimativa dell'UTE del 31.1.1985);

Ritenuto, pertanto, tramite l'utilizzazione del dato notorio sopraevidenziato, nonché delle attendibili indicazioni fornite dai periti all'udienza del 14.12.1988 nel procedimento per M.P. a carico di Ferro Calogero (figlio dell'odierno proposto e terzo interessato nel presente procedimento), che alla fine degli anni 1970 e all'inizio degli anni 1980 il Fer-



10

ro ha goduto di un montante di reddito derivante dalla predetta coltura che, unito alle somme ottenute attraverso il massiccio ricorso al credito agrario e bancario (vedi rapporti della P.T. in atti), rende non inspiegabile le manifestazioni, certamente notevoli, di capacità di spesa di cui agli anni 1979/1984;

che, di conseguenza, va revocato il sequestro di tali beni.

P . Q . M.

Visti gli artt.1 e segg. L.575/65, 1 e segg. L.646/82;

Applica a Ferro Antonio la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. per la durata di anni cinque con divieto di soggiorno nei comuni delle provincie delle Regioni Sicilia, Calabria e Campania.

Ordina la confisca dei ^{seguenti} ~~seguenti~~ beni intestati a Ferro Antonio e di cui al decreto di sequestro di questo Tribunale del 3.2.1987:

- 1) terreno sito in Butera (CL) c/da Carrubba esteso ~~ha~~ ^{ha} ~~244~~ ^{34.00.00} così distinto:
 - part.9200 fg.190 p.lla 6, ha 5.67.60;
 - part.9200 fg.190 p.lla 1/a, ha 12.51.00;
 - part. 9200 fg.190 p.lla 2/a, ha 15.81.40;
- 2) $\frac{1}{2}$ di un fabbricato rurale sito in Butera c.da Case Vecchie, in catasto all'art.1417 particella 601, superficie are 13, foglio di mappa 109.
- 3) terreno sito in Butera, c/da Carrubba esteso 14.82.10 in

catasto al nr.9202 fg. 189, p.lle 3/b- 4/c;

Ordina, altresì, la confisca dei seguenti beni intestati a Corsello Luigia;

1) terreno sito in Butera c/da Carrubba esteso ha 13.00.00

in catasto al nr.9201 fg.189 - part.2/B;

2) terreno sito in Butera c/da Carrubba, esteso ettari 34.00.00

~~00~~ in catasto al nr.92.00 - fg.190 partt.1/B - 2/B;

3) terreno sito in Butera c/da Carrubba, esteso ettari 2.07.50,

50, in catasto al nr.9202 fg.189 part.3;

Revoca il sequestro dei beni seguenti intestati a Ferro Antonio:

1) terreno sito in Canicattì c/da Calandra/Acquanuova, esteso are 15.00 in catasto al nr. 15357 fg.70 part.189;

2) terreno esteso mq. 1343 con annesso fabbricato rurale sito in Canicattì c/da Giarra, in catasto al nr.6226/13100 fg.66 part. 93/b;

3) terreno sito in Canicattì C/da Giarra esteso are 2.16 in catasto al nr.6226 fg.66 part. 93/c;

4) terreno sito in agro di Canicattì per complessive are 6.51 così distinto:

- fg.66 part.156 per are 5.16;

- fg.66 part.139/c per are 5.16;

5) terreno sito in Butera C/da Tenutella esteso ha 34.81.00 in catasto al nr.9.200 fg.188 part.3;

6) terreno sito in Butera, c/da Carrubba esteso ha 43.88.80,

000905



H. Agnelli

12

in catasto al nr.9202 fg.189, part.3 e 4;

7) terreno sito in Butera, c/da Carrubba così distinto:

- are 78.40 in catasto al nr.9952 fg.190 part.582,

- are 68.40 in catasto al nr.9953 fg.190 part.8;

8) terreno sito in Butera c/da Carrubba così distinto:

- are 69.20 in catasto al nr.9865 fg.190 part.4;

- are 75.20 in catasto al nr.9866 fg.190 part.566;

9) terreno sito in Butera C/da Carrubba, esteso ha 1.11.80

in catasto al nr.9955 fg.190 part.523;

10) metà indivisa di ha 20.67.70 di terreno sito in Butera

C/da Tenutella in catasto al nr.9199 fg.215 sub 2;

11) metà indivisa di terreno sito in Butera c/da Tenutella

esteso ha 20.62.70 in catasto al nr.9199 fg.215 sub 2;

12) terreno sito in Butera C/da Carrubba esteso ha 46.51.60

in catasto al nr.8753 fg.189 part.5;

13) terreno sito in Butera C/da Carrubba esteso ha 1.32.60

in catasto al numero 9982 fg.190 part.531;

14) terreno sito in Butera C/da ^{De}Susino esteso ha 62.35.20 in

catasto al nr. 12766 fg.215 Part.10;

Revoca altresì il sequestro dei seguenti beni intestati a

Ferro Calogero:

1) terreno sito in Butera C/da Desusino Turchiotto esteso

ettari 43.53.10 in catasto al nr.12766 fg.215 part.9.11;

2) autoveicolo Ford Transit tg. AG 161548;

3) autocarro Renault tg. AG 204105;

Revoca il sequestro del seguente bene intestato a Ferro Ro-

192

13

000906

salia:

1) terreno sito in Butera, c/da Maccani ex feudo Desusino, esteso ha 6.60.60 in catasto ai nn. 12766/1757 fg.54 part.154;

Revoca il sequestro dei seguenti beni intestati a Corsello

Luigia:

1) porzione di fabbricato sito in Canicattì, Piazza Roma nr.4 composto da: nr.2 piccoli vani rustici terrani; nr.5 vani + cucina, bagno e ripostiglio al primo piano; nr.3 Camere rustiche al secondo piano - Detti beni sono catastati al nr.1006 fg.55 part.1060/4; nr.8 vani terrani rustici, un vano al primo piano; detti beni sono catastati al nr.1006 fg.55 part.1060/1;

2) terreno sito in Butera c/da Carrubba esteso are 30.00 in catasto al nr.920 fg.189 part.2;

3) terreno sito in Butera c/da Carrubba così distinto:

- ha 37.00.00 in catasto al nr.12536 fg.190 part.604;

- 1/4 indiviso di un fabbricato rurale della superficie di are 13, sito in Butera c/da Carrubba in catasto al nr.1417 fg.190 part.601;

Revoca il sequestro dei seguenti beni intestati a Ferro

Giuseppe:

1) terreno sito in Butera (CL) c/da Desusino Turchiotto, esteso ha 8.79.80 in catasto al nr.12766 fg.187 particelle 18, 19, 20, 21 e 23;

2) terreno agricolo esteso ha 45.28.80 sito in agro di Butera (CL) c/da Desusino -Turchiotto, in catasto alla partita



M

12766, foglio 215 p.lla 1/a;

3) terreno agricolo esteso ha 49.32.10 con annesso fabbricato rurale - sito in agro di Butera c/da desusino- Turchiotto, in catasto alla partita 12766 - foglio 215 p.lla 93 e fg. 210 p.lle 2.5.15.

Ordina la cancellazione delle trascrizioni relative ai beni dei quali é stato disposto il dissequestro esonerando il Conservatore da ogni responsabilità.


Dispone la restituzione dei beni dei quali é stato ordinato il dissequestro agli intestatari.

Pone a carico di Ferro Antonio le spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

15 193

000907



16

Fa obbligo allo stesso di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- 1) vivere onestamente;
- 2) rispettare le leggi;
- 3) non dare ragioni di sospetto;
- 4) non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'Autorità locale di P.S.;
- 5) non associarsi abitualmente a pregiudicati e a sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- 6) non rincasare la sera dopo le ore venti e non uscire al mattino prima delle ore sette senza comprovata necessità da segnalare tempestivamente alla locale Autorità di P.S.;
- 7) non detenere o portare armi o munizioni;
- 8) non trattenersi abitualmente in osterie o bar;
- 9) non partecipare a pubbliche riunioni;

Così deciso in Agrigento, il 2 Aprile 1990


IL PRESIDENTE *Mario Aquilo*

IL GIUDICE

IL GIUDICE *Luigi Tureo*

Depositato in Cancelleria il *24/4/90* in *minuta*
e il *26/4/90* in *originale*

Il Cancelliere



Angelo...



104

APPELLATO DA :

12.5.90 Avv. Eufedio MIRABILE per FERRO Antonio
e CORSO Luigi.

000908

5.9.90 Att alla Corte d' Appello

IL CANCELLIERE
(Dr. Angelo BRUNO)



Il Tribunale con ordinanza n° 145/81 R.P.E. del
4/5-10-81, in applicazione dell'art. 24 D.L. 152/81 e
in L. n° 283/81, ordina il rinvio di ruffino in
Licola, Calamia e Campena, con l'obbligo di ruffino
nel Comune di Campi (ME), di momento il trasferimento
entro gg. 10 dalla data di notifica della presente
ordinanza.

Affidato li 08. 10. 1981

Il Collaboratore di Cancelleria



È fotocopia dell'originale per uso
ufficio.

Affidato il

31.03.84

Il Collaboratore
di Cancelleria



176

000890

DECRETO

N. 25/85 M.P.

REPUBBLICA ITALIANA

N 42/80 R.D.M.P.

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati:

Dott. Maria Agnello	Presidente
Dott. R. A. di Martino	Giudice
Dott. Luisa Tineo	Giudice



ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

per l'applicazione di misura di prevenzione a

carico di: 1) Fico Famella Rosario,
nato il 15/1/1960 in Javaradomiciliato in Javara;

2) Buffeca Angelo, nato in Javara li 28/7/1961
iriresidente; 3) Petro Domenico, nato in Javara
li 19/2/1954 iriresidente; 4) Ponariano An-
gelo, nato in Javara li 14/5/1961 iriresidente;
5) Blando Domenico, nato in Javara li 4/
12/1952 iriresidente.

Vista

le proposte del Procuratore della Repubblica
presso questo Tribunale formulate in data 23/5/1985
con la quale è stata richiesta l'applicazione della
M.P. della sorveglianza speciale della P.S. con obbli =

sp.

ga di Soggiorno nei confronti dei sinuominati (oltre che di Ciccotto Angelo la cui posizione è stata però stralciata dal presente procedimento all'udienza del 5/3/1990);

Voti

il rappresentante del P.M. ed i difensori dei prevenuti che hanno concluso come da separato verbale;

OSSERVA

la proposta è fondata e va integralmente accolta.

Tutti gli elementi di pericolosità indicati nella segnalazione che l'ha impulsata hanno trovato infatti idonei riscontri che si sono anzi vieppiù arricchiti lungo il sofferto, l'iter procedurale di questa Ursula.
È valga il vero:

1.- Il Segnalatore aveva indicato i 5 prevenuti di come portatori di una valenza dannosa per la sicurezza pubblica che essi possederano in misura spiccata già come individui ma che ulteriormente si esaltava, in una sorta di fenomena sinergica, nei loro comportamenti corali atteso che fra gli stessi immedesimabili erano i sintomi del vincolo «di gruppo».

In particolare il Segnalatore ^{aveva} posto l'accento, quali dati rivelatori di personalità tendenti ad una

177

000891

3.

evoluzione più profondamente negativa, i numerosi episodi di vero e proprio Teppismo dei quali costoro si erano, in vario intreccio soggettivo, resi protagonisti, la loro contiguità con gli ambienti della criminalità qualificata - della quale costituivano non secondari membri la siferosa solidarietà dimostrata, secondo un costume di questo territorio e soprattutto del Comune di Favara, con l'assistenza ai dibattimenti giudiziari nei quali esponenti di quella erano coinvolti - e l'esistenza di forti sospetti circa il loro progressivo inserimento nel settore del traffico illecito delle sostanze stupefacenti.

2.- Tanto trovava conforto:

a) - quanto ai dati individuali:

a/1 - per l'Airo Famula: nelle numerose denunce da egli subite dall'età di appena 15 anni (denuncia con R.G. della Pol. Femminile del 22/10/1985: v. nota Quistura del 6/5/1985) sino a pochissimi giorni ~~prezzi~~ prima (o cattura della Procura della Repubblica di Agrigento: N° 534/84 R.G. e N° 45/85 R.O.P. dell'11/7/1985) l'emissione del primo decreto di condanna: aione per la trattazione di questa Misura (24/7/1985) per nati che vanno dal fur-



H. A. P. U.

P. Martino

4.

to alla calunnia, dalla violenza privata alla
oltraggio a P.U., dalla rissa al danneggi-
giamento aggravato con gli «acerti» del
procedimento per rapina in Reggio Cala-
bria (nel quale venì assolto per insufficienza
di prove in II^a istanza, dopo aver subito
una pesante condanna in I^o grado alla
sentenza d'esito del quale si miniva anche
per i gravi indizi di inquinamento probato
in suo favore e in essa sono com-
mentati) e del grave episodio ai danni
di Gallo Maurizio (v. o/c gravato)
per il quale ha riportato condanna con
sent. n° 333/85 di questo Tribunale —

a/2 - per il Buzzace: nelle denunce per con-
trabbando e rissa unite ad una serie
di altre denunce per guida senza patente
(reato minore, ma che, nella sua ripetizione,
dimostra l'insensibilità dell'individuo
ai richiami dell'Ordinamento) —

a/3 - per il Vetro: nell'inquietante versatilità
territoriale della sua pericolosità con-
clamata dalle notizie giornalistiche che
riguardano la sua attività in Belgio
(v. nota Questura 6/5/1985) - denun-

173

000892

5.

era del 1974 per associazioni per delinquere
 in materia di reati contro il patrimonio che ap-
 pare colpevole e alla condanna per tali titoli su-
 bita dalla Corte di Appello di Napoli l'anno
 successivo; l'episodio alla frontiera di Ponte
 Chiasso del 1981 che lo vede in possesso di
 documenti d'identità contraffatti ed in
 compagnia equivoca con quel Cinala con il
 quale, pure in circostanze equivocate, venne ritro-
 vato a Messina nel 1982 (v. segnalazioni); il
 coinvolgimento nelle indagini per una rapina
 consumata ancora in Belgio nel 1976 -
 alle quali vanno unite quelle che denotano
 il suo carattere violento per fatti avvenuti
 nella sua terra natale come l'aggressione ai
 danni del Talarico per la quale (per i signifi-
 cativamente di quanto non possa la formula
 tecnica d'esso) vedasi il contesto della
 motivazione della sent. N° 601/79 di questo
 Tribunale;



H. Agnelli

Proibito

a/4 - per il Tonoziano: nel di lui coinvolgimen-
 to in indagini per fatti di minaccia e de-
 tentazione di armi avvenuti nella R.F.T.
 e nella denuncia in stato di arresto per
 missa in Ajuntado nel 1983;

6.

a/s - fu il Blando: dalla denuncia
ripetuta estorsione e fu riportata appena
ventenne e che si trasformò in una
condanna definitiva inflittagli dalla
Corte di Appello di Palermo (v. art.
penale); nei suoi contatti con il mala-
vitoso internazionale (si noti questa
comune tendenza del Reto, del Pen-
ziano e del Blando ad « esporta-
re » le manifestazioni della loro in-
clinazione all'illecito) D'Angelo
Erasmio nell'ambito del traffico di
valute contraffatte (v. telex Intupal
del marzo 1985); nell'episodio che
lo vede in sospetta compagnia in Roma
con un altro malavitoso, Brancato Cim-
seppe, e che dalla lettera della nota
della Anstima del 6/5/1985 emerge
con temi più foschi di quelli che il
provvedimento fu adottato nelle chie-
stazioni rese a questo Tribunale
all'udienza del 25/3/1985 (e, per-
esso, non è affatto fuori di luogo
racogliere la notazione riportata a f. 6
di tale ~~nota~~^{informativa} circa la provenienza del

8.

c) - quanto alle loro contiguità: ~~in~~ nella vicinanza al gruppo mafioso già operante nel centro di Favara e facenti capo a Di Stefano Filippo, rilevata per l'Arno Familla, il Bugea (che addirittura si prestava presso a mansioni di artista), per il ~~Decreto~~ Decreto Tanarano nelle "schede" personali allegate alla segnalazione emessa dal Comandante della Stazione CC di Favara ben in grado di percepire le sottostanti frequentazioni; nelle plurime presenze in dibattimenti giudiziari di cui si parla, in modo generico, nella "scheda" appena citata, per il Vetro ^{ed il Blando} e, in modo puntuale, per il Bugea e l'Arno Familla nella relazione di servizio del 10/11/1984 a proposito del processo contro Baio Lorenzo (per l'illustrazione della personalità del quale è sufficiente ^{senza motivo} la sentenza N° 9/84 R.G. della Corte di Assise di questa sede ed alla ~~decreto~~ decreto per M.P. N° 2/84 M.P. di questo Tribunale in atti senza ulteriore commento salvo quello di porre in risalto i legami intercorrenti fra il Baio e la cosca del Di Stefano, della quale si è appena fatta menzione, che si leggono nel predetto decreto e che macchiano la contiguità che si sta commentando) ed, ancora per l'Arno Familla

180

000894

9.

nella nota N° 3/15 del 18/3/1985 della Sezione II di S. Biagio Platani dalla quale si evincono i rapporti perfino affettivi dello stesso con il Coltura Vincenzo (per la conoscenza del quale valgono ancora una volta gli estratti della sent. N° 191/85 di questo Tribunale e del decreto N° 41/78 M. P. fine di questo Tribunale);

e) quanto alla scelta del settore degli stupefacenti come nuovo campo di espressione della loro carica antisociale, nelle già citate vicende giudiziarie che hanno intossicato il fero famiglia e di cui alla sent. 333/85 di questo Tribunale (in dove, per questo episodio, spiegare l'incubo violenta palisatori dal fenomeno che, in acronimo richiamo dei fatti del "Saint Vincent Tropical" e della pizzeria-bar ristorante del Trinavalli - v. ff. 2-4 della nota della Procura 0/5/1985 - , la marcia in esca = bilmente come soggetto portato alle sopraffazione) nonché lo stesso fero famiglia, il Bufca ed il Vetro e di cui alla sent. N° 267/85 del G. I.; vicenda particolarmente degna di nota non solo perché comprende fatti che si spingono temporaneamente oltre la data della proposta del P.M. e quasi a ridosso del 1° decreto di convocazione per la trattazione di questa materia, ma anche



10.

per la pluralità e la dimensione dei reati
esposti fra i quali spicca l'art. 85 della d.
685/1975 nel cui senso all' firo Famella ed
al Bugea è stato contestato e riconosciuto
con la sentenza di condanna di 1° grado il
ruolo di capi ed organizzatori; l'assoluzione
con formula dubitativa per il Vetro intervenuta
in quest'ultima sede non impedisce, come noto,
di tenere conto a suo carico nel tipo di proce-
dimento che si occupa.

E per finire su questo aspetto non sembra inu-
tile ricordare il contrasto che il Segretario eviden-
zia fra la scusa deduzione al lavoro dei propositi
ed il loro timore di vita esteriorizzato nella guida
di motociclette ad auto di costo rilevante (e)
il possesso di somme non indifferenti di denaro (v. la
"scheda" personale del B. Fammo allegata alla Segna-
lazione), il quale non si ritiene possa essere eli-
minato con le semplicistiche spiegazioni sulle spenti-
venza dei mezzi a congiunti (nella "scheda" dell' firo
Famella si informa che il di firo padre era reduce da
un fallimento) o sul periodo di appena 3 mesi di
lavoro allegato dal Bugea o sui rapporti com-
merciali del Vetro con il Vita - l'iscrizione dei qua-
li quest'ultimo nelle sue s.i.t. ha chiaramente descritto.

181



000895

3. - È dunque parere di questo Collegio che la Proposta scritta del P. M. godessa di tutti i requisiti per ottenere già allora un integrale accoglimento.

Ma, come già detto, l'ampio processo procedurale della trattazione di questa M. P. ha consentito a questo Collegio di avere la misura esatta della loro pericolosità, poiché le manifestazioni di essa, lungi dall'arrestarsi durante tale percorso, si sono protratte e, per alcuni neanche appassite.

È infatti dato acquisito che nella generalità dei casi l'individuo che apprende di essere sottoposto ad un procedimento per M. P. si sforza con ogni mezzo da quel momento di tenere una condotta regolare in vista di offrire di sé un'immagine diversa da quella che la Proposta tende ad accreditare. Nel caso di specie i presentandi, anziché impegnarsi in un siffatto sforzo, hanno più volte dato inequivocabili conferme dell'esattezza di quell'immagine e della persistenza dei motivi che l'avevano determinata.

È ciò, considerata la reiterazione del reato proveniente dalle convocazioni per questo procedimento, che induce a ritardare non una semplice indifferenza



H. Agui

Pietro

12. ai richiami dell'Ordinamento ma di un vero e proprio aperto disprezzo per le regole della convivenza sociale e per i meccanismi deputati alla tutela del loro rispetto.

Ed ancora una volta valga il vero: la notifica del 1° decreto di convocazione per questa Mi- si na veniva effettuata nell'agosto del 1985 e dopo tale data

a) - l'Avv. Farulla, trascorsi appena 5 mesi dal rinvio a giudizio pronunciato con la ridetta sentenza istruttoria N° 276/85, subiva una nuova denuncia da parte dell'fema di Fasana per il delitto di cui all'art. 71 della L. 685/1975, delitto per il quale veniva colpito da ordine di cattura e dopo alcuni mesi otteneva la libertà provvisoria; or bene, nonostante la pendenza del ridetto grave procedimento e la concessione di questo beneficio, neanche 8 mesi dopo avere riacquisito la libertà, dava vita, il 20/7/1987 ad un inquietante episodio forzando ben 2 posti di blocco dei CC a bordo di una macchina sulla quale si trovava forse Militello Rosario che viene definito « personaggio coinvolto in un vastissimo traffico di stupefacenti » (v., per tutte queste notizie, la nota del 7/10/1987 della stazione CC di Fasana): comportamento e compagnia che depongono in modo inequivocabile per la sua coesistenza nelle proprie

182

000896
13.

opzioni criminali. Considerato che dal 24/2/1988 (in forza del titolo di em. al J. 2 della nota CC del 13/10/1988) negli si trova in stato di detenzione, non esiste elemento positivo (non essendo certo tale l'indicazione della Stazione CC di Favara nella nota del 19/1/1990 a proposito del comportamento durante i permessi carcerari a fronte della massa di elementi che si sono man mano descritti) che possa sminuire gli addendi di acute, crescente e persistente pericolosità adunatisi nel tempo a suo carico, e non è quindi degna di seguito la richiesta di rigetto della Proposta per lui formulata dal P.M. concludente in tal senso;

B) - Il Bugera venne colpito da due provvedimenti restrittivi della libertà personale uno per ricettazione ed uno ancora per rivelazioni alle leggi sugli stupefacenti; anch'egli pur ottenendo il beneficio della libertà provvisoria per tali imputazioni, continuava ad eleggere le compagnie contraindicate (note CC di Favara del 7/10/1987, del 13/10/1988 e del 19/1/1990) fra le quali meritano citazioni Barbera Francesco (giudicato per rapina, sequestro di persona, associazione fra delinquenti, reati connessi, 16 anni), Menone Salvatore (già ingiusto per truffa, falso, associazione fra delinquenti), Pietro Salvatore sul quale pendono sospetti di eduzione con l'ambiente del traffico di sostanze stupefacenti, ambiente la predilezione del quale da parte del Bugera è ulteriormente accertata - ove



14

occorresse - dalla contemporanea vicenda giudiziaria di respiro sovranazionale (contemporanea rispetto a quella italiana di cui alla nota sent. istr. 262/85.) che lo vede inquisito insieme al Pontiano Angelo (v. f. o nota CC Favaia del 4/10/1987; f. 3. nota Comstina del 3/12/1988); —
 e) - il Vietro veniva il 19/6/1985 (v. nota CC Favaia del 19/1/1990) trovato in compagnia di numerosi pregiudicati fra i quali va menzionato lo Schifano Michiangelo la dimora all'estero del quale ed i sospetti che lo incostano costituiscono fatto idoneo per dedurre di non esserato intrasse illecito del presentando per quell'area criminale sulla quale già nell'1985 il Se. qualatore aveva richiamato l'attenzione; —
 d) - il Pontiano: nemmeno un mese dopo si portava una denuncia da parte della Polstato di Affari per se questo di paragrafo, atti osceni, violenza carnale e sommi mistarioni di stupefacenti per la quale veniva ed pto da ordini di cattura; il 8/5/1986 veniva arrestato a Leverkusen (la stessa città del fatto citato sopra al punto e. a/4. in salente al 1981, il che dimostra il mai interrotto collegamento per la vicenda già citata per il Bugea; il 20/5/1986 subiva una condanna della Corte di Saarlonis anche per resistenza ed oltraggio a P. U.; in data 28/9/1988 - secondo al tra informativa dall'estero (v. f. 3 nota Comstina 3/12/88) - viene rimesso coinvolto in un episodio di tentat. omicidi; il 27/10/

183

1988 veniva sorpreso in compagnia del sorvegliato speciale Lannicella Inca Giadamo e di Alba Giocchino perseguito successivamente per traffico di sostanze stupefacenti; il 15/5/1989 (in fine e soprattutto) la P.G. lo trovava in abbezzo per gravi reati (rapine ed altro) a seguito dei quali (v. nota Q. di Favara del 19/1/1990 ed estratto della cartella personale rilasciato dalla Casa Q. di Caltagirone in data 5/10/1989) riportava condanna a 4 anni di reclusione con sentenza del 24/5/1983 di questo Tribunale; —

e) - il Blando: nel 1986, secondo una informativa Interpol (v. nota Q. di Favara del 3/12/1988) era oggetto di un positivo accertamento della Polizia Tedesca che lo indicava come implicato in un traffico di banconote contraffatte (e qui vanno ovviamente richiamati i suoi contatti con il D'Amico Erasmo di cui più sopra al punto 2.a/s.); nel 1987 veniva imputato (v. nota Q. di Favara del 6/10/1987) per favoreggiamento proprio nei confronti - si ricordano le superiori argomentazioni sulla solidarietà del "gruppo" - del co-proposto Pietro; nel 1988 subiva una denuncia su reclusione (ediziona); affinché più motivi per dedurre la sua attrazione verso l'ambiente del traffico degli stupefacenti, rammentabili nella notizia pervenuta dalla Questura di Forlì (v. nota Q. di Favara del 3/12/1988) circa i suoi rapporti con soggetti colà imputati per un traffico di tal tipo, nel genere di esenti (v. l'episodio delle "quali": nota Q. di

048897



16. (Fascicolo del 13/10/1988) e di frequentazioni che tuttora (cfr. nota del di Fascicolo del 19/1/1990) caratterizzano la gestione da parte sua del locale "Pamperia Bonfanti".

5.- È quindi imprecisabile che, lungi dal venire meno, questi indizi oggettivi di pericolosità si siano mantenuti costanti senza soluzione di continuità proponendo anzi, come si diceva, una sorta di verifica reale dei pericoli di evoluzione negativa che il segnalatore aveva a suo tempo presentato.

La proposta scritta va dunque accolta e la durata dell'opera di punizione dovesse essere congruamente lunga, tenendo anche conto dell'irrefrenante effetto inibitorio esercitato sui soggetti dalle conseguenze giuridiche - compresa la presente - del loro comportamento.

La graduazione della sorveglianza speciale da applicare che appare - avuto riguardo all'intensità delle manifestazioni commentate al punto 4. - rispondente alle esigenze della sicurezza pubblica è, ad avviso di questo Collegio, la seguente: anni 3 e mesi 6 di s.s. per il Fico Farnella, il Bugea ed il Ponziano; anni 3 di s.s. per il Blando; anni 2 di s.s. per il Vetro.

Va altresì riferito che dalla natura delle manifestazioni di pericolosità che si sono via via delineate

184
000898
17.

traspare evidente che quella dell' Hiro Famella trova
 alimento nei suoi legami con il territorio di questa
 Regione, onde quell' opera di prevenzione, per la propria
 efficacia, ne impone l'allontanamento (che, in buona memo-
 ria di quella vicenda di rapina, deve intendersi anche
 le Province della Regione Calabria), mentre, per contro,
 quella degli altri quattro proposti risulta rafforzata ed
 arricchita dalla loro mobilità territoriale sicché l'elimi-
 nazione di essa potrebbe palesarsi come la formula più
 appropriata. Alla s.s. vanno dunque opportunamente aggiunti
 il divieto di soggiorno e l'obbligo di soggiorno nel comune
 di residenza (nella Diaposta era stata chiesta la misura allora più
 grave; quella dell'obbligo di soggiorno in un Comune diverso)

P. Q. M.

APPLICA ex artt. 3 e segg. L. 27/12/1956 N° 1523

- ad Hiro Famella Rosario la M. di P. della sorveglianza spe-
 ciale della P.S. con divieto di soggiorno nelle Province delle Regioni Si-
 cilia e Calabria per anni tre e mesi sei

- a Bugea Angelo, Ponaiano Angelo, Blando Domenico, Ve-
 tro Domenico la sorveglianza speciale della P.S. con l'obbligo
 di soggiorno nel comune di residenza per i seguenti periodi:
Bugea e Ponaiano: anni 3 e mesi 6; Blando: anni
 tre; Vetro: anni due.

Fa obbligo agli stessi di attenersi alle se-
 guenti prescrizioni:

- 1) vivere onestamente; _____
- 2) rispettare le leggi; _____
- 3) non dare ragioni di sospetto; _____
- 4) non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'Autorità locale di P.S.;
- 5) non associarsi abitualmente a pregiudicati e a sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; _____
- 6) non rincasare la sera dopo le ore venti e di non uscire al mattino prima delle ore sei (ore diciotto e ore sette dal 1° novembre al 15 marzo) senza comprovata necessità da segnalare tempestivamente alla locale Autorità di P.S.; _____
- 7) non detenere o portare armi o munizioni;
- 8) non trattenersi abitualmente in osterie o bar; _____
- 9) non partecipare a pubbliche riunioni.

Così deciso in Agrigento, il 2/4/1990



IL PRESIDENTE *Mario Aquino*

IL GIUDICE *Protho est.*

IL GIUDICE _____

Depositato in Cancelleria il 07.04.1990 n. 12,50

Il Cancelliere

PROCURA GENERALE - PALERMO

Visto Palermo, li 20-4-90

IL SOS. PR. GEN. *AK*

185

La Corte di Appello di Palermo Lex. resa
 con Decreto numero in data 26-11-1950 depositato in
 Cancelleria il 28-01-1951, n. l'art. 4 L. 24-12-1956 n. 1423,
 in parziale riforma del Decreto numero del Tribunale
 il 2-4-1950 ed impugnato da Airo Forullo Rosario,
 Bugea Angelo, Vetro Domenico, Pourriano Angelo e Blauto
 Domenico, si dichiara non farsi luogo all'applicazione
 di alcune misure di prevenzione nei confronti di
 Vetro Domenico e revoca le misure affidarie del
 diritto o dell'obbligo di soggiorno applicate dal
 Tribunale all'Airo, al Bugea, al Pourriano ed al
 Blauto con come in epigrafe.

Conferma nel resto il Decreto impugnato.

Apiperto li 25-05-1951

Il Collaboratore di Cancelleria

Apello

000899

E' fotocopia dell'originale per uso
 ufficio.

Codice n. 31-03-84



Il Collaboratore
 di Cancelleria

Apello

153

6

000867

TRIBUNALE DI AGRIGENTO.

N° 50/89 M.P.

N° 40/90 R.S.M.P.


Il Tribunale di Agrigento, composto dai sigg.ri

1) Dott. Maria Gnello. Presidente

2) Dott. R. A. Olivatino. Giudice - Est.

3) Dott. Luisa Tinco Giudice

e riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente



DECRETO

nel procedimento per l'adozione di provvedimenti ex art. 10-ter l. 31/5/1965 n° 575.



Vista

la richiesta del Curatore di Agrigento in data 22/3/1989 con la quale, avverti del combinato disposto degli artt. 10-ter cpr e 10-quater cpr l. 575/1965, veniva avanzata istanza di decadenza della S.r.l. "Ochierina Spinghi" da una licenza non meglio specificata sulla base delle adotte relazioni esistenti fra detta S.r.l., esercente in Palma di Montechiaro, e sottoposto Di Falco Rosario, nato in Palma di Montechiaro li 8/4/1935, sottoposto alla M.P. della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno dal 10/4/1969 al 15/7/1972 con decreto N° 71/71 R.P.C. e N° 146/71

2.

R.G. del 21/6/1971 della Corte di Appello di
Palermo;

ditta

l'interiore documentazione allegata ed in partico-
lare le note della predetta Anonima del 27/12/1989
e del 17/1/1990;

Sentiti

nell'udienza del 22/3/1990 il P. M. ed il difen-
sore di Di Falco Gerlando, nato in Palma di M/ro
di 30/10/1961, e Di Falco Angela, nata in Palma
di M/ro di 23/10/1963, rispettivamente amministra-
tore unico e socia della S.r.l. interessata dalla ri-
chiesta, i quali hanno concluso concordemente fra
una declaratoria di non luogo a provvedere sulla
richiesta stessa;

Considerato

- che la richiesta introdotta nel procedimento è
stata formulata in data 22/9/1989 pervenendo a
quest'Organo in data 28/9/1989
- che a tali date la S.r.l. "Odierna Spruzzi" non è
sulla titolare ~~comprendente~~ della attività nota
~~dal 17/1/1990~~ di alcune delle fattispecie ammi-
nistrative (1) licenze: di polizia / di commercio / di
-commissionario astatore; 2) concessioni: di acque
pubbliche / di diritti ad esse inerenti; 3) iscrivito

1534

3.

000868



- ni: agli albi di appaltare di opere o di forniture pubbliche / all' albo nazionale dei costruttori) menzionati dall' art. 10 L. 575/1965 (richiamato dall' art. 10-ter) come possibili oggetto del potere di questo Tribunale: del quale si chiede l'esercizio
- che a tali fatti specie (come si rileva facilmente dall' elencazione sopra riportata) rimane estranea la mera iscrizione alla Camera di Commercio
 - che la "licenza" cui fa riferimento la richiesta (almeno così appare, essendo l'unico provvedimento noto agli atti) non esisteva all'epoca della stessa, essendo stato emanato il detto assessoriale che ha concesso l'autorizzazione triennale allo svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ben oltre un mese dopo (v. le note della Questione sopra richiamate)
 - che pertanto al momento della formulazione della richiesta essa era priva dell'oggetto
 - che a tale carenza non può supplire -salva rimanendo la questione della sua idoneità nel merito- l'autorizzazione di cui più sopra perché:
 - a) - la validità della richiesta come atto propositivo

del procedimento va rapportata al momento della sua formulazione ed esteriorizzazione, non trattandosi di un atto "a formazione progressiva"

b) - in tesi contraria ed ammettendo che la trattazione e conclusione del presente procedimento fossero avvenute prima della data del 28/10/1989 (anzi: dopo, per accidentali questioni di organizzazione dei modi che rimangono estranee alla ratificazione del meccanismo di legge), dovrebbe sostenersi la possibilità per il Tribunale di dichiarare decaduto dagli effetti un provvedimento amministrativo ancora "in itinere", con una conseguente interferenza giurisdizionale nell'attività della P.A. non consentita nel nostro Ordinamento

c) - le stesse norme in applicazione adoperano espressioni (« di cui siano titolari »; « disposte in favore ») che sottintendono situazioni giuridiche perfezionate e preesistenti.

Ritenuto

portanto che - impregiudicata rimanendo ogni questione attinente il merito - la domanda manca, per di fatto oriz-
vario del suo oggetto, di una condizione di ammissibilità;

P. Q. M.

Dichiaro inammissibile la richiesta di cui in premessa.

A. Pignato, 6/28/3/1990. Il Giudice Est.

Il Presidente

Maria Apulle

Ufficio
Aggravato n. 3103-84
e Cancellaria
di Cancelleria
M. P. G. C.

11.4.90



Depositato in Cancelleria
30 MAR 1990
IL CANCELLIERE
M. P. G. C.

Aratho

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

DECRETO

Il Tribunale di Agrigento, composto dei sig.:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1) Dott. Maria Agnello | Presidente |
| 2) Dott. Francesco Massimo | Cinabice |
| 3) Dott. Rosazio Oliviero | Cinabice-Est. |

inuito in Camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

per l'applicazione di una misura patrimoniale ex
d. 525/1965 nei confronti di Infianco Leonardo, n.
bi 3/2/1919 in Monteleone.

Premesso

- che con proposta in data 30/12/1986 il Procuratore della Repubblica in sede chiede l'applicazione della M.P. della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno al somministrato nonché il sequestro di beni e titoli azionari intestati allo stesso ed alla moglie Cacioppo Rosa
- che con decreto emesso il 5/2/1987 questo Tribunale accoglieva quest'ultima richiesta disponendo il sequestro
 - a) di un appartamento di terreno sito in località "Saiarotto" dell'agro di Montevago intestato al proposto
 - b) di altro appartamento di terreno sito in Coag.

272

000987

N° 2/87 R.P.P.

N° 6/87 R.M.P.

N° 37/90 R.D.N.P.



2.

nta: "Tarda" dello stesso agro intestato alla
 Cacioppo

c) di N° 5.000 azioni costituenti la quota di parte
 di partecipazione dell'Infranco nella S.p.A. "Montava-
 go Calcestruzzi" (erroneamente indicata in
 decreto come "Montallegno Calcestruzzi")
 oggi "Calcestruzzi Tiarotta" s.r.l. coesente
 in Montevapo

- che con provvedimento dell' 11/5/1988 questo Tribu-
 nale accoglieva la richiesta di applicazione della
 misura personale che veniva individuata nella sorve-
 glianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno
 nel Comune di Acceglio per anni tre; provvedi-
 mento che diveniva definitivo e che, ex art. 16
 d. 382/1988, veniva, con altro provvedimento pu-
 sidentiale del 29/8/1988, ~~revocato~~ modificato
 sostituendosi all'obbligo di soggiorno il divieto
 di soggiorno nelle Province di Agrigento, Trapani, Gales-
 so e Caltanissetta
- che nella sede appena detta veniva disposto lo stralcio
 del profilo patrimoniale atteso che il Tribunale non
 riteneva regolarmente costituito il rapporto processuale
 con il terzo Cacioppo Rosa e valutava altresì, op/por-
 tuno la trattazione congiunta dello stesso profilo an-
 che per i beni di ~~partecipazione~~ intestati all'Infranco

276

000988

3.

- che, proseguito il procedimento per tale stesso profilo, all'udienza camerale del 9/2/1990, celebrata nella contumacia di entrambe le persone colpite dal sequestro, il difensore venne ammesso a produrre memoria corredata di numerosi allegati e la parti concludevano come da separato verbale;

Osserva in diritto

1. - Va innanzitutto preliminarmente osservato che non è ammissibile l'estensione che della memoria appena citata viene fatta alla posizione dell'Infranco sulla base della qualità che la Cacioppo Rosa (persona autrice della nomina di procura dell'avvocato che ha prodotto la memoria) possiede come "curatrice dello scomparso" Infranco, giacché essa qualità non ha rilievo in questo procedimento nel quale le persone comparivano ed agiscono personalmente (con la semplice "assistenza" della difesa) senza possibilità di forme di rappresentanza giuridica. Tuttavia, poiché molti degli argomenti addotti in tal documento sono comuni alle due posizioni e l'avv. Vaccaro, difensore concludente, era stato nominato ~~referente~~ per la difesa all'ufficio dell'Infranco sviluppando oralmente alcuni di quegli argomenti, questo (ed è proprio) l'appunto della memoria con riferimento all'integralità della fattispecie.

2. - Fattispecie che, per le sue caratteristiche,



4. impone la previa trattazione di tre tematiche di carattere generale e che potrebbero avere un effetto elicidente per l'esame dello specifico della proposta:
- A) - l'influenza della situazione giuridica comprovata dal documento di cui al 5°5 dello stesso degli allegati alla memoria (dichiarazioni di assenza dell'Infranco)
 - B) - confiscabilità di beni acquisiti anteriormente all'entrata in vigore della L. 646/1982
 - C) - ammissibilità di una pronuncia di confisca a fronte della previsione dell'art. 2-ter, 3° comma 2° periodo, della L. 575/1965.
2. A. - da dichiarazioni di assenza dell'Infranco è il parere del Collegio non possa avere alcuna incidenza sul presente procedimento in termini paralizzanti della pretesa ablativa statale nei suoi confronti (e, per riflesso, in quelli della (Cacioppo) e ciò per tre ordini di ragioni:
- a) trattasi di pronuncia della giurisdizione civile emessa al di fuori e senza alcun legame con la giurisdizione qui esercitata e che rimane estranea al meccanismo degli artt. 19 e 20 del C. S. P. (ove si volesse richiamare per analogia) giacché la questione di stato della quale si parla non incide sui presupposti della stessa di prevenzione reale (così

275

000989

5.

dotendosi, tradurre, nella suddetta materia, l'espressione "dipendenza della decisione sull'esistenza di un reato" di cui al citato art. 19) ed avere di più ~~di~~ quello dell'art. 3 C.P.P. approv. con D.P.R. N° 147/1988 dalla meno ampia decisione del quale una simile questione è rimasta addirittura esclusa.

- b) La "scomparsa" (art. 48 C.C.) in quanto tale non dà luogo ad incertezza giuridica sull'esistenza della persona e non incide quindi sul suo stato; sul piano giuridico essa si traduce nella irresponsabilità della persona, della quale si siano fondate le tracce oltre quel periodo di tempo che, secondo le usuali circostanze, può essere razionalmente giustificabile (cfr. su questi concetti, Bianca, "Diritto Civile, I°", Milano, 1978); irresponsabilità che, nel presente procedimento, ha trovato il dovuto riflesso nelle procedure di notifica adottate nei confronti dell'Infaneco.

- c) non va dimenticato che la componente di questa procedura, nella quale la presenza e la persistente attività dell'Infaneco avrebbe potuto incidere - l'applicazione della misura di prevenzione personale - sotto il profilo dell'attualità del giudizio di pericolosità, si è già definita con provvedimento non



l. r. t. h.

6. - più soggetto ad impugnazione; nella medesima materia qui in trattazione tale presenza e persistenza, in punto di fatto, più non rilevano per il quello dei presupposti della sua risoluzione giudiziale - l'indirizzo di mafiosità per il soggetto cui pertengono i beni proposti per la confisca - che ad essi poteva sottrarsi e rimuovere, un dato a monte che non occorre più valutare.

S.B. - da non configurabilità essenziale dei beni acquistati anteriormente all'entrata in vigore della l. 6/6/1982 e argomento pertinente (l'acquisto del bene di cui sopra al punto "a" e del 1970, quello del bene del punto "b" del 1975 e quello del bene del punto "c" del 1975) ma non esatto perché è, anzi, indirizzo consolidato della Suprema Corte - che questo Collegio pienamente condivide nelle sue motivazioni e conclusioni - che perfettamente ammissibili siano il sequestro e la confisca di tali beni «giacché l'applicazione delle misure è, per sempre, collegata alla pericolosità del bene, oggetto delle stesse, derivata dal permanere di detto bene, al momento della entrata in vigore, nella disponibilità di un soggetto che lo abbia acquistato "illegittimamente" » e perciò « in ogni caso, le sanzioni preventive (come le misure di sicurezza) possono essere applicate anche se ritene

276

000990

7.

mente necessariamente al sorgere della pericolosità stessa» (v. fra le tante, Cass. 11/1/1987 in Riv. pen. 1987, 998; 24/11/1986 ibidem; 3/2/1986 in Riv. pen. 1987, 78; 16/2/1987 in Riv. pen. 1987, 1137; 2/4/1987 in Cass. pen., 1987, 2214); né qui si versa nell'applicazione dell'art. 24 della l. 616/1982, sicché possa pretendersi "prova della fruizione dei beni alla realizzazione del delitto di cui all'art. 416-bis C.P.".

2.° - La terza tematica fu levata, come detto, sulla previsione dell'art. 2-ter della l. 575/1965 la cui ~~previsione~~ ^{senza} ~~che~~, nei casi di secessione della trattazione della misura patrimoniale da quella personale (come il presente), vi sia ostacolo all'emanazione del provvedimento di confisca decorso l'anno dall'avvenuto sequestro (nella specie il decreto di questo Tribunale, è stato eseguito nei mesi di marzo/aprile 1987).

In questo aspetto, a diffidenza del precedente, non esiste presso la Corte di Cassazione un indirizzo unitario: dalle tre pronunce in ~~questo~~ ^{questo} di esso - almeno fra quelle note a questo Collegio - ma (emessa in data 23/10/1986, v. in "Giust. Pen.", 1988, III, 515) e nel senso della opportunità di detto termine con esclusivo riferimento al sequestro salva rimanendo la possibilità della confisca in ogni tempo, mentre le altre sostengono



N. Agui
 R. B. B.

8 (11/1/1988 in "Giust. Pen.", 1988, III^o, 331; 15/2/1988 in "Giur. It.", 1988, II^o, 360) la generale e definitiva validità del Termine con conseguente nullità della confisca decretata in un momento successivo al suo spirare.

Poiché questo Tribunale ritiene di aderire al primo di tali indirizzi, appare doleroso sottoporre ad una sommissa ma attenta disamina le argomentazioni che sorgono di secondo e che risultano empiricamente espresse nella sentenza dell'11/1/1988.

Dalla lettura della sua motivazione risultano individuabili quattro argomentazioni:

- a) - dato letterale della norma: il 2^o periodo del 3^o comma dell'art. 2-Tu letto nel suo significato logico-grammaticale non può che essere riferito alla confisca
- b) - l'omogeneità sul piano della natura e delle finalità degli istituti del sequestro e della confisca introdotto dalla L. 646/1982 che ne identificerebbe una comune attività e una conseguente inseparabilità sul piano operativo (essendo l'uno non può sopravvivere all'altro); a questo argomento la Corte, in lingua di motivazione, ne accompagna un altro consistente negli inconvenienti pratici che farebbero a determinarsi da un'ammessa loro inseparabilità

277

000991

9.

ta sia per la pretesa statale (la sottrazione dei beni ad essa) sia per la sorte di rapporti giuridici di terzi estranei che vengono ad accendersi sui beni

c) - l'ampiezza della fase delle indagini di competenza dei PropONENTI (Procuratore della Repubblica/Questore) concessa dai meccanismi dell'art. 2-bis della L. 575/1965 che postulerrebbe, a suo contrappeso, una ingiustificabilità della fase di competenza dell'Organo Giudicante

d) - l'esigenza di una tutela della posizione dei soggetti che vedono la propria sfera giuridica compressa dal procedimento, esigenza la quale mal tollierebbe la protrazione di tale compressione oltre i termini previsti; e ciò soprattutto in considerazione del fatto che - e qui la Corte richiama un suo separato giudizio - avverso il sequestro ex L. 575/1965 non è ammissibile il riesame previsto dal C.P.P., sicché il privato potrebbe azionare la verifica della correttezza del provvedimento solo con i mezzi di impugnazione riconosciuti avverso la decisione di confisca.

Per condurre la promessa di esame appreso opportunamente affrontabile nell'ordine inverso a quello della superiore esposizione.



M. Agui
Bretti

10.

E dunque:

d)

l'argomento - che, fra l'altro, facendo leva sulle esigenze di garanzia, è il più delicato dei quattro - non appare convincente. Appare inammissibile infatti che la verifica della correttezza del provvedimento possa essere dall'interessato provocata solo in sede di giudizio avverso. L'eventuale decisione di confisca: la stessa Corte, nel recente ingresso nella subietta materia, all'istituto del habeas corpus introdotto dalla L. 532/1982, ha contemporaneamente ammesso la possibilità della revoca del provvedimento su istanza dell'interessato con procedimento "de plano" nonché l'ammissibilità della proposizione di un incidente di esecuzione contro l'esito eventualmente negativo di tale procedimento (v. ad. es., Cass., 13/5/1986, in "Dir. Pen.", 1987, 370). Così essendo, l'interessato potrà spiegare le proprie ragioni ~~avverso~~ in ben quattro sedi:

- nell'istanza di revoca e in tal momento solo, attraverso la motivazione del decreto di sequestro, emerge le risultanze valorizzando le quali il Tribunale si è determinato ed è quindi in grado di controdedurre allegando tutto quanto possa dimostrare l'inesistenza dei presupposti (profirienza fatta del bene e, se si tratta di un terzo, la indisponibilità da parte del

278

000992

11.

proposto del bene)

- nell'atto di proposizione dell'incidente di esecuzione avverso l'eventuale provvedimento di rigetto: l'interessato, in questa seconda occasione, conosce anche i motivi per i quali le proprie allegazioni non sono state ritenute sufficienti e ~~potrà~~ può quindi opportunamente integrarle ed arricchirle, sviluppando meticolosamente le proprie possibilità di difesa
- nella discussione camerale ove l'interessato, nel contesto del rito disciplinato dall'art. 666 del C.P.P. approvato con D.P.R. 457/58, può personalmente e tramite il difensore ampliare le proprie tesi entrando in diretto contraddittorio con il P.M. e quindi anticipando la situazione di massima esplicazione del suo diritto di difesa nell'ambito del procedimento principale; e vale la pena di rimarcare come la disciplina del nuovo rito appena richiamata prevede, nel comma 5° del citato art. 666, la possibilità, in quel contesto, di « assumere prove ... nel rispetto del contraddittorio », possibilità insistita (essa non era contemplata dall'art. 630 del C.P.P. appr. con R.D. N° 1393/1930) ed certamente dilata le potenzialità difensive dell'interessato conferendogli facoltà - nell'ambito del tema dell'in-



Agu

Bristi

12. incidenti non dissimili a quelle piene attribuibili nel procedimento principale
- nell'atto di proposizione del ricorso per cassazione che l'interessato potrebbe esperire avverso un esito ancora negativo dell'incidente, così provocando l'intervento, nella procedura di verifica del provvedimento, di un Organo giudiziario diverso da quello che ne è stato autore ed anticipando, anche qui, l'effetto tuttorio che può assicurare il Giudice di legittimità rispetto alla progressione dei gravami contemplata dall'art. 4 della l. 1423/1956
- Se a questo effetto si aggiunge che il disposto dell'art. 2-ter, 6° comma, l. 575/1965 ("il sequestro è revocato dal Tribunale quando ... è dimostrata la legittima provenienza dei beni") autorizza il soggetto colpito dal provvedimento a proporre la propria istanza di revoca, atto iniziale della procedura come sopra descritta, tutte le volte che gli vengono consentite dalla ~~dis~~possibilità da parte sua di motivarla con elementi nuovi rispetto alle precedenti, non v'è chi non veda come la prorogazione della Corte per una situazione procedimentale che veda l'interessato dal provvedimento sgombrato di tutela (con la conseguente esigenza di restringere temporaneamente tale situazione) non abbia proprio (alla luce


279

000993

13.

di altri suoi insegnamenti) ragion d'essere.

Sotto il profilo poi di una inconciliabilità di caratteri generali (al di là dell'appuntamento di rimedi a tutela del privato) della "ordinarietà" del termine in discussione, con la compressione delle sfere giuridiche individuali, e opzione del Collegio che l'ingombrato vada rivisto alla luce della novella del 1988 (L. 3/8/1988 n° 322) ^{che} ha introdotto, nell'art. 6 della L. 1423/1956, forme di compressione della sfera giuridica personale (impossibilità di espatrio, obbligo o divieto di soggiorno provvisori) come strumenti cautelari senza ancorale ad alcun termine; né quest'ultimo potrebbe essere rappresentato (per contraddire il rilievo d'illogicità che fu poco si farà) da quello di 30 giorni di cui al 5° comma dell'art. 14 della L. 1423/1956 essendo ancora una volta indicazione pacifica della Suprema Corte che la natura di questo termine è meramente ordinataria (Cass. Sez. I^a, 5/10/1972, 3/3/1973, 18/11/1975). E quando anche (rigorosamente ^{estendendo} applicando i criteri che lo avevano considerato punitivo con riferimento al vecchio istituto della custodia in carcere giudiziario del precedente testo del detto art. 6) si volesse diversamente concludere, certamente nulla, né nella lettera né nello spirito della legge, autorizza a ritenere che l'esse-



14. finale decadenza delle misure cautelari personali trasei
verrebbe con se' una impossibilita' di applicazione della
misura di prevenzione personale, conseguenza che inve-
ce la Corte, nella sentenza che si sta commentando,
senz'altro deduce dal rapporto misura cautelare-mi-
sura definitiva sul piano patrimoniale. Ben strano
argomento sarebbe - tirando le fila del discorso - che
il sistema della legge avesse nel suo complesso con-
ferito minor rilievo alle compressioni della sfera giuri-
dica personale rispetto a quelle della sfera giuridica
patrimoniale, benchi le prime siano, per definizione,
piu' afflittive delle seconde ed esigano quindi una
tutela che sia, al piu', di non minore intensita'.
Il sistema invece riacquista un suo equilibrio, ma
sua coerenza recuperando il caratter ordinatorio del
termine dell'art. 2-ter e ritrovando la lamentata
compressione della sfera privata che da cio' ne viene ac-
centrata la sua spiegazione e giustificazione nel per-
ticolare ^{con il} disfavore quale il Legislatore ha inteso - cio'
è concorde sia in dottrina che in giurisprudenza - tratta-
re i fenomeni cui alliene l'art. 1 della L. 575/1965.

c)

quanto all'ampiezza della fase di indagine preliminare,
essa va posta nella giusta luce considerando:
- che trattasi di un'ampiezza che va correlata alla

16. fase poiché in questo caso, effettivamente, l'indeterminata temporale del "periodo istruttorio" e quindi della durata della misura cautelare in ipotesi già in esso accesa renderebbe chiara la necessità del rigore del "periodo" riservato alla decisione); anzi proprio questa ampiezza di mezzi, se esattamente riguardata, si traduce in un'accuratezza della ricerca dei presupposti del sequestro e dunque in una serenità nella fondatezza del provvedimento emesso al suo esito ed in una più elevata garanzia della legittimità della compressione della sfera del privato; in altri termini, è ad una portata di mezzi riconosciuti in questa fase che si commetterebbe il timore di una scarsa affidabilità del provvedimento e ~~peraltro~~ la inflessa serietà nel circoscrivere i termini della sua efficacia e non ~~ricorrere~~ alla situazione imbracciata come avviene nell'argomento della Corte

- che lo stesso Legislatore ha collegato il seguente giudizio del 3° comma dell'art. 249 al caso di « indagini complesse », così ~~chiarificando~~ ritoccando in via autentica che nonostante quell'ampiezza di mezzi, valorizzata dalla Corte, il margine di accertamenti ancora necessari pro

881

000995

17.

esser tali da giustificare il termine "complesso" e la creazione di una soluzione normativa "ad hoc"; si va trascurato che, almeno per quanto riguarda gli accertamenti impartiti dal Propo-
 te, quell'ampiezza di mezzi è, ovviamente, canaliz-
 zata alla ricerca dei dati a conforto della prete-
 sa ablativa, mentre l'indagine che può sviluppar-
 si dopo il sequestro è campo riservato prevalente-
 mente, per la natura istituzionale del corrispondente
 momento procedimentale, alla ricerca dei dati di
 contrasto con quella pretesa a seguito degli imput-
 si difensivi dell'interessato; conseguentemente da
 ciò che non esiste quella perfetta sovrapposizio-
 ne fra ampiezza di mezzi disponibili ed esanti-
 vita dell'indagine ~~preliminare~~ necessaria ai fini
 della decisione che rappresenterebbe la tesi che non
 trova giustificazione alla validabilità del termine
 qui in discussione.

Ed in questa prospettiva non può ammettersi di
 trascurare rilevando come le ipotesi nelle quali,
 nonostante l'ampiezza dei mezzi disponibili
 nella fase preliminare, si impugnano approfondimenti
 definitivi complessi siano quelle interessate da
 manifestazioni economiche espresse e sicché, ge-
 neralmente, tali forme di manifestazioni si



18.

accompagnano alle forme più acute ed inchioste della criminalità organizzata, nelle dette ipotesi più intensa che mai è l'esigenza per la sicurezza pubblica di rimuovere la "pericolosità" data dal permanere di un bene nella disponibilità di un soggetto che lo ha acquisito mediante lo svolgimento di attività illecite o che ^{ne} coordina l'impiego per lo svolgimento delle attività stesse" (così la Relazione al Disegno di Legge Roggioni definisce la "ratio" dell'istituto qui in applicazione della ^{concessione}).

È evidente dunque che ~~che~~ il fondamento dell'ampiezza di mezzi valorizzata dalla Corte maggiormente si apprezza quanto più vicine sono le manifestazioni del fenomeno che il Legislatore stesso ha inteso contrastare; se così è, se cioè ampiezza di mezzi ed importanza degli obiettivi che il Legislatore si è prefissato sono aspetti collegati ed armonici - quasi speculari - della normativa prevenzionistica, realizzerebbe un'antinomia richiamare il primo a conforto di una tesi che, propendendo per lo sbarco anelastico, sottrae la possibilità - per una questione di tempo e non di merito - di raggiungere quegli obiettivi e ciò, sovente, nelle ipotesi, come detto, di loro maggior rango.

238

000996

19.

b)

di questo argomento spinge al Collegio la con-
 quenzialità: ammessa senza altro l'omogeneità di
 natura e finalità fra le due misure non si comprende,
 cioè, come da essa debba necessariamente discendere
 la sistemata inseparabilità sul piano dell'applica-
 zione finale. Non risulta che la comune artificia-
 lità o tipicità (l'argomento dovrebbe valere anche in
 quest'ultimo caso) di due istituti costituisca la pre-
 messa maggiore di un sillogismo che conduce alla
 ineludibile conclusione che l'applicabilità dell'uno
 dipende dall'applicazione dell'altro. D'ausilio in
 tal senso non può essere certo il riferimento alle
 parallele - tipiche - misure degli artt. 210 C.P.
 e 321 cpr C.P.P. appm. con D.P.R. 467/1988
 (riconducibile all'art. 337 C.P.P. appm. con R.D.
 1399/1930) per le quali l'ineludibile omogeneità non è
 e non è stata certo d'ostacolo all'Interpreti
 per ritenere l'applicabilità della prima (che, in de-
 terminate ipotesi, costituisce, come è noto, addirittura
 atto dovuto) nonostante l'assenza (originaria o sopravve-
 nuta) della seconda. E, del resto, anche nel ventaglio
 delle eventualità che il procedimento di cui al com-
 binato disposto degli artt. 210 e 211 L. 575/1965 e L.
 1123/1956 possono presentarsi ipotesi nelle quali

M. Ag. libretto

20. L'ipotizzata inseparabilità soffrirebbe eccezioni, non essendo seriamente contestabile ad es. che, ove il Tribunale non abbia ritenuto sufficienti gli elementi forniti dalle indagini preliminari e quindi si sia astenuto dall'ordinare il sequestro, il P.M. possa nel corso del procedimento addurre nuovi elementi ed in forza di essi ^{nelle conclusioni} provvedere (ed ottenere, qualora l'esito della valutazione di tali nuovi elementi sia positivo per la sussistenza dei presupposti di legge) la confisca pur nel difetto del preesistente vincolo cautelare (confisca che - per l'immediata esecutività della misura nel sistema attualmente alla d. 982/1989 - poteva essere adottata dal Tribunale in sede di decisione finale senza bisogno d'altro).

Non pare, pertanto, che la comune attività possa costituire idoneo supporto per la tesi della sentenza in discussione.

Ne caratterizza decisamente inestono gli inconvenienti pratici collegabili alla separabilità giacché:

- a) la disposizione dei beni - per mancanza dello strumento cautelare - che necessariamente dovrebbero essere incoincidenti suscettibili di confisca e un'altra niente affatto esclusiva della situazione scaturita da una diversa valenza del termine temporale in discussione, potendosi ritrarla, oltreché in quella desint.

783

000997

21.

ta, anche nel frangente processuale del rigetto della proposta ablativa in I^a istanza e nell'accogli-
mento della stessa nel procedimento di II^a istanza
su ricorso del P.M.; trattarsi quindi non di un'in-
conveniente frutto del meccanismo avversato dalla
Corte ma di un necessario riflesso dei contem-
peramenti fra pretesa pubblica e difesa privata
inseriti nel tessuto generale della normativa (ri-
flesso che, peraltro, ha trovato un correttivo nel nuovo
testo del 3° comma dell'art. 3-Ter L. 575/1965
introdotta dall'art. 5 del D.L. 230/1983 conv.
nella citata L. 282/1985)

- b) non appaiono fonti di pretesite rapporti gminici
che dovessero sorgere in capo a terzi, dovendosi
gli stessi ricondurre alla disciplina del 5° com-
ma dell'art. 2-Ter; un riscontro dell'artificio-
sità di tali rapporti (e quindi della persistenza
dell'indiretta disponibilità dei beni in favore del
proposto) farei sì che gli stessi non costituiscono
ostacolo all'adozione del provvedimento di con-
fisca, mentre la carenza di un tale riscontro
comportava un'intangibilità dei rapporti, non
rinfacciandosi quindi - nel rispetto dei diritti di interve-
to di terzi - i margini di "perturbamento ed in-
certezza" paventati dalla Corte, non almeno

22.

in misura apprezzabilmente superiore all'ipotesi di normale applicazione del richiamato 5° comma.

a)

Come può intarsi, la disamina che precede ha ridotto gli addendi di valutazione al dato letterale della norma (così dimostrandosi il corretto rapporto interpretativo fra questa decisione giudiziaria e la legge in essa applicabile in luogo di quello con altra decisione giudiziaria che ha sin qui determinato lo sviluppo di questa motivazione). Esso, però, è l'unico che la S. C. aveva tenuto presente nella sentenza del 29/10/1986 - al cui diverso insegnamento, come detto, ritiene di aderire questo Tribunale - e poiché il campo interpretativo che aveva superato ponendo esattamente in risalto l'inaccettabile incoerenza che avrebbe sofferto il sistema della legge ove si fosse ^{attribuito} dato a tale contenuto il contenuto della preterizione con riguardo alla confisca. E poiché è stata fatta buona giustizia delle ragioni che, nel risolvere la questione, a sé sono consentite di prevalere su tale argomento, mi fa più osta per intenerire la persistente validità d'esso e della conclusione cui consentiva di pervenire.

Tanto più che l'irrazionale disparità di si

284

000998

trazioni, degne, invece, di pari disciplina, cui con-
duce l'opposta chiara interpretativa non riposa
soltanto sull'ipotesi tenuta presente nella sentenza
appena richiamata.

Se, infatti, è privo di giustificazione come fosse
~~possibile~~ applicarsi la confisca senza il precisato con-
dizionamento temporale (non essendoci un "avven-
to sequestro", non esiste la data di decorrenza
dell'anno) allorché non sia stato costituito il
vincolo provvisorio (è l'ipotesi della quale si è già
fatta parola più sopra contestando l'argomento "b")
e non lo sia ^{in esso} ~~nell'ipotesi~~ nel caso inverso (nonostan-
te che la prescrizione statale sia non meno legitti-
ma e valida in quanto sin dall'inizio corroborata
da elementi tali da rendere ammissibile l'im-
mediata compressione della sfera del soggetto), al-
trimenti inspiegabile si appalesa:

- la sproporzione con il diverso limite tempore-
le sancito per la parallela situazione di cui
all'ultimo comma dell'art. 2-ter. (parallela
perché in essa, come in quella del 3° comma,
il procedimento per l'applicazione della misura
patrimoniale è scisso da quello della misura
personale): poiché la richiesta del Procuratore
della Repubblica / Questore è teoricamente



24.

formulabile anche il giorno stesso dell'inizio dell'applicazione della misura personale e poiché la durata massima di quest'ultima non spingersi sino a cinque anni, ~~per~~ ~~la conseguenza che~~ per un pari tempo rimane ammissibile la permanenza del vincolo provvisorio e l'applicabilità della confisca (e si astrae dalle eventuali cause di sospensione: v. ad es. il caso affrontato da Cass., 17/6/1985, in "Cass. Pen.", 1987, 639 nel quale la misura del soggiorno obbligato, pur applicata nel lontano 1976, non ha ancora cessato all'atto della sequestro e della successiva confisca dei beni - provvedimento confermato dalla Corte - essendosi il prevenuto sottoposto alla sua esecuzione col rendersi irreperibile); è evidente che nessuna ragionevolezza assisterebbe l'enorme divario di efficacia che la pretesa reale avrebbe nei confronti di due soggetti, sottoposti entrambi ad una M.P. per la durata di cinque anni, per l'uno dei quali la proposta patrimoniale fosse stata ~~previamente~~ ~~separata~~ ~~ex~~ ~~3°~~ ~~comma~~ ~~dell'art.~~ ~~2°~~ ~~ter~~ e per l'altro dei quali la stessa venga formulata ^{successiva} ai sensi del 6° comma dello stesso art.

285

000999

25.

- l'assenza di un tale irrimediabile sbarramento nella situazione (fisiologica) di contestuale trattazione di proposta patrimoniale e personale che venga mantenuta anche nel caso di indagini complesse su la prima (mantenimento eventualmente giustificato da accertamenti non meno complessi sui presupposti della misura personale o da una importante rilevanza che gli lesiti di quelle possono rivestire su questi ultimi); ~~inoltre~~ perché, ~~invece~~, la previsione dell'art. 2-ter 3° comma 11a parte si dirige (se si valorizza il dato letterale, non si può non valorizzarlo in tutte le sue implicazioni) al "procedimento di verifica da emanare successivamente all'applicazione della misura di prevenzione" e perché si è già detto del carattere arbitrario del termine di 30 gg. di cui al comma 2° dell'art. 4 della l. 1423/1956, anche questa situazione richiederebbe una regolamentazione spiccatamente ed inspiegabilmente preferenziale; inspiegabilità che maggiormente si approfondisce ove si consideri che nella situazione del 3° comma vi è già una pronuncia positiva sul profilo personale e quindi su uno dei presupposti di quello patrimoniale: l'indizio di mafiosità su il tutto



26.

(are della disponibilità dei beni) con un ri-
flesso motivo di maggior serenità circa la le-
gittimità di quanto si sta compiendo contro
il privato.

Ed ~~è~~ alle incertezze del tessuto normativo
coero alle pronunce della Corte va aggiunta
quella che l'inversata tesi della prevenzione
produrrebbe ~~in~~ a seguito delle novità introdotte
dal già citato D.L. N° 230/1989 in L. 282/1989:
il nuovo testo dell'art. 3-ter [2° comma] L. 575/
1965 nel sanare, ai commi 2° e 3°, la non ese-
cuzionalità del provvedimento di confisca non anada
definitivo e la possibilità - secondo la particolare
procedura ivi prevista - di mantenere il sequestro
nonostante la pronuncia di revoca di esso sino alla
definitività di tale pronuncia (previsione che, tornando
un attimo indietro, maggiormente avvalorava quanto
si è sostenuto sub "b" a proposito della seindibilità
di sequestro e confisca), consentirebbe infatti di pro-
lungarlo eventualmente per tutto il tempo della procedu-
re di gravame ex art. 4. d. 1423/1956 in casi nei
quali già una decisione di I^a istanza si sarebbe
espressa in modo negativo per la sussistenza dei presup-
posti della migra ~~potenziale~~ o, addirittura, di quella
personale; mentre nell'ipotesi del 3° comma dello

786

001000

27.

art. 2-ter la presunta invalidità del termine annuale impedirebbe e la persistenza del vincolo cautelare e la pronuncia della confisca anche in presenza di una decisione positiva circa l'applicabilità della misura cautelare e nonostante che - l'impugnazione contestata lo consente - il Tribunale possa ritenere fondata ed accoglibile la richiesta di confisca senza tuttavia poterne dare corso per via di quella invalidità.

Non v'è chi non veda come estremamente viziato sarebbe un congegno legislativo che ammettesse simili contraddizioni, alcuni delle quali, puerili, non lontano da un vago sospetto di costituzionalità considerato che in esse si celano, come s'è visto, trattamenti preferenziali per situazioni che, sul piano della finalità - finalità prima precisata richiamando la Relazione Ministeriale e che da prim' autorevoli fonti è stata considerata come precisa attuazione della volontà del Costituente espressa nell'art. 41 della Carta Fondamentale la quale vieta che l'iniziativa economica privata possa « svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla ~~umana~~ libertà, alla dignità umana » - degli istituti in attuazione, appaiono meritevoli di una tutela più attenta.

28.

Non vi è chi non veda, invece, come i vocaboli in disequilibrio trovino una loro ricomposizione nell'accezione ordinaria del termine temporale oggetto del contendere, ad eleggere la quale, quindi, conduce ineludibilmente l'applicazione del criterio interpretativo logico-sistematico ed in particolare del metodo dell'argomento "ab absurdo" (e, parzialmente, di quello teleologico della c.d. "intarsen jurisprudent").

È poiché, nella esatta osservanza dell'art. 102, 1° comma, delle Preleggi, fra le varie accezioni o cose privilegiate quella che consente di "contemperare l'interpretazione letterale con quella logica" (VIRÀA, "Diritto Costituzionale", Milano, 1971), questo Collegio ritiene di avere assolto il proprio dovere nel giustificare giuridicamente l'indirizzo che intende qui adottare.

Nessuna unilità, concludendo, minaccerebbe una eventuale decisione positiva per la proposta in forma ablativa: non essendo il carattere punitivo del termine - così come sin qui si è creduto di dimostrare - in ordine logica (anzi, è stato riferito il contrario) con la struttura dell'istituto nel quale il termine è inserito e non essendovi alcuna esplicita commissoria di decadenza (v. LEONE, "Diritto Processuale Penale", Napoli, 1978, pag. 298), la prospettiva del vizio mortale è insussistente. È quasi superfluo ram-

287

001001

29.

mentare che nel nostro sistema processuale penale (recetto e univo: v. l'art. 177 del C.P.P. appz. con D.P.R. N° 447/1988 che riecheggia nella prima sostanza - come confermato nel Tit. VII° della "Relazione al Progetto Preliminare" - la volontà dettata dall'art. 183 del C.P.P. appz. con R.D. N° 1399/1930), del quale la legislazione previnzioneistica imputa i principi, ~~la~~ nullità sono tassative: finché esse ricorrono occorre cioè che la legge dica espressamente "a pena di nullità" (LEONE, op.cit., Pag. 312). Poiché qui né la decadenza (l'esatta sanzione processuale per l'inosservanza dei termini perentori) né la nullità risultano dalla volontà esplicita (e per la prima, come s'è detto, anche da quella implicita) l'esame del merito di questa fattispecie può essere affrontato senza alcuna inerte remora.

3.- Hanno confermato le premesse sulla scorta delle quali il Tribunale emise il decreto di sequestro del 5/2/1987. Negli anni che vanno dal 1970 al 1978, infatti, la coppia Infameo-Cacioppo risulta aver effettuato, con i beni oggetto del sequestro, investimenti non inferiori a circa $\text{L. } 30.000.000$ esposti a rischio:

1) acquisto del fondo di c. da "Tanda" da parte della

30.

Caeroppo nel 1978: la rivalutazione da parte dello U.T.E. di € 14.500.000 riferita al 1984, cioè ad appena 6 anni dopo la data dell'acquisto, consente di fissare un costo del bene a quest'ultima data, computando gli effetti dell'inflazione, non inferiore a € 10.000.000.

2) sottoscrizione delle azioni di fondazione della ex S.p.A. "Monte Vago Oalestmasi" per il preciso valore risultante dall'atto costitutivo nel 1975:

€ 12.500.000

3) acquisto del fondo di c. da "Saiarotto" da parte dell'Infranco nel 1970: inopportuno che l'U.T.E. non ha effettuato stima su questo bene ma, tenuto conto che

- esso viene realizzato nel 1970 e quindi a soli 8 anni prima di quello di cui al 5° è costato, come detto, oltre € 14.000.000
- il fondo si trova nello stesso territorio di Monte Vago e dunque in una zona omogenea ai fini valutativi rispetto all'altro appezzamento
- l'estensione di quest'ultimo (are 7,20) è inferiore ~~di oltre~~ al 1/6 di quella (are 46,90) del terreno in argomento,

si può senz'altro fissare il valore con una stima senz'altro prudenziale. a quell'epoca in

788

001002

81:

una somma non inferiore a $\text{L. } 8.000.000.$

Oltretutto, a fronte di queste inchiabite manifestazioni di capacità reddituale, nello stesso periodo di tempo gli accertamenti della Polizia Tributaria non hanno permesso di accertare fonti palesi di ~~redditi~~ disponibilità economica compatibili con quelle manifestazioni:

- la Cascioppo non risulta adde mai presentato dichiarazioni dei redditi (così come gli altri componenti il nucleo familiare)
- le dichiarazioni dell'Infameo sono inesistenti sino al 1975 e da quest'anno in poi sino al 1978 compreso recano importi di introiti ~~complessivi~~ che neanche complessivamente riescono a "coprire" il costo di uno solo dei prolelli bevi.
- le dichiarazioni relative all'attività dell'Infameo di cui alla sua partita I.V.A. registrano valori nulli per gli unici anni (1977/1978) nei quali risultano presentate.

Neanche computando le dichiarazioni degli anni successivi (come nero argomento di sostegno, giacché è chiaro che esse rimangono estranee al ginocchio di poste contabili riferente ai fini della decisione) si perviene ad una cifra atta a giustificare quegli investimenti, che, fra l'altro, non trovano spiegazioni,



32.

quanto a quello del 1978, circa la provenienza del liquido necessario, neppure nei cespiti bancari (i depositi presso la Banca Sicula - si esclude quello del Banco di Sicilia pertinenti alla "Montevaga Calcestruzzi" - relativi alla Casiozzo, al prelevato ed al di. loro figlio non offrono alcun movimento di rilievo negli anni 1977-1978 che sia riconducibile a quell'operazione).

Ma la spiegazione fra potenzialità economica e redditi dichiarati ultimamente si approfondisce ove si consideri la spesa per la realizzazione del fabbricato in c.da "Tarda", spesa che - essendo stato il fabbricato valutato in $\text{L. } 86.000.000$ e non potendo la realizzazione che essere posteriore al 1978 - si sarà aggirata su cifre non inferiori a $\text{L. } 60.000.000$, ed il movimento del libretto intestato al ~~proprio~~ prelevato ed alla moglie presso la Banca Sicula di Montevaga n° 85101021/A del 1978 e le, anziché rivelare (come sopra appena detto) un addebito che spieghi l'acquisto di quell'anno, indica un arricchimento del cespito di oltre $\text{L. } 5.000.000$, l'origine dei quali è altrettanto ignota quanto quella dei corrispettivi degli immobili e del conferimento societario (non è superfluo qui sottolineare che tutti i movimenti dei cespiti bancari accertati presenta-

28P

001003

33.

no ogni anno saldi a credito).

Ne a contrastare la validità della decisione di sequestro è stato addotto alcun argomento idoneo ad offrire una ^{diversa} chiara di lettura delle origini di quella potenzialità ~~chiusa~~. Infatti:

A) - gli utili derivanti dall'attività della S.p.A. "Monterapo Calcestruzzi" possono prendersi in considerazione solo a partire dal 1979 (v. i dati dei Modd. 760/A riportati a f. 17 della relazione allegata alla nota N° 10706 del 3/12/1981 del nucleo P.T. di Agrigento, dai quali risulta che solo nel 1978 l'attività della società produsse un reddito di L. 11.100.000; reddito che, fra l'altro, deve tener conto dei concorrenti diritti degli altri soci) e quindi al di fuori del periodo utile per la presente valutazione. In merito alla partecipazione in questa società da parte del ^{Reverendo} ~~proprio~~ appare anzi interessante fare due annotazioni:

a) - sicuro è che l'Infraero esercitò la negativa influenza derivante dal suo carisma mafioso nell'ambiente dell'imprenditoria, come acclarato dai suoi plurimi interventi per cui l'"EDILP" non cedesse un determinato subappalto al Salachino; appare lecito, in questa sede, dedurre da ciò che di un simile carisma l'Infraero si sia avvalso



34.

in un'attività economica come quella della S.p.
A. in questione che riguardava direttamente i
suoi interessi e della quale certamente egli aveva
particolari cure come dimostrato dalle sue
rapide ascese all'interno di esso e in termini
di partecipazione azionaria e in termini di
cariche sociali.

b) - si evince dagli stessi scritti difensivi che dopo
la scomparsa dell'Infranco l'ascesa econo-
mica della società (apprezzabile - come si rile-
va ancora dai dati citati di Mod. 460/A - du-
rante il periodo della sua presenza) subisce
un brusco arresto ed anzi un vero e proprio tra-
collo: ciò costituisce indiretta conferma di quan-
to detto sub "a" e consente di legittimamente opi-
nare - sempre in questa sede - che le fortune
della "Montepago (Alestimari)" fossero in realtà
dovute alla personalità dell'Infranco quale
descritta nel decreto applicativo della misurazione
personale.

Sicché anche sotto questo nuovo aspetto viene ad
apprezzarsi l'ammissibilità della pretesa ablativa
sulle partecipazioni azionarie di cui al punto "c"
della premessa;

B) - i beni acquisiti a titolo ereditario dai due

390

001004

35:

soggetti interessati dal sequestro sono: _____

a) - quelli pervenuti alla Cascioppa, provenienti da una successione aperta nel 1983 e, quindi, ancora una volta, pertinenti ad un segmento temporale che qui non riferiva _____

b) - quello pervenuto all'Infranco e' del tutto insignificante ai fini desiderati, trattandosi di una quota del 50% (erede era una sorella del predeceduto) di un terreno esteso complessivamente Ha. 4.60 sito in c.da "Rovetto" del territorio di Montevago il cui acquisto al detto titolo risale a circa 40 anni prima del suddetto periodo; ne risulta che esso sia stato venduto od abbia prodotto un reddito si che il semplice suo possesso possa evolvere nella spiegazione desiderata; _____

c) - le lettere del Consorzio Agrario Provinciale di _____ emise ai N.ri 7/8 della produzione difensiva _____ risalgono al 1969; il rapporto economico sostanziale e' quindi anteriore rispettivamente di 6 e 9 anni ~~rispetto~~ all'acquisto dei beni dei punti "c" e "b" della premessa e nessun riscontro e' stato fornito della sua prosecuzione sino alle date relative; e, quel che piu' conta, non v'e' neanche il minimo indizio dei redditi che il prede-



36.

unto può aver tratto da tale attività, il che im-
pedisce di tener conto di questo argomento anche
ed in quanto all'acquisto del 1940;

D) - delle pensioni godute dall'Infranco i dati
forniti permettano di stabilire:

a) - che quella privilegiata di guerra ^{è pari} ad una somma
annua non superiore a $\text{L. } 30.000$

b) - che quella erogata dall'I.N.P.S. (certif. N°
60012199) ^{nel 1976} ammontava ~~annualmente~~ a $\text{L. } 46.830$

e che per quasi 8 anni interi di ratei arretrati
(dall'1/1/1974 al 31/7/1976) l'Infranco percepì
soltanto la somma di $\text{L. } 1.292.030$ (l'unico im-
porto annuo di qualche interesse - circa $\text{L. } 4.500.000$ - si riferisce al 1983 e dunque larva-
mente posteriore al noto periodo).

Entrambi i trattamenti sono pertanto privi di inci-
denza nella contabilità che qui viene;

E) - unico elemento di quel che bilioso, infine, sono
le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di-
vise ai N. i 44/15 della produzione: svolgendo,
infatti, sull'intimo rapporto di parentela che lega
gli autori d'esse alle persone interessate dal se-
questro, appaiono idonee a comprovare la realizza-
zione di economie nell'edificazione del fabbricato
del quale si è già detto. Tuttavia, i limiti di tali

291

001005

37.

economie - uno solo dei materiali necessari per la
 costruzione: i concii di tufo; una sola unità di lavoro =
 no - escludono che esse possano dispiagari effetti
 sulla valutazione dell'immobile, altrove censuata,
 al punto da elidere la condanna che essa pos-
 siede per la ripetuta fondatezza della ipotesi abla-
 tiva.

4.- Essendo rimasti validi - anzi, essendosi
 sotto qualche aspetto acciccati - i presupposti che
 legittimarono l'emissione del decreto di sequestro e
 non essendo sopravvenuto alcun elemento atto ad
 inficiare tale legittimità, la richiesta di confisca
 avanzata dal P.M. deve essere accolta.

Le spese del procedimento vanno poste a carico
 del prevenuto.

P. Q. M.

Visto l'art. 2-ter della L. 31/5/1965 n° 575;

DISPONE

la confisca:

- 1) dell'apprezzamento di terreno sito in località
 "Saiarotto" dell'agro di Montevago, esteso are
 46.90, distinto in catasto alla partita N° 4582
 fg. 2 p. lli 183 e 184 fg. 5 p. lli 31, in
 testato ad Infranco Leonardo n. in Montevago
 li 3/2/1919

38.

- 2) degli appesimenti di terreno estesi are 2.00 ed are 5.20, distinti in catasto rispettivamente alle partite N° 3957 fg. 13 p.lla 281 e N° 5001 fg. 13 p.lla 343 e del fabbricato a due elevazioni ad essi annesso, intestati a Cacioppo Rosa nata in Sarbuca di Sicilia li' 2/9/1929 -
- 3) della quota di partecipazione del predetto Infranco alla S.p.A. "Montevago Calcestruzzi", già esistente in Montevago, oggi "Calcestruzzi Trianotta S.r.l.", pari a N° 5.000 azioni, —

PONE

le spese del procedimento a carico del ridotto Infranco. —

Visto l'art. 7 del D.L. 14/6/1989 N° 230 conv. in L. 4/8/1989 N° 282; —

DISPONE

che il recupero delle spese relative all'amministrazione dei beni sequestrati avvenga a norma dei commi 2° e 3° di tale articolo. —

DISPONE

infine che il presente provvedimento sia notificato agli interessati ed al custode Dott. Andrea Palermo, al quale impone di presentare entro un mese da tale notifica una relazione particolareggiata sullo stato dei beni come sopra confiscati e della loro gestione, e

292


001006

comunicato al Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Palermo ed al Procuratore della Re-
pubblica presso questo Tribunale.

Agrigento, li 21/3/1990

Il Giudice Estensore

Avitabile




Il Presidente

Maric' Apello



Depositato in Cancelleria

il 20 MAR. 1990



IL CANCELLIERE

Apello

PROCURA GENERALE - PALERMO

Visto Palermo, li 20-4-90

IL SOST. PROC. GER.

Apello

APPELLATO DA

21.4.90 CAIROZZO Rosa (fuga in Germania)

17.9.90 alla Corte d'Appello

Il Tribunale con ordinanze N° 142/51 R.P.E. del 5.7.91,
in applicazione dell'art. 24 D.L. N° 152/91, non ritiene
il divieto di soggiorno in provincia di Agrigento,
Palermo, Caltanissetta e Trapani, con l'obbligo di
soggiorno nel Comune di Licata.

Agrigento li 03.10.91

Il Collaboratore di Cancelleria

Apello

E' fotocopio dell'originale per uso
ufficio.

Agosto, 11

31-03-84



Handwritten signature



136

001028

N. 9 /86 M.P.

N 9/80 R.P.C. (H.P.)

DECRETO

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati:

Dott. *Maria Agnello* Presidente

Dott. *R. A. di Ietto* Giudice Est.

Dott. *Antonio Tricoli* Giudice

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

per la ^{revoca} ~~applicaziona~~ di misura di prevenzione

carico di *Cammarata Patrono*

nato il *17/3/1964* in *Menfi*

domiciliato in *Menfi*.

PROCURA GENERALE REP. PALERMO 30 MAR. 1990 SEZIONE III - AFFARI PENALI

Vista

l'istanza in data *24/6/1989* con la quale il pre-
 venuto sopra generalizzato ha chiesto la revoca della
 M.P. applicata nei suoi confronti con decreto di
 questo Tribunale N° *9/86* M.P. del *30/4/1986*;

Sentite

nell'udienza del *4/3/1990* le conclusioni del P.M.
 e del difensore;

Lette

le informazioni richieste ex art. 7 d. l. 1423/1956; -

Considerato

che dovesse risultare che il *Cammarata*, lungi dal

l'offrire segni di ravvedimento, ha continuato a frequentare le compagnie di pregiudicati, così violando la disposizione n° 5 del predetto decreto ed e altresì ~~incorsa~~ stato coinvolto in un'indagine di P.G. per un reato di furto nel corso della quale maliziosamente dichiarava, peraltro, false generalità;

ritenuto

per tutto che pienamente persistenti - ed anzi rafforzate - appaiono le ragioni che determinarono l'emissione del predetto decreto;

P. Q. M.

Propetta l'istanza di cui in premessa.

Arripento, li 19/3/1990.

Il Cinque Estensore

Arripento

Il Presidente

Maria Aquilino

Depositato in Cancelleria

il 16-03-1990

Il Collaboratore di Cancelleria

Affello

UFFICIO GENERALE - PALERMO

Palermo, li 30-3-90

IL SECR. Affello

Stampa del documento per uso

31-03-90

Il Collaboratore di Cancelleria

Affello



134

001029

N° 12/70 M.P.

N° 1/90 R.P.C. (M.F.)

TRIBUNALE DI AGRIGENTODECRETO

Il Tribunale di Agrigento, composto dai Sggr.

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) Dott. Maria Agnello | Presidente |
| 2) Dott. Rosarno Angelo dirattino | Ciniche - Est. |
| 3) Dott. Anisa Inea | Ciniche, |

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

Decreto

nel procedimento fu la revoca, ex art. 7 d. l. 1123/1956, della misura di prevenzione applicata a Baeri Giuseppe, nato in Raffadeli li 2/9/1928, con decreto N° 12/70 M.P. del 3/6/1970 di questo Tribunale.

Vista

l'istanza di revoca ~~presentata~~ presentata dal prevenuto in data 19/10/1987;

Lette

le informazioni del Carostore di Agrigento e della Stazione CC di Raffadeli;

Sentiti

nell'udienza del 23/2/1990 il P.M. ed il difensore del Baeri che hanno concluso in senso positivo per l'assoggettamento della predetta istanza di revoca;

Considerato

che la richiesta di revoca comporta l'esigenza di una verifica della persistenza nel prevenuto della pericolosità =

- 2.
- ista sociale giustificativa dell'applicazione della M.P. a suo tempo disposta;
 - che, nel caso di specie, una tale verifica non può non tenere conto innanzitutto dell'enorme divario temporale esistente fra l'originario giudizio positivo su ~~la~~ quella pericolosità e l'attuale contesto decisionale, divario che, sfiorando il ventennio, rende particolarmente in gorosa la ricerca degli elementi di riscontro della detta persistenza;
 - che a fronte di ciò l'argomento, pur valido, della duratura nel tempo del legame ~~con~~ ^{dato} ~~ma~~ ^{argomenti} ~~scagione~~ mafiosa non può gi costituire suf- ficiente da opporre all'accoglimento della istan- za in discussione;
 - che decisivo rilievo hanno potuto accoglimento le informazioni della Stazione di idra faciali (nota dell'1/6/1989) nelle quali si sottolinea l'as- senza, dopo la cessazione del lungo periodo di carcerazione subito dal Baeri, di sintomi che possano segnalare una perduranza dei contatti fra lo stesso e gli ambienti mafiosi locali nonostante il di lui mentre nel territorio che vide i fatti di de- terminarano a suo tempo la sua condanna e l'e- manazione del decreto in discussione;
 - che anche da parte del Questore, pur esprimendo

133

001030

- si conclusivamente in ~~un~~ parere negativo, non si è potuto far a meno di inferare che faccessivamente alla sua sanseazione il Baeri non ha dato manifestazioni inquietanti per la sicurezza pubblica (v. da ultimo, nota dell' 11/10/1989);
- che, pertanto, in mantenimento in essere delle misure - già espiata, peraltro, dal Baeri per circa 1/5 della sua durata - dovrebbe fondarsi esclusivamente su una presunzione di attuale validità degli elementi valutati nel 1980 e che tanto non appare giuridicamente recuperabile con i presupposti delle M.P., soprattutto alla luce delle implicazioni della pronuncia della C.C. sulla legittimità dell' art. 11 della L. 1123/1956 di cui alla sent. N° 113 del 21/5/1975;

P. Q. M.

Revocato il decreto indicato in premessa e in dichiarazione cessata l'esecuzione.

Spicanto, li 26/2/1990

Il Giudice Estensore

A. V. B. L.

Il Presidente

Marco Apullo

Depositato in Cancelleria

il 26-02-1990

IL CANCELLIERE

F. Bello

REGISTRAZIONE - 11/2/90

11/2/90

[Signature]

246

001009

COURT GENERALE REP.
MAGISTRATO
- 1987
N° 50/87 M.P.
N 31/80 R. D.M.P.

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
DECRETO

Il Tribunale di Agrigento, composto dai Signori

1) Dott. Maria Agnello	Presidenti
2) Dott. Rosario Angelo Lustrino	Cinque - Est.
3) Dott. Luisa Ineo	Cinque,

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

Decreto

nel procedimento per l'applicazione di una M.P. a carico di Licata Angelo, n. li 18/3/1957 in dicata.

Vista

la proposta del Questore di Agrigento in data 19/6/1987 con la quale è stata richiesta l'applicazione nei confronti del summinato dicata della M.P. della sorveglianza speciale della P.S.;

Sentiti

nell'udienza del 23/2/1990 il P.M. ed il difensore del proposto che hanno concluso concordemente per la declaratoria di improcedibilità della proposta preletta;

Ritenuto

che le conclusioni appena indicate sono esatte poiché la diffida (atto presupposto per l'esercizio del potere del Questore del potere di proposta conferitogli dall'art. 4 della L. 1123/1950 o per una rinvio =

zione di tale esercizio, come avviene nel caso di specie) risulta essere stata effettuata nel 1975 e quindi ben oltre il triennio indicato dall'art. 1, comma 4° lett. a, della L. 327/1988 onde il presente procedimento, già in corso alla data di entrata in vigore di tale legge, è divenuto inefficace;

P. Q. M.

di dichiara non doversi procedere in ordine alla proposta specificata in premessa per sopravvenuta inefficacia ed fine di questo procedimento.

Aggredito, li 26/2/1990
 Il Cancelliere Estensore
 Livatino


Il Presidente
 Maria Aquilino

Depositato in Cancelleria
 26-02-1990
 Il CANCELLIERE
 Fello

REGISTRAZIONE GENERALE - PALERMO
 26-02-1990
 Il SOG. PROC. GEN.
 Fello

E' fotocopie dell'originale per uso ufficio.

Aggredito, li 31-03-94



Il Cancelliere Estensore
 Fello

291

001007

Tribunale di Agrigento
DECRETO

N° 35/85 M.P.
N° 32/80 R.D.M.P.

Il Tribunale di Agrigento, composto dai Sigg.:

- 1) Dott. Maria Anello Presidente
- 2) Dott. Rosario Angelo Girelmo Giudice - Est.
- 3) Dott. Luisa Imco Giudice,

PROCURA GENERALE REP.
PALERMO
- 3 MAR. 1990
AFFARI PENALI



riunita in camera di consiglio, ha emesso il seguente

Decreto

nel procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione a carico di G. Cascio Vito, nato li 18/6/1901 in ducca Sicula.

Vista

la proposta del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale in data 12/12/1987 (relativa anche ad altri soggetti la posizione dei quali è stata però in precedenza separata dal presente procedimento) con la quale è stata richiesta l'applicazione nei confronti del sin. nominato G. Cascio della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno in un comune lontano della Sicilia;

Voti

nella seduta camerale del 23/2/1990 il P.M. che ha dichiarato di "rinnocare" la predetta proposta ed il difensore del proposto che si è a tale posizione "associato";

2.

Considerato

in via preliminare che non si ritiene che pota emettere una
dichiarazione di improcedibilità quale dovrebbe conseguire
alla dichiarazione di "inocua" della proposta con la quale
ha concluso il P.M.: non pare infatti che allo stesso
sia riconoscibile una simile facoltà ma valta che la
proposta sia ^{stata} formulata e sia stato instaurato il pro-
cedimento di cui all'art. 4 della L. 1423/1956;
sono note le perplessità circa la possibilità per il Procura-
tor della Repubblica di non dare corso alle segnalazioni
che gli vengono rivolte ai sensi della L. 575/1965 e
dell'art. 19 della L. 152/1975 ricorrendo ad una sorta di
"archiviazione" in via amministrativa, ma non è esattamente
pensabile che, dopo aver superato la fase di pertinenza del
suo Ufficio (ed aver ~~superato~~ quindi esitato positivamente
la deliberazione di fondatezza della segnalazione) ed avere
ragionato con la trasmissione della proposta al Tribunale
quella di competenza di quest'ultimo Organo, una simile
facoltà il P.M. possa ancora esercitare sotto la forma
della "inocua" (istituto che nel diritto amministrativo - sfera giuri-
dica del tutto differente, opp. da quella della M.P. - indica il procedi-
mento con il quale la P.A. elimina un proprio atto iniquo, inop-
portuno, non conveniente sin dal momento dell'emaneazione rinun-
ciando in quanto possibile anche gli effetti già prodotti da esso
ma con salvezza delle situazioni giuridiche consolidate o di

295

001008

quella di terzi), quasi "sottorubando", in sostanza, la materia del decidere all'Organo giudicante (che potrebbe anche non condividere il presupposto valutativo della revoca), e non trovano ^{cioè} conforto - nell'assenza di una norma che esplicitamente la sancisca in suo favore o, quanto meno, del Questore - in alcuno dei principi generali (i quali, anzi, lo smontano clamorosamente) che reggono l'attività giurisdizionale del P.M. nell'esercizio dell'azione penale (l'atto equipollente del potere di proposta per M.P. nel processo penale) o del potere di richiesta di applicazione di una misura di sicurezza ex art. 634 C.P.P. (materia processuale testualmente richiamata dalla legislazione prevenzionistica per la disciplina unitaria di questo procedimento);

Ritenuto

portanto che la ~~richiesta~~ dichiarazione detta dal P.M. va interpretata di necessità come ~~esplicita~~ richiesta di rigetto (così acquistando significato anche l'"associarsi" ad essa da parte della difesa) e che comunque questo Collegio deve affrontare l'esame nel merito della fattispecie;

Rilevato

sotto questo aspetto che significato decisivo assume l'esito della perizia medico-legale disposta da questo Tribunale sulla persona del proposto, giacché le numerose e gravi disfunzioni rilevate dal collegio peritale (l'ipocinesia tonica, il decadimento psichico di tipo senile, la mania

tra disimmensità per i fatti recanti, il disorientamento temporo-spaziale) sono tali e tante da sottrarre al soggetto proposto non solo la carica di pericolosità - che gli elementi in atti comprovavano - nascente dall'efficienza fisica (efficienza sulla quale, per il do Cascio, forse presuntamente incidono le rilevanti compromissioni agli apparati (circolazione vascolare e renali) di un individuo, ma anche quella connessa alla sua semplice influenza personale, influenza (o ascendente che dir si voglia) che necessita comunque, per avere un senso, l'integrità delle capacità percettive, volitive e comunicative dell'individuo stesso (caso, ad es., riscontrato da questo Collegio nella separata fattispecie relativa al sottosegretario Galvano Giuseppe) poiché, in assenza di esse, quella influenza perde ogni possibilità di ^{manifestarsi} ~~manifestarsi~~ nel mondo esterno (vedesi in particolare la citata ipocrazia che pone, secondo i pentiti, il do Cascio "in difficile contatto verbale con le persone" ed "in condizioni di isolamento sociale");

Permetto

dunque che non si reputa persistente nel proposto la pericolosità sottesa dall'art. 1 della L. 575/1965;

P. Q. M.

Ripetta la proposta specificata in premessa.

Ingento, li 26/2/1990

Il Giudice Estensore

Arletto

Il Presidente
 Marie A. Puccio

Comunicato al Procuratore della Repubblica mediante consegna di copia nella segreteria, a mani di Paolo Bellini oggi 27-02-1990
 P. U. APDETTO

PROCURAZIONE GENERALE - PALERMO
 Ufficio: Arletto
 Visto Palermo, li 9.3.1990
 Il Sost. Proc. GEN.



Depositato in Cancelleria
 26-02-1990
 IL CANCELLIERE
 Puccio

DECRETO

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati:

Dott. MARIA AGNELLO	Presidente
Dott. ROSARIO A. LIVATINO	Giudice
Dott. LUISA TURCO	Giudice Est.

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

Letta l'istanza avanzata da Spadaro Giuseppe Claudio, nato a Licata il 10 Settembre 1953, ivi residente nella Via Salso n.100, tendente ad ottenere la revoca o, in subordine, la modifica della Misura di Prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. irrogatagli con decreto di questo Tribunale del 26 Febbraio 1988;

Visti i pareri dei CC. di Licata del 22 Marzo 1989 e della Questura di Agrigento del 10 Marzo 1989, nonché le note dei CC. di Licata del 16 Marzo 1989 e della Questura di Agrigento del 6 Giugno 1989.

Uditi il P.M. e il difensore che hanno concluso come da verbale;

Esaminati gli atti;

Rilevato che il disposto dell'art.7 L.1423/56 richiede per la revoca o la modifica della Misura di prevenzione che il comportamento attuale dell'interessato sia indice, nel suo

001031

13p

N. 22 / 87 M.P.

N. 6 / 90 R.P.E. (H.P.)

complesso, di riadattamento sociale o di attenuazione della pericolosità, tale da non giustificare più il mantenimento di tutte le limitazioni della libertà personale in precedenza imposte (Cass. Sez. I 16.12.1970 n.2965; Cass. pen. Sez. I 6.6.1972 n.741);

Considerato che, nel caso di specie, non emerge dagli atti una mutata condotta di vita dello Spadaro, non potendo considerarsi un chiaro segno di ravvedimento il semplice fatto che lo stesso non é incorso, in seguito all'irrogazione della misura, in pregiudizi penali ed emergendo, di contro, dalla nota della Questura di Agrigento del 6.6.1989 che il predetto é di sovente notato in compagnia di Gueli Carmelo, Gueli Gioacchino, Gueli Antonio e Occhipinti Gaspare, tutti soggetti pregiudicati contro il patrimonio;

che, pertanto, non risultando cessata o mutata la causa che ha determinato l'applicazione della misura di prevenzione, l'istanza va rigettata.

P. Q. M.

Rigetta l'istanza di cui in premessa.

Agrigento, li 23.2.1990

Il Presidente

Il Giudice Estensore

Horis Aquino

Rosa Turo

Depositato in Cancelleria

~~02-03-1990~~

IL CANCELLIERE

Aello

AGENZIA GENERALE

9-3-90

IL SOG. PROC. GEN.

E' trascritto dall'originale per uso
31-03-90
M...

		1ko 001032
	DECRETO	N. 12 / 41 M.P.
	REPUBBLICA ITALIANA	N. 3/90 R.P.E. (M.P.)
	IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO	
	composto dai Signori Magistrati:	
	Dott. Maria Agnello	Presidente
	Dott. R. A. Livetino	Giudice Est.
	Dott. Luisa Tinco	Giudice
	ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente	
	D E C R E T O	
	<p>Vista l'istanza di Galvano Giuseppe, nato a Raffo deli' li' 5/6/1909, con la quale è stata richiesta la revoca o la sospensione del provvedimento con il quale, in applicazione della L. n° 337/1988, è stata disposta in data 29/5/1988 la sostituzione del diritto di soggiorno nelle province di Agrigento, Palermo, Trapani, Caltanissetta all'obbligo di soggiorno nel Comm. di Bedizzole applicato al Galvano con decreto del 23/7/1971 di questo Tribunale;</p> <p>letto il parere del Questore di Agrigento;</p> <p>letti gli esiti della perizia medico-legale ordinata da questo Collegio al fine di verificare le condizioni di salute del presunto adottato a fondamento della predetta istanza;</p> <p>Voti nell'insolvenza del 2/3/1990 il P.M. ed</p>	

2.

il difensore del prevenuto i quali concordemente hanno chiesto la revoca della misura di prevenzione; Ritenuto che l'istanza può essere trattata nell'ambito della previsione dell'art. 7 c.p.v. della l. 1423/1956;

Considerato che l'esame clinico condotto dal dott. Corallo non ha evidenziato - al di là di alcune "note di disorientamento temporo-spaziale" - alcun deficit intellettuale di rilievo, onde intatte devono ritenersi le capacità psichiche e volitive del soggetto;

Rilucato quindi che non esistono ostacoli a che il carisma mafioso dell'individuo, quale riconosciuto dal provvedimento del 1971 di questo Tribunale, possa tutt'ora dispiagare la propria influenza temeraria, pualtro, della esatta osservazione del Questore sull'attivismo della criminalità organizzata in questo territorio nel recente periodo nonché dell'irrilevanza del decorso del tempo per l'immediata situazione nelle casche come accertato dalle esperienze giudiziarie di questi ultimi anni;

Ritenuto, per conseguenza, che tutt'ora giustificata è l'opera di controllo e di prevenzione a suo tempo deliberata da questa ~~autorità~~ A.G. e che dunque, la revoca totale della misura da ~~essa~~ ~~ap~~

1/11

001033

placate non appare ammissibile;
 Atteso per contro che le accertate, diffuse infermità
 fisiche del Galvano e la riflessa minimale mor-
 bilità dello stesso rendono oggi superflue quelle forme
 di controllo più penetranti, tendenti appunto ad in-
 frenare quelle pericolosità che della mobilità traggono
 ulteriore alimento;

Permetto conclusivamente che l'istanza può
 essere accolta eliminando il divieto di soggiorno
 e riducendo la misura alla sola sorveglianza
 speciale della P.S.;

P. Q. M.

Modifica il decreto emesso il 23/2/1971 da questo
 Tribunale nei confronti di Galvano Giuseppe, gene-
 ralizzato in forma, eliminando il divieto di sog-
 giorno nelle province di Agrigento, Palermo, Trapani,
 Caltanissetta di cui al provvedimento integrativo,
 ex l. 322/1988, del 29/8/88 emesso dal Presidente
 di questo Tribunale, mantenendo ferma ogni al-
 tre statuizione del predetto decreto attinente il conte-
 nuto della residua sorveglianza speciale della P.S.
 che rimane in applicazione.

Agrigento, li 2/2/1990

Il Giudice Estensore

Arstino

Il Presidente

Uscita Aquila

Comunicato al Procuratore della Re-
 pubblica mediante consegna di copia
 nella segreteria, a mani di 25/02/1990
P. Di Biase oggi 15-02-1990
 P. U. ADDETTO

Depositato in Cancelleria
 14 FEB. 1990
 Il CANCELLIERE
 [Signature]

183

000912

N. 53/84 M.P.

N. 24/90 R.D.M.P.

DECRETO

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati:

Dott. *Rosario A. Livatino* PresidenteDott. *Antonio Tricoli* GiudiceDott. *Luisa Tunes* Giudice est.

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

per l'applicazione di misura di prevenzione a

carico di *Gallea Bruno Maurizio*nato il 29.9.1962 in *Canicatti*domiciliato in *Canicatti, Via Genova*.

Letta la proposta del Procuratore della Repubblica in sede abretta ad ottenere l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. nei confronti del sindacato *Gallea Bruno Maurizio*;

in contumacia del proposto, regolarmente citato e non comparso;

sentiti il P.M. e il difensore che hanno concluso come da verbale;

Esaminati gli atti;



Rilevato, preliminarmente, e con riferimento alla eccezione di improcedibilità della proposta sollevata dalla difesa, che la assoluta eccezione si priva di fondamento alla stregua del criterio che la formulazione del testo legislativo non consente ~~di~~ inguoc al criterio interpretativo prospettato. Ed, invece, il vizio che inficia l'esito della difesa, nel ritenere che tutti i procedimenti di prevenzione concernenti le fattispecie di pericolo posto per la sicurezza pubblica e la pubblica moralità, configurate dalla L. 1423/56, sono inefficaci se iniziati in forma di diffida emanata antecedentemente al triennio dalla data di entrata in vigore della novella introdotta con la L. 327/1988, deriva dall'incompletezza del procedimento ermeneutico che, limitato all'esame della lett. a) dell'art. 1 della detta legge n. 327/1988, ha del tutto pretermesso di considerare che, secondo il disposto della lettera b)

109

000913

dell'articolo medesimo, l'operatività dell'inefficacia deve essere esclusa nelle ipotesi in cui l'attività processuale abbia avuto inizio a norma della legge N. 575/1955 e successive modificazioni.

In fatti, i confini del campo di applicazione della prevista esclusione, secondo quanto emerge dalla stessa formulazione letterale dell'art. 1 c. 1, non sono finiti perennemente a base l'indicazione di talune delle categorie dei soggetti verso cui si è stata diretta l'azione di prevenzione (e cioè, in relazione alle tipologie delle persone indicate nella legge 1123 del 1955 ovvero a quella degli inattivi di appartenenza ed associazioni di tipo mafioso e similari), sibbene utilizzando come criterio distintivo il riferimento esclusivo all'inizio dell'attività procedimentale, così come annotata dai differenziati presupposti normativamente richiesti per l'esercizio del potere di proposta; dove, conseguente



4

mente concludersi che in tutti i casi in cui il procedimento, nel suo momento introduttivo, ritrovi la sua disciplina nelle parti specificatamente menzionate nella lett. b) dell'art. 1 in esame e, cioè, nel testo della legge 31.5.1965 n. 575 e delle altre successive che ad essa abbiano apportato modifiche, non potrà farsi luogo a declaratoria di inefficacia. In tal senso si è espressa la Suprema Corte con decisione del 10.2.1989, depositata il 20.4.1989, in fatti specie analoga a quella in esame con motivazione che il collegio condizionale è la propria.

Argomenta, fra l'altro, la S.P. nella menzionata decisione "È noto che con la L. 31.5.1965 n. 575, contenente disposizioni contro la mafia, il legislatore, nel conferire al Procuratore della Repubblica l'azione di prevenzione alternativa con quella già riservata al Questore, ha rimesso l'esercizio della funzione propulsiva del P.M. del preliminare presupposto costitui-

200

5

000914

to dell'obbligo di spiecare offesa agli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e che il concorrente potere di proposta, in origine attribuito al Questore ed al Procuratore della Repubblica con riguardo soltanto alle persone indiziate di essere partecipi a reffatti sociali, è stato successivamente progressivamente generalizzato, estendendone l'area di operatività con gli artt. 18 e 19 della L. 27.5.1975 n. 152 (che detta disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) e settore dei soggetti indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 1 L. 1423 del 1956 nonché a quello di notevole ampiezza delle persone considerate nel disposto dell'art. 18 suindicato. Ed ancora con l'art. 13 della Legge 13.9.1982 n. 646, modificativo dell'art. 1 Legge del 1965, l'applicazione delle misure da quest'ultima previste è stata estesa agli indiziati di appartenenza alla camorra o ad altre associazioni di tipo mafiose che, ove sia avanzata dal Procura-



6

toe della Repubblica non esige la preventiva diffida". Non è dunque in alcun modo contestabile che lo ambito di influenza della legge indicata nella lett. b) dell'art. 1 in argomento, nella parte attinente al promovimento dell'azione di prevenzione, sia sotto il profilo della legittimazione che dei presupposti necessari per l'attuazione della funzione di propulsione del procedimento, abbia subito successive modificazioni in conseguenza delle menzionate disposizioni normative, che ne hanno progressivamente ampliato la portata. Ed è giurisprudenza della S.C. che, nei casi in cui, come quello previsto dall'art. 19 della legge n. 152 del 1975 il legislatore, per disciplinare in tutto o in parte una determinata materia, rinvia a norme che letteralmente disciplinano una materia diversa, si verifica un procedimento di tecnica legislativa mediante il quale si

1/2

201

000915

realizza in modo espresso il fenomeno dell'analogia, nel senso che il legislatore che dispone che la disciplina espressamente dettata per regolare una determinata materia a causa dell'*eadem ratio* da lui individuata in modo autentico deve essere applicata ad altra materia.

"L'equiparazione compiuta dal legislatore, nell'esercizio del potere di scelta della più idonea politica di prevenzione dei reati, del trattamento delle persone pericolose inserite nell'ambito delle tipologie soggettive indicate nei nn. 2, 3 e 4 dell'art. 1 della l. 1173/1955 a quella degli indagati di appartenenza ad associazioni mafiose o similari, comporta che la regolamentazione sostitutiva delle norme del testo originario dell'atto fonte cui la legge successiva fa rinvio deve ritenersi, sotto ogni aspetto, pertinente a tutti i soggetti normativamente collocati a



8

livello paritario."

Va, dunque, esclusa in relazione ai soggetti suindicati la procedura del procedimento prevista dall'art. 1

L. n. 327/1988, la cui applicabilità è da ritenersi limitata alle procedure concernenti le fattispecie di pericolosità configurate dai nn. 1 e 5 dello art. 1 L. 1423/1955, il cui accertamento era rimesso all'iniziativa del Questore, esclusivo titolare del potere di proposta, e soggetto al necessario presupposto della preventiva diffida.

Alle stregua delle richiamate già rispuolenzia della S.P., che come già detto è condizionale, deve escludersi per il rigetto della decolta eccezione di improcedibilità, mentre non si ritiene di poter escludere il diverso orientamento giurisprudenziale cui ha fatto riferimento la difesa, e ciò per tutte le considerazioni superiormente esposte.

102

9

000916



Ciò posto, nel merito va ritenuto che molteplici e concreti indizi delineano una spiccata pericolosità sociale del Gallea per la sua tendenza a delinquere e in particolare modo a violare la disciplina sulle sostanze stupefacenti; che, segnatamente, detti indizi si ricavano:

- 1) della pluralità di denunce e di precedenti penali e giudiziari a suo carico fra i quali si segnala, per la gravità, la condanna in data 11/1/1985 della C.A. di Palermo ad anni sei e mesi sei di reclusione e € 20.000.000 di multa per i reati di cui agli artt. 41, 41, 45 L. 685/1975;
- 2) del grave episodio che lo ha visto di recente coinvolto e per il quale in data 4.9.1988 è stato tratto in arresto dalla Questura di Palermo, rella perché ritenuto responsabile di detenzione illegale di sostanze stupefacenti (in quella circostanza il Gallea venne trovato in possesso, unitamente a P. e M. P.,

10

di gr. 23 di cocaina);
Considerato che, pertanto, appare opportuno porre un freno all'attività delinquenziale del Gallean con la applicazione di una adeguata misura di prevenzione;
che, a tal fine, per la persistenza nel delitto mostrata dallo stesso, nonostante le detenzioni subite e i benefici processuali goduti, consegue a applicarsi la misura di prevenzione della sorveglianza speciale delle P.S. per la durata di anni tre.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1 e segg L. 1423/1956, il combinato disposto degli artt. 2 L. 545/1965 e dell'art. 19 L. 152/1975;
Applica a Gallean Bruno Menziona la misura di prevenzione della sorveglianza speciale delle P.S. per la durata di anni tre
Ordina che l'Autorità di P.S. dia esecuzione al presente decreto.

203

000917



Fa obbligo allo stesso di attenersi alle seguenti prescrizioni:

12

- 1) vivere onestamente;
- 2) rispettare le leggi;
- 3) non dare ragioni di sospetto;
- 4) non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'Autorità locale di P.S.;
- 5) non associarsi abitualmente a pregiudicati e a sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- 6) non rincasare la sera dopo le ore venti e di non uscire al mattino prima delle ore sei (ore diciotto e ore sette dal 1° novembre al 15 marzo) senza comprovata necessità da segnalare tempestivamente alla locale Autorità di P.S.;
- 7) non detenere o portare armi o munizioni;
- 8) non trattenersi abitualmente in osterie o bar;
- 9) non partecipare a pubbliche riunioni.

Così deciso in Agrigento, il 2/2/1990

IL PRESIDENTE *Girto*

IL GIUDICE

IL GIUDICE *Reine Tunes*

Depositato in Cancelleria il 19 FEB. 1990

Il Cancelliere

Cugelli

1.3.90

1.3.90

204

000918

La Corte di Appello di Palermo con decreto
 N 34/90 Rep. Ric. del 16-12-81 depositato il 23-12-81,
 dichiara estinto il procedimento di prescrizione
 intervenuto nei confronti di Galles Bruno Maurizio
 per morte dello stesso.
 - Decreto di estinzione definitivo il 18-07-82

Il Collaboratore di Cancelleria

Apello

È l'originale dell'originale per uso
 ufficio. 31-03-84
 Aggiunto il



Collaboratore
di Cancelleria

Apello

ORDINANZA CAMERALE

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Dott. <i>Maria Apello</i> | Presidente |
| 2. Dott. <i>R. A. Di Vethino</i> | Giudice - <i>est.</i> |
| 3. Dott. <i>Luigi Turco</i> | Giudice |

Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Vista l'istanza di *Gianni Melluso, nato in Sicilia*
li 10/4/1956

del *9/12/1985* con la quale chiede la revoca dell'obbligo
di soggiorno nel comune di *Alba* applicato nei suoi
confronti con decreto emesso da questo Tribunale
in data *16/7/1976*;

Ritenuto che la revoca richiesta era stata già disposta
"ex officio", con provvedimento del *Presidente*
di questo Tribunale in data *29/8/1988*
in ottemperanza alle disposizioni della *L.*
327/1985;

~~in conformità - difformità alla richiesta del P.M.~~

P. Q. M.

*Di chiarire non ergo a provvedere sull'istanza
di cui in premessa.*

Aggiunto li 22/1/1989

Il Giudice Estensore
Archi

Il Presidente
Maria Apello

N. *1/90* Reg. Provv. Camerali *CM.5*
N. *7/76* Reg. Gen. *M.P. 1/12*

001034

Depositata in Cancelleria

29 GEN. 1989

Il Cancelliere

Addi
copia al

Il Cancelliere

900

001012

DECRETO

N. 13 / 89 M.P.

REPUBBLICA ITALIANA

N 14 / 90 R.A.M.P.

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati:

Dott. Maria Agnello Presidente

APPELLO:

Dott. R. A. Di Stefano Giudice - Est.

9-2-90 Adv. S. Rusello

Dott. Luigia Imco Giudice

est. in senato.

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

per l'applicazione di misura di prevenzione a

08-84-92

carico di Spiteri Vincenzo

reclutato richiesto da

nato il 9/12/1967 in Licata

Conte Appello PA.

domiciliato in Licata ;

Camp. Pen.

_____ Vista _____

N° 40540

La proposta in data 10/3/1989 con la quale il
Questore di Agrigento ha richiesto l'applicazione
nei confronti del suddennominato della M.P. della sorve-
glianza speciale della P.S. ;
_____ Uditi _____



nell'udienza dell'8/1/1990 il P.M., che ha chiesto l'accoglimento della proposta e l'applicazione della precisata M.P. per la durata di anni due, ed il difensore del proposto che ha richiesto in linea principale la declaratoria di improcedibilità della proposta ed, in subordinato, il suo rigetto ; _____

2.

Pratimento

quanto alla procedibilità della proposta, che ad essa (rectius: al giudizio di procedibilità sul preventivo) non è di ostacolo l'attuale stato di detenzione dello Spiteri (compresso a custodia cautelare nell'ambito del proc. N° 726/83 R.G. pendente dinanzi questo Tribunale), attesa che è stata ripetutamente affermata (Cass., Sez. I, 27/11/1967 N° 2526; 21/2/1968 N° 2; 14/3/1972 N° 355; 25/3/1973 N° 7) la compatibilità tra le due situazioni giuridiche;

Considerato

che nel merito la proposta appare fondata e va accolta giacché lo Spiteri

- risulta coinvolto già minime volte in reati per i quali è stato condannato a pene per reati contro il patrimonio e per violazione delle leggi sulle armi
- nonostante il perdono giudiziale - e dunque il credito - concessogli dall'Ordinamento in tale occasione venne condannato - dopo essere stato sottoposto a procedimento dal Pretore di Licata per reati minori e tuttavia indicativi della sua antisocialità - da questo Tribunale (nemmeno due anni dopo la concessione di quel beneficio: v. cert. pen. e proposta) per reati attinenti la legislazione sugli stupefacenti, condanna che ne rivelava non solo l'insensibilità ai richiami ricevuti ma anche la versa-

300

001013

3.

libertà criminale

- dopo un tempo ancora inferiore ha riportato un'altra denuncia (v. R.G. del 17/3/1989 in copia agli atti) da parte anche del Comitato P.S. di Licata (che nel 1986 e nel 1987 lo aveva denunciato per reati contro il patrimonio: v. proposta e cert. carichi pendenti) in un'altra fattispecie immersa nell'ambiente dello spaccio degli stupefacenti, fattispecie che anzi lo propone in un contesto sociale che, in questa sede, ben può essere valutato come dato esponenziale di un suo stabile inserimento in quell'ambiente e di un afflato illecito raggiunto, organizzato e consolidato con esponenti di esso, confermandosi così quell'infelicitissima serie di trigonometri foienti sulle frequenze dall'Asma (v. nota del 4/3/1989), frequenze con effetti la cui pericolosità è ben nota (a parte i certificati in atti) a questo Tribunale per i procedimenti penali e di M.P. che sono stati dinanzi ad esso celebrati
- e da valutare, dunque, come individuo in inquietante esibizione criminale per infrenare la quale appare rispondente il periodo suggerito dal P.M.;

P. Q. M.

Applica a Spiteri Vincenzo, in premessa generalizzata, la M.P. della sorveglianza speciale della P.S. per la durata di anni due.

Fa obbligo allo stesso di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- 1) vivere onestamente; _____
- 2) rispettare le leggi; _____
- 3) non dare ragioni di sospetto; _____
- 4) non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'Autorità locale di P.S.; _____
- 5) non associarsi abitualmente a pregiudicati e a sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; _____
- 6) non rincasare la sera dopo le ore venti e di non uscire al mattino prima delle ore sei (ore diciotto e ore sette dal 1° novembre al 15 marzo) senza comprovata necessità da segnalare tempestivamente alla locale Autorità di P.S.; _____
- 7) non detenere o portare armi o munizioni;
- 8) non trattenersi abitualmente in osterie o bar; _____
- 9) non partecipare a pubbliche riunioni. _____

Comunicato al Procuratore della Repubblica mediante consegna di copia nella segreteria, a mani di Carlo M. ...
 oggi 23-01-1990
 IL P. U. ADDETTO M. ...

Così deciso in Agrigento, il 22/1/1990


IL PRESIDENTE Mario Apullo

IL GIUDICE Arsh

IL GIUDICE

Depositato in Cancelleria il 23 GEN. 1990

Il Cancelliere



Luigi ...

6-2-90

301

001014

La Corte di Appello di Palermo con
 decreto emesso in data 04-11-1981, depositato
 in data 20-11-1981, visto l'art. 4. L. 1423/56,
 conferma il decreto emesso dal Tribunale di
 Agrigento il 22-07-1980 ed inoppresso dal difensore
 di Spiteri Vincenzo.
 Decreto di rinvio definitivo in data 28-12-1981.
 Agrigento li, 16-6-82

Il Collaboratore di Cancelleria

A. Falla

E' fotocopio dell'originale per uso
 ufficio.

31-03-84

Aggr. min. L.

Il collaboratore
 di cancelleria



A. Falla

207

001010

DECRETO

N. 42/88 M.P.

REPUBBLICA ITALIANA

N. 26 / B. R. A. M. P.

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati:

Dott. *Marra Agnello* PresidenteDott. *Rosario Licotino* Giudice Est.Dott. *Antonio Tricoli* Giudice

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

per l'applicazione di misura di prevenzione a

carico di *CHIAREZZO MICHELE*nato il 25/11/1969 in *Siracusa*domiciliato in *Siracusa**Vista*

la proposta del Questore di Agrigento in data 8/11/1988 con la quale è stata richiesta l'applicazione nei confronti del suddennominato della sorveglianza speciale della P.S.;

Sentiti

nell'odierna udienza il rappresentante del P.M. in sede che ha chiesto l'accoglimento della proposta, indicando in anni due la durata della misura monitoria; il difensore del *Chiarello* che ha chiesto il rigetto della proposta;

Considerato

2.

- che il Chiaullo risulta diffidato in data 5/5/1988, a seguito del suo coinvolgimento in un fatto reato contro il patrimonio vanche della sua amicizia con tale Dimino, pento per omicidio nel 1987;
- che successivamente a tale data il proposto audi che cambiare condotta ha nuovamente richiamato su di se l'attenzione della Giustizia:
 - a) subendo una denuncia da parte della Pol. Stato di Sciacca oltre che per furto (confessandosi così la sua tendenza all'aggressione dell'altro patrimonio) anche per violazione alle leggi sulle armi (forma di illecito che segna un suo inquietante "salto di qualità") e per calunnia; denuncia intervenuta a neanche due mesi dal citato provvedimento monitorio, rivelandosi da ciò l'assoluta indifferenza dell'indirizzo verso i richiami dell'autorità;
 - b) riportando un'ulteriore denuncia - ancora una volta ad appena due mesi dal precedente appena citato - da parte dell'arma di Sciacca che, pur sotto l'aspetto a ferro di P.G. per intenzioni reati contro il patrimonio;
- che la non infondatezza di tali episodi risulta dal fatto che la competente A.G. ha elevato imputazione come

298

001011

3.

risulta dai certificati di c.p. della Pietra e della Procura della Rep. ca. di Giacca, il quale ultimo segnala addirittura che quello sub "b" già pendente dinanzi al Tribunale per il giudizio;

- che tutto lo ~~col~~ stato che l'opera sono concordi nel ri-
ferire a suo carico le numerose sue frequentazioni con pregiudicati, diffidati e sottoposti a M.P. ^{per} Valerini delle quali (v. nota del N.O.R.M. C. di Giacca del 18/4/1989) i riscontri si spingono ben oltre le date delle citate denunce; frequentazioni dai protagonisti delle quali va sottolineato (v. aut. pen.) l'omogeneità della tendenza criminale;

Ritornato

che i dati sin qui esposti, collegati con le manifestazioni anteriori alla diffida ed in particolare con la serie in-
flessibile di fatti per la quale il proposto venne denunciato il 21/2/1988 e con la stessa in minacce ex art. 416 C.P. (ancora il cert. c.p. della Procura), individuano nel Principe una persona pericolosa per la sicurezza pubblica onde giustificata è l'applicazione della misura indicata per il tempo richiesto;

P. Q. M.

APPLICA a Principe Michele, in premessa generalizza-
to, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale ordi-
ne pubblica sicurezza per la durata di anni due.

Fa obbligo allo stesso di attenersi alle se-
guenti prescrizioni:

Comunicato al Procuratore della Repubblica mediante consegna di copia nella segreteria, a mani di Alfano oggi 20-2-1930
 P. U. ADDETTO H.

- 1) vivere onestamente; _____
- 2) rispettare le leggi; _____
- 3) non dare ragioni di sospetto; _____
- 4) non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'Autorità locale di P.S.; _____
- 5) non associarsi abitualmente a pregiudicati e a sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; _____
- 6) non rincasare la sera dopo le ore venti e di non uscire al mattino prima delle ore sei (ore diciotto e ore sette dal 1° novembre al 15 marzo) senza comprovata necessità da segnalare tempestivamente alla locale Autorità di P.S.; _____
- 7) non detenere o portare armi o munizioni; _____
- 8) non trattenersi abitualmente in osterie o bar; _____
- 9) non partecipare a pubbliche riunioni. _____

Decreto di dimissioni
 definitivo in data
 18-8-1930

Affidato li 03-04-1931

Collaboratore di Cancelleria

Hallo



Ufficio
 Agrigento, il 31-03-1931
 P. U. ADDETTO Hallo

Così deciso in Agrigento, il 16/2/1930

IL PRESIDENTE Uorio Alfano

IL GIUDICE Hallo

IL GIUDICE

Depositato in Cancelleria il 20-02-1930

Il Cancelliere

Hallo

1-3-1930

Hallo

304

001017

N. 43 / 86 M.P.

DECRETO

REPUBBLICA ITALIANA

N. 6/90 R.D.H.P.

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati:

Dott. *Rosario Angelo Livatino* Presidente - Est.



Dott. *Antonio Nicolini* Giudice

Dott. *Onisa Turco* Giudice

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

APPELLO:

24-1-80

DECRETO

infermato e r.d. S. Re.

per l'applicazione di misura di prevenzione a carico di *Jacomo Calogero nato in Palomonte h' 22/1/1939 irr domiciliato.*

Sista
la proposta del Procuratore della Repubblica in sede del 21/10/1980 con la quale chiede l'applicazione al sumministrato della M.P. della sorveglianza speciale della P.S.;

Uditi
nell'udienza convocata del 5/1/1980 il P.M. *Luigi* ha confermato la richiesta quantificando la durata in anni due nonchè il difensore del proposto che ha chiesto il rigetto della proposta;

Restante chiesto in Corte Appello il 13-4-83

Considerato
che lo *Jacomo* era stato già sottoposto alla M.P. di anni due all'odierna proposta per anni due con

v.

decreto della Corte d'Appello di Palermo (che, peraltro, aveva ridotto il maggior periodo applicato da questo Tribunale in 1^a istanza), onde sussiste già un riconosciuta pericolosità sociale rilevante ex l. 1423/1956 del proposto e deve qui stabilirsi se, successivamente al periodo di tale sottoposizione, il soggetto in questione abbia continuato a dare manifestazioni che dimostrino la persistenza di tale pericolosità;


Rilevato

che posteriormente al 15/10/1972 (data di cessazione della precedente misura di 2. Segn.) ha subito diversi decreti penali di condanna (v. cert. pen.) per reati di non inferante e tuttora numerosi e frequenti nel tempo nonché indicativi di una personalità ostile all'autorità ed immanente dei richiami da essa provenienti;

che ancora successivamente alla detta data risulta aver mantenuto rapporti con soggetti diffidati e pregiudicati quali il Tabbone ed il Pirante Proietto e soprattutto riportato numerose denunce per fatti diffusi di pericolo abusivo e danneggiamento; denunce delle quali alcune formalizzate per iscritto ed altre invece (dell'esistenza delle quali non si ha però motivo di dubitare, in ragione dei fatti

305

001018



dati riportati a f. h. della (segn.) solo informalmente, sintomo non insignificante di un clima intimidatorio nel quale i fatti sono stati realizzati; —
 che tali fatti coincidono con la natura di alcuni di quelli che determinano la sua personalità all'epoca della precedente moglie; —
 che, infine, in date recentissime (gennaio 1989 e maggio 1989) ulteriori denunce sono state contro di lui spinte ancora per tale forma di illecito (c. nota del 4/6/1989 del CC di Realmonte) attestando non solo quella persistenza di pericolosità qui ricercata, ma anche (e questo è dato negativo di notevole gravità) l'assoluta indifferenza del soggetto verso l'implicita ammonizione derivante dal presente provvedimento (egli ne ha conoscenza sin dal 2/11/1986 e da allora data di quelle denunce era già comparso più volte dinanzi questo Tribunale); —

Ritenuto

quindi che nonostante la misura già espiata, la personalità del proposto ha mantenuto intatti i propri caratteri antisociali e che pertanto nuovamente si impone nei suoi confronti il controllo previsto dalla L. 11-23/1956, controllo che può attuarsi nella forma richiesta dal P.M. e per una durata che non può essere determinata in misura inferiore a quella già riferita si individua;

Comunicato al Procuratore della Re-
 pubblica mediante consegna di copia
 nella segreteria, a mani di Giulio
Andrea oggi 9-1-90
 P.U./ADDETTO
Andrea

P.O.M.
 Sottopone Giuseppe Calogero, in promessa generalizzata,
 alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza prevista
 dall'art. 3 della L. 27/12/1956 N° 1423 per la durata
 di anni DUÉ.

Fa obbligo allo stesso di attenersi alle seguenti prescrizio-
 ni:

- 1) vivere onestamente;
- 2) rispettare le leggi;
- 3) non dare ragioni di sospetto;
- 4) non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di P.S.;
- 5) non associarsi abitualmente a pregiudicati e a sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- 6) non rincasare la sera dopo le ore venti e di non uscire al mattino prima delle ore sei (ore diciotto e ore sette dal 1° novembre al 15 marzo) senza comprovata necessità da segnalare tempestivamente alla locale Autorità di P.S.;
- 7) non detenere o portare armi o munizioni;
- 8) non trattenersi abitualmente in osterie o bar;
- 9) non partecipare a pubbliche riunioni.


Così deciso in Agrigento, il 08/01/1990

IL PRESIDENTE Est. h. r. h. h.

IL GIUDICE

IL GIUDICE

Depositato in Cancelleria il 10 GEN. 1990



Il Cancelliere

Angelo

PROCURA GENERALE - PALERMO

Ufficio Palermo, li 15-1-90

IL SOS. PROC. GEN.

[Signature]

306

001019

da Corte di Appello di Palermo - Sez. 2^a
 con decreto emesso in data 8-10-50 depositato in data
 3-11-50. 1° l'art. 4. L. 27-12-1956 N° 1423, in parziale
 riforma del decreto emesso dal Tribunale di Agrigento
 in data 8 gennaio 1950, depositato nella Cancelleria
 il giorno successivo, impugnato da Giacomo Celopero,
 attuale ed ex socio e amministratore della durata della
 amministrazione della società a partecipazione paritetica
 di P.S. applicata al mestierino e conferme nel vizio
 il decreto in toto - decreto di annullamento del 16-12-50
 Agrigento li 27-5-1951

Il Collaboratore di Cancelleria

Afello

E' fotocopia dell'originale per uso
ufficiale.

Aggrigento li 31-03-54

Il Collaboratore
di Cancelleria

Afello

302

001015

DECRETO

N. 96/87 M.P.

REPUBBLICA ITALIANA

N. 7/90 R.D.N.P.

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati:

Dott. Maria Agnello	Presidente
Dott. Rosario Angelo Quistino	Giudice-Est.
Dott. Anisa Imeo	Giudice

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

per l'applicazione di misura di prevenzione a

carico di Tipero Calogero
 nato il 29/11/1939 in Agrigento (Cecaproboli)
domiciliato in Vista

la proposta del Procuratore della Repubblica di Agrigento in data 12/12/1987 con la quale è stata chiesta nei confronti del suddominato l'applicazione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno in comune diverso da quello di residenza;

Voti:

nell'udienza camerale del 29/12/1989 il P.M. che, a seguito dell'entrata in vigore della L. N° 327/1988, ha modificato la richiesta di obbligo di soggiorno in quella di divieto di soggiorno in tre Comuni nonché il difensore d'ufficio del proposto rimasto continuato;

Considerato

2.

che degli atti allegati alla proposta ed in particolare degli atti tratti dal fasc. N° 282/84 A.R.G.P.M. contro Ferruccio Antonio ed altri allegati e contrassegnati come ff. 547-553 emergono numerosi e validissimi dati che indicano come il proposto fosse inserito nelle cosche mafiose operanti nell'agrigentino ed in particolare in quella facente capo al defunto boss Colletti Carmelo;

che in tale cosca egli avrebbe avuto in modo tutt'altro che secondario, legando anzi il proprio nome a diversi episodi di notevoli dimensioni a fine estorsivo sanamente conosciuti dai congiurati ed in particolare a rapporti di segnalata intimità con LAURIA Calogero notoriamente indicato come uno dei più pericolosi assassini che abbiano operato nell'ultimo ventennio al servizio delle predette cosche;

che quanto emerso nel proc. pen. sopra indicato si pone in perfetta armonia con il "vissuto" criminale del Piparo nel quale si collegano a pieno titolo i sintomi di quella pericolosità e di quella carica antisociale che trovano proprio in tale proced. il loro completamento e la loro più adeguata chiarezza ed lettura (v. in particolare il coinvolgimento del Piparo nel sequestro Vespolo, uno degli episodi più inquietanti a sfondo mafioso che hanno caratterizzato

303
001016
3.

la Sicilia degli anni '70~~0~~; e i sospetti per l'omicidio del ^{del comito} ~~comito~~ della sua amante);

che tutte queste emergenze hanno trovato significativa consacrazione nella sentenza di condanna per associazione per delinquere di tipo mafioso pronunciata contro il Piparo in data 23/7/1987 dal Tribunale di Trapano e confermata dalla Corte di Appello di Palermo in data 29/7/1988, entrambe in atti in estello;

Ritenuto

quindi che certamente può valutarsi il Piparo come indiziato di appartenenza ad una associazione di tipo mafioso ex art. 1 L. 575/1965 e che pertanto si impone l'applicazione nei suoi confronti della misura richiesta, onde sradicarlo dall'ambiente cui maggiormente sembra legata la sua pericolosità, e tanto per un periodo che sembra adeguato determinare in anni tre e mesi sei;

P. Q. M.

Applica a Piparo Calofino, in premessa generalizzata, la M.P. della sorveglianza speciale della P.S. con divieto di soggiorno nelle province delle Regioni Sicilia, Campania e Calabria, prevista dal combinato disposto degli artt. 3 L. 1123/1956 e 1 e 2 L. 575/1965, per la durata di anni TRE e mesi SEI.

Fa obbligo allo stesso di attenersi alle seguenti prescrizioni:

90

000257

N. 24 189 M.P.

DECRETO

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati:

Dott. M. Agnello Presidente

Dott. R. A. Lratino Giudice

Dott. L. Tunes Giudice es.

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

D E C R E T O

Letto il rapporto della Questura di Agrigento in data 14 Marzo 1989 a carico di Aleimo Giovanni, nato ad Agrigento il 1 Agosto 1950, ivi residente Via S. Vincenzo N. 32, per la sottoposizione a misura di prevenzione;

sentiti il P.M. e il difensore che hanno concluso come da verbale;

Pravato che il predetto Aleimo è stato affidato dal Questore in data 28 Luglio 1980;

che la proposta e: senza del combinato disposto degli artt. 2 L. 575/65 e 19 L. 152/75 è riservata esclusivamente al Procuratore della Repubblica; che, pertanto, va dichiarata l'impro-

esortativa della proposta nei confronti
dell'Alaimo;

P. D. M.

Dichiaro improcedibile la proposta per
l'applicazione di misure di prevenzio-
ne nei confronti di Alaimo Giovanni,
sopra generalizzato.

Agrigento 29.12.1989
Luca Tucco es.

Il Presidente
Mario Aguil-

Deposito in Cancelleria

29 Dic. 1989



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

MINISTERO GENERALE - PARLAMENTO


Relazione II 8.1.90

I SOGGETTI REL.

[Handwritten signature]

UFFICIO DI PRODOTTORE USF USS

31.03.94



[Handwritten signature]

DECRETO

000854

N. 21/89 M.P.

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati:

Dott. Maria Agnello	Presidente
Dott. R. M. Di Stefano	Giudice Est.
Dott. Enrica Inzoco	Giudice

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

per l'applicazione di misura di prevenzione a

carico di Lombardo Cleandro
 nato il 22/1/1962 in Agrigento
 domiciliato in Agrigento

Con proposta formulata in data 13/3/1983 il
 Questore di Agrigento ha richiesto l'applicazione
 al summenzionato della sorveglianza speciale della
 P.S., richiesta confermata dal P.M. che in ha
 precisato la durata in anni due e mesi sei. —
 La richiesta è fondata e va accolta. —

Risulta invece che il proposto ha compiuto nel
 corso di oltre 11 anni una intera serie di de-
 mince per reati di varia natura, dimostrando,
 in particolare, una spiccata propensione per i delitti
 contro il patrimonio, che attestano uno stato di
 pericolosità privo di cadute di tensione e ciò no



Resolte richieste del

Corte Appello il 10-11-83.

2.

nonostante le condanne già subite ed i benefici elargiti dall' Ordinamento.

Tro' infatti riferarsi la reiterazione dei comportamenti illeciti, peraltro omogenei, dopo il giudizio formatosi l'1/10/1985 sulla sent. del Tribunale di Agropoli del 15/7/1985 e la finezione della sospensione condizionale in tale sede concessa e dopo l'irrevocabilita' della sentenza della Corte di Appello di Salerno matmata il 16/9/1986 anch'essa beneficiata della clemenza del Legislatore ex D.P.R. 865/1986. Ciò dimostra una notevole insensibilita' ai richiami allo rispetto delle regole della convivenza sociale ed una coarctata nella dedizione al traffico illecito quale sistema di procacciamento dei beni diretti al soddisfacimento dei propri bisogni non temperata dalle "aperture di credito" concessegli per favorire l'emenda.

Colpisce inoltre la tendenza dell'individuo al vivere collettivo, in cooperazione con altri soggetti, tendenza che rafforza senz'altro i timori che l'evoluzione della personalita' dell'individuo inserita per l'esigenza di tutela della collettivita', attesoche' testimonia un mancato inserimento dello stesso nell'ambiente malavitoso, inserimento che, per la nota sinergia di

questi fenomeni criminali, e da leggersi come un
 un fattore ulteriore di potenziamento della sua capa-
 cità delinquenziali.

Considerazione, questa, che trova il suo immediato
 riscontro sia nel genere di illecito dal quale risul-
 tano caratterizzati i precedenti dei suoi contratti e dei
 suoi corse (dei cent. pen. in atti risulta che tutti sono
 stati sottoposti a procedimenti penali per furto) sia
 il carico pendente ex artt. 614, 628 C.P. di cui
 al relativo certificato della locale Pretura, dal
 quale segnatamente si rileva quella spinta evoluti-
 va in senso detentivo della quale si diceva e che
 costituisce proprio il terreno naturale dell'istituto
 qui in applicazione, diretto sia ad evitare il formarsi
 di una personalità negativa sia a scongiurare l'ul-
 teriore approfondirsi di atteggiamenti antisociali
 già posseduti.

ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 1/3/4 della L. 1423/1956.

P. Q. M.

APPLICA a Lombardo (Candenzio), in premessa
 generalizzata, la misura di prevenzione della sorveglianza
 speciale della pubblica sicurezza, stabilimento
 la durata in anni due.

Fa obbligo allo stesso di attenersi alle se-
 guenti prescrizioni:

88

000855

3.



- 1) vivere onestamente;
- 2) rispettare le leggi;
- 3) non dare ragioni di sospetto;
- 4) non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'Autorità locale di P.S.;
- 5) non associarsi abitualmente a pregiudicati e a sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- 6) non rincasare la sera dopo le ore venti e di non uscire al mattino prima delle ore sei (ore diciotto e ore sette dal 1° novembre al 15 marzo) senza comprovata necessità da segnalare tempestivamente alla locale Autorità di P.S.;
- 7) non detenere o portare armi o munizioni;
- 8) non trattenersi abitualmente in osterie o bar;
- 9) non partecipare a pubbliche riunioni.

Così deciso in Agrigento, il 20/12/1989

IL PRESIDENTE Mario Aquilino

IL GIUDICE - Est. Protti

IL GIUDICE

Depositato in Cancelleria il 28 DIC. 1989

Il Cancelliere

MASSIMO CANTARELLI - PALERMO

8. 1. 90

IL SOST. PROC. GEN.



[Handwritten signature]

89

da Corte di Appello di Palermo sezione terza
 con decreto emesso in data 4-12-1880, depositato in
 Cancelleria il 31-04-1881, 1° l'art. 4 L. 27-12-1856 N° 1423,
 rifetto il ricorso in appello proposto dal Lombardo
 Clodoveo ed esso il decreto emesso dal Tribunale
 di Agrigento il 20-12-1889, con cui si applicò al
 suddetto Lombardo la misura di prevenzione delle
 condanne speciali della P.S. per la durata di anni
 due e conferma totalmente l'impugnato decreto.
 Condanna il predetto Lombardo Clodoveo al
 pagamento delle spese processuali relative al
 presente grado del giudizio - Decreto definitivo il 5-3-1891 -
 Agrigento 24-05-1881

000856

Il Collaboratore di Cancelleria

Affello

 F. Fotocopia dell'originale per uso
 ufficio.

Agrigento, il 31-03-94



Il Collaboratore di Cancelleria

Affello

91

000858

N.48 / 89M.P.

DECRETO

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

composto dai Signori Magistrati:

Dott. Maria Agnello	Presidente
Dott. R. A. Livatino	Giudice Est.
Dott. Luisa Turco	Giudice

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

D E C R E T O nel procedimento

per l'applicazione di misura di prevenzione a

carico di NICOSIA CARMELO

nato il 6/2/1959 in Canicattì già ivi

domiciliato in via Gioia N° 32;

Visto il certificato di morte del proposto avvenuta in
data 29/6/1989;

Vista la conseguente richiesta del P.M. proponente;

P.Q.M.

Dichiara il non luogo a provvedere in ordine alla proposta formulata dal P.M. in data 25/9/1987 nei confronti del soggetto sopra generalizzato per sopravvenuta morte dello stesso.

Agrigento, li 16/12/1989.

PROCURA GENERALE STATERNALE

Palermo, li

IL SOST. PROC. GEN.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Maria Agnello



Depositato in Cancelleria

il 18 DIC 1989

IL CANCELLIERE

SENATO DELLA REPUBBLICA – CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

Aguzzento 21/5/90

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 1

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

PEN	1/1
-----	-----

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E

SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

Audizione del 21 maggio 1990 ad Agrigento

Presidenza del vice presidente CABRAS

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 56

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

PEN	13/3
-----	------

CLASSIFICATO a LIBERO

nella seduta della Commissione del 18 maggio 2021

I lavori riprendono alle ore 15,30.

Audizione del procuratore della Repubblica di Agrigento, dottor Giuseppe Vajola, e del sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento, dott. Roberto Saieva.

PRESIDENTE. Vi ringrazio a nome della Commissione per aver raccolto il nostro invito. Ci troviamo ad Agrigento per una delle tante ricognizioni che periodicamente svolgiamo sul fenomeno mafioso e sull'azione di contrasto esercitata dalle forze dell'ordine. In questo caso, oltre alla situazione della provincia, ci interessa specificamente la vicenda di Palma di Montechiaro. Forse c'è stata una enfattizzazione per cui sembra che la mafia sia solo a Palma di Montechiaro. Abbiamo già ascoltato il prefetto e il questore e vorremmo ora sentire il vostro giudizio e le vostre esigenze sia riguardo al fenomeno mafioso che all'azione di contrasto.

VAJOLA. Effettivamente la zona più calda della provincia è quella di Palma di Montechiaro. Negli ultimi anni si sono verificati numerosi fatti di sangue di chiara matrice mafiosa. Nel 1989 vi sono stati dodici omicidi, contro un solo omicidio del 1988 e due del 1987. Nei mesi fin qui trascorsi del 1990 vi sono stati tre omicidi. Che cosa succede? Pare vi sia una faida interna fra cosche mafiose. Qual è il campo di attività che interessa queste cosche? Questo è un punto oscuro su

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 57

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

PEN *	13/4
-------	------

.....

cui si possono fare le ipotesi più disparate. Si parla di contrasti per ragioni di appalti, di droga, di commercio di armi e ogni ipotesi è valida, però non ci sono elementi concreti per dimostrarla.

Sul piano processuale su Palma di Montechiaro abbiamo avuto due rapporti: il primo porta la data del 24 febbraio del 1986 ed è dei carabinieri di Agrigento. In base a questo rapporto il processo di Vincenzo Salvatore, che sarebbe il capo storico e oggi deceduto per cause naturali e relativo anche ad altri ventiquattro individui, è stato formalizzato con la formula della riserva di articolare i capi di imputazione e senza richiesta di provvedimenti restrittivi. Ci riferiamo al 1986, quando era più facile ottenere un provvedimento restrittivo, quando non era intervenuta la riforma del 1988 e, tanto meno la riforma del nuovo codice. Il giudice ha compiuto qualche altro atto istruttorio, ma poi il procedimento è tornato a noi in base alla nuova normativa ed è ora di competenza del collega Saieva. Per l'esattezza è tornato a noi nell'ottobre del 1989.

C'è stato poi un altro rapporto della polizia del 20 febbraio 1990, che ricalca le orme del rapporto del 24 febbraio 1986. Abbiamo sollecitato più volte la necessità di agire sul piano delle misure di prevenzione perchè è più facile raggiungere risultati. Recentemente sono state fatte proposte di misure di prevenzione e voglio ricordare che ne era stata predisposta una a proposito del gruppo Ribisi che ha avuto un determinato iter processuale.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 58

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE ANTIMAFIA del 21/5/90

...MAR....	...14/1...
------------	------------

Pomeridiana

(Segue VAJOLA). Ora, recentemente, vi sono state altre proposte nei confronti dei gruppi avversi. Il Presidente del tribunale ha accolto tali proposte ed ha disposto in via provvisoria il divieto di soggiorno di questi elementi, fissando l'udienza al 18 giugno per la trattazione. Si tratta di ventisette persone.

Devo dire che nella provincia di Agrigento c'era stata una azione repressiva, anche a livello giudiziario, che aveva coperto tutta la provincia. Vi era stato il processo "Ferro più altri" che riguardavano tutta la provincia, non solo il circondario di Agrigento. Vi è stato poi un altro processo che riguardava elementi della fascia costiera ed infine, a novembre, vi è stato il processo "Galvano Giuseppe più sei", processi conclusi con condanne sostanzialmente confermate in via d'appello, concernente la mafia di Raffadali.

La zona scoperta era quella di Palma di Montechiaro. Non vi erano elementi concreti per imbastire un processo e quindi si doveva agire sul piano delle misure di prevenzione. Di recente sono arrivate queste proposte, ma potevano arrivare anche prima.

Perché c'è questa faida a Palma di Montechiaro? Il motivo non è ben chiaro. Personalmente ritengo che essa sia iniziata per la supremazia in quel centro, perché basta commettere un omicidio perché si inneschi una catena che non si sa dove va a finire.

Ho ricevuto il "libro rosso" dell'Alto commissario su Palma di Montechiaro, poiché in esso si menzionano diversi appalti su cui

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 59

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

MAR.....	14/2.....
----------	-----------

.....

vi sono ombre di sospetti, ho acquisito di mia iniziativa tutta la documentazione riguardante questi appalti e anche quella riguardante le cooperative che hanno sede o che operano in Palma di Montechiaro. Si esaminerà questa documentazione e vedremo quali saranno i risultati.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 60

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

MAR.....	...14/3...
----------	------------

SAIEVA Roberto, sostituto procuratore del tribunale di Agrigento.

Il primo rapporto dei carabinieri risale al febbraio 1986 ed in esso si denunciano 24 persone. Tuttavia, sulla base di tale rapporto non è stato possibile allora fare molta strada. Venne richiesta la formalizzazione al giudice istruttore nel dicembre del 1986, con riserva di articolazione del capo di imputazione. Vennero eseguite delle perquisizioni, contestualmente alla richiesta di formalizzazione; il materiale acquisito venne inviato al giudice istruttore ed il procedimento è stato a noi ritrasceso nei primi giorni del novembre 1989. Successivamente, nel febbraio di quest'anno, è stato inoltrato dalla Squadra mobile un altro rapporto, in parte vi è coincidenza delle persone denunciate e vi è anche qualche nome nuovo.

Devo dire, però, che la situazione non è molto migliorata.

PRESIDENTE. Quest'ultimo rapporto è più motivato rispetto al primo, che lei giudica insufficiente?

SAIEVA. Non si è fatta molto strada.

PRESIDENTE. Quindi anche questo nuovo rapporto è stato giudicato insufficiente?

SAIEVA. Nel rapporto dei carabinieri del 1986 si dice che ~~cooperati~~

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 61

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

MAR.....	14/4.....
----------	-----------

~~ceppocce~~ si è cercato di delineare, attraverso dati di fatto e notizie acquisite, la struttura di quei gruppi che a Palma di Montechiaro si contendono il potere mafioso.

CALVI. Al di là dei risultati che valore ha la loro ipotesi?

SAIEVA. Diciamo che certamente ha una sua dignità logica. Tuttavia nello stesso rapporto i carabinieri scrivono di non avere la pretesa di essere riusciti appieno nel lavoro indagativo. Direi che questa notazione è molto significativa.

Per quanto concerne il rapporto della Squadra mobile, anche in questo caso la costruzione logica ha una sua dignità e regge al vaglio di chi vuol valutare questo materiale come una testimonianza di impegno, ma non più di questo.

Il rapporto è interamente fondato su voci confidenziali, su voci correnti nel pubblico, su deduzioni logiche come nello stesso rapporto si mette in buona sostanza in evidenza.

Certamente a Palma di Montechiaro operano più associazioni mafiose, però l'autorità di polizia non è stata in grado di fornire la prova degli elementi costitutivi di queste associazioni. E' senz'altro provato il rapporto tra molti dei soggetti denunciati, però non si è potuto stabilire se questi legami, che sono anche molteplici, abbiano dato luogo ad un vero e proprio vincolo associativo,

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 62

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

MAR.....	14/5.....
----------	-----------

.....

quale sia la finalizzazione di tale vincolo associativo, quale sia il programma di queste associazioni, se un programma criminoso tout court, quali siano i campi di attività delle presunte associazioni.

Più volte nel rapporto si è parlato di una particolare attenzione delle cosche mafiose per il comune, le casse rurali e la cantina sociale, che sono gli enti erogatori di denaro. Tuttavia, per quanto riguarda il comune non si è riusciti finora a dimostrare nulla sul piano di attività che siano tipiche delle associazioni mafiose. Qualcosa sta emergendo a proposito delle attività della "Odierna spurghi S.p.A.", a proposito di un contrastato appalto per la raccolta ed il trasporto di rifiuti solidi urbani.

Per quanto attiene alle casse rurali, vi sono stati in passato tre rapporti e vi sono stati procedimenti che hanno già passato la fase istruttoria. Furono emessi a suo tempo ordini o mandati di cattura, ma non si provò molto, al di là di una serie di concessioni di mutui, di assunzioni clientelari in questi istituti bancari, della presenza sospetta, di qualche persona/ anche proveniente da altra provincia.

Circa la cantina sociale vi è solo un rapporto di denuncia, in cui si ricostruisce una storia che va considerata come fatto di turbativa d'asta. In buona sostanza si era dato, sotto la presidenza di Cammaleri Giuseppe (persona che subì un attentato nel corso del quale perse un braccio), un appalto per il trasporto delle vinacce ad una ditta e risultò che nella vicenda erano implicati alcuni dei fratelli Ribisi. Ma è l'unico

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 63

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

ANTIMAFIA del 21/5/90

Agrigento

IAN	15/1
-----	------

(Segue SAIEVA): E' l'unico episodio, per cui quando cerchiamo quale sia l'origine dello scontro tra le diverse associazioni, siamo di fronte alla nebbia più assoluta.

Si parla di controllo del territorio: la mafia opera sempre tendendo a questo controllo. Si è parlato di stupefacenti, ma non è stato mai trovato alcun riscontro. La stessa cosa possiamo dire per le armi: si è parlato di un grosso traffico, ma non è stato mai trovato niente. Si è parlato di un correlamento con l'omicidio Saetta: Anche su questo non vi è certezza, ma solo possibili illazioni. Abbiamo comunque avuto conferma dell'esistenza di un possibile legame tra l'omicidio Saetta e Palma di Montechiaro.

CALVI. Lei dichiara che esiste una nebbia forte e spessa, ma il numero di 52 omicidi, di cui 11 nel 1989, è l'espressione più alta che lo scontro esiste. E' possibile che su 52 omicidi in questi ultimi quattro anni non si sia riusciti a capire che cosa c'è dietro? C'è questo numero consistente di morti ammazzati, che è l'effetto concausa più o meno lontano. E' possibile che gli organi dello Stato non riescano a penetrare in questo inferno?

VAIOLA. La concatenazione logica c'è, ma non si scopre il perché si è scatenata questa lotta.

CALVI. Nessuno dei 52 omicidi ha aperto un varco? Non ci sono pentiti?

VAIOLA. Non abbiamo pentiti. Abbiamo sentito Calderone e Mannoia,

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 64

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

21/5/80 AGRIGENTO

IAN	15/2
-----	------

ma non hanno aperto spiragli.

CALVI. In questa realtà ci preoccupa molto l'impatto che si può avere sull'opinione pubblica, cioè che la mancanza di risultati nella azione dello Stato non diventi un dato allarmante oltremisura. C'è una situazione terribile di fronte alla quale non riusciamo ad avere dalla magistratura, nonostante i rapporti che fanno capire alcune cose, alcun chiaro elemento che ci faccia presupporre l'esistenza di cause chiare. Per cui oltre all'opinione pubblica la stessa Commissione Antimafia è allarmata per la netta divaricazione tra questo sistema degli omicidi e una loro mancata lettura. Vorrei capire perché non si riesce a penetrare in questa barriera.

SAIEVA. Si è chiamato in causa l'impegno dello Stato: non è che questo impegno nella città di Palma di Montechiaro non sia stato all'altezza della situazione. Infatti, per quanto riguarda la città di Palma, relativamente all'Arma dei carabinieri, abbiamo una grossa interruzione dal 1981 al 1987 perché si sono succeduti comandanti di stazione non all'altezza della situazione.

Il commissariato di Palma di Montechiaro è stato istituito nel novembre dell'anno scorso e si era mandato a dirigerlo un giovane funzionario, mentre attualmente lo sta dirigendo il vice commissario e questa storia si sta ripetendo anche a Canicattì. Si è verificato un vuoto inorganico perché il responsabile è stato mandato a dirigere la squadra mobile e il commissariato, formato per operare in prima linea, è privo di dirigente. Dicevo che

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 65

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

21/5/30 AGRIGENTO

IAN	15/3
-----	------

analoga situazione la troviamo a Canicattì, dove nei primi giorni di gennaio di quest'anno il dirigente è stato colto da un malore per cui il locale commissariato è privo di dirigente e viene attualmente diretto da un ispettore che proviene dal corpo sottoufficiali. In precedenza ^{la città} di Palma di Montechiaro era sotto la giurisdizione del commissariato di Licata che non credo abbia brillato nel passato lontano né in quello recente per l'impegno sotto il profilo delle indagini. Palma di Montechiaro, per quanto riguarda i carabinieri, dipende dalla compagnia di Licata, che è stata sollecitata dal nostro ufficio ^{per} la prima volta nel dicembre del 1986, alla formulazione di una segnalazione per misura di prevenzione. E' stata poi sollecitata almeno altre quattro volte in modo pressante, per iscritto, dal nostro ufficio. La prima nota è del 18 dicembre 1986, la seconda del 9 settembre 1988 e poi ancora il 28 marzo 1989, un'altra volta nell'agosto del 1989 e poi il 21 marzo di quest'anno. Questa segnalazione non è venuta in tutto questo tempo e alla fine il questore di Agrigento ha fatto il primo passo proprio in questi giorni. Queste proposte, per quanto ci riguarda, sono state immediatamente inoltrate e ve n'è una diretta al questore...

CABRAS. A noi risulta che il 1° settembre 1988 ^{sono} state richieste ^{in un} rapporto al questore misure di prevenzione che a tutt'oggi non avrebbe avuto esito ^{Pol} sugli accertamenti e sulle indagini patrimoniali richieste dalla magistratura dal 1° settembre ¹⁹⁸⁸ ad oggi ^{transcorso} appare un tempo eccessivo.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 66

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

21/5/80 AGRIGENTO

.....IAN.....15/4
---------------	-----------

SAIEVA. Si tratta di una vicenda più complessa e riguarda Porto Empedocle. Vi è un'interferenza con un procedimento penale per associazione di tipo mafioso e in questi giorni, di concerto con il tribunale, stiamo rielaborando tutta questa materia per pervenire ad un unico procedimento per misure di prevenzione. Si tratta di tutt'altra questione.

CABRAS. Quindi questi tempi vengono giustificati dall'interferenza con il procedimento penale.

SAIEVA. Per quanto riguarda Palma di Montechiaro la situazione è quella appena rappresentata. La segnalazione dei carabinieri è giunta soltanto qualche giorno fa e vede segnalati nove nominativi. E' stata preannunciata, comunque, da oggi ad un paio di settimane, una nuova segnalazione contro almeno altre 20 persone.

Questo è il livello

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartello N. 67

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

ANTIMAFIA

21/05/1990

BID	16/1
-----	------

(AGRIGENTO)

(segue SAIEVA). Questo è il livello di impegno dello Stato.

Bisogna poi sottolineare le difficoltà oggettive esistenti. L'ambiente è assolutamente impermeabile alle iniziative più di molti altri. L'omertà che regna nella realtà palmese è proverbiale, più di quella di altri comuni. I tradizionali metodi di indagine non danno grossi risultati: le intercettazioni telefoniche le tentiamo continuamente senza alcun successo; le intercettazioni ambientali - strumento nuovo - finora non sono state sperimentate per una serie di problemi anche di carattere tecnico; gli accertamenti bancari sono stati effettuati con molte difficoltà dalla polizia giudiziaria, ma non hanno consentito di accertare elementi di rilievo significativo sul piano delle associazioni sospette, nè per quanto attiene alla realizzazione di grossi patrimoni, nè per quanto concerne gli intrecci interpersonali; i pentiti sono un fenomeno estraneo alla nostra realtà, perchè vi è evidentemente una insufficienza da parte di chi per primo dovrebbe avere tale impatto, cioè l'ufficiale giudiziario.

Il risultato di questa situazione lo possiamo constatare in modo evidente. Da novembre con estrema difficoltà, dovuta anche alla situazione complessiva del nostro ufficio, si prosegue questa indagine preliminare. Nel procedi-

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartello N. 68

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

BID	16/2
-----	------

mento riguardante Di Vincenzo ed altri, ad esempio, non si sono fatti molti passi in avanti.

BARGONE. Il vostro ufficio è in organico?

SAIEVA. Per il nostro ufficio è previsto un organico di cinque sostituti procuratori e nell'attuale situazione ve ne sono tre; nel marzo di quest'anno è arrivato un altro uditore giudiziario, ma nel frattempo è stato disposto il trasferimento a Brindisi di un altro collega, il dottor Emiliano.

VAJOLA. Vorrei sottolineare, tornando ai dati citati in precedenza, che gli omicidi verificatisi negli ultimi tempi e ai quali la nostra attività si riferisce non sono soltanto quelli ricordati dal senatore Calvi, che risalgono al 1989, ma si riferiscono agli anni dal 1984 in poi. Pertanto, non sono soltanto i ¹² del 1989, che è stato l'anno più intenso, ma ammontano a 40. Ebbene, su nessuno di questi omicidi esistono indizi. Quei pochi su cui si è scoperto qualcosa non erano omicidi di mafia.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 69

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

BID	16/3
-----	------

SAIEVA. Quando si definisce un omicidio ad opera di ignoti non vuol dire soltanto che non si è proceduto contro nessuno, ma che non esistono rapporti di denuncia. Al massimo vi sono rapporti informativi con indizi a carico, ma si tratta di casi isolati. Per lo più si tratta appunto di rapporti contro ignoti.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda Palma di Montechiaro mi sembra esatta la ricostruzione che voi avete fatto, anche in merito alla difficoltà di comprendere le ragioni e le motivazioni di eventi su cui pur voi state investigando. Dal cosiddetto "libro rosso" dell'Alto commissario però si evince una serie di reati che sembra non siano stati oggetto di attenzione da parte della Magistratura. Faccio l'esempio delle cooperative di occupazione giovanile, che hanno la caratteristica comune di disattendere completamente sia la legge sulle cooperative che il decreto per l'erogazione dei finanziamenti quanto alla costituzione societaria; in particolare, esse si caratterizzano per il fatto di essere composte anche da pregiudicati, non per reati di natura mafiosa ma, ad esempio, per violazione di leggi urbanistiche, rapina plurima ed aggravata - leggo dalla relazione -, interesse privato in

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 20

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

BID.	16/4
------	------

atti di ufficio, eccetera. Una delle cooperative in questione, che ha avuto un finanziamento di 2 miliardi, è composta da impiegati dell'amministrazione comunale di Palma, da impiegati della regione, da impiegati dell'INA e da imprenditori. Occorre tener presente che la legge cercava di risolvere il problema dell'occupazione giovanile!

Lo stesso discorso si potrebbe fare per la vicenda, che sembra risalire al 1985, che riguarda la Cassa rurale artigiana popolare di Palma di Montechiaro, così come altre storie di appalti.

Rispetto a questo che verosimilmente è un po' lo scenario di illegittimità e di irregolarità in cui si muovono le possibili iniziative, in una situazione di convergenze con probabile odore di mafia, ad un osservatore esterno, stando alla lettura del rapporto dell'Alto commissario, può sembrare che non sia mai stata innescata alcuna procedura o azione giudiziaria.

Penso anche ad un'altra vicenda, cioè alla mancata assegnazione degli alloggi dell'I.A.C.P., che comporta evidentemente una serie di omissioni di atti di ufficio e, conseguentemente, l'obbligo della regione di surrogare

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 71

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

BID	16/5
-----	------

.....
i poteri dell'ente locale, eventualmente nominando un
Commissario ad acta. Però, la Commissione che assegna
gli alloggi è presieduta da un ~~U~~magistrato!

Voglio cioè dire che ci troviamo di fronte ad una
situazione in cui ci sembra che, a parte le difficoltà
obiettive, questo apparente ritardo abbia poi consentito
a tali interessi malavitosi e criminali di consolidarsi
in qualche modo. Questa mi sembra la domanda che viene
spontanea dall'analisi della situazione.

VAJOLA. Relativamente alla segnalazione contenuta nel
"libro rosso" circa le cooperative giovanili, alla pro-
cura, almeno da 2 anni a questa parte, cioè da quando io
ne sono titolare, non era pervenuta alcuna altra segnala-
zione. Comunque, leggendo quel rapporto, ho subito
acquisito la documentazione relativa a tutte le cooperati-
ve, predisponendo i relativi fascicoli.

PRESIDENTE. Ma prima di allora?

VAJOLA. Da quando io sono ad Agrigento non avevo mai ri-
cevuto alcuna segnalazione. Questi documenti saranno ora
esaminati anche sotto gli aspetti messi in evidenza e da

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 72

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

BID	16/6
-----	------

lei sottolineati.

Per quanto riguarda la mancata assegnazione degli alloggi popolari, ho ricevuto una segnalazione anonima nell'estate del 1988 ed ho fatto degli accertamenti. I carabinieri hanno denunciato a me diverse persone per omissione di atti di ufficio, ed io ho trasmesso tale rapporto per competenza al pretore di Palma di Montechiaro, ma ignoro cosa sia successo. La pretura di Palma è stata soppressa, per cui gli atti saranno stati trasmessi alla pretura circondariale.

PRESIDENTE. Si tratta di una delle poche preture soppresse?

VAJOLA. Esatto.

A Palma vi erano poi due casse rurali, la Cassa rurale e artigiana e la Cassa rurale artigiana e popolare, quella cioè che ancora esiste e che ha incorporato l'altra.

PRESIDENTE. Il Presidente di quest'ultima è stato oggetto in questi giorni di un provvedimento cautelativo?

VAJOLA. Il vicepresidente! Comunque, la situazione di que-

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 73

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

BID	16/7
-----	------

.....

ste due casse rurali è stata scandagliata in lungo e in largo; è stata anche elevata un'imputazione per associazione ~~fa~~ delinquere tra gli amministratori ed elementi esterni alla banca, imputazione che è poi caduta in istruttoria. Molte altre imputazioni

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 74

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

ANTIMAFIA 21/5/90 POM

PEN	17/1
-----	------

(Segue Vajola) Molte altre imputazioni sono decadute, come quella per malversazione, in seguito alla giurisprudenza della Cassazione per cui l'esercizio dell'attività creditizia è privata e quindi si tratta di appropriazione indebita.

Sono state fatte indagini da parte della Banca d'Italia e della guardia difinanza di Palermo e è stato predisposto il rinvio a giudizio per i reati rimanenti. Si è proceduto poi con ordini di cattura per associazione per delinquere .

CALVI. La cosa che emerge come giudizio generale è che l'impegno istituzionale non è stato all'altezza della situazione. Questa circostanza in qualche modo ha interessato la vita giudiziaria dal 1984 ad oggi. In base alle nostre conoscenze, sulla base della situazione odierna quale potrà essere lo scenario dei prossimi mesi e dei prossimi anni? Secondo i giudizi che avete raccolto, vi sarà una recrudescenza della criminalità? Potrà eventualmente essere contenuta? Cosa è necessario fare?

VAJOLA. Mi auguro che le misure di prevenzione costituiranno un freno e, secondo me, dovevano essere adottate anche prima e portate in precedenza all'esame degli organi inquirenti.

BARONE. Con la legge n. 55 del 1979 queste misure sono diventate più penetranti?

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 75

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

..PEN.....	..17/2.....
------------	-------------

SAIEVA. Secondo me si continuerà a ^{parlare} .. I fratelli Ribisi, secondo le informazioni confidenziali della polizia, si trovano a Palma di Montechiaro e sono ancora ben organizzati. Gli ultimi omicidi sono da attribuire alla loro famiglia. Certo, le altre famiglie saranno in parte scompagnate da questo provvedimento, ma la realtà palmese è tale che i provvedimenti non si possono mai ^{considerare} risolutivi. Certamente soltanto una parte del personale ^{di} diverse associazioni è stato colpito dal provvedimento e ^{per questo} l'opinione generale è che la guerra ^{continuerà}.

PRESIDENTE. Un'attività essenziale mi sembra quella della cattura dei latitanti: c'è un nucleo specifico a tal proposito?

SAIEVA. No.

BARGONE. La struttura della polizia giudiziaria è sufficiente?

SAIEVA. Vi sono ventiquattro elementi della polizia giudiziaria con competenza provinciale e, tra i turni e le malattie, raramente ogni giorno si hanno a disposizione più di sette o otto persone .

Poi ci sono le sezioni di polizia giudiziaria. Abbiamo tralasciato la situazione della procura della Repubblica che non è certamente felice, ma è inutile intrattenersi perchè è una situazione generale di

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 76

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

PEN	17/3
-----	------

tutti i paesi; siamo sommersi da centinaia di procedimenti.

L'impatto con il nuovo codice è estremamente difficoltoso. Sono aumentati gli impegni e l'attività principale è quella d'assise. Abbiamo un alto indice di avvicendamento e continuerà nei prossimi anni, dopo una situazione di stabilità. Io sono l'unico magistrato di tribunale della procura e non abbiamo notizie di magistrati con una certa anzianità che siano interessati al nostro ufficio. Temo che per diverso tempo andremo avanti con l'avvicendamento di uditori, per lo più non di questa regione: presso di noi ve ne è uno di Bari, uno di Vicenza e uno di Sassari. La segreteria è assolutamente carente e il nostro lavoro si svolge con una collaborazione estrema .

VAJOLA. Vorrei presentare una relazione sulla criminalità in Palma di Montechiaro nella quale sono indicate tutte le sollecitazioni cui faceva riferimento il collega e riferite ai carabinieri al fine di accelerare le varie articolazioni.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 77

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

ANTIMAFIA del 21.5.90

MAR.....	18/1.....
----------	-----------

Pomeridiana

CLASSIFICATO a LIBERO

nella seduta della Commissione del 18 maggio 2021

Il dottor Vajola ed il dottor Saieva vengono congedatiViene quindi introdotto padre Angelo Ghillora, parroco di Naro

PRESIDENTE. Padre Ghillora, ho riferito ai colleghi della Commissione sulla conferenza che lei ha tenuto all'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede sul tema "Chiesa e mafia" ed ho appreso del suo impegno, non soltanto di studio, di approfondimento - lei è autore di una tesi che tratta del fenomeno della mafia - ma soprattutto ~~socialmente~~ del suo impegno civile e sociale. Il fatto che lei anima attività di carattere culturale e sociale ci interessa, nel senso che se è vero che come Commissione di inchiesta il nostro primo riferimento è alle istituzioni, per avere una visione complessiva del loro funzionamento, è anche vero che siamo interessati a sentire anzitutto i giudizi, le opinioni della società civile sul problema della mafia ed anche ad acquisire elementi su quelle esigenze e reazioni che riguardano tutti e non solo l'Autorità giudiziaria o le forze dell'ordine. In questa sua qualità, come voce di un'espressione significativa della società civile, l'abbiamo pregata di intervenire e la ringraziamo per la sua partecipazione. Vorremmo da lei una breve sintesi della sua esperienza in relazione al tema oggetto della nostra visita e del nostro impegno istituzionale.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 78

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

MAR.....	18/2.....
----------	-----------

GHILLORA. Per quanto concerne la mia presenza all'interno della Chiesa agrigentina, posso dire che sono da sette anni sacerdote - sei dei quali trascorsi lontano da questa terra, tre a Roma - e da un anno sono a contatto con la realtà pastorale della diocesi. Si tratta, quindi, di un'esperienza ancora non piena o profonda della realtà locale, sempre però di un modo di percepire determinati elementi.

Circa le mie conoscenze o percezioni del fenomeno della sua mafia debbo ribadire la gravità ~~della realtà del fenomeno~~, anche se a volte diverse persone tentano di minimizzarlo. Invece è sempre grave. I fatti di Palma di Montechiaro, di Porto Empedocle, di Canicattì, gli omicidi verificatisi, il problema dell'acqua che non riesce a trovare soluzione pur essendosi finanziate numerose opere pubbliche ed avendo speso miliardi e miliardi, tutto questo fa capire la gravità di questo fenomeno di cui certamente soffrono maggiormente coloro che non hanno alcun potere ed alcuna possibilità di emergere o fare qualcosa.

La situazione di Palma di Montechiaro è preoccupante, in quanto si tratta di uno dei paesi più poveri della provincia, dove vi sono lotte all'interno di gruppi e questo vuol dire che c'è una contrapposizione tra diverse realtà.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 79

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

...MAR....	...18/3...
------------	------------

Vi sono aspetti preoccupanti. Ad esempio, da quanto dicono i giornali, si conosce l'elenco di coloro che dovevano essere uccisi nello scontro di queste bande rivali, però non vi è alcun intervento e questo è un fatto grave. Gli obiettivi erano noti da mesi e mesi, obiettivi che puntualmente venivano colpiti, senza che mai venissero adottate determinate misure.

PRESIDENTE. Lei considera il fenomeno mafioso come un fenomeno che ha avuto particolare evidenza, il suo epicentro, a Palma di Montechiaro, ma comunque diffuso?

GHILLORA. Sì, molto diffuso. Certamente qui è meno appariscente rispetto alla mafia delle province di Palermo o di Catania, (a parte il caso di Palma di Montechiaro o di Porto Empedocle, della strage del 1986), però è presente e quindi ha un peso, un'importanza particolare. Posso affermare questo anche sulla base delle impressioni che ho raccolto tra la gente comune, secondo cui il fenomeno è abbastanza diffuso, specialmente là dove si è in presenza di interessi economici, quali ad esempio il discorso dell'iva Italia di Canicattì che è un boccone abbastanza ricercato da parte di alcuni gruppi, proprio perché vi sono interessi economici piuttosto elevati.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 20

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

MAR.....	18/4...
----------	---------

PRESIDENTE. Come si svilupperebbe, a proposito dell'Uva Italia di Canicattì, questo intervento della criminalità organizzata?

GHILLORA. Vi sono interessi circa i contributi che si chiedono allo Stato, ma anche nella commercializzazione di questo prodotto, nel modo di gestire o coordinare le varie attività commerciali legate alla commercializzazione dell'Uva Italia.

BARGONE. Si è detto che a Palma di Montechiaro è proverbiale, in particolare, l'omertà, cioè la gente non parla. Secondo lei ciò accade perché ha paura, o perché non ha fiducia nelle istituzioni, o per le due cose insieme? Infatti, a prescindere dalle carenze istituzionali, esiste un problema di collaborazione.

GHILLORA. E' un discorso di paura, di mentalità e ritengo sia rilevante anche l'aspetto della sfiducia nelle istituzioni. Ricordo quanto ho detto poc'anzi: si sanno le persone che devono essere uccise, però nessuno interviene, quindi la gente è bloccata anche da questo tipo di atteggiamento da parte delle istituzioni, dello Stato. Sono diversi gli elementi che determinano questo comportamento. Certo, è presente un aspetto culturale, questa mentalità non necessariamente legata alla paura di essere uccisi o di subire qualche conseguenza.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 81

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

MAR	18/5
-----	------

PRESIDENTE. C'è una maggiore presa di coscienza del fenomeno da parte dei giovani?

GHILLORA. Ci sono diversi segnali, a Palma di Montechiaro c'è una certa attività; ma ho l'impressione che i giovani siano soli. Partecipando alla trasmissione "Samarcanda" e ad altre attività - due volte sono stato a Palma di Montechiaro per conferenze - ho notato da parte dei giovani un certo interessamento, una certa sensibilità, però si tratta sempre di un fenomeno isolato. Non c'è un coinvolgimento pieno, non c'è una reazione globale di tutta la popolazione. Questo è un altro elemento preoccupante.

PRESIDENTE. Lei ha parlato, anche a Roma, del fatto che per tanto tempo, a tutti i livelli, si è cercato di minimizzare. Ancora adesso ci sono strati di opinione che tentano di minimizzare. Tuttavia lei ha messo in evidenza che ci sono forze culturali, religiose, sociali, che affrontano come elemento di presenza, di testimonianza, anche di lotta politica e di impegno civile, questo tema della mafia. Tutto questo c'è. E' modificata

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO

Cartella N. 82

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE ANTIMAFIA del 21/5/90

Agrigento

IAN	19/1
-----	------

(Segue CABRAS.); Tutto questo c'è? Si è modificata l'opinione pubblica? Questo mi sembra molto importante saperlo.

CHILLURA. Diciamo che sta venendo fuori una certa attenzione e nelle scuole se ne comincia a parlare. Ieri la scuola media di Naro ha organizzato un convegno dove si sono avute alcune testimonianze. A scuola se ne parla, i ragazzi sono interessati e vogliono capire e conoscere la situazione. Le istituzioni culturali si vanno muovendo e interessando, però si avverte questa impotenza e allora manifestano la sfiducia nelle istituzioni. I ragazzi della scuola media si chiedono chi mai potrà difenderli; si chiedono il perché del mancato intervento dal momento che sono a conoscenza di certi fatti e di certi episodi. C'è una maggiore sensibilità per le iniziative culturali promosse dalla Regione in questi anni ma c'è sempre la preoccupazione, tra i ragazzi, in merito all'assenza dello Stato.

CABRAS. La classe dirigente politica locale le sembra consapevole della necessità di un impegno maggiore o fa parte dei minimizzatori?

CHILLURA. A giudicare dagli interventi che si fanno nelle campagne elettorali e in altri ambiti non mi pare che sia una preoccupazione prioritaria. Anzi, penso che ci sia ancora un tentativo di minimizzare, di definire la mafia uno stile di sopraffazione, la prepotenza di uno che si sente superiore all'altro e che voglia prevalere con le sue idee. Si tratta di una visione deviata del fenomeno mafioso. Questo, a giudicare dagli interventi che ho sentito, alle tavole rotonde o in altri convegni,

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATOCartella N. 83

RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONE

IAN	19/2
-----	------

21/5/80
Agento

per cui la preoccupazione non è certamente prioritaria, a giudicare dagli interventi ufficiali.

CABRAS. C'è un problema, in quello che lei dice, anche di servizi, di occasioni di incontro e di socialità in modo che possa crescere una specie di solidarietà efficace per l'azione di contrasto nei confronti della criminalità organizzata. Ora, a parte la scuola, c'è, nella provincia, la carenza di queste istituzioni sociali?

CHILLURA. A parte la scuola non c'è altro. Un mio confratello, don Nicola Madonia, va a Palma il sabato e la domenica a lavorare nella parrocchia. E' molto sensibile a questa problematica ed ha cercato di coinvolgere la gente per spingerla a reagire. Comunque, togliendo Palma, non vi sono altre iniziative nei paesi vicini. Si tratta di un esempio raro, di una eccezione e, anche nel capoluogo, togliendo le scuole non c'è altro.

Stiamo facendo degli sforzi per dare una formazione migliore ed abbiamo avviato un tentativo per ~~certare~~ ^{di creare} nelle persone una nuova sensibilità politica, senza orientamenti partitici, ma cercando di dare un maggior senso di responsabilità, di correttezza e di competenza nell'impegno politico. Uno degli argomenti che affrontiamo nel programma è proprio la maggiore conoscenza del fenomeno mafioso ma, essendo ristretto ai soci del centro studi o ai partecipanti alla scuola, non c'è ancora quella diffusione, quella manifestazione che possa raccogliere maggiori consensi.

CABRAS. Noi la ringraziamo, padre Chillura, per aver partecipato ai nostri lavori.

MODULARIO
L. Rame Prof. A

*Adesso, al compimento di quasi 20 anni, con-
tinuei le mie in un'ora del 1991.*



*Doc. 1891 - P. probucelli
- Tusare Aldi
- Copia Sen. Lombino
- Copia di. Pucci
M4*

Prefettura di Agrigento

**PROBLEMATICHE CONNESSE
AL FENOMENO MAFIOSO**

REPUBBLICA ITALIANA	
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI	
PROT. N. 5892	91
LUGLIO 1991	

On.le COMMISSIONE PARLAMENTARE
d'inchiesta sul fenomeno mafioso

29 luglio 1991

STATO, DAV. DE. LEGGE DEL. STATO

MODULARIO
L. Roma Pref. - 4

Mod. 4



Prefettura di Agrigento

L'elevato numero degli omicidi (45) consumati nel corrente anno, nonché la personalità delle vittime, mostrano inequivocabilmente i segni di un incrudirsi della lotta per la supremazia in seno alle cosche mafiose locali, e la palese rottura degli equilibri rende probabile l'accadimento di ulteriori cruenti fatti criminosi.

Si fa in particolare riferimento agli omicidi di GENTILE Amedeo di Raffadali, DI CARO Giuseppe di Canicattì, TRAINA Giuseppe e ALBANESE Salvatore di Porto Empedocle, CAPODICI Gioacchino di Favara e FALSONE Vincenzo di Campobello di Licata, tutti elementi di spicco del gotha mafioso provinciale.

Al di là delle motivazioni e degli interessi in gioco, che determinano attualmente un così elevato numero di eventi delittuosi, si ritiene in questa sede opportuno inquadrare il dato consuntivo in un'ottica più congeniale al ruolo della Prefettura.

In proposito è il caso di sottolineare preliminarmente che la gran parte degli omicidi avvenuti concernono, per quanto attiene alle vittime del delitto, persone delle quali gli organi di polizia hanno già avuto modo di interessarsi ben prima che il fatto di sangue ne ponesse la necessità.

.../...

MODULARIO
I. - Rete Prof. - 4

MOD. 4



Prefettura di Agrigento

2

La pericolosità sociale e la personalità criminosa dei soggetti interessati, da tempo messe in luce dagli Organi di Polizia, con l'attuazione di una costante ed instancabile opera di prevenzione e di controllo, resa sovente più difficoltosa ed onerosa anche dalle carenze di organico, ha determinato, via via l'attivazione di numerose segnalazioni all'A.G., vuoti di denuncia per associazione per delinquere od altri gravi reati, vuoti per l'adozione di misure di prevenzione, di diverso grado e livello, mirate a sradicare gli interessati da un ambiente socio-abitativo congeniale all'esaltazione della naturale tendenza a delinquere.

Tale attività delle Forze di Polizia, peraltro, non sempre ha potuto beneficiare dei frutti del lavoro investigativo, giacché lo spiccato taglio garantistico della nostra legislazione e dei provvedimenti normativi in materia di carcerazione preventiva e di applicazione delle misure di prevenzione, hanno indebolito l'efficacia dell'azione di contrasto invocata ed auspicata o attenuato, di fatto, la sostanza dei provvedimenti restrittivi adottati.

L'interpretazione dei fatti enunciati postula, pertanto, l'esigenza di innalzare ulteriormente il livello di attenzione, già di per sé elevato, con il quale viene seguito il verificarsi di fatti criminosi.

Tale necessità risulta ancora più avvertita a seguito delle recenti disposizioni di legge che determinerà il rientro nei luoghi d'origine di parecchie personalità di spicco

.../...

MODULARIO
I. - Ramo Prof. - 4

MOD. 4

Prefettura di Agrigento

3

del gotha mafioso. Evento quest'ultimo che se da un lato soddisfa l'avvertita esigenza di non continuare ad "esportare" sistemi malavitosi, potrà per converso innescare nuovi conflitti e contrasti egemonici nell'intreccio degli interessi mafiosi.

E' da ritenere, quindi, auspicabile che le pur comprensibili difficoltà poste dagli oneri della spesa pubblica consentano un ulteriore potenziamento della dotazione organica delle Forze di Polizia, tale da soddisfare le auspiccate risposte alla tracotante offensiva malavitosa mediante la più efficace attuazione della pianificazione del controllo coordinato del territorio.

Si reputa, inoltre, opportuno soffermare l'attenzione sulla problematica emergente che vuole affermare la esigenza di una concreta rivisitazione di taluni strumenti normativi dettati, forse, da un eccessivo garantismo.

Mentre da più lungo tempo, appare diffuso nella pubblica opinione il convincimento della rilevata impronta garantista nel settore penale, non può essere sottovalutata la circostanza che, da ultimo e con sempre maggiore frequenza, sentimenti di sfiducia nel potere repressivo della sanzione penale e nelle capacità dell'ordinamento di ottenere la espiazione della pena affiorano anche in ordine alla criminalità di stampo mafioso.

.../...

MODULARIO
I. - *Ramo Pref.* - 4

MOD. 4



Prefettura di Agrigento

4

L'esigenza di giustizia avvertita dal cittadino e la necessità di sicurezza nel vivere quotidiano costituiscono aspettative sempre più avvertite.

A ciò si aggiunga anche la situazione di latente disagio che travaglia gli Uffici Giudiziari, le cui carenze di organico, molto evidenti in questa Circo^scrizione, hanno formato oggetto di specifici interventi dello scrivente indirizzati al Ministero di Grazia e Giustizia.

La grave situazione dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica ha continuato nel corso dell'anno a costituire motivo di assiduo ed impegnativo intervento dell'organo prefettizio, nella esplicazione dell'attività di coordinamento esercitata soprattutto in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Fra i momenti più impegnativi di detto consesso (che nel corrente anno ha tenuto ben 43 sedute con 90 argomenti all'ordine del giorno) sembra debba costituire motivo di maggiore interesse per l'On. Commissione Parlamentare l'argomento della seduta del 5 aprile scorso, afferente una approfondita ricognizione della situazione criminale dell'intero territorio provinciale.

.../...

MODULARIO
I. - Rasse Prof. - 4

MOD. 4



Prefettura di Agrigento

5

Nella cennata seduta si è proceduto ad una disamina circostanziata delle zone del territorio provinciale particolarmente interessate dal fenomeno mafioso e criminale in genere, in specie con riferimento alle organizzazioni mafiose operanti ed ai diversificati interessi speculativi, nonché alla posizione di coloro i quali sono stati individuati dalle Forze di Polizia come personalità di spicco della mafia e della delinquenza organizzata locale.

Tale ricognizione, a parte l'ovvia esigenza di fondo del più mirato coordinamento operativo tra la Forze di Polizia, è stata condotta anche in un'ottica di raccordo con gli organi giudiziari, alla cui presenza lo stesso Comitato si è ulteriormente riunito in seduta del 26.4.91. (Vedansi allegati verbali nn.21 e 24/91)

Particolare attenzione è stata dedicata dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica anche alla problematica afferente ai profili applicativi del dettato normativo di cui agli artt. 20 e 24 del D.L. 13.5.91 n°152 che modifica l'art.2 della legge 31 maggio 1965 n°575 successivamente modificata dall'art.8 della Legge 3 agosto 1988.

Sono infatti 37 i mafiosi della Provincia sottoposti a divieto di soggiorno nella Regione Sicilia che a seguito delle surrichiamate disposizioni dovrebbero far rientro nel territorio di origine.

.../...

MOD. 1/87
L. 28/10/87

MOD. 4



Prefettura di Agrigento

6

Si tratta tra l'altro di numerosi elementi di spicco della consorteria mafiosa di Porto Empedocle, Palma di Montechiaro e Canicattì, il cui rientro ha temere come già anticipato in premessa una recrudescenza di azioni delittuose e lo scatenarsi di sanguinose falde.

E' stata pertanto oculatamente vagliata la individuazione delle località destinate ad ospitare nuovi soggiornanti obbligati o quelli per i quali la precedente misura del divieto di soggiorno è stata commutata col rientro nella località di originaria residenza o in altro comune ricompreso nella stessa Provincia o Regione.

Con riguardo a tale esigenza nella seduta del 21 giugno il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha proceduto alla predisposizione di un elenco dei Comuni della Provincia che possono essere sedi di soggiorno obbligato.

Alla stregua anche delle istruzioni ministeriali, la scelta dei cennati Comuni è stata ispirata ai seguenti criteri di massima:

- Escludere i Comuni che hanno evidenziato gravissimi fatti di sangue ascrivibili particolarmente a lotte e falde mafiose tra contrapposti clans (Canicattì, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle);

MODULARIO
I. - Roma Pref. - 4

MOD. 4

Prefettura di Agrigento

7

- Orientarsi verso le sedi che offrono un maggior grado di provvista organica di personale di polizia, allo scopo di poter effettuare una stretta ed assidua vigilanza nei confronti dei soggetti pericolosi, che devono far rientro nella provincia, mediante anche accurati servizi in ore notturne e con capillari indagini tese ad accertare l'eventuale ripresa da parte dei prevenuti di contatti con la malavita locale;
- prendere in considerazione anche i comuni presidiati della sola stazione CC., laddove l'organico del Comando consenta la vigilanza nel grado dovuto, tenendo conto peraltro della possibilità di includere anche un Comune con stazione CC. ad organico ridotto, laddove situazioni di contiguità con altro Comune più guarnito pongono questo in grado di soddisfare le esigenze di controllo del primo.

Alla stregua dei sopracennati criteri sono stati individuati 21 Comuni sui 43 complessivi della provincia.

In particolare, sono stati esclusi dalla designazione, quale sede di soggiorno per le persone pericolose che devono rientrare, i Comuni di Canticattì, Palma di Montechiaro e Porto Empedocle, per l'alto indice di criminalità mafiosa che li caratterizza e per esservi presente da anni e tuttora in fase di preoccupante evoluzione una grave situazione di contrapposizione fra cosche, (vedasi verbale n. 35/91).

MODULARIO
I. - Ramo Prof. - 4

Mod. 4



Prefettura di Agrigento

8

A seguito dell'efferato quadruplice omicidio occorso in Racalmuto nella tarda serata del 23 luglio corrente, si è prontamente riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di un attento esame dell'~~l'aggravata~~ situazione criminale del sopra menzionato Comune, così come si va vieppiù delineando a seguito dei recenti cruenti episodi di criminalità organizzata e mafiosa.

Con riguardo alla cittadina di Racalmuto il C.P.O.S.P., già nella seduta del 5 aprile 1991, aveva focalizzato l'attenzione sulla presenza in loco di una emergente organizzazione criminale.

Si tratta di soggetti individuati dalle forze di polizia come presunti autori di numerosi reati contro il patrimonio e la persona, e per questo già segnalati all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno.

Relativamente al quadruplice omicidio, valutata la personalità delle vittime, ed in particolare del CINO Luigi, indicato quale personaggio di "rispetto" di Racalmuto, è da ritenere che l'efferato episodio criminoso possa essere riconducibile all'azione del cennato gruppo di delinquenti locali, desideroso di emergere a tutti i costi.

Per più circostanziati riferimenti, vedasi allegato verbale (n. 42/91).

.../...

MODULARIO
L. - Rasse Prof. - 4

MOD. 4

Prefettura di Agrigento

- 9 -

Da ultimo in seduta del 25 c.m., il Comitato ha rivolto la propria attenzione alla predisposizione di un mirato piano di posti di controllo stradale nel comune di Porto Empedocle, da attivare al verificarsi di emergenze criminali. (Vedasi allegato verbale n. 43/91).

In data 16 aprile 1991 alle ore 11.15 è pervenuti alla centrale operativa dell'Arma CC. di Agrigento una telefonata anonima di voce maschile senza inflessioni dialettali del seguente tenore:
"Questo messaggio non sarà ripetuto abbiamo messo presso il Tribunale di Agrigento una bomba e la faremo saltare alle ore 14 per l'uccisione del giudice Roberto Saieva".

Il Giudice Dott. Roberto Saieva è sostituito procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, uno dei magistrati maggiormente impegnati in indagini sulla criminalità organizzata e mafiosa.

In relazione al preoccupante episodio il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha disposto la misura di protezione della scorta armata in favore del Saieva, nonché la vigilanza fissa all'abitazione. Sono state altresì disposte, preve opportune intese con l'Autorità Municipale altre misure, quali le limitazioni di parcheggio nelle adiacenze dell'abitazione del giudice, ed è stato prevista infine un rafforzamento delle misure di vigilanza attive e passive al Palazzo di Giustizia.
- Nella notte tra il 22 e il 23 aprile è stato perpetrato un atto vandalico in danno della sepoltura del giudice Rosario LIVATINO, assassinato dalla mafia il 21.9.1990.

MODULARIO
L. - Roma Prof. - 4

Mod. 4



Prefettura di Agrigento

- pag. 10 -

Ignoti penetrati dall'interno nel cimitero di Canicattì hanno frantumato la foto in porcellana apposta sulla tomba e spostato la lapide che chiude il loculo.

• Il barbaro episodio, se da un lato può verosimilmente apparire un nuovo oltraggio alla figura del giudice ucciso, dall'altro si presta ad essere interpretato come un messaggio legato al precedente atto intimidatorio di cui è stato bersaglio la magistratura agrigentina.

Giova al riguardo evidenziare che, nel corso di contatti avuti con i vertici della magistratura della Giurisdizione, è stato sottolineato come la profanazione della tomba del dott. LIVATINO possa essere considerata una risposta della malavita organizzata all'attuale momento di particolare attenzione investigativa e giudiziaria verso il mondo della mafia canicattinese, estrinsecatasi da ultimo in misure di prevenzione adottate o in corso di esame a carico di boss locali.

E' il caso, peraltro, di sottolineare che, per iniziativa del Rotary Club di Canicattì, il 20 aprile si è tenuto un incontro sul tema "Rosario LIVATINO: un giudice nella società", con l'intervento, fra gli altri, della Dott. Marianna Li Calzi, magistrato, che ha coordinato i numerosi discorsi commemorativi pronunciati nella circostanza, nonché del Dott. Francesco Messineo, in atto Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, il quale ebbe a fianco il giudice Livatino all'epoca dell'uditorato di quest'ultimo.

.../...

MODULARIO
I - Ramo Pref. - 4

Mod. 4



Prefettura di Agrigento

11

Nel corso dell'incontro, svoltosi con ampia partecipazione di pubblico, è stato ufficialmente presentato un opuscolo, edito a cura del Rotary, recante il testo di una relazione svolta dal Dott. Livatino nell'aprile 1984, dal titolo "Il ruolo del giudice nella società che cambia".

Non è da escludere che il consenso suscitato da questa iniziativa si è posto quale ulteriore segno di impegno civile cui le cosche possono aver pensato di rispondere con un'azione dimostrativa.

L'episodio ha formato anche oggetto di attenta valutazione nella seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltasi il 26 aprile, nel corso della quale si è, fra l'altro, convenuto di disporre servizi di vigilanza saltuaria davanti al cimitero e all'abitazione dei genitori del Dott. Livatino.

A seguito dei cennati episodi di intimidazione, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla stregua della richiesta formulata dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, ha disposto l'adozione di misure di protezione in favore del Presidente del Tribunale nonché di alcuni altri magistrati del Tribunale e della Procura della Repubblica di questo capoluogo.

.../...

MODULARIO
L. - Rasse Prof. - 4

MOD. 4

Prefettura di Agrigento

12

Si reputa indispensabile accennare, per la valenza che assume nel quadro generale dell'andamento della Provincia, alla pesante situazione dei settori economico-produttivi che travaglia, ormai da tempo, l'intero territorio provinciale senza che si intraveda alcuna inversione di tendenza indirizzata a più favorevole congiuntura.

La grave crisi del comparto industriale, che si accompagna al ristagnare dei settori agricolo e turistico, si inquadra in una prospettiva complessiva in cui avanza la disoccupazione (94.000 iscritti nelle liste provinciali) e crescono le aspettative nell'intervento assistenziale dello Stato, come dimostra la moltitudine di giovani che aspirano all'assunzione a titolo precario ai sensi dell'art. 23 della legge finanziaria.

Tale situazione anche per la massiccia espansione del fenomeno suscita marcate preoccupazioni per i costanti riflessi che la crisi occupazionale comporta, favorendo il reclutamento, specie fra le giovani leve, nelle file della malavita organizzata.

MODULARIO
L. - Reme Prof. - 4

Mod. 4



Prefettura di Agrigento

13

Si ritiene auspicabile, nel delicato contesto di questa Provincia, non trascurare alcun intervento volto ad incentivare investimenti capaci di incrementare una reale disponibilità di posti di lavoro, soprattutto nei settori del turismo e dei servizi, nonché una più alta redditività dell'economia agricola costituente allo stato la maggiore risorsa di questo territorio.

A seguito di circolare emanata in data 19.12.1990 dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa relativamente al fenomeno delle contraffazioni dei certificati di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori, questa Prefettura si è attivata informando della problematica le pubbliche amministrazioni di questa Provincia e sottolineando la necessità di opportuni riscontri da parte delle stazioni appaltanti ai fini di verificare la veridicità dei certificati prodotti dagli impen

.../...

MODULARIO
I. Rame Prof. 4

MOD. 4



Prefettura di Agrigento

14

tori all'atto della partecipazione alle gare.

Tali accertamenti hanno già portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Agrigento, da parte del Comando Nucleo Carabinieri presso il Ministero dei Lavori Pubblici, di otto imprenditori, la gran parte residenti in Favara, indiziati di falso e tentata truffa ai danni della Pubblica Amministrazione.

A seguito delle segnalazioni di tale denunce, questa Prefettura ha altresì proceduto a portare all'attenzione del Ministero dei Lavori Pubblici, nonché degli enti locali interessati, quegli appalti che risultano dagli atti di Ufficio già aggiudicati agli imprenditori truffaldini denunciati in questa Provincia; e ciò grazie anche agli opportuni riscontri operati nella trattazione del delicato settore delle certificazioni antimafia, che la Prefettura si sforza di curare al di là del mero adempimento "burocratico", con l'ottica di controlli incrociati.

Particolare risonanza a livello locale ha avuto lo scioglimento, disposto con decreto dell'Assessore Regionale al Bilancio in data 18.5.1991 del Consiglio di Amministrazione e di tutti gli organi amministrativi della Banca di Girgen

.../...



Prefettura di Agrigento

15

ti con sede in Agrigento, che opera nel territorio regionale con 17 sportelli ed è controllata dal novembre '88 dalla finanziaria "Dominion Group".

Lo scioglimento del C. di A., con la conseguente nomina da parte della Banca d'Italia di due commissari ed un comitato di garanti per la gestione straordinaria dell'Istituto, è stato motivato con irregolarità amministrative e "gravi anomalie" nelle funzioni di controllo esercitate dal Consiglio di Amministrazione, riscontrate nel corso di accertamenti dei funzionari dell'Ispettorato Vigilanza della Banca d'Italia.

Prendendo spunto da tale provvedimento, in data 12.6.1991 l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ha disposto l'accesso presso l'istituto ai fini di effettuare accertamenti sui titolari dei depositi aperti e incrementati per gli importi più significativi, dei certificati di deposito e delle più rilevanti operazioni di movimento di mezzi di pagamento

Nella parte motiva dell'ordinanza di accesso, è stata evidenziata, in particolare, la necessità di verificare se si siano avuti condizionamenti o infiltrazioni di tipo mafioso nella gestione della Banca di Girgenti, atteso che negli ultimi due anni la massa fiduciaria dell'Istituto ha registrato una crescita del 116% (susceptibile di ulteriore sviluppo con la prevista apertura di altri sportelli)

.../...

MODULARIO
I - Ramo Pref. - 4

Mod. 4



Prefettura di Agrigento

16

realizzata attraverso l'incremento dei depositi liberi (30%), di depositi vincolati e certificati di deposito (45%), per questi ultimi con l'offerta di un'elevata remunerazione; circostanza, questa, a cui si aggiungono i sospetti di collegamenti con associazioni internazionali di criminalità organizzata che gravano sulla società finanziaria canadese cui fa capo l'istituto.

29.7.91

IL PREFETTO
(Massocco)

PREFETTURA DI AGRIGENTO
GABINETTO
COMITATO PROV. PER L'ORDINE
E LA SICUREZZA PUBBLICA

ALL. 2

VERBALE N. 24/91

L'anno millenovecentonovantuno il giorno 26 del mese di Aprile nei locali della Prefettura di Agrigento alle ore 18 si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per discutere i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- esame istruzioni ministeriali di cui al messaggio telegrafato cifrato 123/1605/91/R del 21.4.1991;
- danneggiamento della sepoltura del Dr. Rosario LIVATINO.

Presiede la riunione il Prefetto, Dr. Pietro MASOCCO.

Sono presenti:

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Dr. Gaetano FIDUCIA | - Questore |
| - Ten. Col. Giuseppe ARENA | - Comandante Gruppo CC. |
| - Ten. Col. Giovanni GENTILE | - Comandante Gruppo Guardia di Finanza |
| - Dr. Aldo LO PRESTI SEMINERIO | - Presidente Tribunale di Agrigento |
| - Dr. MANDUZIO | - Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento |
| - Dr. PANU | - Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca |

Verbalizza la Dr.ssa Antonella DE MIRO, Vice Prefetto
Ispettore Aggiunto.

- 2 -

Il Prefetto, nell'introdurre il primo argomento posto all'ordine del giorno, dà lettura del messaggio cifrato n. 123/1605/91/R del 21 aprile scorso, con il quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza richiama l'attenzione dei Prefetti della Sicilia sulla opportunità di sviluppare idonee iniziative al fine di precludere ingerenze di tipo mafioso nella complessa organizzazione elettorale in vista del prossimo rinnovo dell'Assemblea Regionale.

In particolare, è stata segnalata la necessità di:

- effettuare una dettagliata ricognizione e l'aggiornamento dei quadri della malavita organizzata;
- riservare la massima attenzione ad elementi socialmente pericolosi, proponendoli per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali;
- promuovere iniziative presso l'Autorità Giudiziaria competente per l'applicazione, in via provvisoria, della misura della sorveglianza speciale di cui all'art. 6 della legge 27.12.1956, novato dall'art. 7 della legge n. 327 del 1988, nonché per la definizione di quelle non ancora divenute esecutive;
- procedere a sistematici e coordinati controlli alle persone sottoposte alle cennate misure di prevenzione o che abbiano fruito dei noti benefici di legge, valutando con puntuale cura, in sede di C.P.O.S.P., le richieste dei pareri da parte del Magistrato di Sorveglianza circa la concessione dei predetti benefici;

%

- 3 -

- intensificare, alla stregua delle esigenze del territorio, un coordinato controllo, con impiego di contingenti dei reparti mobili e nuclei di prevenzione della criminalità organizzata;
- indirizzare l'attività informativa e le investigazioni preventive;
- sviluppare costanti rapporti con altre componenti dei settori amministrativo e giudiziario per l'esatta valutazione delle situazioni locali e dei riflessi di recenti episodi delittuosi registrati in pregiudizio di rappresentanti di amministrazioni locali.

In relazione alle sopra richiamate istruzioni ministeriali, il Prefetto informa i signori magistrati che il Comitato nella seduta del 5 aprile scorso ha già proceduto ad una "mappatura" della criminalità mafiosa ed organizzata in genere della Provincia.

Il complessivo panorama delinquenziale ricognito, per la larga schiera di individui che lo compongono, ha costituito un'ulteriore conferma dell'accresciuta entità degli interessi speculativi della mafia di questa Provincia, in passato legati ad un'economia prettamente agricola del territorio ed oggi orientati verso attività più redditizie, quali soprattutto il traffico di sostanze stupefacenti e l'esecuzione di opere in subappalto.

La cosiddetta mappatura ha, altresì, consentito di individuare, oltre ad elementi di spicco della vecchia mafia, anche pericolose figure di delinquenti "emergenti"

‰

- 4 -

nella lotta per il controllo del territorio, nonchè di evidenziare una serie di posizioni di soggetti di fatto in grado di nuocere malgrado l'azione investigativa condotta.

Si tratta di elementi nei cui confronti è venuta a scadere o è stata revocata una misura di prevenzione, nonchè di elementi assolti da precedenti imputazioni; mentre di altri ancora si attende di conoscere le determinazioni dell'Autorità Giudiziaria in ordine alle segnalazioni o proposte per l'applicazione di misure di prevenzione che li riguardano.

Poichè tale stato di cose dà adito a far temere per la situazione dell'ordine e la sicurezza pubblica della Provincia, il Prefetto sottolinea l'avvertita esigenza di mettere in atto ogni possibile, mirata azione volta a contenere la potenziale carica di pericolo per l'ordine pubblico che un così consistente numero di individui ha rappresentato e continua purtroppo a rappresentare.

Alla stregua delle cennate valutazioni, viene pertanto confermata la necessità di sperimentare ogni opportuna ulteriore azione investigativa, mirata soprattutto al fine di riproporre all'attenzione della magistratura coloro i quali hanno beneficiato a vario titolo di favorevoli esiti giudiziari - vuoi perchè cassato in appello il giudizio di primo grado, vuoi perchè ritenuti insufficienti gli elementi a loro carico dal giudice di primo grado - ma che tuttavia danno

- 5 -

adito ad essere considerati pericolosi per la sicurezza pubblica. È soprattutto il caso di:

- CAPIZZI PAOLO, nato a Ribera il 9.7.1940;
- CAPIZZI SIMONE, nato a Ribera il 26.8.1944;
- CASTRONOVO VITO, nato a Palma di Montechiaro il 7.3.1931;
- COLLETTI VINCENZO, nato a Ribera l'8.9.1955;
- DI GANGI SALVATORE, nato a Polizzi Generosa l'1.5.1942;
- GUIRRETTI ANTONINO, nato a Sciacca il 30.7.1934;
- LATINO GIACOMO, nato a Contessa Entellina il 28.4.1916;
- RIBISI CALOGERO, nato a Palma di Montechiaro il 18.11.1938;
- SALEMI PASQUALE, nato a Porto Empedocle il 4.8.1956;
- SIGGIA GIOACCHINO, nato a Ribera il 30.8.1929.

Con specifico richiamo alle risultanze della premenzionata seduta tenuta dal Comitato il 5 corrente mese, il Prefetto attira l'attenzione dei magistrati presenti sul numeroso gruppo di soggetti criminali nei cui confronti il Comitato stesso aveva ritenuto di soffermarsi, trattandosi di elementi che, in epoca più o meno datata nel tempo, hanno formato oggetto di segnalazione o proposta all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione di misure di prevenzione, di cui si attende l'esito (pagg. 56-60 del verbale n. 21/91).

Dalla discussione intervenuta al riguardo si ha modo di stabilire che nei confronti di una cospicua parte di tali individui è stato di recente emesso avviso di fissazione di udienza ai fini irrogativi della misura di prevenzione.

- 6 -

Si conviene tuttavia che il Questore, alla stregua della riscontrata necessità di una/^{sempre più} puntuale vigilanza del territorio, non tralascerà di tenere con i competenti uffici giudiziari mirati collegamenti per seguire le singole posizioni nominative, al fine di pervenire in tempi brevi alla definizione di tutti i procedimenti di prevenzione allo stato pendenti.

Si passa, infine, ad esaminare gli aspetti più propriamente organizzativi del controllo del territorio.

A tale riguardo, il Questore informa che continuerà a richiedere con cadenza settimanale per una giornata di attività l'intervento del Nucleo Anticrimine di Palermo che, come è noto, opera ormai da diverso tempo nei servizi straordinari di controllo del territorio.

Dal canto suo, il Comandante il Gruppo CC. chiederà il mantenimento in servizio del contingente di 40 uomini che è stato mandato di rinforzo, all'indomani dell'uccisione del magistrato Dott. Rosario LIVATINO, per concorrere allo svolgimento dei servizi straordinari di vigilanza.

Esaurito il primo argomento posto all'ordine del giorno, il Prefetto ricorda che nella notte fra il 22 e il 23 c.m. è stato perpetrato un atto vandalico in danno della sepoltura del Dott. LIVATINO. Ignoti penetrati all'interno del cimitero di Canicattì hanno frantumato la foto in porcellana apposta sulla tomba e spostato la lapide che chiude il loculo.

- 7 -

L'episodio, se da un lato può verosimilmente apparire un nuovo oltraggio alla figura del giudice ucciso, dall'altro si presta ad essere interpretato come un messaggio legato ai recenti atti intimidatori di cui è stata bersaglio la magistratura agrigentina.

Si fa riferimento, in particolare, alle minacce telefoniche riguardanti il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, Dott. Roberto SALEVA (già lungamente al fianco di LIVATINO nell'ambito dello stesso Ufficio), per il quale il Comitato, nella seduta del 19 aprile corrente, ha predisposto un ulteriore rafforzamento delle misure di protezione sia alla persona che all'abitazione.

Sull'episodio in argomento viene altresì espresso il concorde avviso che la profanazione della tomba può essere considerata anche una risposta della malavita organizzata all'attuale momento di particolare attenzione investigativa e giudiziaria verso il mondo della mafia canicattinese, estrinsecatasi da ultimo in misure di prevenzione adottate o in corso di esame a carico di boss locali.

Il Prefetto ricorda che, per iniziativa del Rotary Club di Canicattì, il 20 aprile si è tenuto un incontro sul tema "Rosario LIVATINO: un giudice nella società", con l'intervento, fra gli altri, della Dott.ssa Marianna DI CALZI, magistrato, che ha coordinato i numerosi discorsi commemorativi pronunciati nella circostanza nonché del

- 8 -

Dott. Francesco MESSINEO, in atto Procuratore della Repubblica in Caltanissetta, il quale ebbe a fianco il giudice LIVATINO all'epoca dell'uditorato di quest'ultimo.

Nel corso dell'incontro, svoltosi con ampia partecipazione di pubblico, è stato ufficialmente presentato un opuscolo, edito a cura del Rotary, recante il testo di una relazione svolta dal Dott. LIVATINO nell'aprile 1984, dal titolo "Il ruolo del giudice nella società che cambia".

Non è da escludere, pertanto, che il consenso suscitato da questa iniziativa si è posto quale ulteriore segno di impegno civile cui le cosche possono aver pensato di rispondere con un'azione dimostrativa.

In relazione all'episodio della profanazione della tomba del Dott. LIVATINO, il Comitato conviene infine di disporre servizi di vigilanza saltuaria davanti al cimitero di Canicattì nonchè all'abitazione dei genitori del magistrato.

Del che viene redatto il presente verbale.-

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Antonella D'AMICO)

IL PREFETTO-PRESIDENTE
(Dott. Pietro MASSOCCO)



Il Prefetto di Agrigento

PROT. PREC. 014/88 PROT. 034/88

Doc. 5

24 agosto 1988

Egregio Presidente,

in relazione alla Sua cortese lettera del 28 luglio 1988 n. 014/88, mi prego inviarLe la copia dei Verbali integrali del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, relativi all'ultimo biennio.-

con ossequio

Vincenzo Tarsia

(Vincenzo Tarsia)

Senatore
Gerardo CHIARAMONTE
Presidente della Commissione
Parlamentare d'Inchiesta sul
Fenomeno della mafia e sulle
altre associazioni similari
R O M A

DECLASSIFICATO

nella seduta della Commissione del 18 maggio 2021

PREFETTURA DI AGRIGENTO
GABINETTO
COMITATO PROV. PER L'ORDINE
E LA SICUREZZA PUBBLICA

VERBALE N.8/86

L'anno millenovecentottantasei, il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 11,00 nei locali della Prefettura si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) - Proroga tutela magistrati impegnati nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata -

Presiede il Comitato il Prefetto Dott. Vincenzo

TARSIA.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Comm. Dott. Pietro VIOLA | - Questore |
| - Ten.Col. Barbaro ZAPPALA' | - Comandante il Gruppo CC. |
| - Magg. Giovanni GENTILE | - Comandante il Gruppo Guardia di F. di Agrigento |

.../...

- 2 -

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Antonella DE MIRO.

Il Prefetto saluta gli intervenuti e passa ad illustrare l'argomento posto all'ordine del giorno.

Atteso che perdurano i presupposti che hanno determinato a suo tempo la proroga delle misure di tutela ai magistrati impegnati nella lotta alla delinquenza mafiosa e alla criminalità organizzata, unanimamente viene presa la decisione di proporre al Ministero la proroga del servizio di tutela fino al 31 dicembre p.v. nei confronti dei sostituti procuratori Dott. Roberto SAIEVA, Dott. Salvatore CARDINALE e Dott. Rosario LIVATINO e del giudice istruttore Dott. Fabio SALAMONE, nonché della tutela e vigilanza mobile nei confronti del Procuratore della Repubblica Dott. Elio SPALITTA.

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Antonella DE MIRO



IL PREFETTO

Dott. Vincenzo TARSIA



PREFETTURA DI AGRIGENTO
GABINETTO
COMITATO PROV. PER L'ORDINE
E LA SICUREZZA PUBBLICA

VERBALE NR.10/86

L'anno millenovecentottantasei, il giorno undici, del mese di luglio, alle ore 17, nei locali della Prefettura, si è riunito il Comitato Prov.le per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per trattare i seguenti argomenti:

- Situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica a Porto Empedocle;
- Esodo estivo 1986;
- Scorte agli uffici postali;
- Relazione dell'Alto Commissario sull'attività svolta nel periodo 1.4.85-30.4.86;
- Impiego di unità cinofile a Lampedusa.

Presiede il Comitato il Prefetto - Dott.Vincenzo TARSIA.

Svolge le funzioni di Segretario il Capo di Gabinetto di questa Prefettura - Dott.Vincenzo VACCARO.

Sono, altresì, presenti:

- Comm.Dott.Pietro VIOLA - Q u e s t o r e;
- Cap.Antonio PELLICANO' - In rappresentanza del Comandante il Gruppo CC!;
- Magg.Giovanni GENTILE - Comandante il Gruppo GG.F.;

Date le materie da trattare sono stati invitati a partecipare alla riunione il Sindaco di Porto Empedocle - On.le Prof.Giuseppe SINESIO ed il Dirigente del locale Commissariato di P.S. - Dott.Giuseppe BURGIO.

Il Prefetto porge il saluto, ringrazia gli intervenuti ed inizia la trattazione del 1° argomento posto all'ordine del giorno.

Il Prefetto, esterna ai convenuti la viva preoccupazione per la situazione dell'ordine pubblico venutasi a determinare nel Centro marinaro, culminata con il recente delitto di stampo mafioso in cui è deceduto tale Giuseppe LESSINA.

.../...

- pag.2 -

Nei giorni passati, in relazione alla precaria situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica in quel Centro, si è agito da parte delle Forze dell'Ordine con particolare impegno pur con l'insufficienza di mezzi e di uomini ciò anche per far sentire ai cittadini la continua presenza dello Stato a Porto Empedocle.

Dato che malgrado le misure ed i controlli l'escalation della criminalità non ha avuto tregua, ha ritenuto di sottoporre al Comitato, la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica di Porto Empedocle per una disamina più attenta e per vagliare le misure da attuare.

Prende la parola il Questore il quale concorda con il Prefetto che la situazione a Porto Empedocle è diventata notevolmente difficile e preoccupante e che occorre potenziare l'organico.

Il personale è stato impegnato al massimo ma è limitato nel numero e sostiene pertanto la necessità che sia fornita almeno una volante e che vengano sensibilizzati i VV.UU. affinché anche loro che ricoprono la qualifica di agenti di P.S. e operano nel luogo possano offrire la loro collaborazione ai fini di consentire una più rapida ed efficace azione per la individuazione dei responsabili dei fatti di violenza.

Il Dirigente del Commissariato sottolinea la necessità del potenziamento dell'organico e precisa che la situazione di Porto Empedocle, va analizzata nel quadro della situazione della provincia in quanto i fatti di criminalità locale hanno quasi sempre palesato collegamenti con quelli che si verificano in altre località e quindi una lotta più efficace potrà essere svolta se si potrà disporre di altri mezzi e di altre unità.

Il Sindaco - On.le Giuseppe SINESIO, fa presente che effettivamente i recenti episodi di criminalità verificatisi a Porto Empedocle hanno allarmato l'opinione pubblica che invoca maggiore vigilanza.

In questi ultimi tempi, a Porto Empedocle, per la

../..

- pag.3 -

azione svolta dalla Giunta Comunale da lui presieduta si registra un fervore di lavori pubblici, di finanziamenti e quindi di appalti. Si avverte maggiormente, quindi l'interesse della malavita che punta l'attenzione all'acquisizione degli appalti.

L'Amministrazione Comunale si è attivata per fornire alle Forze dell'Ordine nuovi locali e sensibilizzerà i VV.UU. a collaborare più intensamente con le stesse.

Ma ciò non è sufficiente perché si rileva che occorre una più efficace lotta che si può realizzare anche con un più assiduo controllo del territorio e perciò ora necessita una maggiore dotazione di uomini e mezzi da assegnare al Commissariato di Porto Empedocle.

Il Questore precisa che è necessario puntare sull'opera di prevenzione e sulla difesa del territorio e non mancherà di potenziare il Commissariato di Porto Empedocle non appena saranno assegnate nuove unità.

Il Prefetto inizia la trattazione del 2° argomento all'ordine del giorno.

Illustra il contenuto della circolare nr.300/A/41403/160/1/2 in data 1° luglio e qui pervenuta l'11 luglio corrente, nella quale sono riportate le disposizioni inerenti i servizi di ordine e sicurezza da attuarsi nel periodo estivo.

Stante la attuale rete stradale della Provincia non si dovrebbero registrare difficoltà operative perché non vi sono spostamenti di grandi masse di utenti.

D'intesa con la Polizia di Stato, La Finanza ed i CC. saranno approntati i servizi necessari per lo svolgimento ordinato della circolazione e si attueranno posti di controllo nei periodi 26/27 luglio e 31/7-3 agosto. In considerazione che la Polizia Stradale non è in grado di fronteggiare il pronto intervento saranno studiati degli accorgimenti per risolvere il problema nell'ambito delle forze disponibili ed operando una particolare turnazione.

.../...

- pag. 4 -

Per quanto concerne le scorte armate fisse da e per tutti gli uffici postali viene rappresentata l'impossibilità di effettuarle così come sono state programmate dalla Direzione dell'ufficio Postale.

Si concorda che la Polizia di Stato e i CC. effettueranno le scorte compatibilmente con gli altri servizi d'istituto e con la disponibilità di mezzi e degli uomini.

Quindi il Prefetto illustra ai componenti il Comitato la relazione che l'Alto Commissario ha fatto sull'attività svolta nel periodo 1.4.85-30.4.86 per il contrasto della criminalità in genere e di quella mafiosa in particolare e sono riportati fra l'altro gli elementi riguardanti la Provincia di Agrigento.

Viene consegnata per opportuna informazione e per le valutazioni una copia della relazione a ciascuno dei responsabili provinciali della Polizia di Stato, dei CC. e della Guardia di Finanza.

Il Prefetto esaurito anche il 4° punto inizia la trattazione del 5° argomento.

Data la situazione venutasi a creare a Lampedusa a seguito di noti avvenimenti e stante il notevole movimento che si registra nei periodi estivi nelle isole di Lampedusa e Linosa, in considerazione anche del notevole flusso dei turisti e di numerose persone provenienti da diverse zone del territorio isolano e straniero, nel quadro delle altre misure attuate e da attuare per il potenziamento della vigilanza nel porto, nell'aeroporto e nell'entroterra dell'isola,

Il Comitato esaminate e ritenute fondate le motivazioni illustrate dal Prefetto decide di richiedere al Comando della VII Zona Sicula della Guardia di Finanza l'istituzione di un servizio antidroga con unità cinofila da impiegare saltuariamente e per i periodi estivi sulle isole.

L'unità realizzerebbe lo scopo di scoraggiare in sul nascere, dati gli accertamenti periodici e saltuari che andrebbe ad operare attività illecite sul campo della droga.

IL SEGRETARIO
(Dott. Vincenzo Vaccaro)

IL PREFETTO
(Dott. Vincenzo Tarsia)

PREFETTURA DI AGRIGENTO
GABINETTO
COMITATO PROV. PER L'ORDINE
E LA SICUREZZA PUBBLICA

VERBALE N.12/86

L'anno millenovecentottantasei, addì 4 del mese di agosto, alle ore 11.00, nei locali della Prefettura si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per discutere sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- Tutela del sig. ARENA Nicodemo Mario;
- Sicurezza degli Uffici Giudiziari di Sciacca;
- Posti di blocco in coincidenza del movimento turistico stagionale.

Alla riunione presieduta dal Prefetto Dott. Vincenzo MARSIA sono presenti:

- | | |
|----------------------------|---|
| - Dott. Antonino ZUCCO | Vice Questore; |
| - Ten.Col. Barbaro ZAPPALÀ | Comandante il Gruppo CC.; |
| - Dott. Rosario LIVATINO | Sostituto Procuratore
presso il Tribunale di
Agrigento; |
| - Magg. Antonio BOLACCHI | - In sostituzione del Co-
mandante il Gruppo GG.F.; |
| - Cap. Giuseppe LUCA | - Comandante la Tenenza CC.
di Cammarata. |

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Antonella DE MIRO - Consigliere.

Prende la parola il Prefetto il quale passa ad illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

.../...

- pag. 2 -

Innanzitutto viene affrontato il problema relativo alla tutela dell'ARENA.

Il Capitano LUCA riferisce che in atto la vigilanza viene effettuata dalla locale Arma con appostamenti di un quarto d'ora vicino all'abitazione o al posto di lavoro in zona, nell'ambito dei normali servizi di pattuglia. Difficile invece la tutela a CASTROMOVO, dove l'ARENA piccolo imprenditore edile, ha dei lavori e in altri posti fuori zona dove eventualmente l'interessato si recasse.

Il Dott. LIVATINO, a suo dire, ritiene che al momento la maggiore protezione all'Arena proviene proprio dalle pendenze giudiziarie in corso perchè le persone in queste implicate sono state informate anzitempo delle rivelazioni che lo stesso avrebbe fatto all'Autorità Giudiziaria e quindi una sua eliminazione in questo momento sarebbe una conferma delle stesse.

Viene comunque concordato di effettuare una vigilanza molto frequentemente cadenzata con i servizi esterni disposti dal Comando Tenenza CC. di Cammarata presso il domicilio dell'Arena di via Milano 2 dove il medesimo si porta per esigenze di lavoro.

A questo proposito viene rilevata la particolare situazione in cui si trova l'Arena ai fini dello spostamento nei luoghi di lavoro.

Infatti essendo ^{stato} "diffidato" dal Questore di Agrigento, a suo tempo, gli è stata ritirata la patente dalla Prefettura di Milano, per cui è costretto a farsi accompagnare in macchina da dipendenti o dalla moglie che provvedono a guidare il mezzo.

.../...

- pag. 3 -

Per tale motivo di recente l'interessato aveva chiesto la restituzione del predetto documento di guida, ma la Prefettura di Milano ne ha condizionato il rilascio alla revoca del provvedimento di P.S.

Orbene, tenuto conto che si tratta di un teste importante in due procedimenti penali in istruttoria presso il Tribunale di Agrigento a carico di imputati per associazione a delinquere di stampo mafioso, vista, altresì, la necessità di garantire la incolumità alla moglie, costretta spesso ad accompagnare il marito negli spostamenti, anche alla luce delle più recenti disposizioni del Ministero dell'Interno, circa la protezione dei testimoni e dei familiari degli imputati che collaborano con gli inquirenti, (Ministeriale n.11018/117R del 28 maggio 1986), si conviene di far presentare all'Arena una nuova istanza alla Tenenza di Cammarata che sarà appoggiata in sede competente da questa Prefettura che provvederà a portare a conoscenza della Prefettura di Milano le conclusioni cui è pervenuto in data odierna questo Comitato.

Il Dott. Livatino a sua volta si impegna, nei limiti compatibili con il segreto istruttorio, a dare ampi dati di sostegno e di chiarimento se saranno richiesti da quella Prefettura.

Per quanto attiene il secondo punto posto all'ordine del giorno, il Comandante del Gruppo CC. di Agrigento ha richiesto per l'Arma la soppressione del servizio fisso disposto in data 26.5.1986 ed ha proposto la soluzione alternativa secondo la quale il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria di Procura nello svolgere il normale servizio sarà radio collegato con la Centrale Operativa del Comando della Compagnia di Sciacca per richiedere all'occorrenza gli interventi ritenuti più opportuni.

.../...

- pag. 4 -

Il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria potrà richiedere, in caso di urgenza e con il permesso del Magistrato che presiede, l'intervento del personale dell'Arma in servizio di assistenza ai dibattimenti.

Il Comitato, riconfermando l'esigenza di sicurezza segnalata dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente del Tribunale di Sciacca, ha accolto la proposta, disponendo che analogamente si regolerà la Polizia di Stato a giorni alterni.

In ultimo, passando ad esaminare il terzo punto posto all'ordine del giorno, si prende atto del tele n.123/A/130A1/3/1 dell'1.3.1986 con il quale il Ministero dell'Interno dispone che in coincidenza del movimento turistico stagionale vengano attuate dalla Polizia di Stato con il concorso dell'Arma e della Guardia di Finanza operazioni straordinarie di controllo nei giorni 5, 8 e 9 di questo mese e si conviene di effettuare i posti di blocco nei giorni stabiliti differenziandoli per ore a secondo dei Corpi e precisamente.

Questura	-	19-22
Carabinieri	-	18-21
Guardia di Finanza	-	23-05

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Antonella DE NIRO)




IL PREFETTO

(Dott. Vincenzo TARSIA)



AD/AC



PREFETTURA DI AGRIGENTO
GABINETTO
COMITATO PROV. PER L'ORDINE
E LA SICUREZZA PUBBLICA

VERBALE NR.13

L'anno millenovecentoottantasei, il giorno ventidue del mese di settembre, alle ore undici nei locali della Prefettura si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per esaminare il seguente argomento posto all'ordine del giorno:

- Situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella Provincia, con particolare riferimento a Porto Empedocle e Montallegro.

Presiede la riunione il Prefetto Dott. Riccardo BOCCIA Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

Sono, inoltre, presenti:

- Dott. Vincenzo Tarsia - Prefetto
- Dott. Pietro VIOLA - Questore
- Ten. Col. Mario CATALANO - Comandante il Gruppo Carabinieri di Agrigento
- Magg. Giovanni GENTILE - Comandante il Gruppo Guardia di Finanza di Agrigento
- Dott. Salvatore BISULCA - Presidente del Tribunale di Agrigento
- Dott. Elio SPALLITTA - Procuratore della Repubblica di Agrigento
- Dott. Fabio SALAMONE - Giudice Istruttore presso il Tribunale di Agrigento
- Dott. Salvatore CARDINALE - Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Agrigento
- Dott. Roberto SAIEVA - Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Agrigento
- Dott. Filippo NICASTRO - Capo Squadra Mobile presso la Questura di Agrigento
- Dott. Giuseppe BURGIO - Dirigente Commissariato P.S. di Porto Empedocle
- Cap. Antonino PELLICANO - Comandante Gruppo Operativo Carabinieri di Agrigento.

E' stato, altresì, invitato a partecipare alla riunione l'On.le Giuseppe SINESIO, Sindaco di Porto Empedocle.

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Antonella DE MIRO, consigliere di Prefettura.-

..//..

- 2 -

Prende la parola l'Alto Commissario il quale dopo aver salutato gli intervenuti sottolinea l'importanza di quest'incontro al quale ha ritenuto di dover convocare tutti i presenti per la necessità e l'urgenza di far chiarezza sul fenomeno mafioso nella Provincia di Agrigento, con particolare riguardo alla situazione di Porto Empedocle in relazione al gravissimo episodio verificatosi nella serata di domenica 21 scorso in pieno centro cittadino, ove sono stati trucidati due capi-bastone locali, GRASSONELLI Giuseppe e il figlio Luigi, unitamente ad altre quattro persone, - al momento pare vittime innocenti -, e che si trovavano seduti dinanzi ad un bar nella centralissima Via Roma in un'ora particolarmente affollata-.

Al riguardo esprime l'avviso che si sia trattato di un delitto "rozzo", (per aver comportato l'uccisione di vittime innocenti) anche se non può escludersi lo stampo mafioso, sia pure di serie "B", tenuto conto della personalità delle vittime designate.

Rivolge pertanto la parola al Sindaco della cittadina, On.le SINESIO, perchè possa fare sentire in merito le valutazioni e le sensazioni di chi forse più di altri dovrebbe conoscere la realtà locale, per aver amministrato la città per tanti anni.-

L'On.le SINESIO esprime l'avviso che a Porto Empedocle non esiste il fenomeno mafioso, proprio invece di altri comuni della provincia, mentre è presente da sempre una criminalità comune "portuale", legata ai traffici del porto ed al commercio locale.-

Ai rilievi formulati circa la possibilità che i numerosi miliardi stanziati per Porto Empedocle avrebbero potuto accendere una lotta per l'accaparramento degli appalti e dei lavori a questi connessi, l'On.le SINESIO chiarisce che si tratta di una preoccupazione infondata, perchè la maggior parte dei finanziamenti non sono ancora operativi e al momento sono stati appaltati lavori per poche centinaia di milioni.-

..//..

- 3 -

L'Alto Commissario congeda il Sindaco e dà la parola ai presenti.-

Il Prefetto fa presente che la precaria situazione della sicurezza pubblica in Porto Empedocle era stata già oggetto di attenta valutazione da parte delle forze dell'ordine ed era stata di recente presa in esame in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in data 11.7.1986.

Già allora era emerso che la situazione non andava sottovalutata ed inquadrata in termini di piccola criminalità locale, ma analizzata nel quadro più generale della situazione della Provincia ed era emersa la necessità di dover disporre di maggiori uomini e mezzi per il conseguimento di risultati ottimali.-

Prende la parola il Questore il quale ribadisce quanto già espresso dal Prefetto circa l'impegno delle forze di polizia nell'azione di contrasto dell'attività delinquenziale e di criminalità mafiosa.

Tale azione di contrasto è stata portata avanti con lodevole impegno e spirito di sacrificio, pur con gravi difficoltà per la ben nota carenza di organico che affligge la Questura.-

Negli ultimi anni infatti sono stati trasferiti quattro funzionari di provata esperienza e capacità professionale, sostituiti soltanto con due funzionari giovani di carriera, ed inoltre la locale Squadra Mobile può contare solo su di un funzionario.-

Di recente, poi, il Vice Questore vicario è stato chiamato a Roma per frequentare un corso di nove mesi, mentre un altro funzionario si trova in precongedo perchè prossimo al pensionamento per raggiunti limiti di età.-

E' pur vero che il Ministero, in sede di ripartizione del contingente stabilito per la Sicilia ha assegnato alla Questura nr.13 unità ma, se si considera che contemporaneamente ne sono state trasferite sette, il

..//..

- 4 -

personale di rinforzo per tutta la Provincia è stato solo di sei unità.- Di queste, due sono state subito assegnate al Commissariato di Porto Empedocle, proprio nella consapevolezza dell'assoluta carenza di organico di quell'Ufficio, i cui compiti istituzionali sono appesantiti dalla esigenza di assicurare servizi di vigilanza all'interno del porto ed in particolare il controllo dei passeggeri e dei mezzi in transito da e per Lampedusa.

Per quanto riguarda in particolare la famiglia GRASSONELLI, questa era già nota alla Questura.

Grassonelli Giuseppe, nato il 6.1.1920 - indiziato mafioso - era stato diffidato dal Questore il 7.8.1965 e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con decreto emesso dal Tribunale di Agrigento il 19.5.1980 per la durata di tre anni, misura che la Corte di Appello di Palermo ha revocato con decreto del 27.10.1981.

Il medesimo era stato proposto dalla Questura in data 10.3.1986 al Presidente del locale Tribunale per l'applicazione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno ai sensi della legge antimafia;

GRASSONELLI Luigi, nato a Porto Empedocle il 30.9.1955, figlio di Giuseppe, anch'esso indiziato mafioso, diffidato il 25.5.1982, era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con decreto emesso dal Tribunale di Agrigento in data 19.5.1980 per la durata di anni tre, misura che la Corte di Appello di Palermo ha revocato con decreto del 27.10.1981.

Come il padre era stato proposto dalla Questura in data 10.3.1986 al Presidente del locale Tribunale per l'applicazione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno ai sensi della legge antimafia.- Il medesimo era stato denunciato il 13.9.1984, unitamente ad altri quattordici per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti dalla locale Squadra Mobile alla Procura della Repubblica.

Infine anche GRASSONELLI Bruno, scampato miracolosamente alla strage, figlio di Giuseppe, nato a Porto Empedocle il 26.5.1957 risulta indiziato mafioso e dif-

..//..

- 5 -

fidato il 18.7.1984.- Nei suoi confronti con decreto emesso il 19.5.1980, il locale Tribunale ha rigettato la proposta per l'applicazione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno.-

In data 10.3.1986 è stato nuovamente proposto dalla locale Questura per l'adozione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno ai sensi della legge antimafia.

Degli altri componenti la famiglia Grassonelli, non coinvolti nella strage, GRASSONELLI Salvatore fu Giuseppe, nato a Porto Empedocle il 10.10.1944 e VASILE COZZO Francesco di Libertino, nato a Porto Empedocle il 25 ottobre 1945, genero di Grassonelli Giuseppe, risultano entrambi indiziati mafiosi, diffidati di P.S. e proposti il 10.3.1986 dalla Questura al Tribunale di Agrigento per l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ai sensi della normativa antimafia.

Infine PRESTIA Antonio, nato il 18.2.1949 e PULLARA Giuseppe, nato il 18.2.1960 a Palermo, il primo genero di GRASSONELLI Giuseppe ed il secondo di GRASSONELLI Salvatore, sono entrambi diffidati di P.S.-

Prende la parola il Procuratore della Repubblica il quale, nel confermare l'impegno delle forze dell'ordine, sollecita un adeguato potenziamento di uomini e di mezzi del locale Commissariato ed esprime nel contempo delle riserve sull'operato della locale Stazione dei Carabinieri, la cui attività andrebbe maggiormente stimolata.

Esprime l'avviso che Porto Empedocle sta vivendo momenti di grande tensione e che la strage certamente ha i connotati di un crimine perpetrato da una mafia di serie "A", certamente legata all'organizzazione mafiosa della Provincia, di tutto rispetto e con stretti legami con la mafia d'oltre-oceano, come provato da indagini giudiziarie in corso.-

E' molto probabile che gli appalti pubblici in corso, quali quelli relativi alla realizzazione delle case

..../..

- 6 -

popolari, alla sistemazione delle strutture portuali ed altre, e quelli a venire, abbiano scatenato gli appetiti della mafia locale e che si sia aperta una lotta per il comando e il controllo della zona.

Fa presente, altresì, che purtroppo, fintanto che il sistema politico non agisce con la massima chiarezza e trasparenza, sarà difficile combattere il fenomeno mafioso che anzi ne verrà agevolato.-

Ne è un esempio l'allontanamento dai posti di comando degli uomini migliori, qualora per il raggiungimento d'interessi sociali colpiscano interessi politici.

Così, a suo dire, potrebbe inquadrarsi in quest'ottica l'allontanamento del Commissario Regionale presso questo Capoluogo, Dott. Nicolò SCIALABBA che da mesi operava nell'interesse della collettività agrigentina, per la soluzione di annosi problemi che la classe politica locale non era stata mai capace di risolvere e ingiustamente sostituito con altro funzionario dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali.

Prende la parola il Sostituto Procuratore Dott. Roberto SAIEVA il quale conferma l'orientamento espresso dal Procuratore della Repubblica, che il delitto in argomento ha tutte le caratteristiche di un agguato mafioso, e di una mafia di serie "A".-

Il suddetto magistrato fa presente che la Provincia di Agrigento è stata da sempre interessata dal fenomeno mafioso che, nell'arco di anni, ha fatto evidenziare periodi di particolare recrudescenza di fatti delittuosi alternati ad altri di temporanee attenuazioni, coincidenti con il raggiungimento o meno di certi equilibri o della ~~vecchia~~ prevalenza di un gruppo su di altri.-

La mafia agrigentina è una mafia calma, precisa nei dettagli e attenta a non dare nell'occhio.- Questi elementi, unitamente ad una mancanza quasi totale di risposta civile e politica alle aggressioni mafiose, ha ingenerato ingiustamente la convinzione che trattasi di mafia di serie "B", di scarsa pericolosità.-

../..

- 7 -

A proposito del crimine perpetrato a Porto Empedocle, non bisogna dimenticare che la mafia agrigentina quando si muove colpisce quasi sempre il bersaglio con implacabile spietatezza, senza risparmiare vittime innocenti, come avvenuto più di una volta nel recente passato e da ultimo il 17.12.1983 a Ribera, quando rimasero uccisi tre innocenti, nell'agguato ai danni di Filippo e Vincenzo COLLETTI, rimasti illesi.

Questa realtà mafiosa è da alcuni anni sfociata in agguati, regolamenti, intimidazioni, uccisioni e "lupara bianca".

La uccisione del vecchio boss SETTECASI, avvenuta nel marzo 1981, ha certamente scatenato una lotta alla successione: così possono essere spiegate la scomparsa di SALEMI Carmelo da Agrigento e la uccisione di Leonardo CARUANA di Siculiana ed infine del capo mafia emergente COLLETTI Carmelo da Ribera, legato al clan palermitano perdente degli INZERILLO-BONTADE.- Si tratta di gente legata alla grande mafia di oltre-oceano come risulta da intercettazioni di conversazioni telefoniche effettuate nel lontano 1974 da parte della polizia canadese e nelle quali il SETTECASI veniva indicato come il capo della Provincia di Agrigento, il CARUANA come capo mandamento, il SALEMI come rappresentante di Agrigento e Carmelo COLLETTI come consigliere di Ribera.-

Dette intercettazioni sono contenute in un dossier inviato dalla Polizia Canadese alla Criminalpolé portate a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria soltanto nel 1983.-

Il cosiddetto blitz di Salta Barbara avvenuto il 4.12.1984, che ha portato all'arresto di molti capi mafia locali, ha a sua volta scatenato la lotta all'affermazione di nuove leadership.-

Per quanto riguarda, infine, in particolare l'altro episodio delittuoso, verificatosi nel primo pomeriggio di ieri, in cui sono rimaste uccise due persone nel-

..../..

- 8 -

le campagne di Montallegro, sia il Questore che il Comandante del Gruppo CC. affermano di non avere ancora elementi per poter affermare un eventuale collegamento con l'agguato mafioso di Porto Empedocle.-

I presenti, comunque, ognuno nell'ambito della rispettiva competenza assicurano che sarà dispiegato il massimo impegno nella lotta alla criminalità mafiosa nella provincia al fine di poter raggiungere i risultati sperati nel più breve tempo possibile.-

Del che viene redatto il presente verbale.-

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Antonella De Mico)

IL PRESIDENTE

(Dott. Vincenzo Tarsia)

PREFETTURA DI AGRIGENTO
GABINETTO
COMITATO PROV. PER L'ORDINE
E LA SICUREZZA PUBBLICA

VERBALE N.22/86

L'anno millenovecentoottantasei, il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 11.30, nei locali della Prefettura si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per trattare i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- Dati sull'applicazione della normativa attinente la lotta contro la criminalità organizzata di tipo mafioso - 1° semestre 1986;
- Commissione Parlamentare sul fenomeno della mafia - Protezione dei componenti;
- Misure di sicurezza per la protezione dei magistrati;
- Andamento apparato pubblico in Sicilia - Esercizio dei poteri di accesso e di accertamento conferiti all'Alto Commissario;
- Ufficio ex art.5 D.M. 7/9/1982.
- Aeroporti, Porti, Ferrovie-Metropolitane-Sicurezza.

Presiede il Comitato il Prefetto Dott.Vincenzo TARSIA.

Svolge le funzioni di segretario il Capo di Gabinetto di questa Prefettura Dott.Vincenzo VACCARO.

Sono presenti:

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Com.Dott.Pietro VIOLA | - QUESTORE |
| - Dott.Gaudenzio BELLASSAI | - Vice QUESTORE
Dirigente il Commissariato P.S. di Sciacca; |
| - Magg.Giovanni GENTILE | - Comandante Gruppo Guardia di Finanza Agrigento; |
| - Cap.Antonino PELLICANO | - Comandante il Nucleo investigativo del Gruppo CC. di Agrigento; |
| - Cap.Giovanni ESPOSITO ALAIA | - Comandante la Compagnia CC. di Sciacca. |

.../...

- pag.2 -

In ordine al primo argomento sono presenti il presidente del Tribunale di questo Capoluogo Dott. Salvatore Bisulca ed il Procuratore della Repubblica Dott. Elio Spallitta.

Il Prefetto rivolge il saluto e ringrazia gli intervenuti. Inizia la trattazione del primo punto illustrando i dati concernenti l'applicazione della normativa attinente alla lotta contro la criminalità organizzata relativi al primo semestre 1986 e li sottopone ai componenti per le valutazioni.

Prende la parola il Procuratore della Repubblica che nel sottolineare la recrudescenza in quest'ultimo semestre di fatti delittuosi di particolare rilievo, richiama l'attenzione su Palma di Montechiaro la cui situazione si fa sempre più preoccupante in quanto la sola Stazione dei Carabinieri trovasi nella impossibilità materiale di far fronte ai continui attacchi sferrati dalla mafia locale, che si fa sempre più aggressiva e spietata.

Tale situazione è stata oggetto di varie segnalazioni da parte del Pretore di Palma di Montechiaro che ha pure rilevato la carenza sia come organico che come funzionalità della Polizia Giudiziaria.

Pertanto si ribadisce sulla necessità che venga al più presto istituito un Commissariato di Polizia in modo da assicurare in loco una massiccia e costante presenza delle Forze dell'Ordine.

./.

- pag.3 -

Interviene il Questore il quale nell'evidenziare che ha più volte segnalato le difficoltà in cui le Forze dell'Ordine sono costrette ad operare, per carenze di uomini e di mezzi e per la vasta area e settori in cui devono questi decisamente operare, suggerisce di effettuare dei posti di blocco ed eventualmente delle perquisizioni nel Comune di Palma di Montechiaro utilizzando le Forze di Polizia del maxprocesso durante la pausa per le feste di fine d'anno. Ma si tratta ovviamente di una misura di carattere contingente, per cui il Procuratore della Repubblica insiste sulla necessità che gli uomini che devono operare in loco per la conoscenza che devono avere dell'ambiente siano assegnati sul posto stabilmente e che vi sia anche preposto alla Stazione Carabinieri di Palma un comandante particolarmente qualificato.

Da parte del Comandante del Nucleo investigativo dei CC. Capitano Pellicano, si pone in risalto alcuni soddisfacenti risultati che sono stati conseguiti da parte della Stazione di Palma di Montechiaro, che è stata di recente rinforzata anche se vi sono difficoltà alloggiative in quanto l'immobile adibito a caserma non è assolutamente rispondente alle effettive necessità cui è adibita.

Il Prefetto fa presente che sulla situazione di Palma di Montechiaro incidono oltre vari fattori dibattuti l'omertà assoluta che spesso sconfinata nella complicità, data la mancata collaborazione dei cittadini.

./.

- pag.4 -

Il Procuratore sostiene che la situazione peggiorerà se le istituzioni non daranno una risposta alle istanze della collettività di Palma.

In ordine alla proposta di istituzione dei Commissariati di P.S. di Palma di Montechiaro e di Canicattì, formulata in sede di comitato in data 26 febbraio scorso, il Prefetto riferisce che il Ministero - pur essendosi dichiarato favorevole a quanto richiesto - ha fatto presente che il personale necessario per il funzionamento di detti Uffici dovrebbe essere tratto dagli effettivi previsti per la locale Questura, non essendovi possibilità, attualmente, di provvedere ad alcuna assegnazione. Allo stato dei fatti non riesce possibile aderire alla richiesta di assegnare alla Questura 50 agenti e 8 soprintendenti, in quanto la modesta disponibilità di personale proveniente dai corsi d'istruzione ~~prevedono~~ permettono di prevedere solo un parziale ripianamento delle carenze organiche.

A tal riguardo è stato evidenziato che l'istituzione dei predetti due Commissariati non sarà possibile realizzarla se non con l'assegnazione del personale richiesto, in quanto l'organico della locale Questura non consente il distacco di uomini per la grave carenza più volte rappresentata, di guisacchè sarà opportunamente interessata il Comando Legione Carabinieri di Palermo, di esaminare la opportunità di rinforzare la Stazione Carabinieri di Palma di Montechiaro.

v/.

- pag.5 -

Riprende la parola il Procuratore il quale sempre in relazione alla analisi dei dati del 1° semestre 1986 evidenzia altresì la pesante situazione della Guardia di Finanza che per la carenza di uomini non può attendere ai vari compiti sia quelli di istituto che agli altri incarichi che di volta in volta gli vengono affidati dalla Procura e dal Tribunale.

A tale riguardo fa presente di avere interessato la Legione chiedendo il potenziamento del Gruppo della Guardia di Finanza sotto il profilo qualitativo e numerico. Avendo la predetta Legione risposto che la situazione della Guardia di Finanza di Agrigento è analoga a quella delle altre zone d'Italia e che al momento non riesce possibile assecondare la richiesta, il Procuratore pertanto si propone di fare di volta in volta le richieste di indagini stabilendo, per quanto possibile, delle priorità da dare alle indagini medesime.

Le difficoltà operative della Guardia di Finanza certamente hanno influenza sui rilevamenti statistici per il risvolto che hanno particolarmente gli indebiti arricchimenti.

D'altra parte remore vengono a determinarsi anche per l'adozione delle misure di prevenzione in considerazione che è necessario poter disporre dei risultati degli accertamenti che occorrono per motivare sufficientemente l'adozione dei provvedimenti concernenti le misure stesse.

./.

- pag.6 -

La carenza di personale della Guardia di Finanza e dell'Ufficio Tecnico Erariale determinano gravi negativi riflessi sull'attuazione della legge antimafia.

Prende la parola il Presidente del Tribunale il quale precisa che rispetto al passato in cui la delinquenza mafiosa si accentrava con particolare veemenza nei comuni di Raffadali, Cattolica Eraclea ed Aragona, si rileva ora una leggera attenuazione e si sono diversificate le attività criminose, ciononostante si rende necessario un rafforzamento delle strutture e degli uomini delle Forze di Polizia.

Il Prefetto quindi tratta il secondo argomento.

Fa presente che da parte del Presidente della Commissione antimafia è stato chiesto al Ministero dell'Interno che siano disposti misure idonee a tutela della sicurezza dei componenti della Commissione.

Nell'ambito di questa Provincia è risultato che il sen. Domenico Segreto risiede a Sciacca in Via Vittorio Emanuele, 120 per cui si rende opportuno sottoporre all'esame del Comitato la questione concernente la sicurezza del predetto affinché vengano formulate le proposte operative che dovessero rendersi necessarie.

- pag.7 -

Il Questore conclude osservando che data la grave carenza dell'organico, in ispecie per i suoi spostamenti frequentissimi fuori dalla sede di residenza, non si può attuare la tutela al Senatore Segreto.

Conferma però che disporrà una vigilanza saltuaria..

Il Prefetto inizia quindi la discussione sul terzo punto posto all'ordine del giorno.

Fa presente che il 31 dicembre scadrà il termine relativo alle misure di vigilanza e di tutela proposte ed attuate per i magistrati.

Il Comitato dopo ampio dibattito decide di prorogare dette misure fino al 30.6.1987 per i Sostituti Procuratori Dott. Roberto SAIEVA, Dott.Salvatore CARDINALE, Dott.Rosario LIVATINO e il Giudice Istruttore Dott.Fabio SALAMONE.

Il Prefetto illustra il contenuto della lettera in data 2.7.1986 Prot.68/86/Ris. con la quale la Procura Generale della Corte di Appello di Palermo ha proposto che venga attuata la tutela e la vigilanza fino a quando eserciterà la funzione di Procuratore della Repubblica al Dott.Elio SPALLITTA.

Prende la parola il Procuratore il quale al riguardo precisa che finora una vigilanza assidua e costante così come dovrebbe essere effettuata non c'è stata. La situazione di pericolo in cui egli si trova, per via della delicata funzione che deve svolgere, in specie nell'attuale contesto di criminalità ed occorre pertanto che venga curato il servizio di vigilanza nei pressi della sua abitazione.

Il Questore nel ribadire che si frappongono per l'espletamento di tutti i servizi notevoli difficoltà per la carenza di mezzi e di uomini, precisa che sarà attuato d'intesa con i CC. ogni possibile accorgimento per fornire un servizio di vigilanza più assiduo nei pressi dell'abitazione del predetto Magistrato, nei limiti delle disponibilità.

..../....

- pag.8 -

Il Comitato all'unanimità decide di accogliere la proposta di tutela e vigilanza fino a quando il Dott. Elio SPALLITTA espletterà l'incarico ~~di~~ Procuratore della Repubblica.

Per quanto attiene il 4° argomento, concernente l'andamento dell'apparato pubblico in Sicilia e l'esercizio dei poteri di accesso e di accertamento conferiti all'Alto Commissario, dopo ampio dibattito il Comitato esprime l'avviso che per alcuni accertamenti l'Alto Commissario debba esaminare la possibilità di avvalersi delle strutture e degli uffici della Regione Siciliana che hanno specifiche competenze in ispecie relativamente all'Ordinamento degli Enti Locali, agli amministratori e funzionari degli Enti Locali stessi.

Relativamente al funzionamento dell'ufficio ex art.5 del D.M. 7.9.1982 (ufficio antimafia) ed in particolare all'elaborazione della relazione bimestrale da inviare all'Alto Commissario, il Comitato decide di promuovere, prima di iniziare le relazioni, un incontro in Prefettura fra il capo del suddetto ufficio e gli ufficiali e funzionari incaricati per esaminare preliminarmente i dati e gli elementi da illustrare con valutazioni, sulle condizioni e sugli sviluppi, prima di inviare le relazioni bimestrali in argomento all'Alto Commissario.

Il Comitato infine decide il rinvio della trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno.

Dal che viene redatto il presente verbale.-

IL SEGRETARIO
(Dott. Vincenzo Vaccaro)



IL PRESIDENTE
(Dott. Vincenzo Tarsia)

S.C.C.
NARIO

V. Vaccaro

PREFETTURA DI AGRIGENTO
GABINETTO
COMITATO PROV. PER L'ORDINE
E LA SICUREZZA PUBBLICA

VERBALE n.10

L'anno millenovecentoottantasette, il giorno 14 del mese di agosto, alle ore 10,30 nei locali della Prefettura, previa regolare convocazione, si è riunito il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per discutere il seguente ordine del giorno:

- Situazione ordine pubblico nel Comune di Licata in relazione ai provvedimenti di sequestro di 192 immobili costruiti sul demanio marittimo da parte del Pretore di quel mandamento.

Presiede il Comitato il Prefetto Dott.Vincenzo TARSIA e svolge le funzioni di Segretario il Capo di Gabinetto di questa Prefettura Dott.Vincenzo VACCARO.

Sono presenti:

- Dott.Filippo CHIAPPISI
- V.Questore Vicario;
- Cap.Antonio PELLICANO'
- Comandante int.Gruppo CC.;
- Magg.Giovanni GENTILE
- Comandante Gruppo G.d.F.;

Dato l'argomento da trattare il Prefetto ha ritenuto opportuno invitare e sono presenti le seguenti persone:

- Dott.Salvatore BISULCA
- Presidente Tribunale Agrigento;
- Dott.Domenico INGHILLERI
- V.Questore Aggiunto Dirigente il Commissariato di Licata;
- Cap.Edoardo CAPPELLANO
- Comandante la Compagnia CC. di Licata;
- Cap. Antonino DELLA MONICA
- Comandante int.della Capitane-
ria di Porto di Porto Empedo-
cle;

./.

- 2 -

- Cap. Vincenzo LE GRAZIE
- Brig. Carlo ROSINI
- Comandante Nucleo Tributario G.d.F.;
- Comandante int. della Tenenza della Guardia di Finanza di Licata.

Partecipa anche il dott. Carmelo CASTIGLIONE, Sindaco di Licata, assistito dal Segretario Comunale dott. Paolo PIUMARI, dall'Ing. Capo del Comune Ing. Francesco GIRALDI e dal legale di fiducia Avv. Gaetano CAPONNETTO.

Sia il Presidente di sezione dott. Daniele MESSINA che il Sostituto Procuratore della Repubblica, dott. Rosario LIVATINO, hanno fatto conoscere di non poter intervenire nella riunione essendo impegnati per tutta la mattinata in vari processi penali di particolare rilevanza.

Il Prefetto porge il saluto e tratta l'argomento posto all'ordine del giorno.

Ringrazia il Presidente del Tribunale per la sensibilità, l'alto senso di responsabilità e la cortesia che ha dimostrato assicurando la sua qualificata presenza alla riunione del Comitato, pur essendo da vari giorni in congedo per ferie, mentre rileva l'assenza del Pretore di Licata che sebbene tempestivamente invitato ha fatto conoscere - tramite il cancelliere - la propria indisponibilità a partecipare alla riunione perchè impedito.

Il Prefetto illustra le ragioni che l'hanno sollecitato a riunire il Comitato e fa presente che ha ritenuto doveroso promuovere detto incontro a seguito dell'emissione da parte del Pretore di Licata di 192 provvedimenti di sequestro di immobili costruiti sul demanio marittimo.

./.

- 3 -

I conseguenziali risvolti che si avranno sull'ordine pubblico impongono l'analisi della particolare situazione che si verrà a determinare in qual centro ove ai provvedimenti di sequestro sono interessate circa duemila persone ed occorre attuare le misure per fronteggiare l'emergenza che si proietta anche nei giorni futuri per le implicazioni di varia natura che la stessa comporta specie in un momento in cui le Forze dell'Ordine sono particolarmente impegnate per il periodo ferragostano.

Non si ha intenzione in modo assoluto di entrare nel merito del provvedimento del Pretore, ma si rende necessario, soltanto agire per il coordinamento delle operazioni che le Forze dell'Ordine devono svolgere per l'esecuzione dei predetti provvedimenti e vigilare affinché eventuali reazioni siano controllate al meglio e non si pregiudichi pertanto l'ordine pubblico.

Il Sindaco assistito dall'Avv. Capommetto espone in linea generale la questione soffermandosi sugli aspetti giuridico-amministrativi del problema ed assicurando che si adopererà perché le operazioni di sequestro si svolgano con la massima calma e provverà ad una eventuale assistenza nei confronti di coloro che resteranno senza abitazione.

Il Comandante della Capitaneria precisa che si è in presenza di una zona dove c'è una consistente incertezza sui confini non essendo stata ancora esattamente delimitata l'area che si appartiene ai privati e quella demaniale.

Allo stato è in corso il censimento delle costruzioni abusive a cura della Capitaneria con il concorso dell'U.T.E. e della Guardia di Finanza.

La situazione, è particolarmente difficile, anche in considerazione del fatto che si è rilevata l'inertezza dei cittadini che non si sono preoccupati di attendere agli adempimen-

./.

ti di volta in volta fissati per la materia.

Ha evidenziato che l'Assessorato Regionale al Territorio ed ambiente in merito ha emanato una specifica circolare (numero 16688 del 23.4.1987) che ha regolamentato la sanatoria secondo la natura dell'abuso edilizio.

Il Presidente del Tribunale constata che l'assenza del Pretore di Licata non consente di esaminare i riflessi e le implicazioni di vario genere relativi ai numerosi provvedimenti di sequestro emanati dallo stesso Magistrato, peraltro da eseguire nel termine di cinque giorni.

Il Presidente fa presente che eventuali ricorsi rientrano nella competenza del Tribunale della Libertà e che nel frattempo è auspicabile che si faccia opera di persuasione da parte dei responsabili affinché non si verifichino reazioni con manifestazioni di violenza.

La riunione prosegue solamente con la partecipazione dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine al fine di mettere a punto la situazione dell'ordine pubblico in relazione alla disponibilità delle Forze che dovranno concorrere all'esecuzione dei cennati provvedimenti pretorili ed assicurare l'ordine pubblico nel suddetto periodo.

Dal che viene redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Dr. Vincenzo VACCARO)



IL PREFETTO
(Dr. Vincenzo TARSIA)

p. c. c.
IL FUNZIONARIO

PREFETTURA DI AGRIGENTO
GABINETTO
COMITATO PROV. PER L'ORDINE
E LA SICUREZZA PUBBLICA

VERBALE Nr. 11 /87

L'anno millenovecentottantasette, il giorno 22 del mese di settembre, alle ore 10, si é riunito nei locali della Prefettura il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per trattare i seguenti argomenti:

- Proroga servizi di tutela ai magistrati;
- Immigrazione clandestina;
- Misure di prevenzione delle manifestazioni di violenza negli stadi;
- Analisi dei dati statistici sulla criminalità anno 1986;
- Vigilanza nelle scuole per combattere il fenomeno della droga.

Presiede il Comitato il Prefetto dott. Vincenzo TARSIA. Svolge le funzioni di segretario il dott. Vincenzo VACCARO, Capo di Gabinetto di questa Prefettura.

La riunione si articola in due tempi. Alle ore 10 vengono trattati gli argomenti di cui ai punti 1 e 2.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| - Comm. dott. Pietro VIOLA | - Q u e s t o r e; |
| - Ten. Col. Mario CATALANO | - Comandante il Gruppo CC. di AG; |
| - Magg. Giovanni GENTILE | - Comandante Gruppo G.d.F. di AG; |
| - Dr. Filippo CHIAPPISI | - V. Questore Vicario; |

Il Prefetto rivolge il saluto agli intervenuti ed inizia la trattazione dell'ordine del giorno.

./.

- pag.2 -

Il Comitato all'unanimità, tenuto conto che permane la situazione di pericolo che originò la richiesta di proroga fino al 30.6.1987 dei servizi di tutela nei confronti dei magistrati Dr.Roberto SALEVA, Dr.Salvatore CARDINALE, Dr.Rosario LIVATINO, dott.Fabio SALAMONE, decide di chiedere una ulteriore proroga al Ministero dell'Interno, fino al 31.12.1987, fermo restando la tutela e la vigilanza mobile al Procuratore della Repubblica Dr.Elio SPALLITTA, fino a quando quest'ultimo eserciterà le funzioni.

Il Prefetto tratta il 2° argomento, legge la circolare nr.559/443/216678/9/9 datata 14.9.87 emanata dal Ministero dell'Interno in merito al fenomeno dell'immigrazione clandestina in Italia di cittadini stranieri richiamando l'attenzione dei responsabili provinciali delle Forze di Polizia al fine di attivare una maggiore vigilanza sui visti d'ingresso e della documentazione degli stranieri in entrata.

Si prende atto che in Provincia risvolti negativi in materia di immigrazione di stranieri non se ne sono a tutt'oggi registrati.

Alle ore 11, per la trattazione del 3° argomento sono stati invitati e sono presenti altresì:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Ten.Col.Giuseppe ODDO | - Vice Questore Aggiunto; |
| - Rag.Giuseppe TURCO | - Sindaco di Sciacca; |
| - Rag.Vincenzo LO GIUDICE | - Sindaco di Canicattì; |
| - Sig.Elio ARNONE | - V.Sindaco di Licata; |
| - Brig.Antonio RUSSO | - In rappresentanza del Comando VV.UU. del Comune di Licata; |
| - Sig.Giuseppe LESSINA | - In rappresentanza dell'U.S. Akragas di Agrigento; |
| - Sig.Giuseppe RICCOBONO | - Segretario dell'U.S. Akragas di AG; |

./.

- pag.3 -

- Sig. Franco LICATA D'ANDREA - Presidente dell'U.S. di Licata;
- Sig. Giovanni TACCI - Presidente dell'U.S. di Sciacca;
- Sig. Carmelo CIMINO - Presidente della Società Sportiva di Favara.

Risultano assenti sebbene invitati i Sindaci dei Comuni di Ribera e di Favara, nonché i responsabili delle Società Sportive di Canicattì e Ribera.

Il Prefetto illustra i motivi che l'hanno indotto a promuovere la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nell'approssimarsi dell'inizio del campionato di calcio cui partecipano le varie Società sportive di calcio della Provincia.

Sottolinea che negli anni decorsi ha avuto modo di rilevare che nel settore non si sono registrate manifestazioni di violenza in occasioni di partite di calcio.

Ha ritenuto comunque opportuno sottoporre all'attenzione dei responsabili delle società sportive e dei Sindaci la necessità di coordinare ed attuare tutta una serie di misure atte a prevenire la violenza negli stadi perché l'esperienza ha dimostrato che le raccomandazioni alla prudenza, l'opera di persuasione da realizzare con la massima tempestività all'inizio di un momento di tensione che può sfociare in atti concreti di violenza sono efficaci se fornite con la più ampia e convinta partecipazione anche e soprattutto dei dirigenti.

Infatti, l'azione di questi ultimi affiancata da quella delle Amministrazioni Comunali, dei vigili urbani e delle forze di polizia ha fatto sì che fortunatamente nei decorsi anni non vi sono state manifestazioni di violenza.

./.

- pag.4 -

Il Prefetto ha fatto presente che dal Ministero dello Interno é stata richiamata l'attenzione in merito alle manifestazioni di violenza connesse con incontri sportivi.

Occorre pertanto che i responsabili del settore attuino tutte le misure e gli accorgimenti necessari ai fini della prevenzione. Vengono riconfermate le istruzioni dibattute in precedente apposita riunione del Comitato sull'argomento (quali il divieto di portare allo stadio armi proprie ed improprie, oggetti contundenti, bottiglie di vetro, striscioni di proporzioni tali da costituire un pericolo).

Il Questore dà atto che in passato i dirigenti hanno recepito ed attuato ogni necessario accorgimento al fine di prevenire la violenza negli stadi e ribadisce l'opportunità che venga disciplinato l'afflusso, soprattutto dei dirigenti stessi sul campo, non venga autorizzata la vendita di bibite in contenitori di vetro.

Il Sindaco di Canicattì richiama l'attenzione sulla necessità che anche la stampa offra la collaborazione per sensibilizzare i tifosi ed il pubblico ad un più attento controllo del comportamento da tenere negli stadi in occasione dello svolgimento di partite di calcio.

Per quanto riguarda i derbies si é raccomandato ai sindaci di mobilitare i vigili urbani per attuare i piani che assicurino l'afflusso e il deflusso delle autovetture e degli autobus in modo da garantire una circolazione ordinata e senza problemi.

La stessa raccomandazione é stata fatta al Comandante della Polizia stradale. Ciò per scoraggiare fenomeni di teppismo o d'intolleranza.

- pag.5 -

Il Prefetto quindi rivolge il saluto e l'augurio di successo alle squadre di calcio.

Si allontanano i responsabili delle società sportive, i Sindaci, il Col.Oddo ed il V. Questore Vicario.

Esaurito il 3° punto alla presenza del Presidente del Tribunale dr. Salvatore Bisulca e del Procuratore della Repubblica dr. Elio Spallitta appositamente invitati nonché degli altri componenti di diritto, il Comitato passa alla discussione del 4° argomento concernente l'analisi dei dati sull'applicazione della normativa contro la criminalità organizzata di tipo mafioso nell'anno 1986 al fine di valutare se l'attività antimafia finora svolta sia stata proporzionata ed efficace nel contrastare e reprimere le associazioni di tipo mafioso operanti in Provincia.

Il Comitato per quanto riguarda la lotta alla mafia sottolinea che assume particolare significato la sentenza emessa alla fine del luglio scorso a conclusione di un procedimento contro 54 imputati di cui la quasi totalità chiamata a rispondere della violazione dell'art. 416 bis. C.P.

L'esemplare rigore delle condanne registrate con senso favorevole dall'opinione pubblica e dalla stampa in genere, si ritiene che abbia effetti molto efficaci sotto il profilo della prevenzione generale.

L'applicazione delle misure di prevenzione è stata rallentata perché il Collegio giudicante è stato impegnato per oltre un anno nella celebrazione del cosiddetto "maxiprocesso" alla mafia agrigentina.

Alle ore 12.30, dopo che si sono allontanati il Presiden

- pag.6 -

te del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica, si introduce il Provveditore agli Studi dr. Nicolò LOMBARDO, dovendosi procedere alla trattazione del problema relativo alla vigilanza nelle adiacenze delle scuole per infrenare il fenomeno dello spaccio, della droga nonché sugli altri problemi che vanno dalla carenza di strutture a quelli concernenti i dissensi sui programmi ecc.

Il Comitato richiama al riguardo l'attenzione del Provveditore in merito ai vari aspetti deleteri, in particolare di quelli derivanti dallo spaccio della droga e rassegna l'opportunità di effettuare un'attenta vigilanza davanti alle varie scuole per prevenire e reprimere il triste e dilagante fenomeno nell'ambiente giovanile.

Precisa che il Prefetto si farà ancora una volta carico di emanare una specifica circolare al fine di incentivare la vigilanza da parte delle Amministrazioni Comunali nelle adiacenze delle scuole nell'approssimarsi dell'inizio dell'anno scolastico e suggerirà altresì l'opportunità di attuare il particolare servizio con l'utilizzazione di ulteriore unità di personale scelto fra gli anziani in applicazione della apposita normativa regionale ed in analogia di quanto fatto nell'anno decorso da alcune amministrazioni comunali, quali Sciacca e Licata.

Il Provveditore, dal canto suo, assicura che sensibilizzerà ancora una volta i Presidi ed il personale non docente affinché venga esercitata la più attenta vigilanza.

Da parte del Comitato viene altresì auspicata una maggiore collaborazione dei cittadini affinché denunciino alle Forze dell'Ordine impegnate nel settore i casi di spaccio di cui dovessero venire a conoscenza.

./.


- pag.7 -

Il Questore fa rilevare che gli attuali metodi di lotta per combattere il fenomeno della droga non sono idonei in quanto occorrerebbe modificare la legislazione vigente per renderla più operativa e funzionale allo scopo.


Il Comandante del Gruppo fa presente che si effettueranno anche dei servizi saltuari di vigilanza mirati.

Dal che viene redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Dr. Vincenzo VACCARO)



IL PREFETTO
(Dr. Vincenzo TARSIA)



D. c. c.
IL FUNZIONARIO



VV/Cg

